



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 5 novembre 2020 - n. 634

Delega all'assessore allo sport e giovani, sig.ra Martina Cambiaghi allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. 29 marzo 2018, n. 1 3

Decreto Presidente Regione Lombardia 5 novembre 2020 - n. 635

Delega all'assessore al territorio e protezione civile, sig. Pietro Foroni, allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. 29 marzo 2018, n. 1 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 26 ottobre 2020 - n. XI/3705

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) – 20° provvedimento - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011) 7

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3762

Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Campania, Regione Puglia e società capofila Adiramef s.r.l. 9

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3763

Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, società Ing. Enea Mattei s.p.a. 32

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3777

Disposizioni relative all'utilizzo di test Antigenici (Rapid diagnostics test Ag-RDTS – tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19 48

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3782

Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-19 63

Delibera Giunta regionale 3 novembre 2020 - n. XI/3783

Aggiornamento delle regole di finanziamento per l'ADI e le cure palliative domiciliari per l'esercizio 2020 72

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 4 novembre 2020 - n. 13262

Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2020 82

Decreto dirigente struttura 4 novembre 2020 - n. 13270

Modifiche al manuale di contabilità dell'Organismo pagatore regionale approvato con d.d.s. 8832 del 18 giugno 2018 443

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 5 novembre 2020 - n. 13315

Approvazione di nuove edizioni, in autofinanziamento, di 3 percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) approvati con il decreto n. 11388 del 30 settembre 2020 per l'anno formativo 2020/2021 a favore della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy 487

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 5 novembre 2020 - n. 13316

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Operazione 16.4.01 «Filiere corte» – decadenza totale del contributo concesso a Efficiesse - Filiera cooperativa suinicoltori - (domanda n. 201901218522) 492

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

Decreto dirigente unità organizzativa 6 novembre 2020 - n. 13429

Avviso per l'ammissione ai finanziamenti per la campagna OCM 2020/2021 della misura «Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi». Decreti MIPAAFT n. 9193815/2020, n. 1355/2020, n. 3893/2019 e d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020493

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 3 novembre 2020 - n. 13186

Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 2813/2020 - Approvazione delle linee guida per la rendicontazione delle spese per la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo508

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 12 giugno 2020, n. 51

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 51 del 12 giugno 2020 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale523

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 615 del 4 novembre 2020

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia (MN) Colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 - Rettifica ordinanza 25 settembre 2020, n. 608529

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 5 novembre 2020 - n. 634

Delega all'assessore allo sport e giovani, sig.ra Martina Cambiaghi allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. 29 marzo 2018, n. 1

IL PRESIDENTE

Richiamati:

- il d.p.g.r. n. 1 del 29 marzo 2018, avente ad oggetto: «XI Legislatura. Nomina dei componenti della Giunta Regionale» con cui la sig.ra Martina Cambiaghi viene nominata Assessore allo Sport e giovani;
- il d.p.g.r. n. 87 del 1° agosto 2018, avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine agli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta Regionale»;
- il d.p.g.r. n. 123 del 3 ottobre 2018, avente ad oggetto: «Delega all'assessore allo Sport e giovani, sig.ra Martina Cambiaghi, allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. 29 marzo 2018, n. 1»;

Dato atto che il d.p.g.r. n. 1 del 29 marzo 2018 stabilisce in premessa che è riservata alla diretta competenza del Presidente la promozione di accordi e intese comunque denominati e la relativa sottoscrizione, fatta salva la possibilità di delega;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di interesse regionale;

Richiamata la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale», ed in particolare:

- l'art. 4, comma 4, lettera a), dispone che il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti relativi agli Accordi di Programma, ad esclusione degli atti di approvazione degli accordi e degli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione;
- l'art. 14, comma 3, nella parte in cui dispone che la suddetta l.r. 2/2003 e il r.r. 18/2003 (attuativo della l.r. 2/2003), abrogati ai sensi dell'art. 14 comma 1 della medesima l.r. 19/2019, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o, se successiva, a quella di efficacia della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei «Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione agli strumenti di programmazione negoziata»; sono inoltre fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dai sopraccitati atti normativi abrogati inclusa la relativa copertura finanziaria;

Accertato che, ad integrazione degli Accordi di Programma elencati nell'Allegato «A» del citato d.p.g.r. n. 123 del 3 ottobre 2018, concernente la delega degli strumenti di programmazione negoziata in materia di Sport e giovani, risultano essere stati delegati gli Accordi di Programma elencati nell'Allegato «1» al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con le seguenti note:

- nota A1.2018.0268436 del 11 dicembre 2018: AdP per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Caduti Medesi, di proprietà del Comune di Meda (MB);
- nota A1.2019.0072842 del 29 marzo 2019: AdP per la realizzazione del «Progetto Falesie di Lombardia valorizzazione della palestra di roccia del Campo dei Fiori»;
- nota A1.2019.0328930 del 07 ottobre 2019: AdP per la riqualificazione del Centro sportivo v. Merli con realizzazione di campo polivalente coperto di proprietà del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO);
- nota A1.2019.0367836 del 28 novembre 2019: AdP per la riqualificazione della pista di atletica del centro

sportivo Stefano Borgonovo di proprietà del Comune di Giussano (MB);

Ritenuto opportuno confermare con decreto la delega all'Assessore allo Sport e giovani, sig.ra Martina Cambiaghi, per lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi agli Accordi di Programma di cui all'allegato «1» sopra citato;

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Visti altresì i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta regionale dall'inizio della XI legislatura;

DECRETA

1. di confermare la delega all'Assessore allo Sport e giovani, sig.ra Martina Cambiaghi, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. n. 1 del 29 marzo 2018, con riferimento agli Accordi di Programma individuati nell'Allegato «1» al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a esercitare le seguenti funzioni ed attività:

- Presidenza o partecipazione al Comitato per l'Accordo di Programma, alla Conferenza dei Rappresentanti e al Collegio di Vigilanza;
- avvio delle procedure e di ogni ulteriore attività utile alla loro approvazione e monitoraggio;
- adozione dei relativi atti conseguenti, ad esclusione degli atti di approvazione degli accordi e degli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione;

2. di disporre che i provvedimenti adottati dall'Assessore delegato siano trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Attuazione del Programma del Presidente e Promozione Socio Economica correlata alle Olimpiadi 2026, Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Attilio Fontana

— • —

ALLEGATO 1

ACCORDO DI PROGRAMMA	ATTO
AdP per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Caduti Medesi, di proprietà del Comune di Meda (MB)	Approvazione DAR n. 258 del 28.02.2019
AdP per la riqualificazione della pista di atletica del centro sportivo Stefano Borgonovo di proprietà del Comune di Giussano (MB)	Approvazione DAR n. 493 del 19.02.2020
AdP per la realizzazione del "Progetto Falesie di Lombardia valorizzazione della palestra di roccia del Campo dei Fiori"	Approvazione DAR n.518 del 24.03.2020
AdP per la riqualificazione del Centro sportivo v. Merli con realizzazione di campo polivalente coperto di proprietà del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	Approvazione DAR n. 437 del 26.11.2019

D.p.g.r. 5 novembre 2020 - n. 635

Delega all'assessore al territorio e protezione civile, sig. Pietro Foroni, allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. 29 marzo 2018, n. 1

IL PRESIDENTE

Richiamati:

- il d.p.g.r. n. 1 del 29 marzo 2018, avente ad oggetto: «XI Legislatura. Nomina dei componenti della Giunta Regionale» con cui il Sig. Pietro Foroni viene nominato Assessore al Territorio e Protezione Civile;
- il d.p.g.r. n. 87 del 1° agosto 2018, avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine agli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta regionale»;
- il d.p.g.r. n. 117 del 3 ottobre 2018, avente ad oggetto: «Delega all'Assessore al Territorio e Protezione Civile, Sig. Pietro Foroni, allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. 29 marzo 2018, n. 1»;

Dato atto che il d.p.g.r. n. 1 del 29 marzo 2018 stabilisce in premessa che è riservata alla diretta competenza del Presidente la promozione di accordi e intese comunque denominati e la relativa sottoscrizione, fatta salva la possibilità di delega;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di interesse regionale;

Richiamata la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale», ed in particolare:

- l'art. 4, comma 4, lettera a), dispone che il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti relativi agli Accordi di Programma, ad esclusione degli atti di approvazione degli accordi e degli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione;
- l'art. 14, comma 3, nella parte in cui dispone che la suddetta l.r. 2/2003 e il r.r. 18/2003 (attuativo della l.r. 2/2003), abrogati ai sensi dell'art. 14 comma 1 della medesima l.r. 19/2019, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o, se successiva, a quella di efficacia della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei «Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione agli strumenti di programmazione negoziata»; sono inoltre fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dai sopraccitati atti normativi abrogati inclusa la relativa copertura finanziaria;

Accertato che, ad integrazione degli Accordi di Programma elencati nell'Allegato «A» del citato d.p.g.r. n. 117 del 3 ottobre 2018, concernente la delega degli strumenti di programmazione negoziata in materia di Territorio e Protezione Civile risulta in essere l'Accordo di Programma elencato nell'Allegato «1» al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno delegare all'Assessore al Territorio e Protezione Civile, Sig. Pietro Foroni, lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma di cui all'allegato «1» sopra citato;

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Visti altresì i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta regionale dall'inizio della XI legislatura;

DECRETA

1. di delegare l'Assessore al Territorio e Protezione Civile, Sig. Pietro Foroni, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. n. 1 del 29 marzo 2018, con riferimento all'Accordo di Programma individuato nell'Allegato «1» al

presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a esercitare le seguenti funzioni ed attività:

- Presidenza o partecipazione al Comitato per l'Accordo di Programma, alla Conferenza dei Rappresentanti ed al Collegio di Vigilanza;
- avvio delle procedure e di ogni ulteriore attività utile alla loro approvazione e monitoraggio;
- adozione dei relativi atti conseguenti, ad esclusione degli atti di approvazione degli accordi e degli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione;

2. di disporre che i provvedimenti adottati dall'Assessore delegato siano trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Attuazione del Programma del Presidente e Promozione Socio Economica correlata alle olimpiadi 2026, Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____

ALLEGATO 1

ACCORDO DI PROGRAMMA	ATTO
AdP per la definizione di Accordo di Programma finalizzato alla trasformazione produttiva, con finalità logistiche, di aree site nei Comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano	Adesione DGR n. 3593 del 28.09.2020

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 ottobre 2020 - n. XI/3705

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) - 20° provvedimento - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota prot. A1.2020.0338549 del 12 ottobre 2020 con la quale la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede di procedere:

- al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 12.873,00 come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere al rimborso di spese di giudizio in conseguenza:
 - del provvedimento del Tribunale di Venezia - esecuzione n. 406/2019 E.I.;
 - della sentenza del TAR n. 1177/2019;
 - della sentenza della Corte di Appello n. 2883/2020;
- al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alle suddette sentenze ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata la d.g.r. 3468 del 5 agosto 2020 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2020 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 3096/2020, a seguito della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamata la legge regionale del 4 agosto 2020, n. 17 «Rendiconto generale della gestione 2019»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi:

- al provvedimento del Tribunale di Venezia -esecuzione n. 406/2019 E.I.
- alla sentenza del TAR n. 1177/2019,
- alla sentenza della Corte di Appello n. 2883/2020;

3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio del punto 1;

4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.03 Altri fondi

110 Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 12.873,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.11 Altri servizi generali

110 Altre spese correnti

13823 SPESE DI GUIDIZIO

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 12.873,00	€ 12.873,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2020		2021	2022
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 12.873,00	€ 0,00	€ 0,00

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3762

Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Campania, Regione Puglia e società capofila Adiramef s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

Richiamati:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 giugno 2018 n. 137 che definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi «Fabbrica intelligente» - «Agrifood» - «Scienze della vita»;

Dato atto che il richiamato d.m. 5 marzo 2018 precisa, tra l'altro, all'art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere «la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:

- il d.m. 24 maggio 2017 prevede all'art. 6 comma 2 una compartecipazione regionale pari ad almeno il 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive;
- il d.m. 5 marzo 2018 prevede all'art. 12 comma 3 che le agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto 24 maggio 2017;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

- 27 novembre 2018, la società capofila ADIRAMEF S.R.L. ha trasmesso, al MISE ai sensi del d.m. 5 marzo 2018, la proposta progettuale, inerente il settore applicativo «Scienze della vita», denominata «SAALUS», individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare insieme ai soggetti co-proponenti Gematica s.r.l.,

Metoda s.p.a., Istituti Clinici Scientifici Maugeri s.p.a. SB e Medinok s.p.a. nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Campania e della Regione Puglia per un importo previsto di euro 7.944.919,00;

- 18 dicembre 2018 prot. n. O1.2018.0019725 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto presentato dalla società capofila ADIRAMEF S.R.L.;
- 3 aprile 2019 prot. n. O1.2019.0006450 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 7 febbraio 2019;

Richiamate:

- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;
- la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la compartecipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile tra i quali rientra anche il progetto presentato dalla società capofila ADIRAMEF S.R.L.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 25 luglio 2019 come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha espresso parere favorevole;
- ha acquisito il parere della DG Welfare in merito alla coerenza del progetto con le strategie regionali di settore;
- ha preso atto che il contributo richiesto come compartecipazione regionale ammonta a euro 6.478,32 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal d.m. 5 marzo 2018;

Dato atto, altresì, che i decreti ministeriali 24 maggio 2017 e 5 marzo 2018 prevedono che a seguito della positiva valutazione delle proposte presentate l'accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti i soggetti coinvolti;

Preso atto della nota prot. n. O1.2020.0017789 del 15 ottobre 2020 con cui è stata acquisita la versione condivisa dello schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Campania, Regione Puglia e Società Capofila ADIRAMEF S.R.L.;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Campania, Regione Puglia e Società Capofila ADIRAMEF S.R.L. di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che è finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto inerente il settore applicativo «Scienze della vita», denominato «SAALUS», da realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, della Regione Campania e della Regione Puglia;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200 ha stabilito che:

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

- per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto gestore anche in relazione allo stato di avanzamento dei singoli progetti il trasferimento delle risorse previste come compartecipazione regionale ai progetti presentati sui singoli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;
- a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell'accordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo sarà approvato dalla Giunta regionale;
- si demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguentemente all'approvazione di ogni singolo schema di accordo da parte della Giunta regionale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- con successivi provvedimenti del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà, in base alle disponibilità sui singoli esercizi di imputazione, al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali non ancora trasferite al fondo pari a complessivi euro 8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i progetti presentati sul d.m. 2017 e euro 5.263.210,85 per i progetti presentati sul d.m. 2018 così come indicato nelle colonne «Risorse regionali da trasferire» negli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

Stabilito che il contributo regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ammonta a euro 6.478,32 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 25 luglio 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Campania, Regione Puglia e la Società Capofila ADIRAMEF S.R.L. di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 5 marzo 2018, ammonta a euro 6.478,32 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 25 luglio 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di Giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti

ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

4. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

5. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente deliberazione;

6. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**LA REGIONE CAMPANIA****LA REGIONE LOMBARDIA****LA REGIONE PUGLIA****ADIRAMEF S.R.L.****GEMATICA S.R.L.****METODA S.P.A.****ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SB**

E

MEDINOK S.P.A.di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”**PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, l'articolo 7, che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 allo stesso decreto;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all'articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori

- risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;
- l’articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui:
- euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
 - euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
 - euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
- l’articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell’ambito della fase di negoziazione, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca industriale e al venticinque per cento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell’apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l’Accordo per

l'innovazione ai sensi all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;

- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che ha definito, tra l'altro, le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili;
- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che ha assegnato le risorse FSC 2014/2020 alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione di interventi rientranti in appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud" e ha confermato l'attribuzione di 2.780,2 milioni di euro a copertura degli interventi strategici individuati nel "Patto per lo sviluppo della Regione Campania";
- la delibera della Giunta regionale n. 280 del 23 maggio 2017 che ha preso atto della riprogrammazione del "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania", concordata tra le parti firmatarie ai sensi della Delibera CIPE n.26/2016 e l'atto Modificativo del "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania", sottoscritto il 17 gennaio 2018 tra il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e il presidente della Regione Campania che destinano all'intervento strategico "Fondo crescita sostenibile per progetti di ricerca volti all'innovazione di processo e di prodotto" una dotazione finanziaria pari a euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020;
- la delibera n. 137 del 09.04.2019 con la quale la Giunta regionale, a valle della riprogrammazione accolta in sede di Comitato di Indirizzo e controllo, giusta verbale prot. n. 2019-7135/U.D.C.P./UFFICIO07 del 19.03.2019, ha preso atto del modificato Piano di interventi del "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania";
- la deliberazione n. 14 del 17 gennaio 2017, con la quale la Regione Campania ha adottato il Sistema di gestione e Controllo (SI.GE.CO) del FSC Regione Campania 2014/2020 che descrive la governance del programma, individuando, tra l'altro, le figure e le relative funzioni, rimandando ad appositi atti da adottarsi la disciplina dettagliata dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA in ordine al finanziamento;

- il decreto dirigenziale n. 61 del 09/04/2019 della Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, che ha aggiornato il Manuale delle procedure di gestione del FSC 2014-2020, il Manuale delle procedure dei controlli FSC 2014-2020 unitamente alla relativa modulistica ed il Sistema di gestione e Controllo (SI.GE.CO) del FSC Regione Campania 2014/2020;
- le Linee guida per i soggetti attuatori degli interventi a valere sul FSC Campania 2014-2020, approvate con il decreto dirigenziale n. 166 del 19 dicembre 2017 della Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;
- la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 “Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattura Campania: Industria 4.0”, che individua strategie ed azioni in grado di promuovere l'attrattività del territorio campano, favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e sostenere il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente”;
- la delibera della Giunta regionale n. 198 del 11 aprile 2017 della Regione Campania, come integrata dalla delibera della Giunta regionale del 24 ottobre 2018 n. 668, con la quale sono stati definiti i criteri per le verifiche, da espletarsi a cura della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, per quanto di rispettiva competenza e in raccordo con la Programmazione Unitaria, propedeutiche alla eventuale manifestazione di interesse a cofinanziare, mediante la sottoscrizione di Accordi, i Piani progettuali trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, “Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche e le imprese”;
- la delibera della Giunta regionale n. 313 del 9 luglio 2019 con la quale sono state destinate allo strumento agevolativo nazionale “Fondo per la crescita sostenibile” ulteriori risorse per il cofinanziamento di interventi che presentino ricadute positive sul sistema produttivo

- regionale, nella misura massima di € 3.000.000,00, a valere sui rientri generati dal "Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane";
- il documento “SMART PUGLIA 2020 - Strategia regionale di specializzazione intelligente” predisposto dalla Regione Puglia quale proposta di visione prospettica di un nuovo modello di sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e collettivo di capacità d’interconnessione e dialogo e un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie. Il documento individua tre aree di innovazione prioritarie: la Manifattura Sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, mecatronica), la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente (benessere della persona, green e blu economy, agroalimentare e turismo) le Comunità Digitali, Creative e Inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non R&D);
 - la Delibera n. 1433 del 30.07.2019 con la quale la Regione Puglia destina prioritariamente le economie derivanti dal cofinanziamento Stato/regione della Misura 4.18 del P.O.R. Puglia 2000-2006 (già in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico) in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del 31.07.2002, unitamente all’importo di € 5,5 milioni derivante dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, al cofinanziamento di tutti gli incentivi alle imprese istituiti a livello nazionale che prevedono il cofinanziamento regionale, disciplinandone i criteri e le procedure;
 - la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società capofila Adiramef S.r.l. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo “Scienze della vita”, denominata “SAALUS”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare insieme ai soggetti co-proponenti Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A SB e Medinok S.p.A., nelle proprie unità produttive site nei territori della Regione Campania, della Regione Lombardia e della Regione Puglia, per un importo previsto di euro 7.944.919,00 (settemilioni novecentoquarantaquattromilanovecentodiciannove/00);
 - la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 7 febbraio 2019;

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 3 febbraio 2020, con la quale il Ministero, sentite le Regioni, ha comunicato alla società capofila Adiramef S.r.l. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata “SAALUS”;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 19 febbraio 2020, con la quale la società capofila Adiramef S.r.l. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero;
- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il parere positivo al cofinanziamento da parte della Regione Puglia espresso in data 24/09/2019 dal Gruppo di Lavoro di valutazione per la selezione delle proposte progettuali a valere sugli strumenti ministeriali per il sostegno alle imprese, istituito con A.D. n. 84 del 09/09/2019 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro e ss.mm.ii., secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla D.G.R. n. 1433 del 30/07/2019;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania, la Regione Lombardia e la Regione Puglia hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- con nota U.O.6/VR/VD del 28/05/2020 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alla Regione Puglia la ricognizione delle risorse finanziarie “POR Puglia 2000 – 2006 Misura 4.18” non utilizzate e/o residue trasferite dalla Regione Puglia alla DGIAI ed immediatamente disponibili;
- la Regione Campania in data 29 gennaio 2020 ha espresso la propria disponibilità ad aderire al cofinanziamento del progetto presentato dalla società a valle delle integrazioni fornite dall’impresa;
- con delibera n. del 2020, la Giunta della Regione Campania ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 222.096,75 (*duecentoventiduemilanovantasei/75*), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse programmate dalla Delibera di Giunta regionale n.313 del 9 luglio 2019, per l’intervento Fondo crescita sostenibile per progetti di ricerca volti all’innovazione di processo e di prodotto;
- con delibera n. del 2020, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 6.478,32 (*seimilaquattrocentosettantotto/32*), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con delibera n. del 2020, la Giunta della Regione Puglia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 9.772,50 (*novemilasettecentosettantadue/50*) pari al 3,00% del costo complessivo del progetto da realizzare nella Regione Puglia, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da

economie del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019;

- con decreto del 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "SAALUS" promosso dalla società capofila Adiramef S.r.l., concedendo a quest'ultima ed agli altri soggetti co-proponenti Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A SB e Medinok S.p.A., agevolazioni nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo massimo pari ad euro 3.761.810,18 (*tremilionisettecentosessantunomilaottocentodieci/18*);
- la società capofila Adiramef S.r.l. e i soggetti co-proponenti Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A SB e Medinok S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o delle Regioni che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania, la Regione Lombardia, la Regione Puglia, la società capofila Adiramef S.r.l. e i soggetti co-proponenti Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB e Medinok S.p.A. (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania, la Regione Lombardia e la Regione Puglia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "SAALUS" promosso dalla società capofila Adiramef S.r.l. e dai soggetti co-proponenti Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB e Medinok S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Campania, della Regione Lombardia e della Regione Puglia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
 - a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Adiramef S.r.l., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
 - b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
 - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1.
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa

e del finanziamento agevolato fino a un importo massimo di euro 4.000.157,75 (*quattromilioncentocinquantasette/75*).

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse. I predetti termini rimangono sospesi tra il giorno 1 agosto e il giorno 31 agosto.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società capofila Adiramef S.r.l., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della Regione Campania, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie disponibili sul utilizzando le risorse le finanziarie programmate dalla Delibera di Giunta regionale n.313 del 9 luglio 2019 a valere sui rientri generati dal "Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane";
3. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia;

4. Per quanto di competenza della Regione Puglia, si provvederà al cofinanziamento dei suddetti progetti di ricerca e sviluppo agevolati dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando risorse finanziarie non UE, provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R. 1433/2019.
5. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 7.944.919,00 (*settemilioninovecentoquarantaquattromilanovecentodicianove/00*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 4.000.157,75 (*quattromilionicentocinquantasette/75*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Soggetto proponente	Attività	Costo agevolabile €	Agevolazioni MISE				Agevolazioni regione/i						Totale contribuito alla spesa	Totale finanziamento
			Contributo alla spesa		Finanziamento agevolato		Campania		Puglia		Lombardia			
			€	%	€	%	€	%	€	%	€	%		
ADIRAMEF SRL-Media Impresa	R.I.	776.000,00	341.440,00	44	155.200,00	20	23.280,00	3						
	S.S.	1.164.000,00	221.160,00	19	232.800,00	20	34.920,00	3						
	Tot.	1.940.000,00	562.600,00		388.000,00	20	58.200,00	3						
METODA S.P.A.- Media impresa	R.I.	807.000,00	355.080,00	44	161.400,00	20	24.210,00	3						
	S.S.	1.193.000,00	226.670,00	19	238.600,00	20	35.790,00	3						
	Tot.	2.000.000,00	581.750,00		400.000,00	20	60.000,00	3						
MEDINOK S.P.A.- Media Impresa	R.I.	583.000,00	256.520,00	44	116.600,00	20	17.490,00	3						
	S.S.	874.500,00	166.155,00	19	174.900,00	20	26.235,00	3						
	Tot.	1.457.500,00	422.675,00		291.500,00	20	43.725,00	3						
GEMATICA SRL-Media Impresa	R.I.	577.250,00	253.990,00	44	115.450,00	20	17.317,50	3						
	S.S.	849.725,00	161.447,75	19	169.945,00	20	25.491,75	3						
	Tot.	1.426.975,00	415.437,75		285.395,00	20	42.809,25	3						
IST. MAUGERI-O.d.R. - Campania	R.I.	347.250,00	163.207,50	47			10.417,50	3						
	S.S.	231.500,00	50.930,00	22			6.945,00	3						
	Tot.	578.750,00	214.137,50				17.362,50	3						
IST. MAUGERI-O.d.R. - Puglia	R.I.	195.000,00	91.650,00	47					5.850,00	3				
	S.S.	130.750,00	28.765,00	22					3.922,50	3				
	Tot.	325.750,00	120.415,00						9.772,50	3				
IST. MAUGERI-O.d.R. - Lombardia	R.I.	129.569,00	60.897,43	47							3.887,07	3		
	S.S.	86.375,00	19.002,50	22							2.591,25	3		
	Tot.	215.944,00	79.899,93								6.478,32	3		
totale complessivo		7.944.919,00	2.396.915,18		1.364.895,00		222.096,75		9.772,50		6.478,32		2.635.262,75	1.364.895,00

Adiramef S.r.l.

- Mise:
 - 44,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% per i costi agevolabili nella forma del finanziamento agevolato.

- Regione Campania:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Metoda S.p.A.

- Mise:
 - 44,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% per i costi agevolabili nella forma del finanziamento agevolato.
- Regione Campania:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Medinok S.p.A.

- Mise:
 - 44,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% per i costi agevolabili nella forma del finanziamento agevolato.
- Regione Campania:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Gematica S.r.l.

- Mise:
 - 44,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% per i costi agevolabili nella forma del finanziamento agevolato.
- Regione Campania:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Ist. Maugeri

- Mise:
 - 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.
- Regione Lombardia:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Ist. Maugeri

- Mise:
 - 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.
- Regione Puglia:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Ist. Maugeri

- Mise:
 - 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.
- Regione Campania:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti a settore applicativo “Scienze della vita” da realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate e delle Regione meno sviluppate.

Le risorse finanziarie non UE messe a disposizione dalla Regione Puglia graveranno sulle economie provenienti dal cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE e a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019, secondo i criteri e le procedure disciplinati dalla stessa D.G.R. 1433/2019.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite per l’annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all’annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del

progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
 - d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, la Regione Campania si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

- 10% entro 60 giorni dalla emanazione del relativo decreto di concessione;
- fino all'85%, sulla base di apposita richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico;
- 5%, a saldo, a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese oggetto di finanziamento.

In particolare, le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale del 03 giugno 2020, n. 3200 “Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie.

In particolare, la Regione Puglia si impegna ad autorizzare in favore del Fondo per la crescita sostenibile l'utilizzo delle risorse finanziarie non UE di propria competenza, già detenute dal Ministero e sopra descritte, provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006 ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019.

Il Ministero dello sviluppo economico si impegna, nei confronti della Regione Campania, a svolgere tutte le attività di competenza del Soggetto Attuatore, con procedure di gestione coerenti con la disciplina delle fonti finanziarie citate.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata, i soggetti proponenti si impegnano al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.
4. Le società proponenti si impegnano a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni.
5. Successivamente alla stipula dell'Accordo, l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni che resta, comunque, subordinato alla presentazione del progetto definitivo ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
 - monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
 - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
2. Il presente Accordo decade ipso iure in assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi adottati nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Articolo 10*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico*Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese**Laura Aria*

Regione Campania*Il Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive**Maria Antonietta D'Urso*

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico

Paolo Mora

Regione Puglia

(Il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Prof. Ing. Domenico Laforgia)

Adiramef S.r.l.

(Amministratore Unico)

Concetta Scodellaro

Metoda S.p.A.

(Amministratore Unico,

Francesco Albano)

Medinok S.p.A.

(Amministratore Unico,

Massimo Bottalico)

Gematica S.r.l.

(Amministratore Unico)

Marco De Angelis

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB

(Amministratore Delegato)

Dott. Mario Giovanni Melazzini

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3763
Approvazione dello schema di accordo per l'innovazione tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, società Ing. Enea Mattei s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai progetti di innovazione e ricerca;

Richiamati:

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in maniera significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 giugno 2018 n. 137 che definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi «Fabbrica intelligente» - «Agrifood» - «Scienze della vita»;

Dato atto che il richiamato d.m. 5 marzo 2018 precisa, tra l'altro, all'art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere «la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell'ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:

- il d.m. 24 maggio 2017 prevede all'art. 6 comma 2 una compartecipazione regionale pari ad almeno il 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive;
- il d.m. 5 marzo 2018 prevede all'art. 12 comma 3 che le agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto 24 maggio 2017;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

- 27 novembre 2018, la società ING. ENEA MATTEI S.P.A. ha trasmesso, al MISE ai sensi del D.M. 5 marzo 2018, la proposta progettuale, inerente il settore applicativo «Fabbrica intelligente», denominata «Studio e sviluppo di una nuova famiglia di compressori d'aria volumetrici a palette per elevate potenze (30-200 kW) ad elevato contenuto tecnologico ed elevata efficienza, in grado di

ridurre drasticamente i consumi energetici e aumentare la sostenibilità ambientale dei processi industriali che utilizzano l'aria compressa come fluido operativo», individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive site nel territorio della Regione Lombardia, per un importo previsto di euro 5.126.127,51;

- 25 giugno 2019 prot. n. O1.2019.0010125 il Ministero chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a cofinanziare il progetto presentato dalla società. ING. ENEA MATTEI S.p.A.;
- 2 agosto 2019 prot. n. O1.2019.0012337 è stata trasmessa la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 11 giugno 2019;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie regionali per la compartecipazione alle attività promosse dal MISE stabilendo, tra l'altro, che tale valutazione sia svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;
- la d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI /3200 «Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie» con cui è stata confermata la compartecipazione regionale ai progetti presentati al Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo Crescita Sostenibile tra i quali rientra anche il progetto presentato dalla società ING. ENEA MATTEI S.P.A.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 12 settembre 2019 come da verbale agli atti della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale:

- ha preso atto della valutazione positiva effettuata dal CNR ed ha espresso parere favorevole;
- ha preso atto che il contributo richiesto come compartecipazione regionale ammonta a euro 153.783,83 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive come stabilito dal d.m. 5 marzo 2018;

Dato atto, altresì, che i decreti ministeriali 24 maggio 2017 e 5 marzo 2018 prevedono che a seguito della positiva valutazione delle proposte presentate l'accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti i soggetti coinvolti;

Preso atto della nota prot. n. O1.2020.0017789 del 15 ottobre 2020 con cui è stata acquisita la versione condivisa dello schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e Società ING. ENEA MATTEI S.P.A.;

Visto lo schema di Accordo per l'Innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, e Società ING. ENEA MATTEI S.P.A. di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che è finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso il cofinanziamento del progetto inerente il settore applicativo «Fabbrica intelligente», denominata «Studio e sviluppo di una nuova famiglia di compressori d'aria volumetrici a palette per elevate potenze (30-200 kW) ad elevato contenuto tecnologico ed elevata efficienza, in grado di ridurre drasticamente i consumi energetici e aumentare la sostenibilità ambientale dei processi industriali che utilizzano l'aria compressa come fluido operativo», da realizzare nelle proprie unità produttive site in Regione Lombardia;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la piena titolarità;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'art. 2 comma 2 del

decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200 ha stabilito che:

- per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto gestore anche in relazione allo stato di avanzamento dei singoli progetti il trasferimento delle risorse previste come compartecipazione regionale ai progetti presentati sui singoli decreti ministeriali al Fondo per la crescita sostenibile;
- a chiusura della fase di condivisione dei contenuti dell'accordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo sarà approvato dalla Giunta regionale;
- si demanda al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi conseguentemente all'approvazione di ogni singolo schema di accordo da parte della Giunta regionale;
- il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- con successivi provvedimenti del dirigente della UO Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà, in base alle disponibilità sui singoli esercizi di imputazione, al trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali non ancora trasferite al fondo pari a complessivi euro 8.955.418,69 di cui: euro 3.692.207,84 per i progetti presentati sul DM 2017 e euro 5.263.210,85 per i progetti presentati sul DM 2018 così come indicato nelle colonne «Risorse regionali da trasferire» negli allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

Stabilito che il contributo regionale, limitatamente alla sola parte di competenza territoriale, ammonta a euro 153.783,83 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 12 settembre 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dal CNR e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e la Società ING. ENEA MATTEI S.P.A. di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, ai sensi delle disposizioni inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 5 marzo 2018, ammonta a euro 153.783,83 pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal nucleo di valutazione in data 12 settembre 2019, sulla base della valutazione positiva effettuata dall'esperto scientifico nominato dal Ministero e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla richiamata d.g.r. 3 giugno 2020, n. XI/3200;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 22 giugno 2020, n. 7271 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 6.649.862,39 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della

delibera di giunta 3 giugno 2020, n. 3200 relativa alla copertura finanziaria degli Accordi per l'Innovazione previsti dai decreti ministeriali 2017 e 2018 ed è stata contestualmente liquidata la quota relativa all'annualità 2020;

4. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della somma già trasferita al Ministero;

5. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla presente Deliberazione;

6. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE LOMBARDIA

E

ING. ENEA MATTEI S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117 *final*, del 19 dicembre 2018;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello

- sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, l'articolo 7, che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 allo stesso decreto;
 - il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all'articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

- l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui:
 - euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente"; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo "Agrifood" ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
 - euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente"; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Agrifood" ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
 - euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo "Fabbrica intelligente"; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo "Agrifood" ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo "Scienze della vita";
- l'articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell'ambito della fase di negoziazione, il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca industriale e al venticinque per cento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell'apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l'Accordo per l'innovazione ai sensi all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a

valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di iniziativa economica;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l'accesso a strumenti innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese;
- la deliberazione di giunta regionale n. XI / 3200 del 03/06/2020 Fondo per la crescita sostenibile - Accordi con ministero dello sviluppo economico: approvazione dello schema di accordo e impegno delle risorse finanziarie;
- la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società Ing. Enea Mattei S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo "Fabbrica

intelligente”, denominata “*Studio e sviluppo di una nuova famiglia di compressori d’aria volumetrici a palette per elevate potenze (30-200 kW) ad elevato contenuto tecnologico ed elevata efficienza, in grado di ridurre drasticamente i consumi energetici e aumentare la sostenibilità ambientale dei processi industriali che utilizzano l’aria compressa come fluido operativo*”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive site nel territorio della Regione Lombardia, per un importo previsto di euro 5.126.127,51 (*cinquemilionicentoventiseimila centoventisette/51*);

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 11 giugno 2019;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 25 ottobre 2019, con la quale il Ministero, sentita la Regione Lombardia, ha comunicato alla società Ing. Enea Mattei S.p.A. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata “*Studio e sviluppo di una nuova famiglia di compressori d’aria volumetrici a palette per elevate potenze (30-200 kW) ad elevato contenuto tecnologico ed elevata efficienza, in grado di ridurre drasticamente i consumi energetici e aumentare la sostenibilità ambientale dei processi industriali che utilizzano l’aria compressa come fluido operativo*”;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 04 novembre 2019, con la quale la società Ing. Enea Mattei S.p.A. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero;
- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- con delibera n. del 2020, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 153.783,83 (*centocinquantatremilasettecentottantatre/83*), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con decreto del 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;
- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*Studio e sviluppo di una nuova famiglia di compressori d'aria volumetrici a palette per elevate potenze (30-200 kW) ad elevato contenuto tecnologico ed elevata efficienza, in grado di ridurre drasticamente i consumi energetici e aumentare la sostenibilità ambientale dei processi industriali che utilizzano l'aria compressa come fluido operativo*" promosso dalla società Ing. Enea Mattei S.p.A., concedendo a quest'ultima agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad euro 1.479.214,46 (*unmilionequattrocentosettantanovemiladuecentoquattordici/46*);
- la società Ing. Enea Mattei S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge

6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o della Regione Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o della Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Ing. Enea Mattei S.p.A. (congiuntamente, le "Parti"), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l'innovazione (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato "*Studio e sviluppo di una nuova famiglia di compressori d'aria volumetrici a palette per elevate potenze (30-200 kW) ad elevato contenuto tecnologico ed elevata efficienza, in grado di ridurre drasticamente i consumi energetici e aumentare la sostenibilità ambientale dei processi industriali che utilizzano l'aria compressa come fluido operativo*" promosso dalla società Ing. Enea Mattei S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Lombardia,

finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
 - a) alla presentazione della domanda, da parte della società Ing. Enea Mattei S.p.A., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
 - b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
 - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa fino a un importo massimo di euro 1.632.998,29 (*unmilionesecientotrentaduemila novecentonovantotto/29*).
3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Ing. Enea Mattei S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie regionali già trasferite e disponibili sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia.
3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 5.126.127,51 (*cinquemilionicentoventiseimilacentosette/51*) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 1.632.998,29 (*unmilionesecentotrentaduemila novecentonovantotto/29*), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	Agevolazioni (€)				Totale agevolazioni massime concedibili (€)	
			MiSE		Regione Lombardia		Contributo alla spesa	%
			Contributo alla spesa	%	Contributo alla spesa	%		
Ing. Enea Mattei S.p.A.	R.I.	1.405.865,63	660.756,85	47,00%	42.175,97	3,00%	702.932,82	50,00%
	S.S.	3.720.261,88	818.457,61	22,00%	111.607,86	3,00%	930.065,47	25,00%
	Totale	5.126.127,51	1.479.214,46		153.783,83	3,00%	1.632.998,29	

- MiSE:
 - 47,00% per i costi agevolabili delle attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% per i costi agevolabili delle attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Lombardia:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Fabbrica intelligente” da realizzare nei territori delle Regioni più sviluppate.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura sul bilancio regionale 2020 – 2021 a valere sul capitolo n. 14.01.203.12833 già impegnate e trasferite per l'annualità 2020 a favore del fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli accordi. Il trasferimento al fondo delle risorse relative all'annualità 2021 verrà effettuato a gennaio 2021.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'amministrazione sottoscrittrice.
2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
 - d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, le risorse di Regione Lombardia sono già state trasferite al fondo così come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale del 03 giugno 2020, n. 3200 "Fondo per la Crescita Sostenibile - Accordi con Ministero dello Sviluppo Economico: Approvazione dello Schema di Accordo e impegno delle risorse finanziarie.

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell'iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.

4. La società proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni.

Articolo 8

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
 - monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
 - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 9

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 10*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico*Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese**Laura Aria*

Regione Lombardia*Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico**Paolo Mora*

Ing. Enea Mattei S.p.A.*Il Legale Rappresentante**Silvia Motta Contaldi*

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3777
Disposizioni relative all'utilizzo di test Antigenici (Rapid diagnostic test Ag-RDTS - tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e in particolare l'art. 17 bis;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*» convertito in legge con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020 n. 40;
- il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 «*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*» convertito in legge con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito in legge con modificazioni dalla l. 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito in legge con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al d.p.c.m. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato*

di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,» che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e le misure dallo stesso previste ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 31400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto «*Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*» che ha fornito informazioni in ordine alla natura e all'efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziato l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone e nell'ambito del sistema scolastico nel quale potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19;

Vista la nota prot. 0035324-30/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto «*Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica*» e relativo allegato;

Vista altresì la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*»;

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali in tema di sorveglianza e organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'epidemia da Covid-19:

- la d.g.r. n. XI/3114 del 7 maggio 2020 «*Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia Covid-19*» con la quale è stato approvato il documento «*Evoluzione attività di sorveglianza e contact tracing in funzione dell'epidemia COVID19*»;
- la d.g.r.n. XI/3131 del 12 maggio 2020 «*Covid-19: indicazioni in merito ai test sierologici*» con la quale sono state fornite indicazioni sui test per la ricerca degli anticorpi da impiegare nei percorsi di valutazione epidemiologica della sieroprevalenza della popolazione generale; all'interno di percorsi di screening; ad ulteriore complemento nei percorsi di riammissione nella vita sociale dei soggetti con sospetto COVID 19; oltre che all'interno di specifici percorsi clinici;
- la d.g.r. n. XI/3132 del 12 maggio 2020 «*Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus sars-covid2*» che ha fornito indicazioni in ordine alla classificazione, al valore tariffario di riferimento, alla produzione ed alla relativa rendicontazione;
- la d.g.r. n. XI/3323 del 30 giugno 2020 «*Ulteriori determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia covid-19 di cui alla d.g.r. n. XI/3114 del 07 maggio 2020*» per rafforzare il percorso di sorveglianza disegnato con d.g.r. 3114/2020, in coerenza con le indicazioni ministeriali di tracciamento;
- la d.g.r. n. XI/3530 del 5 agosto 2020 «*Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della ricerca anticorpi anti sars-cov- 2 e test molecolare virus sars-covid2 (di cui alla d.g.r. XI/3132 del 12 maggio 2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all'esenzione d97 (di cui alla d.g.r. XI/3326 del 30 giugno 2020)*»;

Richiamata anche la sperimentazione dei test antigenici rapidi avviata a metà ottobre nei territori di: ATS Città Metropolitana di Milano/ASST Fatebenefratelli-Sacco; ATS Brianza; ATS Insubria; Pronto Soccorso ASST Fatebenefratelli-Sacco, ASST Cremona, ASST Valtellina e Alto Lario;

Considerato che l'introduzione di test per la ricerca dell'antigene SARS-CoV-2 (rapid diagnostic test Ag-RDTs) sia rapidi che non, su tampone naso faringeo costituisce un ulteriore strumento per il contenimento della diffusione del virus;

Considerato altresì che l'attuale contesto pandemico di Covid-19 è caratterizzato dall'incremento dei fabbisogni di test diagnostici per SARS-CoV-2 che garantiscano tempi rapidi di risposta e facilità di gestione, a causa dell'ingravescente andamento epidemiologico, delle crescenti necessità di identificare precocemente il soggetto infetto con il fine ultimo di contenere la diffusione del virus;

Dato atto che il test antigenico serve prioritariamente per:

- rendere più rapida l'identificazione dei positivi tra soggetti sintomatici (con un vantaggio indubbio nel setting del PS

dal punto di vista organizzativo, per potenziale riduzione dei tempi di attesa);

- rendere più rapido il testing nei casi sospetti;
- rendere più rapido il testing nei contatti;

Ritenuto pertanto di ampliare l'offerta del SSR prevedendo oltre alle indagini di biologia molecolare su tampone rinofaringeo, anche quelle mediante test antigenici rapidi (*rapid diagnostic test Ag-RDTs-tampone nasofaringeo*), prevedendo - come specificato di seguito - alcuni ambiti di potenziale utilizzo in coerenza con le indicazioni ministeriali (es. scuole, comunità chiuse, strutture sociosanitarie, ecc.);

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato «*Utilizzo di test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) per la sorveglianza covid-19*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la fornitura dei test antigenici rapidi (Rapid diagnostic test Ag-RDTs-tampone nasofaringeo), oggetto del presente provvedimento, sarà garantita dalla gestione del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con oneri a carico dello stesso, come da nota prot. n. 1464 del 14 ottobre 2020 ad oggetto «*Richiesta fabbisogni regionali integrativi di test diagnostici e tamponi*»;

Ritenuto infine:

- di rinviare a specifico provvedimento le determinazioni in ordine al trattamento informativo ed economico della prestazione dei test antigenici (Rapid diagnostic test Ag-RDTs-tampone nasofaringeo);
- di demandare alla Direzione Generale Welfare l'aggiornamento delle indicazioni del presente provvedimento, ove necessario, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, delle conoscenze scientifiche disponibili e di eventuali nuovi indirizzi nazionali, anche in ordine alla valutazione dell'opportunità di estendere l'applicazione dei test Ag-RDTs ad ulteriori contesti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato «*Utilizzo di test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) per la sorveglianza covid-19*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la fornitura dei test antigenici rapidi (rapid diagnostic test Ag-RDTs-tampone nasofaringeo), oggetto del presente provvedimento, sarà garantita dalla gestione del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con oneri a carico dello stesso, come da nota prot. n.1464 del 14 ottobre 2020 ad oggetto «*Richiesta fabbisogni regionali integrativi di test diagnostici e tamponi*»;

3. di rinviare a specifico provvedimento le determinazioni in ordine al trattamento informativo ed economico della prestazione dei test antigenici (Rapid diagnostic test Ag-RDTs-tampone nasofaringeo);

4. di demandare alla Direzione Generale Welfare l'aggiornamento delle indicazioni del presente provvedimento, ove necessario, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, delle conoscenze scientifiche disponibili e di eventuali nuovi indirizzi nazionali, anche in ordine alla valutazione dell'opportunità di estendere l'applicazione dei test Ag-RDTs ad ulteriori contesti;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

**COVID-19 - UTILIZZO DI TEST ANTIGENICI
(RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO)**

Il presente documento si inserisce nel quadro delle iniziative già assunte da Regione per il contrasto allo sviluppo della pandemia da Covid-19 per la valutazione dello stato di salute dei cittadini nonché per l'organizzazione della diagnostica di laboratorio volta alla ricerca del SARS-CoV-2 e **fa riferimento alle indicazioni nazionali ed in particolare nella nota prof. 0035324-30/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica." e relativo allegato "Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica" aggiornata al 23 ottobre 2020.**

L'attuale contesto pandemico di Covid-19 è caratterizzato dall'incremento dei fabbisogni di test diagnostici per SARS-CoV-2 che garantiscano tempi rapidi di risposta e facilità di gestione, a causa dell'ingravescente andamento epidemiologico, delle crescenti necessità di identificare precocemente il soggetto infetto con il fine ultimo di contenere la diffusione del virus.

"Negli ultimi mesi, sono stati sviluppati nuovi tipi di test che promettono di offrire risultati più rapidamente, con minor costo e senza la necessità di personale specializzato. Questi sono i test antigenici rapidi, strumenti potenzialmente utili soprattutto per le indagini di screening. Analogamente ai test molecolari, i saggi antigenici sono di tipo diretto, ossia valutano direttamente la presenza del virus nel campione clinico. A differenza dei test molecolari, però, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico ma tramite le sue proteine (antigeni). Questi test contengono come substrato anticorpi specifici in grado di legarsi agli antigeni virali di SARS-CoV-2 ed il risultato della reazione antigene-anticorpo può essere direttamente visibile a occhio nudo o letto mediante una semplice apparecchiatura al "point of care" senza la necessità di essere effettuato in un laboratorio. I test antigenici sono di tipo qualitativo (sì/no) e intercettano, tramite anticorpi policlonali o monoclonali, specifici peptidi (porzioni proteiche) della proteina S (Spike) o N (nucleocapside) presenti sulla superficie virale di SARS-CoV-2.

Il test può risultare negativo se la concentrazione degli antigeni è inferiore al limite di rilevamento del test (es. se il prelievo è stato eseguito troppo precocemente rispetto all'ipotetico momento di esposizione) o se il campione è stato prelevato, trasportato o conservato impropriamente. Per questo, i produttori di tali kit evidenziano che un risultato negativo del test non esclude la possibilità di un'infezione da SARS-CoV-2 e la negatività del campione, a fronte di forte sospetto di COVID-19, dovrebbe essere confermata mediante test molecolare. I test molecolari sembrano avere una maggiore sensibilità prima della comparsa dei sintomi, mentre nella fase iniziale immediatamente successiva all'inizio dell'infezione i test rapidi antigenici e quelli molecolari hanno una sensibilità simile, rendendo utile l'uso anche dei primi. Inoltre, il test rapido antigenico può essere utilizzato per l'identificazione dei contatti asintomatici dei casi, anche se questo tipo di test non è specificamente autorizzato per questa destinazione d'uso, poiché è stato dimostrato che i casi asintomatici hanno cariche virali simili ai casi sintomatici.

Allo stato attuale, i dati disponibili dei vari test per questi parametri sono quelli dichiarati dal produttore: 70-86% per la sensibilità e 95-97% per la specificità.¹"

In sintesi il test antigenico serve per:

- rendere più rapido il testing nei casi sospetti;
- rendere più rapido il testing nei contatti;
- rendere più rapida l'identificazione dei positivi tra soggetti sintomatici

Nell'appendice al presente documento sono riportate in sintesi le indicazioni ministeriali per l'utilizzo dei test antigenici rapidi.

Di seguito si elencano alcuni setting per un primo utilizzo di questa tipologia di test, sia in ambito SSR che in ambito extra SSR/privatistico, per la cui realizzazione si definiscono i presupposti necessari a garantire il corretto flusso informativo al fine di tempestivi interventi di contenimento della diffusione del virus.

UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI DA PARTE DEL SSR, IN PARTICOLARI SETTING

AMBULATORIO MMG/PLS

Il SSR mette a disposizione del MMG/PLS i test rapidi antigenici (rapid diagnostic tests: Ag-RDTs); il MMG/PLS può procedere direttamente alla somministrazione del tampone ed esecuzione del test, indossando gli idonei DPI per la protezione personale da esposizione ad aerosol di pazienti potenzialmente infetti COVID-19:

- a. test Ag-RDTs POSITIVO: per i casi previsti, in accordo alla nota tecnica citata in premessa, viene prenotato immediatamente (attraverso sMAINF²) il tampone per la ricerca molecolare del genoma virale quale conferma diagnostica. Nella segnalazione su sMAINF andrà riportata nel campo specifico la positività al test antigenico. Al soggetto in quanto caso *sospetto* vengo fornite le indicazioni per l'isolamento; inoltre occorre procedere immediatamente ad identificare i contatti stretti (almeno familiari) acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS per il tramite di sMAINF. In seguito ad eventuale conferma di caso con test molecolare sarà indicata la quarantena per i contatti stretti.
- b. test Ag-RDTs NEGATIVO, tenuto conto che il risultato Ag-RDT negativo non può escludere completamente un'infezione COVID-19, il MMG/PLS in base ai sintomi presentati dal paziente può decidere se richiedere il tampone per la ricerca molecolare (prenotato attraverso sMAINF previa segnalazione) oppure proseguire il monitoraggio clinico.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti, indipendentemente dall'esito, devono essere registrati tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

L'accesso all'ambulatorio di caso *sospetto* o *contatto di caso* deve avvenire garantendo le corrette distanze e modalità di lavoro in sicurezza.

¹ Stralcio dal documento sopra citato

² Per ATS Milano, qui e successivamente nel testo, si fa riferimento a specifico portale dedicato.

Si sottolinea che l'effettuazione del test antigenico rapido presso il proprio MMG/PLS consente una valutazione di appropriatezza del ricorso a tale indagine, in relazione al quadro sintomatologico ed alla esposizione al contagio.

SCUOLE/IFP/SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Per la sorveglianza nelle scuole si rimanda alle indicazioni già fornite con le specifiche note nazionali e regionali.

In presenza di casi sospetti nella popolazione scolastica (alunni e personale scolastico) nel percorso in esso previsto può utilmente inserirsi l'utilizzo prioritario dei test antigenici rapidi come di seguito specificato.

Il test rapido Ag-RDTs può essere eseguito:

- o istituendo dei punti *ad hoc* di effettuazione del tampone, da parte delle ATS/ ASST;
- o previa valutazione di ATS, in relazione a condizioni particolari, direttamente presso la sede scolastica, anche da parte delle USCA;
- o presso l'ambulatorio del PLS/MMG (se disponibile)

In base all'esito del test sul sospetto di caso, si presentano i seguenti scenari:

- a. test Ag-RDTs POSITIVO: per i casi previsti, in accordo alla nota tecnica citata in premessa, viene eseguito immediatamente il tampone per la ricerca molecolare del genoma virale quale conferma diagnostica. Sia il test rapido sia il molecolare sono registrati sul flusso tamponi. L'ATS, sulla base degli esiti rilevati sul flusso tamponi, in caso di test molecolare positivo avvia l'eventuale indagine epidemiologica e le disposizioni di quarantena correlate.

In particolari condizioni valutate da ATS, può essere effettuato il test rapido a tutta la classe, eventualmente anche a scuola, comunque successivamente alla conferma del caso sospetto.

Si precisa che anche in presenza di negatività al test antigenico rapido dei contatti-classe gli stessi sono sottoposti a quarantena.

La quarantena si conclude, in assenza di sintomi, o dopo 14 giorni senza effettuazione di test o dopo 10 giorni con esecuzione di test (antigenico o molecolare) con esito negativo.

- b. test Ag-RDTs NEGATIVO: visto che il risultato Ag-RDT negativo non può escludere completamente un'infezione da SARS-CoV-2, la famiglia contatta il MMG/PLS che, in base ai sintomi del paziente, può decidere se inviarlo comunque alla conferma diagnostica con tampone per la ricerca molecolare di RNA (prenotato attraverso SMAINF e realizzata la segnalazione in SMAINF) oppure proseguire il monitoraggio clinico.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposito flusso dati (vedi paragrafo dedicato) oppure tramite apposita applicazione accessibile tramite SMAINF nel caso di inserimenti puntuali.

USCA

Le USCA verranno dotate di test antigenici per la esecuzione presso il domicilio, o in specifiche collettività. Si richiamano le casistiche sopradescritte per la gestione dei casi, ed in particolare la necessità di conferma mediante test molecolare della positività al test antigenico rapido in accordo alla nota tecnica citata in premesse.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposito flusso dati oppure tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

Nel caso in cui il test sia stato eseguito a domicilio, e risultato positivo, il medico raccoglie i nominativi dei contatti conviventi o altri contatti stretti, acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS per il tramite di sMAINF. In relazione alle tempistiche di manifestazione dei sintomi e della modalità di contatto può essere contestualmente eseguito il tampone per ricerca rapida antigeni ai conviventi.

UNITÀ DI OFFERTA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELLA RETE TERRITORIALE

Si fa riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate alle aree anziani, disabilità, cure intermedie, salute mentale/neuropsichiatria infantile, dipendenze, nonché alle strutture socio-assistenziali.

La disponibilità di test in grado di rilevare l'infezione da SARS-CoV-2 con tempi di risposta veloci e carico sul sistema dei laboratori limitato alla conferma di positività, solo per i casi previsti, in accordo alla nota tecnica citata in premessa, consente di attivare screening all'interno di collettività che vedono la presenza di pazienti fragili, con maggior rischio di complicanze.

Si richiama il già citato documento di indirizzo del Ministero della Salute e ISS dove si afferma che *"Il test antigenico rapido potrebbe essere indicato in quei contesti in cui sono vantaggiosi l'identificazione e l'isolamento rapido dei positivi a tutela dei soggetti fragili a rischio di complicanze e delle larghe comunità chiuse."* e ancora *" Nell'ambito della strategia di comunità dove necessita avere rapidamente, a seguito di positività, la possibilità di isolare il soggetto ed intercettare rapidamente tutti i possibili contatti non è necessario confermare il test rapido antigenico con il test di biologia molecolare."*

Il SSR, attraverso le ATS, rende pertanto disponibili i test presso queste strutture prevedendone l'utilizzo per le diverse tipologie di soggetti presenti, come di seguito riportato.

A. Ospiti

Fermo restando le specifiche indicazioni per l'accesso alle diverse strutture al manifestarsi di sintomi anche lievi si procede ad effettuare indagine sul caso sospetto e sui contatti in collettività, utilizzando il test antigenico rapido.

Per i soggetti positivi al test antigenico, in attesa della conferma con molecolare (non necessario in caso di nesso epidemiologico certo), si procede immediatamente all'isolamento:

- in loco: se trattasi di strutture residenziali e fatto salvo eventuali necessità di ricovero legate al quadro clinico, adottando tutte le misure necessarie previste e indicati negli specifici atti di indirizzo;

- al domicilio: se trattasi di strutture semiresidenziali, dandone comunicazione al MMG/PLS, verificando l'adeguatezza del caregiver e se del caso attivando la rete dei Servizi sociali.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

Per le **comunità residenziali chiuse che ospitano soggetti con particolare fragilità**, viene offerta la possibilità di sottoporsi ad uno screening almeno mensile e, compatibilmente con le possibilità di approvvigionamenti, possibilmente ogni 14 giorni, effettuando il tampone naso-oro-faringeo per la ricerca rapida degli antigeni (Ag-RDTs).

B. Operatori

Si richiamano le indicazioni già fornite in merito alla sorveglianza attiva delle condizioni cliniche degli operatori, che prevede di:

- rilevare la temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro e al termine;
- sensibilizzare gli operatori a dare comunicazione, nel più breve tempo possibile, alla Direzione dell'insorgenza di sintomatologia suggestiva per COVID-19 per attivare tempestivamente gli accertamenti diagnostici del caso, **facendo ricorso anche ai test rapidi per la ricerca dell'antigene virale mediante tampone nasofaringeo**;
- realizzare un sistema rigoroso e tempestivo di *contact tracing* tra gli operatori, assunto che l'operatore che indossa correttamente la completa dotazione di DPI prevista per lo specifico scenario espositivo non è da considerarsi contatto di caso.

Pertanto, fermo restando la formazione relativamente ai comportamenti da tenere a tutela degli operatori e degli ospiti e la disponibilità di adeguati DPI in capo al datore di lavoro, ai lavoratori che svolgono la propria attività presso queste strutture viene offerta la possibilità di sottoporsi ad uno **screening** effettuando il tampone naso-oro-faringeo per la ricerca rapida degli antigeni (Ag-RDTs) indicativamente ogni 14 giorni.

In caso di positività al test antigenico:

- l'operatore sospende l'attività in attesa della conferma mediante test molecolare;
- si procede a sottoporre a test antigenico gli ospiti che sono assistiti dall'operatore risultato positivo.

Gli operatori individuati quali contatti asintomatici di caso (verosimilmente, di norma casi extraospedalieri), anche in considerazione dell'attuale contesto emergenziale, non sospendono l'attività e vengono sottoposti ad un rigoroso monitoraggio attivo caratterizzato da:

- ✓ rilevazione anamnestica sintomi suggestivi per COVID-19 a cadenza quotidiana;
- ✓ effettuazione di tampone nasofaringeo per ricerca di Antigene virale al giorno 0; 5 e 10.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

ISTITUTI PENITENZIARI

La popolazione detenuta rappresenta un setting in cui la necessità di diagnosi ed isolamento tempestivo dei casi e dei contatti stretti, rende particolarmente indicata l'utilizzo dei test antigenici rapidi mediante esecuzione dei tampone naso-oro-faringeo.

Regione Lombardia³ ha già avviato l'utilizzo di questi test a Milano San Vittore, proseguendo poi con gli Istituti di Milano Opera, Bollate, Brescia CC, Pavia, Monza, Busto Arsizio che presentano elevato flusso di detenuti.

Tale iniziativa prevede altresì la raccolta sistematica dei dati di esito d'intesa con l'Istituto Superiore di Sanità.

Il test antigenico rapido è particolarmente indicato nei detenuti per le seguenti motivazioni:

- rende più rapida l'identificazione dei positivi tra soggetti sintomatici con riduzione dei tempi di attesa
- rende più rapido il testing nei casi sospetti
- rende più rapido il testing nei contatti
- è inoltre raccomandato nei pazienti che fanno rientro dopo periodo trascorso a domicilio o presso struttura ospedaliera

Di seguito gli scenari in relazione alle tipologie di soggetti a cui viene effettuato il test

1. Caso sospetto (soggetto sintomatico)

- esito POSITIVO

Il soggetto viene isolato, gestito come caso e contestualmente viene eseguito immediatamente il tampone per la ricerca molecolare del genoma virale quale conferma diagnostica. I contatti stretti dovranno essere messi in quarantena prima dell'esito del tampone per la ricerca del genoma virale.

- esito NEGATIVO

visto che il risultato negativo non può escludere completamente un'infezione SARS-CoV-2, in caso di sospetto è dunque necessario somministrare test molecolare.

2. Contatti stretti di caso

Qualora siano a disposizione i test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene ne è suggerita l'esecuzione in via prioritaria; in questo caso:

- test POSITIVO sia per un soggetto sintomatico che asintomatico

Il soggetto effettua comunque il periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni con contestuale programmazione del tampone molecolare quale conferma diagnostica. I contatti stretti dovranno essere messi in quarantena prima dell'esito del tampone per la ricerca del genoma virale.

- test NEGATIVO su soggetto sintomatico

Il soggetto effettua comunque il periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni al termine del quale il paziente è libero senza ulteriori tamponi

³ nota DG Welfare 2020.0034096 del 12/10/2020

- test NEGATIVO su soggetto asintomatico

Il soggetto effettua comunque il periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni al termine del quale è libero senza ulteriori tamponi.

Si raccomanda ulteriormente esecuzione di tamponi molecolari/antigenici pre-udienza o pre-trasferimento che consente individuazione di casi positivi asintomatici a rischio di contagio per gli altri detenuti, sanitari e personale di custodia.

Constatato che spesso le udienze vengono programmate con breve preavviso o che pervengono detenuti da altre regioni non in possesso di tampone e che, a nostra volta, alcuni detenuti vengono trasferiti dalla Lombardia ad altre Regioni, nell'impossibilità temporale di eseguire test molecolare, è raccomandata l'esecuzione del test antigenico rapido.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

OPERATORI SANITARI

Si fa riferimento alle strutture pubbliche del SSR (ATS; ASST; IRCCS di diritto pubblico)

Si richiamano le indicazioni già fornite in merito al corretto funzionamento della sorveglianza attiva delle condizioni cliniche degli operatori, che prevede di:

- rilevare la temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro e al termine;
- sensibilizzare gli operatori a dare comunicazione, nel più breve tempo possibile, alla Direzione dell'insorgenza di sintomatologia suggestiva per COVID-19 **per attivare tempestivamente gli accertamenti diagnostici del caso, facendo ricorso anche ai test rapidi per la ricerca dell'antigene virale mediante tampone nasofaringeo;**
- realizzare un sistema rigoroso e tempestivo di *contact tracing* tra gli operatori, assunto che l'operatore che indossa correttamente la completa dotazione di DPI prevista per lo specifico scenario espositivo non è da considerarsi contatto di caso

Gli operatori individuati quali contatti asintomatici di caso (verosimilmente, di norma casi extraospedalieri), anche in considerazione dell'attuale contesto emergenziale, non sospendono l'attività e vengono sottoposti ad un rigoroso monitoraggio attivo caratterizzato da:

- ✓ rilevazione anamnestica sintomi suggestivi per COVID-19 a cadenza quotidiana;
- ✓ effettuazione di tampone nasofaringeo per ricerca di Antigene virale al giorno 0; 5 e 10.

Si richiama inoltre quanto previsto dalla DGR 3115/2020 ed in particolare laddove si prevede che gli operatori sanitari che lavorano in aree dedicate a pazienti particolarmente fragili in quanto immunodepressi e sottoposti a terapie che possono causare linfocitopenia, devono essere sottoposti a un sistema di sorveglianza attivo, anche di screening, che possa prevedere l'effettuazione di tamponi indicativamente ogni 14 giorni; tale indicazione può essere estesa anche ad altre aree di degenza.

UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI EXTRA SSR IN PARTICOLARI SETTING

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Qualora il test venga eseguito per iniziativa/offerta del datore di lavoro in setting aziendale, la cui adesione da parte del lavoratore è comunque volontaria.

Per le casistiche di *caso sospetto* e *contatto di caso* si fa riferimento a quanto indicato nella specifica appendice.

Si ricorda che il medico che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione all'ATS (Articolo 254 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e quarantena, nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere.

Nel caso di utilizzo dei test antigenici in modalità di screening, per i soggetti per cui si rileva la positività, nei casi previsti, in accordo alla nota tecnica citata in premessa, è necessario che l'esito venga confermato da tampone molecolare: l'esecuzione di test molecolare di conferma deve essere offerta senza costi aggiuntivi per l'utente (prenotazione a carico del datore di lavoro).

Contestualmente alla rilevazione del *caso positivo* devono essere immediatamente identificati i contatti stretti (lavorativi) acquisendone numero di telefono e segnalandoli ad ATS per il tramite di sMAINF; se disponibili vanno altresì segnalati contatti stretti conviventi o extralavorativi. Ai contatti stretti lavorativi va da subito comunicata da parte del medico che individua il caso la quarantena e le informazioni del caso.

Della condizione di *caso sospetto/confermato* e *contatto* i soggetti interessati informano il proprio MMG per il prosieguo del percorso (monitoraggio clinico; certificazione di assenza dal lavoro per malattia).

Tutti i medici competenti possono accedere a sMAINF in seguito a profilazione da parte delle ATS.

Le ATS devono rendere disponibile rapidamente la profilazione dei medici competenti come già indicato con nota Protocollo G1.2020.0022959 del 15/06/2020, ove si riporta che "E' importante che le ATS attivino una rapida profilazione degli utenti per farli accedere al sistema sMAINF. Per i Medici Competenti che operano nelle aziende lombarde le ATS identificano i nominativi all'interno del flusso dell'Allegato 3B DLgs 81/08." e relativo allegato "PdA PdR: procedura attiva CNS"

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

ATTIVITA' AMBULATORIALI EXTRA SSR

In premessa si richiama che la decisione di effettuare test antigenico è conseguente ad una valutazione medica, in relazione al quadro sintomatologico ed alla esposizione al contagio.

Per le casistiche di *caso sospetto* e *contatto di caso* si fa riferimento a quanto indicato nella specifica appendice.

Contestualmente alla identificazione di esito positivo al test antigenico rapido deve essere offerta l'esecuzione di test molecolare di conferma senza costi aggiuntivi per l'utente (prenotazione a carico della struttura/professionista).

Il caricamento nel flusso tamponi da parte del laboratorio autorizzato all'effettuazione del test molecolare e appartenente alla rete regionale costituisce presupposto per il riconoscimento tariffario.

Tutti i medici possono accedere a sMAINF in seguito a profilazione da parte delle ATS. Le ATS devono rendere disponibile rapidamente la profilazione dei medici analogamente a quanto già indicato con nota Protocollo G1.2020.0022959 del 15/06/2020 ove si riporta che *"E' importante che le ATS attivino una rapida profilazione degli utenti per farli accedere al sistema sMAINF. Seguiranno le procedure operative da parte di DG Welfare*

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

Della condizione di *caso sospetto/confermato e contato* i soggetti interessati informano il proprio MMG/PLS per il prosieguo del percorso (monitoraggio clinico; certificazione di assenza dal lavoro per malattia ecc).

ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO PRESSO LA RETE DELLE FARMACIE

In considerazione della capillarità della loro presenza sul territorio si identifica la farmacia dei servizi quale risorsa aggiuntiva stante la necessità di ampliare il più possibile la rete di offerta dei test diagnostici.

Fermo restando la verifica dei requisiti di legge e le eventuali indicazioni nazionali in merito, il farmacista può individuare luoghi e modalità organizzative/gestionali per l'effettuazione del test antigenico rapido.

L'avvio di tale attività va comunicata alla ATS competente per territorio, anticipatamente al suo avvio secondo flussi e modalità definiti dalle singole ATS e che verranno comunicati sui siti delle ATS entro 15 giorni dall'emanazione del presente atto.

In premessa si richiama che la decisione di effettuare test antigenico è conseguente ad una valutazione medica, in relazione al quadro sintomatologico ed alla esposizione al contagio.

Si ricorda che il medico che esegue il test ha la responsabilità della segnalazione alla ATS (Articolo 254 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) e dei provvedimenti seguenti di isolamento e quarantena, nonché di informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere.

Contestualmente alla identificazione di esito positivo al test antigenico rapido deve essere offerta l'esecuzione di test molecolare di conferma senza costi aggiuntivi per l'utente (prenotazione a carico della struttura/professionista).

Il caricamento nel flusso tamponi da parte del laboratorio autorizzato all'effettuazione del test molecolare e appartenente alla rete regionale costituisce presupposto per il riconoscimento tariffario.

Le ATS devono rendere disponibile rapidamente la profilazione dei medici analogamente a quanto già indicato con nota Protocollo G1.2020.0022959 del 15/06/2020, ove si riporta che *"E' importante che le ATS attivino una rapida profilazione degli utenti per farli accedere al sistema sMAINF."* Seguiranno le procedure operative da parte di DG Welfare.

Tutti i tamponi antigenici eseguiti devono essere inviati a RL tramite apposita applicazione accessibile tramite sMAINF.

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO MEDIANTE TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO

Ambito SSR

Le ASST/ATS individuano luoghi per la realizzazione di centri per l'esecuzione del tampone rapido, tenendo in considerazione i seguenti aspetti/caratteristiche:

- o essere ubicati al di fuori dei PS ospedalieri
- o avere dimensioni e struttura tali da garantire idonei percorsi e spazi per l'attesa degli utenti nel rispetto delle regole distanziamento *anti Covid-19*
- o garantire un alto numero di prestazioni
- o essere aperto almeno 5 giorni alla settimana
- o accessibile anche mediante prenotazione⁴
- o organizzati in modo da prevedere l'esecuzione ove necessario del tampone molecolare di conferma
- o disporre di personale per garantire tutte le fasi del percorso, dall'effettuazione del tampone e sua lettura fino all'inchiesta epidemiologica per i casi con i soggetti positivi comprensiva almeno dell'indicazione della quarantena al soggetto positivo al test rapido, in attesa della conferma col molecolare. Va contestualmente raccolto l'elenco dei contatti stretti e relativo telefono da inserire nella segnalazione in sMAINF
- o disponibilità di procedura che descrive tutte le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni redatta dal Dirigente del SMEL di riferimento.

Le attività di prelievo, ordinariamente in capo allo SMEL, in considerazione:

1. della elevata numerosità dell'utenza cui è rivolta l'esecuzione dei test,
2. della necessità di procedere in tempi rapidi all'esecuzione degli stessi,
3. dell'applicazione delle necessarie misure di distanziamento sociale,

possono essere attuate presso locali/spazi/mezzi mobili/ temporaneamente adibiti allo scopo, facendo riferimento alle caratteristiche già previste dalla DGR 3324/2020 per quanto applicabile.

Per l'esecuzione del test presso gli studi medici di MMG/PLS si rinvia alle specifiche indicazioni nazionali (Ministero e ISS) in corso di emanazione.

Si ricorda altresì la responsabilità della raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso di positività, comprese le informazioni circa l'isolamento e quarantena, nonché l'informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere; inoltre va rilasciata attestazione dell'esito (DG Welfare produrrà fac simile di riferimento per consenso informato e attestazione esito).

⁴ Per gli Enti Sanitari Pubblici e Privati integrati al SovraCUP GP, è sufficiente pubblicare le agende per la prenotazione del tampone rapido ed abilitare la prenotazione ai canali di prenotazione: Medico, Farmacia, Cittadino, CCR, amministrativi di struttura. Per gli enti sanitari non integrati al SovraCUP GP e per le altre eventuali sedi esterne, viene messa disposizione la possibilità di utilizzare il Centro Servizi Territoriale per la gestione delle proprie prenotazioni.

Ambito NON SSR

La decisione di avviare l'effettuazione dei test antigenici rapidi in forma privatistica va comunicata alla ATS competente per territorio, anticipatamente al suo avvio secondo flussi e modalità definiti dalle singole ATS e che verranno comunicati sui siti delle ATS entro 15 giorni dall'emanazione del presente atto.

Il professionista/responsabile legale autocertifica la presenza dei seguenti requisiti:

- il nominativo del medico /dirigente di laboratorio responsabile di tutto il percorso
- avere dimensioni e struttura tali da garantire idonei percorsi separati e spazi per l'attesa degli utenti nel rispetto delle regole distanziamento *anti Covid-19*
- le modalità di sanificazione degli ambienti; e la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale degli operatori
- organizzati in modo da prevedere l'esecuzione ove necessario del tampone molecolare di conferma presso un laboratorio della rete regionale
- disponibilità di procedura che descrive tutte le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni redatta dal Dirigente del SMEL di riferimento
- indicare il personale che effettua la prestazione, garantendo tutte le fasi del percorso, dall'effettuazione del tampone e sua lettura fino all'inchiesta epidemiologica, comprensiva di indicazione della quarantena al soggetto positivo al test rapido, in attesa della conferma col molecolare e identificazione e segnalazione dei contatti.

Si ricorda altresì la responsabilità della raccolta del consenso informato al test e al percorso successivo in caso di positività, comprese le informazioni circa l'isolamento e quarantena, nonché l'informazione completa sui comportamenti che il soggetto deve tenere; inoltre va rilasciata attestazione dell'esito (DG Welfare produrrà fac simile di riferimento per consenso informato e attestazione esito).

Appendice

INDICAZIONI NELL'UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI

In relazione alle modalità di utilizzo e alle principali evidenze si richiama il documento ISS-DOC AD INTERIM "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica".

Si fa altresì riferimento a quanto definito della Circolare 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente oggetto "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena."

SOSPETTO COVID SINTOMATICO (A prescindere dal setting di esecuzione)

In assenza di qualsiasi collegamento epidemiologico ogni positività a test antigenico rapido deve essere confermata con test molecolare. In questo caso la positività al test antigenico rapido prevede la segnalazione come caso sospetto. L'utilizzo nel sospetto sintomatico si fa riferimento al documento sopracitato, in particolare verificare la "Tabella sinottica dei test nei principali contesti".

CONTATTI DI CASO (a prescindere dal setting di esecuzione)

In coerenza con il documento sopracitato, in particolare verificare la "Tabella sinottica dei test nei principali contesti" Si ricorda che il periodo di quarantena per il contatto di caso prevede per il rientro in comunità un isolamento di 14 giorni oppure di 10 giorni con un tampone (anche antigenico) con esito negativo eseguito a partire dal 10° giorno

Nel caso il contatto di caso sia sintomatico è opportuno eseguire immediatamente un tampone di controllo (già al 1° giorno di quarantena); è invece non raccomandato eseguire un tampone nei primi giorni di quarantena in caso di contatto di caso asintomatico. Qualora durante i 10 giorni di quarantena inizino i sintomi è invece opportuno eseguire un tampone di controllo.

Qualora siano a disposizione i test rapidi basati sulla ricerca dell'antigene (Ag-RDTs) ne è suggerita l'esecuzione in via prioritaria.

Contatti di caso con tampone eseguito prima del 10 giorno

- esito positivo

Vista la presenza del nesso epidemiologico NON è necessario eseguire il test di conferma molecolare, il risultato è considerato diagnostico e pertanto va iniziata l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti e metterli in quarantena

- esito negativo

Il soggetto effettua comunque il periodo di quarantena di 14gg o 10 giorni + tampone (se il tampone viene eseguito prima del 10° giorno il tampone è comunque da ripetere a partire dal 10° giorno per garantire il rientro in comunità)

Contatti di caso con tampone eseguito dal 10 giorno

- esito positivo

Vista la presenza del nesso epidemiologico NON è necessario eseguire il test di conferma molecolare, il risultato è considerato diagnostico e pertanto va iniziata l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti e metterli in quarantena

- esito negativo

Il soggetto può rientrare in comunità e si pone fine alla quarantena.

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3782**Deferminazioni in merito alla remunerazione delle strutture socioasanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-19**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa nazionale in materia di assistenza socioasanitaria:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Vista la seguente normativa nazionale in materia di emergenza COVID-19:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al d.p.c.m. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125 «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.» che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» così come modificata dalle ll.rr. 11 agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016 n. 15, 8 agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e, da ultimo, dalla l.r. 28 novembre 2018, n. 15;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico e, in particolare, per l'ambito socioasanitario:

- d.g.r. XI/3016 del 30 marzo 2020 Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid_19 - Allegato 3;
- d.g.r. XI/3183 del 26 maggio 2020, art. 8 dpcm 26 aprile 2020 come modificato dall'art. 9 del dpcm del 17 maggio 2020: avvio fase due servizi semiresidenziali per persone con disabilità - (di concerto con l'assessore Gallera);
- d.g.r. XI/3226 del 9 giugno 2020 atto di indirizzo in ambito socioasanitario successivo alla «fase 1» dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
- d.g.r. XI/3524 del 5 agosto 2020, aggiornamento agli atti di indirizzo ex d.g.r. n. 3226 del 09 giugno 2020;

Richiamata la d.g.r. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020» in particolare il paragrafo 6.3.8. «Negoziazione»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3529 del 5 agosto 2020, «Determinazioni in merito al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo dell'emergenza pandemica»;

Richiamata la d.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1156 con la quale si invitava la Giunta regionale ad individuare le risorse necessarie per aggiornare i valori del SIDI fermi agli importi del 2010.

Richiamate altresì le seguenti d.g.r., con riferimento alle disposizioni riguardanti le tariffe per le Classi SIDI/SOSIA delle Unità d'Offerta socioasanitarie residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili attualmente in vigore:

- d.g.r. IX/399/2010 del 5 agosto 2020, Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del fondo sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani (R.S.A) nelle residenze sanitarie assistenziali per disabili (R.S.D.), nei centri diurni integrati per anziani (C.D.I.), nei centri diurni per disabili (C.D.D.), nelle comunità socio sanitarie per disabili (C.S.S.) e negli hospice, in merito alle tariffe per le classi SIDI nei CDD, RSD, CSS, alle tariffe dei CDI, e alla conferma della tariffa per i nuclei Alzheimer in RSA rispetto alle previsioni della d.g.r. 12622/2003;
- d.g.r. IX/937/2010 del 1 dicembre 2010, Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011 - (di concerto con l'assessore Boscagli), in merito alle tariffe SOSIA in RSA;
- d.g.r. VII/12622 del 7 aprile 2003, Assegnazioni per l'anno 2003 alle aziende sanitarie locali (A.S.L.) e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali - modifiche di tariffe a carico del fondo sanitario

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

regionale, in merito alla tariffa per i nuclei Alzheimer in RSA;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3182 del 26 maggio 2020 «*Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020*»;

Considerato altresì che, così come argomentato nell'allegato tecnico 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dall'analisi delle dinamiche delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili emerge una necessità di aggiornamento dei tariffari, compatibilmente con la disponibilità di risorse a valere sul FSN e considerata altresì la necessità di dare piena operatività ai suddetti adeguamenti per tutto il 2020, con continuità sugli esercizi successivi;

Considerato che l'applicazione della tariffa per l'assistenza a pazienti Covid già inseriti su posti a contratto in strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili individuata dalla d.g.r. 3529/2020 ha manifestato complessità operativa, come segnalato dalle numerose istanze pervenute a tale riguardo alla DG Welfare e che si rende necessario un aggiornamento delle modalità applicative di riconoscimento della misura per tener conto anche dell'evoluzione della normativa sanitaria a seguito della circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute;

Considerato infine che, per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e il mantenimento delle strutture semiresidenziali, è necessario dare concreta attuazione nel contesto regionale alle particolari previsioni a sostegno della rete dei servizi diurni secondo le disposizioni dell'art. 109 della L. 77/2020;

Convenuto, anche a seguito di confronti con le rappresentanze dei gestori/stakeholders, di riconoscere secondo quanto previsto dal tariffario per l'attività ordinaria resa in presenza anche le attività erogate nel periodo di sospensione dei servizi sociosanitari di cui all'art. 109 della L. 77/2020 indipendentemente dalla forma e dal contesto di erogazione;

Ritenuto, prioritario, alla luce delle tendenze di medio-lungo periodo di procedere ad un aggiornamento del tariffario delle strutture RSA/RSD/CSS/CDI/CDD, per quanto riguarda le tariffe riferite all'utenza tipica, con decorrenza 1 gennaio 2020, secondo l'allegato 1 e la relativa tabella A riportante le tariffe che si intendono modificate dal 1 gennaio 2020, demandando alle competenti Direzioni l'adozione dei decreti per il riparto delle risorse necessarie alle ATS per l'adeguamento dei contratti;

Ritenuto di ridefinire le modalità applicative della tariffa per l'assistenza a pazienti Covid già inseriti su posti a contratto in strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili individuata dalla d.g.r. 3529/2020 secondo quanto previsto nell'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, in un'ottica di maggiore semplificazione, anche considerato il mutato scenario epidemico che vede la riacutizzazione della pandemia, nonché al fine di recepire le intervenute modifiche alle disposizioni sanitarie per l'emergenza, intendendosi superate le modalità applicative definite nella d.g.r. 3529/2020 per tale tariffa, fermo restando le altre tariffe definite nella stessa;

Ritenuto di fornire alcune prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 109 della l. 77/2020, secondo l'Allegato 3) parte integrante del presente atto, demandando alla DG Welfare il compito di emanare, con successivo provvedimento, le conseguenti indicazioni tecnico-operative per la presentazione delle domande di contributo ed eventualmente recepire gli aggiornamenti necessari in conseguenza del mutato quadro delle indicazioni nazionali e regionali per il contenimento dei contagi che possono impattare sull'operatività delle strutture interessate oppure eventuali indicazioni circa l'ampliamento della platea dei beneficiari;

Ritenuto necessario avviare una successiva istruttoria sull'opportunità di estendere le misure previste dal suddetto provvedimento ad altre unità di offerta della rete territoriale (es. comunità per le dipendenze, per la salute mentale, ecc), tenendo conto delle specificità di ciascuna tipologia di struttura, nel rispetto del quadro normativo regionale e nazionale, demandando tale compito alla DG Welfare;

Stabilito che i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei budget per recepire l'adeguamento delle tariffe di cui all'allegato 1 ammontano a complessivi € 29.000.000 su base annua, con analogo impatto negli esercizi successivi;

Stabilito che gli interventi di cui agli allegati 2 e 3 non comportano per il sistema regionale ulteriori oneri;

Dato atto che le risorse finanziarie per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi tutti sopra richiamati,

per l'importo di Euro 29.000.000, sono assicurate dal FSR indistinto, Macroarea Unità d'offerta Sociosanitarie;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento tariffario per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, a decorrere dal 1 gennaio 2020;

2. di ridefinire le modalità applicative della tariffa per l'assistenza a pazienti Covid già inseriti su posti a contratto in strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili individuata dalla d.g.r. 3529/2020, di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi superate le modalità applicative definite nella d.g.r. 3529/2020 per tale tariffa, fermo restando le altre tariffe definite nella stessa;

3. di fornire le prime indicazioni applicative dell'art. 109 l. 77/2020, di cui all'Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di incrementare conseguentemente le risorse individuate dalla d.g.r. n. 2672/2019 per il finanziamento della macroarea Unità d'Offerta sociosanitarie a carico del FSR indistinto, per un importo fino a € 29.000.000€;

5. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di adottare i provvedimenti attuativi circa le modalità di presentazione di richiesta del contributo di cui all'art. 109 l. 77/2020 ed eventualmente recepire gli aggiornamenti necessari in conseguenza del mutato quadro delle indicazioni nazionali e regionali per il contenimento dei contagi che possono impattare sull'operatività delle strutture interessate oppure eventuali indicazioni circa l'ampliamento della platea dei beneficiari;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di avviare una successiva istruttoria sull'opportunità di estendere le misure previste dal suddetto provvedimento ad altre unità di offerta della rete territoriale (es. comunità per le dipendenze, per la salute mentale, ecc), tenendo conto delle specificità di ciascuna tipologia di struttura, nel rispetto del quadro normativo regionale e nazionale

7. di confermare le regole di assegnazione dei budget 2020 alle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per anziani e per disabili individuate dalla d.g.r. 2672/2019, da integrare secondo quanto previsto nell'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di confermare la continuità degli acconti da calcolare sui budget così rideterminati;

9. di dare mandato alle competenti Direzioni Generali per adottare i provvedimenti di riparto delle risorse necessarie alle ATS per l'adeguamento dei contratti;

10. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

ALLEGATO 1 – AGGIORNAMENTO TARIFFARIO UNITÀ D’OFFERTA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

Premessa

È stata condotta, su un orizzonte temporale di medio periodo, un’analisi dei costi e del minutaggio assistenziale nelle unità principali d’offerta in questione, dalla quale è emersa una crescita del costo a giornata del fattore personale e un aumento del tempo/ospite.

Queste dinamiche sono indicative di un adeguamento, di fatto, delle risposte organizzative delle strutture rispetto all’incremento della complessità della casistica, a fronte di standard organizzativi normativi rimasti invariati nel tempo. Si ricorda che la stessa DGR 2672/2019 aveva annunciato un percorso di riordino degli standard per allineare le risposte alle mutate esigenze assistenziali.

Un altro fattore che ha contribuito alle dinamiche dei costi è il rinnovo dei contratti di lavoro del settore.

A fronte di tali cambiamenti dei processi assistenziali e dei conseguenti effetti economici, tenuto conto del fatto che non sono stati recentemente effettuati aggiornamenti dei tariffari delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, si rende necessario un adeguamento del sistema di remunerazione per consentire alle tariffe a carico del FSN di riconoscere il maggior carico assistenziale osservabile nel medio-lungo periodo; il suddetto adeguamento ha peraltro l’obiettivo di evitare che i maggiori carichi si traducano in maggiori oneri a carico dell’utenza.

Pertanto, compatibilmente con le risorse disponibili si intende procedere ad un adeguamento del tariffario delle suddette unità di offerta, in modo da recepire tali dinamiche in maniera omogenea, in considerazione dell’unicità della rete dell’offerta residenziale e semiresidenziale sociosanitaria per anziani e disabili. Nello specifico, a seguito delle valutazioni risultanti dai sistemi informativi in riferimento alla Strutture Sociosanitarie (esempio: scheda struttura, ecc.) e dei relativi carichi emergenti, si ritiene compatibile, anche in relazione alle disponibilità economiche, un adeguamento dell’ordine del 2,5% a decorrere dal 01/01/2020.

Interventi operativi

Aggiornamento del tariffario

In considerazione di quanto sinora premesso, si procede ad una revisione delle tariffe con riferimento all’utenza tipica, rappresentativa della casistica ordinaria e, peraltro, considerabile il “cuore” dei servizi in questione, secondo la tabella A.

Sono conseguentemente adeguate le quote delle tariffe da considerare “a budget”, con applicazione anche ai fini del calcolo delle giornate di programmazione dei CDD.

Restano, invece, invariate secondo quanto già oggetto di precedenti determinazioni, le tariffe relative all’utenza atipica, rideterminando la quota “extra budget” quale differenza tra:

- la tariffa specifica dell’utenza atipica
- la tariffa “a budget” come rimodulata ai sensi del presente provvedimento, secondo le regole specifiche di ogni tipologia di utenza atipica definite nelle precedenti determinazioni.

Effetti sui contratti con gli erogatori

Al fine di dare piena operatività al suddetto incremento tariffario, in occasione della stipula dei contratti definiti per l’anno 2020, i singoli budget delle UDO coinvolte (RSA/RSD/CSS/CDI/CDD), così come definiti

secondo le regole della DGR 2672/2019 sono aumentati proporzionalmente del 2,5%. Trattandosi di un adeguamento di tipo strutturale, le determinazioni in materia di budget per gli esercizi successivi definiranno le modalità per dare continuità operativa al suddetto incremento.

Sulla base dei budget così rideterminati, prosegue l'erogazione degli acconti secondo le percentuali previste dalla normativa nazionale/regionale in materia

Fabbisogno finanziario

In considerazione dell'impatto sui budget da assegnare ai sensi della DGR 2672/2019 si prevede un fabbisogno per l'anno in questione pari a 29.000.000€ che si conferma, a regime, per i successivi anni, in quanto misura strutturale.

Tabella A

CODICE UDO	DESCRIZIONE	Tariffe con incremento 2,5%
RSA	RSA TIPICA CLASSE 1	50,2
RSA	RSA TIPICA CLASSE 2	50,2
RSA	RSA TIPICA CLASSE 3	40
RSA	RSA TIPICA CLASSE 4	40
RSA	RSA TIPICA CLASSE 5	40
RSA	RSA TIPICA CLASSE 6	40
RSA	RSA TIPICA CLASSE 7	29,7
RSA	RSA TIPICA CLASSE 8	29,7
RSA	RSA CLASSE 1 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 2 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 3 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 4 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 5 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 6 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 7 ALZHEIMER	53,3
RSA	RSA CLASSE 8 ALZHEIMER	53,3
RSD	RSD TIPICA CLASSE 1	121
RSD	RSD TIPICA CLASSE 2	92,8
RSD	RSD TIPICA CLASSE 3	73,3
RSD	RSD TIPICA CLASSE 4	57,4
RSD	RSD TIPICA CLASSE 5	46,1
CDD	CDD TIPICA CLASSE 1	59,5
CDD	CDD TIPICA CLASSE 2	55,9
CDD	CDD TIPICA CLASSE 3	52,3
CDD	CDD TIPICA CLASSE 4	48,7
CDD	CDD TIPICA CLASSE 5	46,1
CDD	CDD CLASSE 1 PART-TIME ORIZZONTALE	29,7
CDD	CDD CLASSE 2 PART-TIME ORIZZONTALE	27,9
CDD	CDD CLASSE 3 PART-TIME ORIZZONTALE	26,1
CDD	CDD CLASSE 4 PART-TIME ORIZZONTALE	24,3
CDD	CDD CLASSE 5 PART-TIME ORIZZONTALE	23,1

CDD	CDD CLASSE 1 PART-TIME VERTICALE	59,5
CDD	CDD CLASSE 2 PART-TIME VERTICALE	55,9
CDD	CDD CLASSE 3 PART-TIME VERTICALE	52,3
CDD	CDD CLASSE 4 PART-TIME VERTICALE	48,7
CDD	CDD CLASSE 5 PART-TIME VERTICALE	46,1
CSS	CSS TIPICA CLASSE 1	21,3
CSS	CSS TIPICA CLASSE 2	21,3
CSS	CSS TIPICA CLASSE 3	15,9
CSS	CSS TIPICA CLASSE 4	15,9
CSS	CSS TIPICA CLASSE 5	12,4
CDI	CDI TIPICA TEMPO PIENO	30,3
CDI	CDI PART-TIME ORIZZONTALE	15,2
CDI	CDI PART-TIME VERTICALE	30,3

ALLEGATO 2 – AGGIORNAMENTO DGR 3529/2020 NEL MERITO DELLA TARIFFA COVID POSITIVI

Con DGR 3529/2020 è stata introdotta una specifica di remunerazione per assistenza a pazienti Covid già inseriti su posti a contratto in strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili. Tale provvedimento prevede che la tariffa a giornata individuata (145€) - stimata tenendo conto della remunerazione giornaliera oltre soglia che avrebbero avuto in struttura ospedaliera i medesimi casi (DRG 089) - sia ridotta del valore delle compartecipazioni/rette secondo quanto previsto dal contratto con l'ospite.

Fermo restando i seguenti presupposti:

- l'impegno assistenziale richiesto per gli utenti già ospiti risultati temporaneamente positivi a COVID o clinicamente compatibili con la diagnosi di Covid è confrontabile con quello di un ricovero ospedaliero a bassa intensità;
- la prosecuzione dell'applicazione delle compartecipazioni previste nel suddetto periodo

è necessario aggiornare il meccanismo applicativo di tale misura in un'ottica di standardizzazione e semplificazione operativa.

Da una simulazione realizzata sull'unità d'offerta maggiormente rappresentativa della rete della residenzialità extraospedaliera, tenuto conto delle compartecipazioni e delle tariffe a carico del FSR mediamente applicate sugli ospiti tipici in condizioni di normalità, risulta congrua una maggiorazione della quota a carico del FSR del valore di 40€/die. La quota di 40€/die, indicativa del maggior carico assistenziale conseguente alla riorganizzazione necessaria per la gestione di COVID+, viene applicata maggiorando le tariffe giornaliere a carico del FSR riferite all'ultima classificazione SIDI/SOSIA dell'ospite in questione. La quota di 40€ si intende incrementale della tariffa e viene riconosciuta nei limiti del budget.

L'applicazione della presente misura è estesa fino alla durata dello stato di emergenza con riferimento alle giornate di effettiva presenza dell'ospite nella struttura sociosanitaria. Restano confermate le regole sulla remunerazione delle assenze a carico, di cui alla DGR 2672/2019. Pertanto, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero intervenute durante il periodo di positizzazione saranno riconoscibili solo se rientranti nel limite massimo definito dalla dgr richiamata.

Si precisano gli ulteriori criteri operativi:

- l'applicabilità ai soli ospiti tipici su posti accreditati e a contratto nelle strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili (RSA/RSD/CSS);
- le condizioni per il riconoscimento:
 - per il periodo febbraio-maggio, in assenza di tampone, pazienti per cui si rileva la presenza nel FASAS di sintomatologia riconducibile alla casistica COVID per il periodo di durata della sintomatologia;
 - pazienti sottoposti a tampone nasofaringeo, per i quali il periodo oggetto di tale tariffazione è compreso tra la data di effettuazione del primo tampone e la data di

- referto del secondo tampone negativo oppure, per il periodo successivo all'emanazione della Circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute, secondo i criteri di cui alla nota G1.2020.0034843 del 19/10/2020;
- se i sintomi sospetti per COVID antecedono l'esecuzione del tampone che è poi risultato positivo, l'applicazione della tariffa COVID viene riconosciuta dalla data dell'esordio dei sintomi, purché siano ben descritti nel FASAS, fino alla data di guarigione così come definita dal Ministero.
 - il finanziamento di questa misura a carico del budget per il 2020 dell'unità di offerta così come definito secondo le specifiche indicazioni in materia di negoziazione sociosanitaria.

ALLEGATO 3 – PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 109 L. 77/2020

Il decreto Rilancio (DL 34/2020) così come convertito con modificazioni nella L. 77/2020, all'art. 109 prevede, per alcune unità di offerta della rete territoriale, un regime speciale per la gestione economica dell'emergenza.

Al fine di dare piena attuazione alle indicazioni nazionali, si individuano alcune prime modalità operative per l'applicazione alle strutture diurne/semiresidenziali di seguito esplicitate.

Criteria di conversione delle prestazioni ai fini del calcolo del valore della produzione

Al fine di dare pieno riconoscimento alle attività erogate in altra forma rispetto alle modalità tradizionali (es. erogazione individuale al domicilio o prestazioni rese a distanza ovvero secondo progetto sperimentale approvato), le stesse sono valorizzate secondo quanto previsto dal tariffario per l'attività ordinaria resa in presenza, indipendentemente dalla forma e contesto di erogazione.

Tale previsione è riferita al periodo di sospensione e all'attività erogata ai sensi delle DGR 3226/2020 e s.m.i e dalla DGR 3183/2020, qualora previsto dai piani presentati ai sensi delle suddette determinazioni.

Resta inteso che le suddette prestazioni, al pari di quelle tradizionali, devono essere regolarmente rendicontate nei sistemi informativi regionali e opportunamente documentate nei FASAS.

Fermo restando i tetti annui di assenze a carico del FSR previsti dalla DGR 2672/2019, nel periodo di sospensione dell'attività, la mancata frequenza del centro da parte degli utenti non è considerata "assenza a carico" ai fini del rispetto del suddetto tetto annuale.

Contributo previsto ai sensi dell'art. 109 L. 77/2020

Oltre a quanto risulta a titolo di produzione, su specifica richiesta degli erogatori interessati già accreditati e a contratto, si riconosce un contributo regionale a carico del FSN a titolo di "quota di mantenimento/copertura delle spese residue incompressibili", da calcolare secondo le successive indicazioni. In ogni caso, il contributo non può superare la differenza tra quanto previsto dal budget assegnato alla singola struttura e la quota riconosciuta a titolo di produzione per le prestazioni rese, al fine di assicurare la copertura finanziaria con le risorse disponibili già destinate al finanziamento di questi servizi.

Definizione del periodo di sospensione ai fini dell'applicazione del contributo

La sospensione delle attività diurne/semiresidenziali è stata disposta con specifici provvedimenti (art. 47 e 48 DL N° 18 del 17 marzo 2020).

Ulteriori provvedimenti nazionali/regionali hanno regolato la cessazione della sospensione e la ripresa delle attività, prevedendo la messa in atto di processi riorganizzativi e l'aggiornamento dei piani assistenziali individuali. Stante l'obiettivo del suddetto art. 109 di prevedere un contributo mirato al ripristino delle normali attività dei servizi in questione, si ritiene che questo momento possa non coincidere con la semplice cessazione della sospensione ma, in considerazione dei fisiologici tempi di adeguamento, il periodo di copertura della suddetta misura venga individuato fino a tutto il mese di settembre 2020. Il termine potrà essere rivalutato nel caso in cui ulteriori provvedimenti nazionali/regionali dettati dall'andamento epidemiologico dovessero estendere la sospensione dell'attività, sentite le competenti amministrazioni.

Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta del “contributo art.109 L. 77/2020” le strutture accreditate e a contratto/convenzionate gestite da soggetti diversi dalle ASST/IRCCS pubblici (ovvero soggetti diversi dall’ambito “intercompany”) delle seguenti tipologie:

- CDD
- CDI
- Centri Diurni Neuropsichiatria Infanzia
- Centri Diurni Salute Mentale
- Strutture di riabilitazione accreditate per Ciclo Diurno Continuo (per la quota di budget ad esso riferibile)
- Sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR 3239/2012
- Centri Semiresidenziali Dipendenze

Qualora, a seguito di confronto con le istituzioni competenti, dovesse risultare la possibilità di applicazione anche ad altre tipologie di strutture, la Direzione Generale Welfare, con proprio provvedimento, provvederà a integrare il predetto elenco.

Condizioni di esclusione dal contributo

Non possono presentare richiesta di contributo le strutture che, al termine del periodo di sospensione, non hanno ripreso l'erogazione di servizi in qualsiasi forma, secondo quanto risulta dalla rendicontazione delle prestazioni nei sistemi informativi regionali.

Modalità di richiesta del contributo

La domanda dovrà essere presentata all'ATS di ubicazione della struttura secondo il format espressamente fornito dalla Direzione Generale Welfare nei termini dalla stessa individuati per garantire l'adempimento delle relative istruttorie in tempo utile per la chiusura dei bilanci 2020 delle Agenzie.

Modalità del calcolo del contributo

Nell'ambito della richiesta di contributo, i gestori, utilizzando lo specifico format definito dalla Direzione Generale Welfare, certificano i costi riferibili al periodo di sospensione e i ricavi riferibili al suddetto periodo, inclusi gli eventuali sostegni a titolo di art. 109 c. 3 e ogni altro contributo a qualsiasi titolo ricevuto.

La quota di mantenimento/costi incompressibili è definita quale differenza tra i costi e i ricavi (incluse quelle a titolo di FSN) del periodo di sospensione.

Nel caso in cui la quota di mantenimento/costi incompressibili superi la differenza tra il budget e quanto riconosciuto dal FSN a titolo di produzione, il contributo sarà riconosciuto solo fino a concorrenza.

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

**D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3783
 Aggiornamento delle regole di finanziamento per l'ADI e le
 cure palliative domiciliari per l'esercizio 2020**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa nazionale in materia di assistenza socio-sanitaria:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Vista la seguente normativa nazionale in materia di emergenza COVID-19:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al d.p.c.m. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure*

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»»;
- La Circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*» così come modificata dalle ll.rr. 11 agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016 n. 15, 8 agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e, da ultimo, dalla l.r. 28 novembre 2018, n. 15;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all'emergenza sanitaria da COVID -19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico e, in particolare, quelli che hanno regolato la gestione delle cure domiciliari:

- d.g.r. XI/2906 del 08 marzo 2020 «*Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19*»;
- d.g.r. XI/2986 del 23 marzo 2020 «*Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - area territoriale*»;
- d.g.r. XI/3226 del 9 giugno 2020 «*Atto di indirizzo in ambito socio-sanitario successivo alla «fase 1» dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- d.g.r. XI/3525 del 5 agosto 2020 «*Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell'art. 1 dl 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*»;
- d.g.r. XI/3518 del 5 agosto 2020 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio-sanitario per l'esercizio 2020 - 1° provvedimento*»;

Richiamati i provvedimenti che hanno regolato la gestione economica dei servizi socio-sanitari per l'anno 2020:

- la d.g.r. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio-sanitario per l'esercizio 2020*» in particolare il paragrafo 6.3.8. «*Negoziazione*»;
- d.g.r. n. XI/3182 del 26 maggio 2020 «*Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e socio-sanitaria per l'anno 2020*»;
- d.g.r. n. XI/3529 del 5 agosto 2020, «*Determinazioni in merito al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo dell'emergenza pandemica*»;
- d.g.r. XI/3518 del 5 agosto 2020 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio-sanitario per l'esercizio 2020 - 1° provvedimento*»;

Richiamata la d.g.r. X/5918/2016 del 28 novembre 2016, «*Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e socio-sanitario*» e s.m.i.;

Considerata la centralità riconosciuta alle cure domiciliari nell'ambito della programmazione sanitaria, stante i vantaggi dell'erogazione dei servizi a domicilio in termini di prevenzione, efficacia, efficienza e appropriatezza;

Considerata la capacità della rete dei servizi domiciliari di costituire un valido supporto alla rete ospedaliera, specialmente nell'attuale contesto di riaccutizzazione della pandemia;

Considerate le evidenze risultanti dall'andamento della produzione dei servizi in questione attualmente disponibili nei sistemi informativi regionali e le istanze pervenute dalle ATS/ASST per segnalare l'urgenza di un reintegro delle risorse sinora assegnate e inserite nei contratti provvisori, al fine di evitare l'interruzione dei servizi essenziali sugli utenti storici e la possibilità di prendere in carico nuovi utenti;

Considerate le disponibilità di risorse per l'ADI:

- i livelli di assegnazione storica di ciascuna ATS per la definizione dei contratti con gli erogatori;
- le somme stanziare da precedenti provvedimenti per il finanziamento del meccanismo delle regressioni tariffarie;
- le integrazioni previste dalla d.g.r. n. XI/2672/2019 per il 2020 (2 milioni);
- le ulteriori integrazioni previste dalla d.g.r. n. XI/3518/2020 per il 2020 (5 milioni);

Considerate le disponibilità di risorse per le Cure Palliative Domiciliari, ovvero:

- i livelli di assegnazione storica di ciascuna ATS per la definizione dei contratti con gli erogatori;
- le somme stanziare da precedenti provvedimenti per il finanziamento del meccanismo delle regressioni tariffarie;
- le integrazioni previste dalla d.g.r. n. XI/2672/2019 per il 2020 (3 milioni);

Considerate le previsioni della d.g.r. 2672 in materia rafforzamento dell'offerta domiciliare rivolta alle persone non vedenti «In fase di primo avvio si dà mandato all'ATS Città Metropolitana di Milano e all'ATS Insubria... di individuare, tramite apposita procedura selettiva, gestori accreditati con comprovata esperienza nell'assistenza alle persone non vedenti, ai fini della relativa contrattualizzazione con budget per un importo massimo complessivo di € 200.000»;

Ritenuto necessario, alla luce dei contributi assistenziali richiesti alla rete delle cure domiciliari fino a questo momento del 2020 e delle ulteriori esigenze che potrebbero manifestarsi nel resto dell'anno per rispondere allo scenario epidemico, assicurare a tutti i territori, in tempo utile per la sottoscrizione dei contratti definitivi:

- un livello di risorse che permettano di dare continuità all'utenza già in carico;
- un ulteriore livello per consentire la prosecuzione della crescita dei servizi in questione, ivi comprese le nuove esigenze assistenziali legate alla situazione Covid;
- una riserva per la gestione di eventuali criticità locali che dovessero manifestarsi nei prossimi mesi;
- secondo quanto argomentato negli allegati 1 e 2, rispettivamente riferiti all'ADI e alle Cure Palliative Domiciliari;

Valutato altresì opportuno, per raggiungere i suddetti obiettivi, di distribuire le risorse aggiuntive disponibili sulla base di indicatori rappresentativi degli specifici fabbisogni di ADI e Cure Palliative Domiciliari di ogni territorio, secondo quanto argomentato negli allegati 1 e 2, rispettivamente riferiti all'ADI e alle Cure Palliative Domiciliari;

Valutato utile, nell'attuale contesto pandemico, individuare meccanismi di assegnazione dei budget ai singoli gestori che contemperino:

- l'esigenza di omogeneità di trattamento tra gli erogatori dei diversi territori;
- la necessità di tenere conto delle specificità locali, attraverso un coinvolgimento attivo delle ATS e delle ASST nella valutazione dei fabbisogni e nell'organizzazione di risposte flessibili, oltre che nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità finanziaria;

Ritenuto che, per conseguire i suddetti obiettivi è necessario modificare le previsioni contenute nella d.g.r. XI/2672/2019 in materia di ADI e Cure Palliative Domiciliari per l'anno 2020 con riferimento ai:

- criteri di assegnazione dei budget per gestore;
- criteri di riconoscimento della produzione;
- possibilità di messa a contratto di nuovi erogatori;

secondo le specifiche previsioni dell'allegato 1 per l'ADI e dell'allegato 2 per le Cure Palliative Domiciliari, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Preso atto che, il superamento del precedente sistema delle regressioni previsto negli allegati 1 e 2 (parti integranti e sostanziali del presente atto) comporta la possibilità di utilizzare le risorse disponibili a livello centrale per questo scopo per finanziare il fondo di riserva che si prevede di assegnare ad ogni ATS;

Ritenuto infine di demandare alla DG Welfare l'emissione di indicazioni per l'adeguamento, dei budget delle ASST e degli I.R.C.C.S pubblici per l'ADI e le Cure Palliative, fermo restando il livello di finanziamento dei fattori produttivi;

Ritenuto necessario di dare mandato alle ATS Città Metropolitana di Milano e all'ATS Insubria di avviare le procedure selettive per individuare gestori solo accreditati con comprovata esperienza nell'assistenza alle persone non vedenti, ai fini della relativa contrattualizzazione con budget rispettivamente pari a € 140.000 e € 60.000 per ciascuna ATS, quota stimata ipotizzando una distribuzione dell'utenza non vedente analoga a quella considerata ai fini del fabbisogno per tutte le tipologie di utenza;

Stabilito che alla copertura dei costi relativi alla chiusura di cartelle pertinenti ai percorsi di lunga durata di cure palliative chiuse anticipatamente in via amministrativa nel 2020 in applicazione delle regole previste dalla d.g.r. X/2672/2019 si provvederà nei termini di cui all'allegato 2 (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Stabilito che l'applicazione di quanto previsto negli allegati 1 e 2 comporta un aumento, rispetto a quanto già assegnato alle ATS, di oneri a budget per l'acquisto di prestazioni da operatori privati o altri operatori pubblici non intercompany (ad es. ASP, Comuni, ecc.) pari a 7,5 milioni per l'ADI e 3,5 milioni per le cure palliative domiciliari;

Dato atto che le risorse finanziarie per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi tutti sopra richiamati, per l'importo di Euro 11.000.000 sono assicurate dal Fondo Sanitario Indistinto - MacroArea Unità d'offerta SocioSanitarie;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare:

- Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione delle risorse dell'assistenza domiciliare per l'anno 2020 di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione delle risorse per le cure palliative domiciliari per l'anno 2020 di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che quanto disposto dai suddetti Allegati 1 e 2 sia recepito nell'ambito della sottoscrizione dei contratti definitivi per l'anno 2020 con validità per tutto il periodo di riferimento dei suddetti contratti, fermo restando che l'eventuale messa a contratto di nuovi erogatori ai sensi della presente determinazione ha validità dalla sottoscrizione del contratto;

3. di dare mandato alla DG Welfare l'emissione di indicazioni per l'adeguamento, dei budget delle ASST e degli I.R.C.C.S pubblici, fermo restando il livello di finanziamento dei fattori produttivi definito nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione regionale delle risorse;

4. di dare mandato alle competenti Direzioni Generali per adottare i provvedimenti di riparto delle risorse necessarie alle ATS per l'adeguamento dei contratti nel rispetto delle specifiche assegnazioni per ADI e per Cure Palliative Domiciliari di cui agli allegati 1 e 2;

5. di dare mandato alle ATS Città Metropolitana di Milano e all'ATS Insubria di avviare le procedure selettive per individuare gestori accreditati con comprovata esperienza nell'assistenza alle persone non vedenti, ai fini della relativa contrattualizzazione con budget rispettivamente pari a € 140.000 e € 60.000;

6. di stabilire che le risorse finanziarie per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi sopra richiamati, per l'importo di Euro 11.000.000 sono assicurate dal Fondo Sanitario Indistinto - MacroArea Unità d'offerta SocioSanitarie;

7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1 - AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER L'ANNO 2020

Premessa

L'assistenza domiciliare integrata (ADI) è stata oggetto di numerosi interventi di potenziamento nel corso degli ultimi esercizi per adeguare le risorse dedicate alla crescita dell'utenza target e, più in generale, per favorire l'erogazione nel setting domiciliare, in considerazione dei possibili vantaggi in termini di efficacia, appropriatezza e economicità degli interventi realizzati in questa forma.

Con DGR 2906/2020 è stato avviato un percorso di coinvolgimento degli erogatori ADI nella gestione della pandemia, attraverso l'attivazione del profilo Adi Covid. Al riguardo si precisa che lo stesso è erogabile da tutti i gestori accreditati e a contratto e che sono in corso valutazioni per adeguare il contenuto di questo profilo all'evoluzione dei bisogni epidemologici e al nuovo scenario organizzativo della rete.

Nell'ottica di proseguire il processo di espansione delle cure domiciliari la Giunta ha integrato con DGR 3518/2020, le risorse già stanziati per l'erogazione delle attività di ADI nella misura massima di 5 milioni, in aggiunta a quelle già stanziati dalla DGR 2672/2019.

I criteri di riparto delle risorse per le ATS

Si sono storicamente verificati significativi scostamenti tra la produzione programmata e quella realizzata, una situazione indicativa di uno sforzo assistenziale da parte della rete degli erogatori per far fronte alla domanda assistenziale, che richiede adeguamento di risorse.

A tale scopo, una prima quota delle risorse integrative saranno distribuite tra le ATS per l'obiettivo del mantenimento dei livelli di assistenza domiciliare effettivamente erogata nel 2019 (cosiddetta "**quota continuità**"). Si procederà pertanto ad integrare il budget 2020 delle ATS per l'ADI in modo da consentire, a tutti i territori, di finanziare almeno il 90% della eventuale produzione realizzata nel 2019 oltre il budget assegnato ai gestori per quell'esercizio, in modo da dare continuità assistenziale.

In secondo luogo, si ritiene opportuno integrare le assegnazioni effettuate a titolo di continuità con un'ulteriore quota mirata a incoraggiare, in tutti i territori, lo sviluppo dei servizi domiciliari per favorire la presa in carico di nuovi utenti nei profili tradizionali e consentire di attivare le risposte necessarie a rispondere alle esigenze legate all'emergenza (cosiddetta "**quota sviluppo**"). Si ritiene opportuno procedere ad un'allocazione di questa "quota sviluppo" calcolata come pro-capite corretto in base al fabbisogno teorico di ogni ATS, aggiustata sulla base del consumo di ADI osservato in ogni fascia di età a livello regionale nel 2019, al netto delle persone istituzionalizzate nelle strutture sociosanitarie. Risulta una popolazione target distribuita tra le ATS con i seguenti pesi:

	Peso
Milano Città Metropolitana	35,05%
Insubria	14,95%
Montagna	2,95%
Brianza	12,08%
Bergamo	10,12%
Brescia	11,00%
Val Padana	8,00%

Pavia	5,86%
	100%

Compatibilmente con le risorse disponibili, si prevede un investimento per la “quota di sviluppo” pari a 5.000.000 da ripartire secondo i suddetti pesi da destinare all’acquisto di prestazioni da erogatori della rete pubblica e privata “non intercompany”. Per quanto invece concerne le ASST si demanda ai provvedimenti di gestione delle competenti assegnazioni la revisione dei budget delle aziende del gruppo, assicurando le stesse possibilità riconosciute agli altri erogatori, fermo restando il livello di finanziamento dei fattori produttivi individuato nell’ambito dei provvedimenti di assegnazione regionale delle risorse per le ASST interessate.

Si precisa inoltre che, qualora la somma delle due componenti (quota continuità+quota sviluppo) dovesse risultare inferiore al budget di ATS del 2019, si procederà a riconfermare per il 2020 tale importo.

Oltre all’assegnazione determinata secondo quanto sin qui esposto, le ATS avranno a disposizione un **fondo di riserva** per la gestione domiciliare dell’emergenza pari all’1,5% della relativa assegnazione, per rispondere ad eventuali ulteriori esigenze straordinarie che dovessero manifestarsi nel proprio territorio o per ulteriori interventi di supporto al domicilio individuati dalla programmazione sanitaria.

Le suddette operazioni comportano un aumento dei budget assegnati alle ATS nel 2019 per complessivi 7,5 milioni, in ogni caso nel rispetto di quanto sinora destinato dai precedenti provvedimenti di Giunta per l’assistenza domiciliare.

Con provvedimento della competente Direzione Generale si provvederà ad adeguare i budget di produzione delle rispettive ATS per l’esercizio 2020.

Regole assegnazione del budget per gestore

Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse disponibili dell’ATS, la stipula dei contratti definitivi per l’anno 2020 dovrà consentire alle ATS di allocare tra gli erogatori tutte le risorse loro assegnate per l’ADI, a titolo di quota continuità/quota sviluppo agli erogatori a contratto per l’ADI.

Lo slittamento dei contratti al 15/11 dettato dalla situazione emergenziale comporta la necessità di rivedere le regole di assegnazione del budget previste in occasione della DGR 2672/2019 per tenere conto delle dinamiche intercorse fino a questo punto dell’anno e per assicurare il supporto della rete di assistenza domiciliare per il 2020.

A tale scopo e in applicazione al criterio della continuità, si assegna a tutti gli erogatori che nel 2019 hanno iperprodotto, un budget 2020 pari a quello del 2019 più il 90% della produzione oltre il budget verificatasi in quell’esercizio. Per gli erogatori che nel 2019 hanno prodotto meno del budget, la base contrattuale 2020 sarà pari alla produzione 2019.

Fermo restando questo principio comune a tutti i territori, si demanda all’ATS l’attribuzione delle risorse non impegnate a titolo di “quota continuità” per considerare lo specifico contributo alla gestione dell’emergenza

di ogni gestore e per adeguare le risorse dei distretti che manifestano maggior fabbisogno, anche tenuto conto della necessità di consentire la presa in carico di nuovi utenti per tutto il 2020. Le ATS definiscono il budget annuale rimodulandolo in occasione dei contratti definitivi ai gestori e alle ASST (budget di distretto). Nella gestione delle ulteriori risorse a disposizione, le ATS devono assicurare trasparenza e oggettività, attribuendole a titolo di continuità e sviluppo per l'ADI. Tali aggiustamenti consentono anche di recepire quanto annunciato con DGR 2906/2020 in merito alle integrazioni contrattuali per gli erogatori che si sono resi disponibili per erogare l'ADI Covid, profilo che continuerà ad essere finanziato dal budget a tal fine integrato.

Il fondo di riserva sarà utilizzato dalle ATS per eventuali ulteriori rimodulazioni/aggiustamenti dei singoli contratti che dovessero rendersi già necessarie al momento o successivamente alla definizione dei contratti definitivi.

Nei limiti delle risorse disponibili per l'ADI (ovvero la parte dell'assegnazione non destinata alla "quota continuità") le ATS, qualora sia necessario per rispondere a specifiche esigenze territoriali, possono procedere alla messa a contratto, per la restante parte del 2020, di erogatori in precedenza non a contratto, nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza e oggettività.

Regole riconoscimento della produzione

Come premesso, il mutato scenario dovuto alla situazione pandemica ha richiesto una serie di adattamenti alle già annunciate regole di sistema per conferire maggiore dinamicità ai meccanismi di allocazione delle risorse. Vengono pertanto superate le precedenti regole basate sulle regressioni.

Si intende favorire la logica di gestione delle risorse a livello di ATS a favore degli erogatori dell'area non intercompany, superando la frammentarietà delle risorse per singola struttura, per convergere verso un concetto di budget di rete. Ciò significa massimizzare l'effettiva remunerazione delle prestazioni rese, compatibilmente con il budget a disposizione del territorio. Pertanto, nel caso in cui la produzione complessiva di ATS sia inferiore al budget dell'agenzia, si procederà alla remunerazione integrale dell'attività rendicontata.

Solo nel caso in cui la produzione di ATS dovesse risultare superiore alle risorse disponibili per l'ADI del territorio in questione, al fine di garantire l'equilibrio di sistema, si procederà ad effettuare abbattimenti che tengono conto del concorso del singolo gestore al superamento del budget. Nello specifico, dopo aver redistribuito le eventuali risorse libere (ipoproduzione) in base all'incidenza del budget definitivo del singolo gestore sul totale dei budget degli iperproduttori, si procederà al riconoscimento delle prestazioni fino a concorrenza del budget così rimodulato, impiegando, in ogni caso, il totale delle risorse disponibili.

Al fine di tendere al massimo impiego delle risorse, nel caso in cui dovessero a consuntivo risultare, a livello di sistema, ulteriori risorse del budget complessivo programmato per l'ADI, potranno essere considerati dalla Direzione Generale Welfare, ulteriori meccanismi di allocazione degli avanzi che tengano comunque conto del concorso di ogni operatore al superamento del proprio budget. Analogamente la Direzione Generale Welfare potrà allocare eventuali avanzi relativi all'attività ADI a favore della produzione di cure palliative domiciliari.

Si confermano le consuete regole già inserite nei contratti degli anni precedenti rispetto all'utenza HIV che, in quanto attività finanziate da fondi specifici, non trova copertura nel contratto ordinario.

Ulteriori determinazioni

I criteri finora enunciati rispondono all'esigenza di dare massima flessibilità nell'allocazione delle risorse per i servizi territoriali nella gestione della pandemia. In considerazione della straordinarietà delle suddette motivazioni, le variazioni intervenute non si considerano storicizzabili, demandando alla successiva programmazione regionale l'individuazione delle regole di finanziamento per i futuri esercizi.

	Tempistica di contrattualizzazione	Criteri assegnazione Per gestore del budget 2020	Criteri di riconoscimento della produzione
(a) Quota continuità	Entro 15/11	Produzione 2019 < budget 2019 → produzione 2019 Produzione 2019 > budget 2019 → budget 2019+ 90% produzione 2019 oltre il budget	Produzione 2020 di ATS < budget 2020 di ATS → produzione 2020 Produzione 2020 di ATS < budget 2020 di ATS → Riconoscimento di tutto il budget di ATS 2020 con abbattimenti proporzionali al concorso di ogni gestore al superamento del proprio budget
(b) Quota sviluppo	Entro 15/11	A gestione ATS	
(c) Quota di riserva	Entro fine 2020	A gestione ATS	
(a)+(b)+(c)= budget per gestore 2020			

ALLEGATO 2 - AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE PER LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER L'ANNO 2020

Premessa

Le Unità di cure palliative domiciliari a partire dalla riforma avviata con DGR 5918/2016 sono state oggetto di un continuo potenziamento che ha portato ad un quasi raddoppio del valore degli stanziamenti dedicati all'acquisto di questo tipo di prestazioni rispetto alla situazione pre-riforma. Tale processo ha significato anche l'armonizzazione delle precedenti gestioni sanitarie e sociosanitarie secondo modelli comuni. Sono stati realizzati anche interventi specifici per le aree che storicamente presentavano un livello di risorse carenti, per favorire l'accesso a queste prestazioni in tutta la regione.

Negli ultimi esercizi sono stati sperimentati diversi strumenti di regolazione a fronte di una dinamica della produzione per conciliare l'esigenza del rispetto delle compatibilità di bilancio con quelle della crescita dei servizi.

Questa esigenza si rinnova anche per il 2020, anno in cui, nel contesto della pandemia, è necessario costruire degli equilibri che permettano di assicurare la continuità del servizio per tutto l'arco temporale.

Le risorse per le cure palliative domiciliari 2020

La situazione della gestione delle risorse per il 2020 è particolarmente complessa per:

- la variazione del criterio temporale di imputazione delle cartelle
- la ridefinizione dei profili per il periodo dal 23/3 al 30/6, con modifica alle relative tariffe e l'introduzione, per il suddetto periodo, della possibilità di erogare consulenze.

Tali aspetti inducono a provvedere per un reintegro volto ad assicurare la continuità del servizio per l'esercizio in corso.

È necessario consentire al sistema di utilizzare tutte le risorse disponibili per le cure palliative domiciliari degli erogatori pubblici e privati diversi da quelli della rete intercompany (ASST-IRCCS pubblici), allocando sui territori l'incremento di risorse stanziato dalla DGR 2672/2019 pari a 3.000.000 a titolo di "quota sviluppo". Per quanto invece concerne le ASST-IRCCS pubblici si demanda ai provvedimenti di gestione delle assegnazioni alle ASST la revisione dei budget delle aziende del gruppo, assicurando le stesse possibilità riconosciute agli altri erogatori fermo restando il livello di finanziamento dei fattori produttivi individuato nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione regionale delle risorse per le ASST/IRCCS interessati.

Si procede, pertanto, ad un'integrazione delle disponibilità delle ATS sulla base della popolazione target di questo servizio. A tale scopo, si è proceduto, sulla base della produzione 2019, a calcolare, su base regionale il consumo di cure palliative per età degli assistiti. Sulla base della popolazione non istituzionalizzata di ogni ATS per età, è stata ricostruito il rispettivo fabbisogno di cure palliative di ogni territorio, relativizzandolo rispetto al resto della regione. Sono risultati i seguenti pesi per ATS:

	Peso
Milano Città Metropolitana	35,00%
Insubria	15,00%
Montagna	3,00%
Brianza	12,10%
Bergamo	10,10%
Brescia	10,90%

Val Padana	8,00%
Pavia	5,90%
	100%

Oltre all'assegnazione determinata secondo quanto sin qui esposto, le ATS avranno a disposizione un **fondo di riserva** per la gestione domiciliare dell'emergenza pari all'1,5% della relativa assegnazione, per rispondere ad eventuali ulteriori esigenze straordinarie che dovessero manifestarsi nel proprio territorio o per ulteriori interventi di supporto al domicilio individuati dalla programmazione sanitaria.

Le suddette operazioni comportano un aumento dei budget assegnati alle ATS nel 2019 per complessivi 3,5 milioni, in ogni caso nel rispetto di quanto sinora destinato dai precedenti provvedimenti di Giunta per le cure palliative domiciliari.

Prese in carico di lunga durata

Come anticipato, la DGR 2672/2019 ha previsto che le eventuali cartelle relative ai percorsi di lunga durata, decorsi sei mesi dalla data di presa in carico, fossero chiuse anticipatamente in via amministrativa. Questo correttivo che a regime consentirà una regolare imputazione dei costi nel rispetto del principio di competenza economica, ha generato nell'immediato un aumento della valorizzazione di carattere straordinario e irripetibile che necessita di adeguati correttivi per evitare che le risorse a disposizione per le esigenze assistenziali del 2020 vengano erose per coprire costi presumibilmente di prestazioni erogate nel 2019. Considerato che si tratta di un'esigenza straordinaria sul 2020 che non avrà effetti a regime, ne consegue la possibilità di copertura con risorse di carattere straordinario. Nel 2020, a causa della pandemia, alcuni interventi previsti dalla DGR 2672/2019 non hanno potuto essere realizzati, in particolare il completamento dei bandi per la conversione di posti in nuclei Alzheimer e Stato Vegetativo, con un conseguente mancato impiego di risorse. Si ritiene di poter destinare tale disponibilità per il 2020 alla copertura dei costi dei percorsi di lunga durata. Questo aggiustamento contingente è legato alle circostanze straordinarie e non preclude la possibilità di ripresa del percorso di conversione dei posti nei successivi esercizi, secondo le specifiche determinazioni regionali che seguiranno.

Il budget 2020 delle cure palliative per ATS/gestore dovrà pertanto finanziare le prestazioni diverse dalle prese in carico di lunga durata; queste ultime saranno finanziate a carico della gestione sociosanitaria a consuntivo in base all'effettivo valore, fermo restando la corretta alimentazione di queste partite nei relativi sistemi informativi.

L'assegnazione dei budget per gestore

Al fine di consentire un trattamento omogeneo dei gestori nelle varie ATS, a fronte della necessità di mantenere i volumi storici, i budget 2020 dei singoli gestori saranno formati, innanzi tutto, da una quota diretta a dare continuità ai servizi così definita:

- per gli erogatori che nel 2019 hanno iperprodotto, il budget 2020 è pari a quello del 2019 più il 90% della produzione oltre il budget verificatasi in quell'esercizio.
- Per gli erogatori che nel 2019 hanno prodotto meno del budget, la base contrattuale sarà pari alla produzione 2019.

Una volta definito tale livello di base contrattuale, le ATS possono assegnare le ulteriori risorse disponibili per le cure palliative domiciliari sulla base di un attento monitoraggio delle dinamiche territoriali, secondo criteri trasparenti e oggettivi, in modo da dare impiego alle risorse disponibili per la continuità del servizio. Infine, è necessario che non siano penalizzati i gestori che, a causa del criterio di imputazione delle cartelle in vigore nel 2019 per pazienti di lunga durata, non hanno potuto inserire le loro attività nelle rendicontazioni di quell'esercizio nei limiti dei budget assegnati per l'anno precedente. Nell'attribuire le risorse aggiuntive tra i budget dei gestori, le ATS dovranno tenere conto anche della quota per le consulenze, attività che sarà finanziata a carico del contratto 2020. A tale proposito si precisa che non sono oggetto di tariffazione ai sensi della DGR 3529/2020 le consulenze rese su pazienti il cui ricovero è remunerato con il sistema DRG, in quanto quest'ultimo si intende già comprensivo di tutte le esigenze legate al ricovero.

Il budget di produzione sono rimodulati nel rispetto dell'assegnazione di ATS per le Cure palliative.

Nell'ottica di dare massimo impiego delle risorse e di privilegiare il domicilio quale setting ottimale di erogazione delle cure palliative è consentito trasferire budget dal livello delle cure palliative residenziali a quello domiciliare.

Sulla base dei predetti criteri, le ATS aggiornano i budget da assegnare in occasione dei contratti definitivi.

Al fine di gestire ulteriori criticità locali che dovessero manifestarsi nei prossimi mesi, le ATS possono successivamente procedere ad integrare i budget attingendo al fondo di riserva.

Nei limiti delle risorse per le cure palliative a diretta gestione ATS (ovvero la parte dell'assegnazione non destinata alla "quota continuità") le stesse, qualora sia necessario per rispondere a specifiche esigenze territoriali, possono procedere alla messa a contratto per il 2020 di erogatori in precedenza non a contratto per le cure palliative domiciliari, nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza e oggettività.

Regole di riconoscimento della produzione

Come premesso, nel corso del 2020 sono intervenute una serie di novità legate alla situazione Covid che spingono a adeguare le regole di riconoscimento della produzione individuate con DGR 2672/2019 (§6.3.8.4) per conferire maggiore dinamicità ai meccanismi di allocazione delle risorse. Vengono pertanto superate le precedenti regole basate sulle regressioni.

Si intende favorire la logica di gestione delle risorse a livello di ATS a favore degli erogatori dell'area intercompany, superando la frammentarietà delle risorse per singola struttura, per convergere verso un concetto di budget di rete. Ciò significa massimizzare l'effettiva remunerazione delle prestazioni rese, compatibilmente con il budget a disposizione del territorio per quello specifico bisogno. Pertanto, nel caso in cui la produzione complessiva di ATS sia inferiore al budget della stessa per le cure palliative domiciliari (così come rimodulato ai sensi delle presenti disposizioni) si procederà alla remunerazione integrale dell'attività rendicontata.

Solo nel caso in cui la produzione di ATS dovesse risultare superiore alle risorse disponibili per le cure palliative domiciliari del territorio in questione, al fine di garantire l'equilibrio di sistema, si procederà ad effettuare abbattimenti che tengono conto del concorso del singolo gestore al superamento del budget. Nello specifico, dopo aver redistribuito le eventuali risorse libere (ipoproduzione) in base all'incidenza del budget definitivo del singolo gestore sul totale dei budget degli iperproduttori, si procederà al

riconoscimento delle prestazioni fino a concorrenza del budget così rimodulato, impiegando, in ogni caso, il totale delle risorse disponibili.

Al fine di tendere al massimo impiego delle risorse, nel caso in cui dovessero a consuntivo risultare, a livello di sistema, ulteriori risorse del budget complessivo programmato per l'ADI, potranno essere considerati dalla Direzione Generale Welfare ulteriori meccanismi di allocazione degli avanzi che tengano comunque conto del concorso di ogni operatore al superamento del proprio budget. Analogamente la Direzione Generale Welfare potrà allocare eventuali avanzi relativi all'attività di cure palliative domiciliari a favore della produzione ADI.

Si confermano le consuete regole già inserite nei contratti degli anni precedenti rispetto all'utenza HIV che, in quanto finanziata da fondi specifici, non trova copertura nel contratto sociosanitario.

Ulteriori determinazioni

I criteri finora enunciati rispondono all'esigenza di dare massima flessibilità nell'allocazione delle risorse per i servizi territoriali nella gestione della pandemia. In considerazione della straordinarietà delle suddette motivazioni, le variazioni intervenute non si considerano storicizzabili, demandando alla successiva programmazione regionale l'individuazione delle regole di finanziamento per i futuri esercizi.

	Tempistica di contrattualizzazione	Criteri assegnazione Per gestore del budget 2020	Criteri di riconoscimento della produzione
(a) Quota continuità	Entro 15/11	Produzione 2019 < budget 2019 → produzione 2019 Produzione 2019 > budget 2019 → budget 2019+ 90% produzione 2019 oltre il budget	Produzione 2020 di ATS < budget 2020 di ATS → produzione 2020 Produzione 2020 di ATS < budget 2020 di ATS → Riconoscimento di tutto il budget di ATS 2020 con abbattimenti proporzionali al concorso di ogni gestore al superamento del proprio budget
(b) Quota sviluppo	Entro 15/11	A gestione ATS	
(c) Quota di riserva	Entro fine 2020	A gestione ATS	
(a)+(b)+(c)= budget per gestore 2020			

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 4 novembre 2020 - n. 13262**Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2020**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI
FEAGA E FEASR, CONDIZIONALITÀ E SISTEMA INFORMATIVO OPR
Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il decreto 10 marzo 2020 n. 2588 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale - e recante data 20 marzo 2020, rettificata con errata corrige in G.U. - serie generale n. 114 del 5 maggio 2020;
- La circolare AGEA Coordinamento prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 avente come oggetto «Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020»;
- La d.g.r. 12 maggio 2020 - n. XI/3123, avente come oggetto «Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e smi. regime di condizionalità per l'anno 2020»;
- Il Protocollo d'intesa tra Organismo Pagatore Regionale della Lombardia e Giunta Regionale, firmato in data 11 gennaio 2017, che disciplina gli impegni che la Giunta Regionale assume, in qualità di Organo Delegato, nei confronti di OPR relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario e che individua nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria (DPV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Richiamato il Decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia,

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013.

Considerato che:

- l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è responsabile dei controlli di condizionalità;
- è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coordinamento n. 59865 del 16 settembre 2020 relativa ai controlli di condizionalità per la campagna 2020;
- a seguito all'approvazione di tale circolare di Coordinamento è necessario definire ed approvare le regole relative ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utilizzare nell'ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1, 2, 3 e 7;
- taluni controlli e attività, nel rispetto dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 885/2006 e sulla base di specifiche convenzioni, sono delegati a:
- Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, di seguito abbreviati in «AFCP», e Provincia di Sondrio, che eseguono i controlli relativi al rispetto dei CGO 1, 2, 3, 4 e 10 e delle BCAA 1, 2, 3 e 7.
- Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per quanto concerne l'attività di controllo condizionalità, limitatamente ai CGO di loro competenza, così come specificato nella convenzione tra Organismo Pagatore Regionale e Giunta Regionale sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2020, nonché le relative check-list (allegato A), quale strumento di controllo per la verifica del rispetto dei CGO e delle BCAA 1, 2, 3 e 7, cui le AFCP, la Provincia di Sondrio e le ATS si devono attenere;

Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modificazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che attribuisce le competenze proprie dei dirigenti;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013, «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. n. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- la d.g.r. n. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento organizzativo 2020», che nomina Gabriella Volpi Dirigente *ad interim* della struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO Organismo Pagatore Regionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR»;

Recepisce le premesse cui si rinvia integralmente;

DECRETA

1. di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2020 e le relative check list di controllo di cui all'allegato A, che diviene parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Gabriella Volpi

— • —

ALLEGATO A



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

***MANUALE OPERATIVO
DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' 2020***

***REG. (UE) n. 1306/2013 - REG. (UE) n. 640/2014 -
REG. (UE) n. 809/2014***

INDICE

PREMESSA	
1. GLOSSARIO	
2. SOGGETTI COINVOLTI.....	
3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO	
3.1 Controlli di competenza di AFCP/Provincia di Sondrio	
3.2 Controlli di competenza delle ATS.....	
4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO	
4.1 Verifica degli impegni	
4.2 Esito del controllo	
4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	
4.4 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità	
4.4.1 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza	
4.4.2 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione.....	
4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità	
4.5.1 Infrazioni intenzionali di livello estremo.....	
4.6 Inadempienze che causano contestazioni di reati penali	
4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive	
4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda	
5. COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'	
5.1 Procedimento per la determinazione della riduzione di condizionalità	
5.2 Controlli effettuati da altri Enti.....	
5.3 Controlli sulle Domande PSR / Domanda Unica.....	
6. CONTROLLI E MONITORAGGIO	
7. SPECIFICHE TECNICHE.....	
CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.....	
BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.....	
CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici	
CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica	
BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	
CGO 4 - Sicurezza alimentare.....	
CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	
Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicaprini)	

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini	
CGO 7 – Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine	
CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini	
CGO 9 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)	
CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	
CGO 11 - Benessere dei vitelli	
CGO 12 – Benessere dei suini	
CGO 13 - Benessere degli animali allevati	
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
ALLEGATI - RELAZIONI DI CONTROLLO.....	
ALLEGATI utili per la compilazione delle Check List	
Allegato C (rif. CGO 6, CGO 7, CGO 8)	
Allegato D (rif. CGO 10)	
Allegato E (rif. BCAA 3).....	
Allegato F (rif. BCAA 2)	
Allegato G (rif. CGO 2 / CGO 3)	
Allegato H (rif. BCAA 7 – CGO 2).....	
Allegato I	
CHECK LIST	
CGO 1	
BCAA 1	
BCAA 2	
BCAA 3	
CGO 2	
CGO 3.....	
BCAA 7	
CGO 4 – CGO 9.....	
CGO 4 (AFCP/Provincia di Sondrio).....	
CGO 5	
CGO 6.....	
CGO 7	
CGO 8.....	
CGO 10.....	
CGO 11.....	
CGO 12.....	
CGO 13.....	

PREMESSA

La normativa dell'Unione Europea relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboscamento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. In base a quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale

viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo dell'Unione, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 (nel seguito DM 2588/2020) e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 2588/2020 contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 dello stesso decreto;
- c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Il DM 2588/2020, articoli 12 e 23, prevede che AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR del 12 maggio 2020 – n XI/3123.

Con il presente Manuale operativo, in coerenza con la circolare di coordinamento di AGEA, vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;

- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di OPR o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 2588/2020.

Le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, nel presente Manuale, nella definizione degli obblighi ed impegni previsti per ogni singolo impegno, si è tenuto conto delle indicazioni della Commissione.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente Manuale, è coerente con quanto disciplinato dall'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, con il DM 2588/2020 e con la Circolare di coordinamento AGEA.

Il presente Manuale definisce per ogni CGO/BCAA:

- gli elementi di verifica;
- le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;
- gli indici di verifica (portata, gravità, durata);
- le inadempienze di importanza minore
- l'allerta tempestiva e le azioni correttive;
- gli impegni di ripristino;
- le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni correttive
- il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative mediante riduzioni ed esclusioni dai pagamenti.

L'esito del controllo della condizionalità può essere:

- POSITIVO, in assenza di infrazioni,
- NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità.

In caso di esito negativo, la sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92 del Reg. (UE) 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza, graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 99 del citato Reg. (UE) 1306/2013.

Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA 2020 prot. n. 59865 del 16 settembre 2020 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal DM 2588/2020.

La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regola i vari atti è riportata nella DGR del 12 maggio 2020 - n. XI/3123 e consultabile sui siti web:

<http://www.opr.regione.lombardia.it> alla sezione: Condizionalità;

Inoltre per quel che riguarda la Circolare AGEA, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

Emergenza sanitaria da COVID-19

La Commissione Europea, a causa della pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, ha adottato in data 16 aprile 2020 il regolamento di esecuzione n. 2020/532 *“recante deroga ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.”*

Questo regolamento ha lo scopo di contrastare le notevoli restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 che hanno determinato una serie di difficoltà eccezionali per la pianificazione e l'esecuzione di tempestivi controlli in loco, richiesti dalla regolamentazione unionale, con conseguente ritardo nella loro esecuzione e nel successivo pagamento degli aiuti. Per attenuare tali difficoltà ed ovviare altresì alle perturbazioni economiche a cui sono esposti gli agricoltori a seguito della pandemia, la Commissione ha ritenuto necessario derogare a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune, introducendo la possibilità di ridurre la percentuale di estrazione del campione per i controlli in loco in relazione all'anno di domanda 2020.

Per la condizionalità, l'art. 9 di questo regolamento ha previsto che, in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di effettuare i controlli su almeno lo 0,5% delle aziende soggette ai relativi obblighi, anziché sull'1% stabilito dal regolamento (UE) n. 809/2014. Nella lettera di estrazione del campione definitivo (note AGEA n. 0048123 del 22/07/2020 e n. 0049653 del 28/07/2020), si è deciso di adottare tale disposizione.

Il quarto capoverso dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce però che nei casi in cui il campione di controllo sia stabilito da altra normativa, vale la percentuale indicata in tale normativa. Questa fattispecie si applica ai controlli di identificazione e registrazione per gli allevamenti bovini/bufalini (CGO 7) e ovicapri (CGO 8), per i quali la percentuale di controllo è fissata al 3%.

1. GLOSSARIO

Beneficiario: il soggetto che:

- i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
- ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto precedente, situate all'interno del territorio nazionale;

Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Attività agricola: una delle seguenti attività:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

Criterio di Gestione Obbligatoria (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 2588/2020.

Norma (BCAA): requisito stabilito per ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 2588/2020.

Condizionalità: i CGO e le BCAA di cui ai punti precedenti.

Settore di condizionalità: insieme dei Criteri (CGO) e delle Norme (BCAA) da rispettare e per cui viene calcolata la riduzione in caso di infrazioni agli impegni di condizionalità.

I settori sono:

1. **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;**
2. **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;**
3. **Benessere degli animali.**

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA).

Inadempienza/Infrazione/Violazione/Non conformità: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Indici di verifica:

- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio¹;
- **gravità** dell'infrazione: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive.

¹La portata è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- superficie oggetto di violazione (espressa in valore assoluto = ettari) o numero di capi anomali,
- % di superficie oggetto di violazione rapportata alla SAU aziendale o % di capi anomali.
- inadempienze amministrative

Pertanto il livello di portata viene valutato su più parametri e assumerà, in caso di più infrazioni, il livello del parametro più negativo. Inoltre nel caso in cui più infrazioni riguardano uno stesso capo/stessa superficie, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'**azione correttiva**, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Per ogni CGO e BCAA sono definite da OPR le inadempienze di importanza minore nonché le prescrizioni per il ripristino del disposto normativo, e sono altresì fissati i termini relativi per la regolarizzazione delle azioni correttive, compresi tempi e modalità.

Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

La realizzazione delle azioni correttive potrà essere verificata, coerentemente con la natura dell'intervento prescritto, tramite controlli oggettivi o verifiche documentali.

Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione.

Impegni di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza, per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, in modo da ripristinare le condizioni di conformità entro tempi stabiliti. L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti. Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo, che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Reiterazione: di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Il livello delle riduzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore tre.

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, punto 4, terzo comma del Reg. (UE) 640/2014;
2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.

Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

Superficie sensibile: nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su

cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa.

2. SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità.

OPR svolge le seguenti attività:

- attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo (AGEA, DG Welfare, AFCP/Provincia di Sondrio) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (MiPAAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Welfare della Regione Lombardia);
- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo;
- attività di formazione e di accompagnamento dei controllori;
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale residui (PNR) e all'attività di farmacovigilanza, relativamente ai CGO 4 e 5;
- acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti;
- predisposizione informatizzata sul Sistema Informativo regionale (di seguito SI regionale) della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito;
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti.

OPR ha altresì delegato ad altri soggetti, nel rispetto dell'allegato I al Reg. (CE) 885/06, attività relative alla gestione di taluni controlli degli impegni di condizionalità:

- **AGEA** che svolge le seguenti attività:
 - definizione della Circolare di Coordinamento nazionale sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità;
 - definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità;
 - estrazione del campione di condizionalità con l'esclusione dei CGO di competenza veterinaria;
 - esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione delle BCAA 1 – 2 e 3.
- Le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e la UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, di seguito abbreviati in "**AFCP**", **e la Provincia di Sondrio**, che eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria così come specificati in tabella e delle BCAA 1, 2, 3 e 7.
- **Regione Lombardia DG Welfare**, che svolge le seguenti attività:
 - estrazione del campione di condizionalità, relativo ai CGO di competenza veterinaria;
 - controlli, eseguiti per il tramite del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria, così come specificati in tabella.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i criteri e le norme divisi nei tre settori di condizionalità e i soggetti a cui è stata delegata l'attività di controllo.

SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA'				
ELENCO DEI CRITERI E DELLE NORME	OPR	AFCP/Prov. di Sondrio	ATS	AGEA
<u>SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO</u>				
<u>Tema principale: Acque</u>				
CGO 1: Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole		X		
BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		X		
BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		X		
BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		X		
<u>Tema principale: Suolo e stock di carbonio</u>				
BCAA 4: Copertura minima del suolo: - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno; - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.).				X
BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: - Impegno a) solchi acquali temporanei; - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati; - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale				X
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante				X
<u>Tema principale: Biodiversità</u>				
CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: 1: In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM; 2: Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.		X		X
CGO 3: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche		X		X
<u>Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi</u>				
BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		X		X

SETTORE SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE				
Tema principale: Sicurezza alimentare				
CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare		X	X	
CGO 5: Direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE			X	
Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali				
CGO 6: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini			X	
CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97			X	
CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE			X	
Tema principale: Malattie degli animali				
CGO 9: Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili			X	
Tema principale: Prodotti fitosanitari				
CGO 10: Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE		X		

SETTORE BENESSERE DEGLI ANIMALI				
Tema principale: Benessere degli animali				
CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			X	
CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini			X	
CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti			X	

3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO

Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale relativi a tutti i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e alle sole Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1, 2, 3 e 7, mentre rimanda alla Circolare AGEA per le specifiche tecniche relative ai controlli delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali controllate da AGEA, ente delegato da OPR per questa tipologia di controlli.

I controlli dei CGO e delle BCAA 1, 2, 3 e 7, prevedono sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) sia verifiche di carattere oggettivo mediante sopralluogo in azienda con riferimento all'anno solare corrente.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso Regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. L'eventuale preavviso non può eccedere le 48 ore e deve essere documentato.

Tuttavia, qualora la normativa applicabile ai CGO in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità (Art. 25 Reg. (UE) n. 809/2014).

Il controllo in azienda per la verifica dei CGO/BCAA deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 da:

1. personale AFCP/Provincia di Sondrio per i Criteri e le Norme di loro competenza (CGO 1, CGO 2, CGO 3, CGO 4, CGO 10, BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3 e BCAA 7);
2. veterinari delle ATS per i Criteri di loro competenza (CGO 4, CGO 5, CGO 6, CGO 7, CGO 8, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13).

3.1 Controlli di competenza di AFCP/Provincia di Sondrio

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la "Relazione di Controllo Condizionalità /Parte I" (allegato A/1):

In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale),
- b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell'anno in corso,
- c) dati dei controllori,
- d) dati relativi al preavviso,
- e) dati delle persone presenti al controllo,
- f) elenco di tutti i Criteri e le Norme,
- g) eventuali infrazioni riscontrate,
- h) eventuali azioni correttive / impegni di ripristini assegnati,
- i) eventuale presenza di "Allerta tempestiva",
- j) eventuali altre annotazioni degli incaricati al controllo,
- k) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato,
- l) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei controllori e del beneficiario/rappresentante legale.

Nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessari di approfondimenti amministrativi, il controllore AFCP/Provincia di Sondrio compila la "Relazione di ispezione – Controllo di Condizionalità" (allegato A/2); tale Relazione dovrà essere compilata in duplice copia, indicando negli appositi spazi la motivazione per cui il controllo non si è concluso

nello stesso giorno con tutte le osservazioni del caso; sarà quindi sottoscritta dal controllore e dal titolare aziendale e una copia sarà lasciata al beneficiario.

Il controllore dovrà comunque compilare sempre la Relazione di controllo Condizionalità 2020 / Parte 1, indicando la presenza di eventuali infrazioni per ogni Criterio/Norma, le allerte tempestive, le azioni correttive e gli impegni di ripristino assegnati, affinché il beneficiario sia informato dell'esito del controllo.

Per ogni criterio e norma controllati, il controllore AFCP/Provincia di Sondrio durante il controllo in loco compila un'apposita check-list (*Check-list Criterio/Norma XX*).

In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del dipendente AFCP/Provincia di Sondrio che ha effettuato il sopralluogo.

Le check-list per ogni Criterio / Norma si compone di due parti:

- *Check-list Criterio/Norma XX- Verifica degli impegni (da compilare in ogni caso);*
- *Check-list Criterio/Norma XX - Esito del controllo (da compilare solo nel caso in cui siano state rilevate infrazioni).*

La Relazione di Controllo Condizionalità/Parte I nonché le *Check-list Criterio/Norma XX* sono redatte in singola copia e vengono conservate dal controllore AFCP/Provincia di Sondrio nel dossier del procedimento.

Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione contenente le informazioni delle verifiche effettuate (Relazione di controllo Condizionalità/Parte I, check-list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse deve essere lasciata al beneficiario entro tre mesi dalla data del controllo in loco, in modo da informarlo di ogni inadempienza rilevata. Negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

La Relazione di Controllo Condizionalità/Parte I e le Check List sono ultimate entro un mese dal controllo in loco (tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche). Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati, al fine di compilare in modo automatico la "Relazione di controllo condizionalità/parte II - Campagna 2020".

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e nominativi degli incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- Relazione di controllo condizionalità / parte I;
- eventuale Relazione di ispezione – controllo di condizionalità
- copia cartacea della domanda unica e/o della domanda PSR 2007-2013 e/o della domanda PSR 2014-2020 e/o della domanda OCM vino;
- check-list di ogni Criterio o Norma controllati;
- eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo;

- eventuale documentazione fotografica²;
- eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo³.

Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'esecuzione del controllo.

Durante il sopralluogo aziendale è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate o qualsiasi evidenza utile a stabilire l'esito del controllo.

I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check-list.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ATS, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il controllore AFCP/ Provincia di Sondrio, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro 48 ore. In questo particolare caso, la check-list di controllo dovrà essere compilata solo a seguito dell'acquisizione della documentazione mancante, evidenziando tale evenienza sulla Relazione di controllo parte I°.

Il controllo di condizionalità, oltre le aziende che hanno presentato Domanda unica (DU), coinvolge anche le aziende che hanno aderito alle misure a superficie del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e del OCM vitivinicolo

Per le misure del PSR 2007-2013:

- ***Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli"*** (esclusivamente per le domande di conferma)
- ***Misura 214 "Pagamenti Agroambientali"***

Per le misure del PSR 2014-2020:

- ***Misura 8.1.02 "Mantenimento di superfici imboschite"***;
- ***Misura 10.1 "Pagamenti agro climatici ambientali"***;
- ***Misura 11 "Agricoltura biologica"***;
- ***Misura 12 "Indennità Natura 2000"***;
- ***Misura 13 "Indennità compensativa nelle zone svantaggiate di montagna"***;

Per le misure dell'OCM vitivinicolo:

- ***PRRV "Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti"***;
- ***Vendemmia verde.***

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

² Nel caso di infrazione, occorre allegare al dossier idonea documentazione relativa a quanto rilevato (fotografie, fogli di calcolo, documenti vari). Nel caso in cui sia stata rilevata un'infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l'intervento.

³ E' necessario allegare al dossier la documentazione utilizzata per definire l'esito del controllo, sia in caso di esito non conforme che conforme.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

3.2 Controlli di competenza delle ATS

OPR e la Giunta Regionale di Regione Lombardia, in data 11 gennaio 2017, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, rinnovato ed aggiornato sulla base dell'accordo nazionale del 2012, relativo all'effettuazione dei controlli di condizionalità nei settori "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante" "Benessere degli animali" e alla trasmissione delle informazioni. La Giunta Regionale, in qualità di Organo Delegato, ha individuato nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.

La DG Welfare della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare, la DG Welfare della Regione Lombardia è responsabile dell'individuazione del campione di aziende da sottoporre a controllo ai fini della condizionalità, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ATS, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l'interfaccia di OPR.

OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell'analisi del rischio utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ATS.

Il controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti Veterinari delle ATS (di seguito DV o SSVV), che dispongono delle specifiche competenze professionali.

Durante il controllo in loco, per ogni Criterio controllato:

- viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list (le check list sono ultimate entro un mese dal controllo in loco; tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche);
- viene data informazione all'allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità;
- nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, ai beneficiari interessati vengono consegnate entro tre mesi dalla data del controllo in loco la specifica check list e il verbale di sopralluogo, in modo da informarli delle non conformità rilevate che possono avere effetti per la condizionalità.

Tutta la documentazione in originale relativa ai controlli è archiviata dai Dipartimenti Veterinari.

I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato regionale (SIVI) e/o nazionale (BDN) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico regionale, secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d'Intesa.

Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

4.1 Verifica degli impegni

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (flag **SI**);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato (flag **NO**);
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag **NV** = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag **NN**= Non Necessario o flag **NP** = Non Pertinente).

In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza /assenza di infrazione e la sua verificabilità.

4.2 Esito del controllo

Ai fini del calcolo dell'esito del controllo di condizionalità è stata predisposta, nella relativa check-list, una sezione denominata "Esito del controllo".

Il controllore (il funzionario OPR limitatamente ai CGO di competenza dei Dipartimenti Veterinari: CGO4, CGO5, CGO6, CGO7, CGO8, CGO9, CGO11, CGO12 e CGO13) è tenuto a compilare la parte di *Check-list Criterio/Norma XX "Esito del controllo"* solo nel caso in cui dalla compilazione della *parte di Check-list Criterio/Norma XX - "Verifica degli impegni"* siano state riscontrate delle infrazioni.

La parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Esito del controllo* prevede:

- la pesatura degli indici di verifica (portata, gravità e durata),
- l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore,
- l'individuazione delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore,
- l'individuazione di eventuali impegni di ripristino,
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata,
- la verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e i relativi esiti,
- la data in cui è stato effettuato il controllo dell'effettuazione delle azioni correttive,
- la tabella di riepilogo "esito finale" (valore degli indici di verifica, assegnazione di azioni correttive e/o impegni di ripristino, intenzionalità).

N.B.: Nelle Check List di competenza degli AFCP/Provincia di Sondrio, le tabelle con l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore e della conseguente allerta tempestiva, delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore, di eventuali impegni di ripristino e delle condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità, sono già riportate nella sezione conclusiva della parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Verifica degli impegni*.

Il controllore dovrà compilare, per ogni Check List ove siano state rilevate infrazioni, la tabella di riepilogo "esito finale", con i valori degli indici di verifica individuati, l'assegnazione di azioni correttive e/o impegni di ripristino, la rilevazione di intenzionalità.

Scadute le tempistiche assegnate per la realizzazione delle singole azioni correttive, il controllore deve verificare l'effettiva realizzazione delle prescrizioni assegnate con le seguenti modalità:

- tramite controllo documentale, ove previsto,
- tramite un secondo controllo in azienda.

Inoltre deve compilare:

- 1 le sezioni relative alla verifica delle azioni correttive e la tabella di riepilogo "esito finale" presenti nella check-list relativa all'esito del controllo;
- 2 la Relazione di Controllo Condizionalità 2020 – VERIFICA AZIONI CORRETTIVE (vedi allegato B/1). Tale relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Nel caso di verifica di impegni di ripristino, verifica che potrà essere effettuata nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione (ad esempio, nel caso in cui l'azienda sia stata nuovamente estratta a campione condizionalità), il controllore compilerà la Relazione di Controllo Condizionalità 2020 – VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO (allegato B/2). Questa relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Si ricorda che tutti gli esiti, siano essi negativi o positivi, relativi ai CGO/BCAA controllati devono essere registrati nella "Scheda di Condizionalità" presente sul SI regionale.

4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri e alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99, nel regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42 e nel regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni. Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

I beneficiari che partecipano al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono esclusi dalle sanzioni amministrative di condizionalità.

L'articolo 9 del DM 2588/2020 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

Caso particolare relativo alla Soccida

Il DM 2588/2020 stabilisce all'articolo 6 comma 4 che nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

4.4 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

1. per ogni Criterio o Norma di un determinato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sulla check list e sulla relazione di controllo il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata.

Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017;

2. una volta quantificati i tre indici di verifica per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo tra 1 e 5);
3. si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

4.4.1 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5%.

4.4.2 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione

Per «reiterazione» di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato

informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell'anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo per l'identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente. Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1) sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

1. Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.

2. Secondo caso: nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione per negligenza.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità a seguito della moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3.

N.B.: la percentuale di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla percentuale calcolata per l'ultima infrazione riscontrata.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15%, ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l'ammonizione sarà data al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente.

Esempio:

- infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

- infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione.

L'ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.

Seconda reiterazione (e successive)

La seconda reiterazione della violazione (o successiva), riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima con valori dei parametri di condizionalità tali da superare il livello delle inadempienze di importanza minore, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 della percentuale di riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.

Nel caso in cui l'inadempienza che causa la seconda (o successiva) reiterazione sia da considerare come un'inadempienza di importanza minore, si applica la semplice triplicazione della percentuale risultante, che sarà quindi pari a $1\% \times 3 = 3\%$.

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, nel caso in cui questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta al punto precedente.

4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 40 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita al 20%. Tuttavia, OPR può decidere, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo, di aumentare tale percentuale fino al 100% dell'importo complessivo.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari al triplo della percentuale applicata per la precedente infrazione. Perché si verifichi l'applicazione dell'intenzionalità l'ultima non conformità della serie di reiterazioni deve superare il livello delle inadempienze di importanza minore, dove previsto.

Esempio:

Anno 2016 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 2018 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;
- L'azienda A riceve l'ammonizione per il CGO 7.

Anno 2020 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Il valore di almeno uno dei parametri di violazione P/G/D è superiore a 1; l'inadempienza non si può considerare quindi tra le inadempienze di importanza minore. La non conformità derivante dalla nuova infrazione reiterata è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà quindi: $15\% \times 3 = 45\%$, senza applicazione di tetti in quanto l'infrazione è intenzionale.

4.5.1 Infrazioni intenzionali di livello estremo

Nel caso di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del DM 2588/2020 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un'infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un'altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch'essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento.

L'infrazione intenzionale ripetuta si può avere anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l'infrazione, di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore, viene commessa dal beneficiario anche dopo l'ammonizione.

Esempio:

- Anno x, infrazione ripetuta al CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;
- Anno x+2, nuova infrazione al CGO 7; l'infrazione diventa intenzionale, applicazione della percentuale triplicata prima dell'applicazione del tetto;
- Anno x+4, nuova infrazione al CGO 7 di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore: infrazione intenzionale ripetuta, applicazione dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e l'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

Intenzionalità estrema e impegni di ripristino

Nei casi di infrazione intenzionale, sia diretta, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, sia stabilita a causa di successive reiterazioni, può essere assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è prevista e controllata nel corso della medesima campagna. In questi casi, la mancata realizzazione dell'impegno di ripristino da parte dell'azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile, ma non viene assegnata l'intenzionalità estrema.

Esempio:

Anno 2018:

- CGO 7: infrazione intenzionale diretta; percentuale di riduzione 20%;
- CGO 11: esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 15%
- CGO 13: esito 5-5-3; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 9%.

Calcolo della sanzione per infrazioni ripetute: $15\% + 9\% = 24\%$ ridotto al 15% per applicazione del tetto.

RIDUZIONE TOTALE: 35% ($20\% + 15\%$); intenzionalità per CGO 7; ammonizione per CGO 11 e CGO 13.

Anno 2020:

- CGO 4: rilevata infrazione intenzionale dagli enti preposti nel corso dei propri controlli; assegnate prescrizioni, non eseguite: reiterazione 1; percentuale di riduzione $20\% \times 3 = 60\%$;
- CGO 7: esito 1-1-1; reiterazione 1 (per infrazione nel 2018), percentuale di riduzione 3% per reiterazione;
- CGO 13: esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; l'infrazione è intenzionale per le precedenti reiterazioni; percentuale di riduzione: 9% (dell'anno 1) $\times 3 = 27\% \times 3$ (mancata esecuzione dell'impegno di ripristino) = 81% senza abbattimento al 15% perché l'infrazione è intenzionale.

RIDUZIONE TOTALE: 60% (riduzione intenzionale CGO 4, reiterata) + 3% (riduzione reiterata CGO 7) + 81% (riduzione intenzionale reiterata per CGO 13) = 144% ridotto al 100% per applicazione dell'articolo 99(4) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Non si applica l'intenzionalità estrema.

4.6 Inadempienze che causano contestazioni di reati penali

Nei casi contemplati dai CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, è stabilito che gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le inadempienze che causino contestazioni di reati penali con responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

Tale applicazione avviene per tutti i casi portati a conoscenza dell'OP competente e l'effetto è immediato, senza cioè dover attendere il termine dell'iter procedurale relativo alla contestazione penale.

Nel caso in cui, a seguito di una comunicazione o presentazione di ricorso da parte del beneficiario a carico del quale sia stata applicata l'infrazione intenzionale, l'Autorità competente stabilisca che l'iter procedurale si è concluso con esito favorevole per il beneficiario, l'OP modificherà l'esito di conseguenza.

4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.

L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.

È l'autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell'azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'inadempienza.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.

Si possono avere i seguenti casi:

- *Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva.*

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

Esempio:

Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA 3 nell'anno 2017. La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2020.

- *Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima.*

Può darsi il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità,

per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva impartita.

Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.

Esempio:

Anno 2018: inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO 10;

Anno 2018: secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell'azione correttiva;

Anno 2020: nuovo controllo per il CGO 10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione = 5%. La percentuale è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell'inadempienza 2015.

4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza (senza e con reiterazione) e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

4.8.1 Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza.	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale.	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle percentuali di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale.	In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014.

4.8.2 Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
2.a Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.

4.8.3 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità.	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, per cui si applica la riduzione del 20%.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità.	Sommatoria delle percentuali derivante dalla applicazione delle riduzioni previste.

4.8.4 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
4. Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.	In questi casi il beneficiario, oltre all'applicazione delle percentuali relative all'intenzionalità, sarà escluso dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale.

5. COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITÀ'

5.1 Procedimento per la determinazione della riduzione di condizionalità (ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2019)

Nel caso in cui gli Enti preposti al controllo rilevino inadempienze che abbiano ripercussione sul rispetto delle norme in materia di condizionalità, l'Organismo Pagatore Regionale calcola una percentuale di riduzione, come sanzione di Condizionalità, sulla base delle regole riportate in questo Manuale e la notifica al beneficiario inviando una comunicazione di "Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 604/2014, Reg. (UE) n. 809/2014 e l.r. n. 23/2019 art. 14) relativamente alle domande della campagna XY", secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si ricorda che ai fini della condizionalità la "sanzione" è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi al suo intero ammontare.

La comunicazione di "Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità" considera gli esiti di tutti i controlli effettuati nel corso dell'anno di campagna presso il medesimo beneficiario, esiti che possono derivare sia da un controllo a campione per la Condizionalità che extra-campione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di Avvio del procedimento, i beneficiari interessati possono far pervenire all'Organismo Pagatore Regionale eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, OPR provvede a comunicare la "Chiusura del procedimento per la

determinazione della sanzione di condizionalità”, con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.

Qualora gli interessati facciano pervenire eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione o rendano noti eventuali ricorsi od opposizioni presentati presso le autorità competenti, OPR valuta entro un anno dall'avvio del procedimento, in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di *“Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità”* o con recupero delle somme indebitamente erogate.

La percentuale di riduzione calcolata e confermata sarà applicata all'importo totale dei pagamenti, erogati o da erogare, di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione (regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v). Gli importi corrispondenti alla riduzione di condizionalità saranno trattenuti, ove possibile, dai pagamenti delle domande interessate. Qualora i pagamenti di queste domande siano già stati erogati, l'importo relativo alla riduzione di condizionalità dovrà essere restituito; pertanto sarà iscritto a registro debitori e portato in detrazione da uno qualsiasi dei pagamenti che OPR deve ancora effettuare nei confronti del beneficiario.

Qualora, in data successiva alle comunicazioni di avvio o di chiusura del procedimento, dovessero pervenire a OPR segnalazioni di ulteriori infrazioni sulla base dei controlli effettuati da altri Enti in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e/o di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), si provvederà a ricalcolare la percentuale di riduzione di condizionalità e contestualmente a notificarla all'azienda.

Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:

a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;

b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).

Avverso il provvedimento finale del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità è esperibile ricorso al giudice competente entro i termini di legge.

5.2 Controlli effettuati da altri Enti

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, sia relativamente alle aziende estratte a campione per la Condizionalità sia extra-campione.

Nel caso in cui tali Autorità, quali ad esempio i Dipartimenti Veterinari, il Corpo Forestale dello Stato, la DG Agricoltura, riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell'infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento descritto al punto 5.1.

5.3 Controlli sulle Domande PSR / Domanda Unica

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di verifica anche nell'ambito dei controlli delle misure a superficie del PSR o dei controlli di ammissibilità della Domanda Unica.

Nel caso in cui i controllori riscontrino una non conformità a detti impegni, devono informare OPR e procedere alla pesatura dell'infrazione in base alla check list dell'impegno verificato. OPR procederà quindi a valutare la documentazione trasmessa, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento descritto al punto 5.1.

6. CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'attività svolta dagli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di OPR.

Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate.

In attuazione del Piano Annuale dei Controlli OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale.

Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite:

- l'analisi dei dati caricati sul SI regionale, al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list,
- la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti;
- affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

7. SPECIFICHE TECNICHE

CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)⁴. Il presente CGO si applica quindi alle aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono, **anche solo parzialmente, nelle zone vulnerabili ai nitrati** identificate ai sensi della DGR del 26 novembre 2019 - n. XI/2535, che designa le nuove Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (tabella 3 dell'Allegato) e riporta l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è totalmente in ZVN (tabella 4 dell'Allegato) e l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è solo parzialmente compreso in ZVN (tabella 4 dell'Allegato). Si fa presente che nelle nuove zone vulnerabili, di cui alla tabella 3 "Comuni il cui territorio è interessato da nuova designazione di zone vulnerabili" dell'allegato A della DGR 2535/2019, il Programma d'azione nitrati dovrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 2021.

OBIETTIVI

Garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Il presente CGO disciplina la distribuzione al suolo e lo stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e regolamenta anche l'utilizzo di altre fonti azotate.

OBBLIGHI

Nelle zone vulnerabili ai nitrati si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893, con le limitazioni previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020. Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

1. effluenti di allevamento (e.a);
2. acque reflue;
3. digestati;
4. fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
5. fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a) gli adempimenti amministrativi;
- b) gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento (e.a.);
- c) i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti;
- d) il rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.

⁴ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 5171/2016 e DGR 2893/2020⁵

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 5171/2016 e, dal 07/03/2020, dalla DGR 2893/2020 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o, eventualmente, dalla DGR 5418/2016 e, dal 04/04/2020 dalla DGR 3001/2020 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati), si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati"), accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 – "Classificazione aziendale" della DGR n. 5171/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione

⁵ La DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 "Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" è entrata in vigore il 07/03/2020; fino alla data del 06/03/2020, è stato in vigore il precedente Programma d'azione approvato con DGR 5716/2016, la cui validità è stata prorogata con DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001; fino alla data del 3 aprile 2020, la DGR 5418/2016 costituiva la norma regionale di attuazione della direttiva nitrati per le zone non vulnerabili.

Ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, per l'anno 2020 valgono le quantificazioni effettuate dal sistema informatizzato di Regione Lombardia a disposizione delle imprese (denominato "Procedura nitrati"), che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione aziendale, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 (DGR 2893/2020) e delle Linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 3001/2020). Il Decreto n. 3137 del 10/03/2020 "Chiarimenti sull'applicazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle disposizioni per le zone non vulnerabili da nitrati" ha definito, a partire dalla data di pubblicazione del Programma d'azione 2020-2023 per le zone vulnerabili (06/03/2020), quali misure debbano essere applicate nell'anno 2020 e quali debbano essere applicate a partire dal 1° gennaio 2021.

Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.

L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 5171/2016, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016, è invece esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 1 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 2893/2020 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 5171/2016, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 1 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

Impresa tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 5171/2016, l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 5418/2016, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

N.B.: L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- b) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;

- Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (esempio: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁶ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, devono esplicitare nella Procedura nitrati i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR 2893/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR 2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Inoltre, le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale), con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- provvedere alla redazione del PUA.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR 2893/2020 (paragrafo 2.4, comma 4) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

⁶ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione – DGR 2893/2020):

- Dati da ricavare dalla Procedura nitrati (compilazione facoltativa): tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato): quantità; contenuto in Azoto, P2O5, K2O.
- Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località della distribuzione/appezzamento o unità gestionale indicato nel documento cartografico; coltura praticata; contenuto in Azoto, P2O5, K2O (dati facoltativi); firma dell'impresa.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2893/2020.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Si fa presente che, ai sensi del Decreto n. 3137 del 10/03/2020, la validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati pregresse classificate come "conformi" a partire dall'anno 2017 o classificate come "Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)" nell'anno 2016 è mantenuta nell'anno 2020, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento nel caso di modifiche sostanziali o che causano la perdita della conformità aziendale.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce "modifiche sostanziali" (vedi paragrafo seguente).

Le Comunicazioni di validità quinquennale, perdono tale validità nei seguenti casi:

- a) qualora subentrino nell'impresa agricola *modifiche sostanziali* riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento;
- b) qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- c) qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche previste per la "campagna nitrati" dell'anno successivo a quello oggetto del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che definisce le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Per l'anno 2020, il riferimento è il Decreto n. 3150 del 10 marzo 2020 "*Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2020, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalla d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e dalle Linee guida per le zone non vulnerabili*"⁷.

⁷ Il decreto n. 3150 del 10 marzo 2020 definisce la data di avvio della campagna nitrati 2020 a partire dal 24 marzo 2020. Per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Lombardia, la scadenza per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione è fissata al 18 maggio 2020. Come previsto dallo stesso Decreto, visto il perdurare dell'emergenza COVID-19 e le conseguenti difficoltà per i tecnici a verificare presso le aziende l'effettiva situazione strutturale funzionale alla compilazione della Comunicazione Nitrati 2020, considerate le richieste pervenute a

Modifiche sostanziali

In base alla DGR 2893/2020, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;
- g) aumento o diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- k) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

2. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO (e.a.)

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:

- ✓ rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- ✓ garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dal Programma d'azione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

Stoccaggio dei LETAMI

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, il termine al 18 Maggio 2020 è stato prorogato al 30 Giugno 2020. Anche le imprese che nell'anno 2019 hanno aderito alla deroga concessa dalla Commissione europea (scaduta il 31 dicembre 2019) devono presentare una Comunicazione nitrati ordinaria (limite di azoto da effluenti di allevamento a 170 kg/ha).

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc..

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Stoccaggio dei LIQUAMI

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate

dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i
- b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non

palabilità e per lo “Stoccaggio dei letami su platea” qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti (“prodotti aggiuntivi” nella Procedura nitrati, definibili anche come “biomasse/matrici vegetali”), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

3. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito elencati sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN:

3.1 Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e dei fertilizzanti:

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000⁸, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia⁹ e nei giorni immediatamente successivi;
- nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio per i letami e i fertilizzanti quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino

⁸ Per limitrofi si intendono i terreni immediatamente confinanti con i terreni ricadenti nei Siti Natura 2000.

⁹ Per “giorno di pioggia” si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

- cereale autunno vernino
- cover crop (a sovescio primaverile)
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari;

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i fertilizzanti utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
- in golena entro argine¹⁰, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

Divieti di utilizzazione specifici per i fertilizzanti:

- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti

¹⁰ Golena: Porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente l'alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l'alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l'argine maestro e l'argine golenale.

temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- Nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per liquami e assimilati, acque reflue quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.
 - 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, quando sono utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate;
- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;

- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare¹¹) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA);
- se si utilizzano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
- su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto) o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
- nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
 - a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

¹¹ Zona montana: zona individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Zona collinare: zona Individuata con codice ISTAT.

- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

3.4 Divieto di accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

3.5 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (*tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento*);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;

- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili)¹²;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
- 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio (di questi, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, mentre i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative

¹² In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2020 con D.d.s. 13 dicembre 2019 - n. 18334 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2019-2020, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s e vengono riportati anche nell'Allegato 4 della DGR n. 3123/2020 – Regime di condizionalità per l'anno 2020.

sui possibili periodi di spandimento) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente; erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

4. RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI in ZVN

Dosi di applicazione degli Effluenti di allevamento (e.a.):

- ✓ La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento, i 170 Kg per ettaro di SAU e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Il limite d'uso di 170 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue, di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR 2893/2020.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.

Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
- ✓ Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue così come definite nel Programma d'azione nitrati (DGR 2893/2020).

Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli e.a. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi, fanghi di depurazione):

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- ✓ I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 di cui al Programma

d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co., purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.

- ✓ L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato:

- ✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
- ✓ L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- ✓ Per calcolare il quantitativo di azoto presente devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

5. AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALLA "DEROGA NITRATI"

Le aziende ricadenti in ZVN che hanno aderito alla "Deroga Nitrati" ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/06/2016 e delle disposizioni attuative del decreto n. 5403/2016 della Direzione Generale Agricoltura, a partire dall'anno 2020 non hanno più la possibilità di utilizzare agronomicamente i reflui zootecnici nel limite di 250 kg/ha di azoto al campo in zona vulnerabile.

La deroga è rimasta in vigore per quattro anni, fino al 31/12/2019 e non è stata rinnovata per l'anno 2020. Anche le imprese che nell'anno 2019 hanno aderito alla deroga concessa dalla Commissione europea devono quindi presentare nell'anno 2020 una Comunicazione nitrati ordinaria e devono rispettare il limite di azoto da effluenti di allevamento di 170 kg/ha.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto al controllo del CGO 1 solo se l'azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta ad altri controlli (es.: controllo dell'Applicazione della Direttiva Nitrati) contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre indicare la tipologia di controllo e apporre il flag anche alla voce "Azienda a controllo anche per:...".

Il controllore è tenuto a inquadrare l'azienda compilando il box "CARATTERISTICHE AZIENDALI" della check-list.

Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare.

1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- Mancano i documenti richiesti dalle DGR 2893/2020 e 5171/2016: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario); registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità; altra documentazione necessaria a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.
- Non è stata presentata la Comunicazione nitrati, e/o è stata presentata oltre i termini previsti¹³.
- Non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in questa fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali), e/o non è stata aggiornata nei termini previsti. Si fa presente che, in base alla DGR 2893/2020, nel caso di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati a seguito dell'introduzione di modifiche sostanziali, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati. Una modifica sostanziale introdotta nell'anno del controllo non determina per l'impresa un obbligo ad aggiornare la Comunicazione nitrati nell'anno del controllo stesso, ma nell'anno successivo. Nel caso in cui il controllore accertasse che l'azienda, a causa di introduzione di modifiche sostanziali, non rispetta uno o più degli impegni previsti (obblighi relativi alle strutture di stoccaggio, rispetto dei massimali previsti: azoto zootecnico al campo o MAS, ecc.), rileverà infrazione nell'ambito del corrispondente impegno violato ma non a livello amministrativo. Si precisa però che ai sensi della DGR 2893/2020 (Allegato A, punto 8) ogni variazione alle movimentazioni di effluente di allevamento e/o di digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione degli effluenti e deve essere riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre. Si ricorda che un aumento o una diminuzione maggiore di 3000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito rientra tra le modifiche sostanziali; pertanto, la mancata presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati nelle scadenze previste sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Aggiornamento della Comunicazione nitrati" se riguarda un quantitativo di azoto maggiore di 3000 kg, mentre sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Contratti di acquisizione (o di cessione) inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti" se riguarda un quantitativo di azoto inferiore o uguale a 3000 kg.
- Il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- Per le aziende soggette ad AIA:
 - ✓ non è presente l'autorizzazione AIA.
- E' stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero

¹³ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazione nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

di capi, nella dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda. Si rileva invece infrazione se si riscontra:

- a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);
 - b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.
- Per le aziende che producono digestato:
 - ✓ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto
 - Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati.
 - Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

NB 1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati, ai sensi delle DGR 2893/2020 e 5171/2016, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste)¹⁴ e per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni.

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.

3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI (STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO / DIGESTATO)

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2893/2020 e 5171/2016), deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare. La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

¹⁴ Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);
- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaì;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi") nel processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale – BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale – BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluò e di azoto da e.a..

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;
- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo.
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità e di manutenzione dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a..

Si ha infrazione nel caso:

- ✓ siano assenti le strutture di stoccaggio necessarie;
- ✓ le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- ✓ sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;
- ✓ lo stato di funzionalità o di manutenzione dell'impianto di raccolta e stoccaggio non siano adeguati a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

L'infrazione è calcolata in funzione dell'estensione delle parcelle agricole¹⁵ (o delle particelle catastali) che presentano una o più violazioni ai divieti che l'azienda è tenuta a rispettare. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale ricadente in ZVN in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per liquame, letame, digestato, concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazione (organiche e minerali); in questo caso, la superficie oggetto d'infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda.

¹⁵ Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

4 – VERIFICA DEL RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Si ha infrazione:

- ✓ nel caso di superamento del massimale previsto di 170/kg/ha/anno di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, distribuito sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.
- ✓ qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture), calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell'azoto.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale e la verifica della quantità di azoto efficiente apportato rispetto alle esigenze delle colture saranno effettuate tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio per i terreni in ZVN (ed eventualmente anche non in ZVN) che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;
- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

5 – VERIFICA DI EFFETTI EXTRA – AZIENDALI E ALTRI DIVIETI

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3) si considera abbia effetti extra – aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Il controllore deve inoltre rilevare l'eventuale presenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, dovuta alla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori:

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	<input type="checkbox"/>			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)	<input type="checkbox"/>			ALTA
Presentazione della Comunicazione o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati delle Relazioni tecniche (nei casi necessari) o di altra documentazione	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal manuale)	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5	<input type="checkbox"/>	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Assenza di autorizzazione AIA	<input type="checkbox"/>	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. / digestato in corso di validità	<input type="checkbox"/>			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. / digestato nella C.N. nei termini previsti	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	<input type="checkbox"/>	BASSA		
2.1 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	<input type="checkbox"/>			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	<input type="checkbox"/>			ALTA
3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita(*)	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - <u>sopra</u> la soglia definita(*)	<input type="checkbox"/>		MEDIA	

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	<input type="checkbox"/>			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	<input type="checkbox"/>			ALTA
5 - EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)	<input type="checkbox"/>			ALTA
5.2 – ALTRI DIVIETI: rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	<input type="checkbox"/>		Intenzionalità (indici di livello alto)	

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	Valore Infrazione
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA <input type="checkbox"/>
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA <input type="checkbox"/>
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA <input type="checkbox"/>
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia(*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + violazione al divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate sotto soglia(*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA <input type="checkbox"/>
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA <input type="checkbox"/>
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA <input type="checkbox"/>
M - Rilevazione di infrazione intenzionale	Intenzionalità

(*) **N.B.:** La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende **sotto soglia** se la superficie in **ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari.**

GRAVITÀ

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

In base alla classe di appartenenza sopra riportata **la gravità** assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa
<input type="checkbox"/> Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa
<input type="checkbox"/> Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio; OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE: assenza totale delle strutture di stoccaggio (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 (è infrazione intenzionale) OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancata aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)	Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione nitrati; aggiornamento della Comunicazione nitrati; AIA) da verificare tramite controllo documentale	di norma 30, (salvo scadenze diverse previste dalla DGR 2893/2020) <small>16</small>

¹⁶ Il controllore dovrà indicare nell'apposito spazio della Relazione di controllo Condizionalità / Parte 1 il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sulla base di quanto previsto dalla DGR 2893/2020 per l'infrazione commessa; se la DGR non fornisce alcuna tempistica, il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sarà di 30 giorni dalla data di fine controllo.

Assenza del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti, ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	30
Accumulo temporaneo di materiale palabile (letame / lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, lettiere di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili, da verificare tramite controllo oggettivo	30
Mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	15 (di norma)
Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di funzionalità e di manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 30
Assenza del/degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo	30/11/2021
Non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	30/11/2021

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- ✓ Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia:
 - inadempienze amministrative;
 - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale;
 - non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione;
 - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo;
- ✓ nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione nitrati, o di autorizzazione AIA, o del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- ✓ rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Riguarda:

- ✓ tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici per quel che riguarda il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica (di cui al successivo **impegno a**)¹⁷;
- ✓ le sole aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del Distretto Idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali¹⁸, per quel che riguarda la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al successivo **impegno b**).

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260;
- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici.

Sono esclusi dagli impegni a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione:

- 1) scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- 2) adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- 3) strutture pensili;¹⁹
- 4) corpi idrici arginati, provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

OBIETTIVI

Tutelare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, prevedendo la presenza di una fascia tampone e/o di una fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

¹⁷ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

¹⁸ Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17/12/2015; Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22/12/2015.

¹⁹ Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.

DEFINIZIONI

- **Fascia Tampone:** la porzione di terreno dove vige il divieto di fertilizzazione di cui al successivo impegno a).
- **Fascia Inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri se non diversamente stabilito, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.
- **Alveo:** letto, fondo naturale o artificiale di acque correnti.
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso.
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine:** rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

IMPEGNI PREVISTI:

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sulle fasce tampone

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente²⁰. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con il limite di tre metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno, per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. Al fine di evitare eventuali malintesi tra il programma di azione regionale e i divieti di fertilizzazioni introdotti con la BCAA 1, si rammenta che la nota a piè di pagina dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli impegni vigenti ai sensi della Direttiva Nitrati si applichino ai corsi d'acqua anche esterni alle Zone Vulnerabili ai Nitrati, delimitate dalla regione in ottemperanza alla Direttiva stessa.

²⁰ I divieti spaziali, identici per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili ai nitrati, sono descritti nelle specifiche tecniche relative al CGO 1.

b) la costituzione/non eliminazione di una “fascia inerbita”.

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; deve avere larghezza variabile da 3 a 5 metri a seconda dello “stato complessivo attuale” del corpo idrico, secondo quanto indicato al paragrafo “Ampiezza della fascia inerbita”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell’obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

In ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della DGR n. 3123 del 12 maggio 2020 e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

N.B. IMPLICAZIONE RELATIVE AL FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione di una zona di fascia inerbita, su una porzione marginale di una particella investita a seminativo o altra coltura a ridosso di un corso d’acqua, non comporta automaticamente la modifica dei codici utilizzo della particella stessa.

Deroghe

E’ ammessa la deroga agli impegni sopra descritti nel caso di:

- **risaie;**
- **corso d’acqua effimero**²¹ (corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all’anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume con la sola presenza di pozze isolate)
- **corso d’acqua episodico**²⁰ (corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d’acqua).

E’, inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di:

- particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti terreni per l’intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente, come definito ai sensi dell’art. 4 (1) lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

²¹ Il “Corso d’acqua effimero” e il “Corso d’acqua episodico” sono definiti ai sensi del D.M. n. 131 del 16/06/2008. Il “Corso d’acqua temporaneo” è un corso d’acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell’alveo annualmente o almeno 2 anni su 5. In tutte queste definizioni, l’assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.

AMPIEZZA DELLA FASCIA INERBITA

Ai fini della presente Norma, si intende per “fascia inerbita” una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (3 - 5 metri) a seconda dello “stato complessivo attuale del corpo idrico”²².

Le possibili classi di stato sono:

- ✓ stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- ✓ stato chimico: “buono”, “non buono”.

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.


L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui:

- lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito;
- lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Ove la fascia fosse già presente, non è consentita la sua rimozione.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

1. verifica, con gli strumenti informatici del GIS, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come “FT” sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato sul SI regionale copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d’acqua) all’impegno della costituzione della fascia inerbita;

²² L’aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell’ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L’informazione aggiornata sull’ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, di riferimento per l’applicazione della BCAA 1, è pubblicata sul sito della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia inerbita, la tipologia colturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni.

Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici individuati come al precedente punto 1, il controllore effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici.

Il controllore procede quindi alla verifica dei seguenti impegni, valutando l'eventuale possibilità di deroga nei casi sopra indicati:

a.1) Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica:

1. si intende rispettato con il limite di 3 metri;
2. si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

a.2) Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici

I divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici) e degli ammendanti organici devono essere rispettati secondo quanto stabilito dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 5171 del 2016, sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli, riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione della presente Norma per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per il CGO 1.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

b) Costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita"

Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia inerbita, il controllore verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l'eventuale presenza di deroga all'obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto del divieto di lavorazione.

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva l'assenza della fascia inerbita, oppure una larghezza della fascia inerbita inferiore a quanto stabilito, oppure il mancato rispetto del divieto di lavorazione.

CASI PARTICOLARI:

Si considerano violazioni con effetti extra-aziendali, le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua, che interessino anche terreni esterni all'azienda.

In caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di effluenti di allevamento ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che

continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto alla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

<input type="checkbox"/> Bassa	fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
<input type="checkbox"/> Alta	al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali
<input type="checkbox"/> Media	in tutti gli altri casi

GRAVITÀ

<input type="checkbox"/> Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga, o una combinazione di questi elementi)
<input type="checkbox"/> Alta	fascia inerbita assente OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA

<input type="checkbox"/> Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga, o una combinazione di questi elementi) per livelli di portata bassa o media; OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
<input type="checkbox"/> Alta	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 metri;
2. Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a) - fertilizzazione;
3. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente BCAA si applica a tutte le aziende agricole che utilizzano o che captano, attingono o dispongono in altro modo acqua ad uso irriguo²³.

OBIETTIVI

Assicurare un minimo livello di protezione delle acque tramite il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.

OBBLIGHI

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di norma), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 e del d.lgs. 152/06 (richiamati in allegato F).

Il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Si precisa inoltre che il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

E' esente dall'ottenimento della concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee, per il quale è prevista la sola comunicazione preventiva all'ente competente. Tuttavia si precisa che tale utilizzo non è pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m³/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

²³ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- ✓ individua se l'azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene,
- ✓ contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni.

Il controllore, inoltre, si accerta che l'azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- ✓ coerenza con il piano colturale;
- ✓ compatibilità con le caratteristiche territoriali;
- ✓ evidenze dell'utilizzo di acqua ai fini irrigui.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'utilizzo di acqua ai fini irrigui, il controllore procede alla verifica degli impegni.

Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore:

1. verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d'acqua;
2. verifica gli adempimenti amministrativi:
 - ✓ presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente;
 - ✓ oppure accerta l'avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente;
 - ✓ oppure che il canone sopraddetto sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto.
3. verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione prevista viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006 (vedi Allegato F); nel caso si presentasse tale casistica, occorre descrivere quanto rilevato nello spazio delle annotazioni.

La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione per i casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata OPPURE azienda le cui uniche superfici irrigue oggetto di infrazione siano relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale
<input type="checkbox"/> Media	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
<input type="checkbox"/> Alta	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ

Gli indici di verifica di gravità assumono lo stesso valore della portata.

DURATA

Gli indici di verifica di durata assumono lo stesso valore della portata.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60

N.B.: è compreso tra le inadempienze di importanza minore anche il caso in cui le uniche superfici irrigue dell'azienda oggetto di infrazione siano quelle relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevati le seguenti infrazioni, con livelli medi e/o alti di portata, gravità e durata:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con superficie superiore a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma a 60
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma a 60

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente, pari o superiore ai 50 ettari;
2. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

La BCAA 3 si applica a tutte le aziende agricole in quanto detengono sostanze pericolose di cui agli elenchi I e II dell'allegato alla Dir 80/68/CEE²⁴, nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità (quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose),²⁵ per quanto riguarda l'attività agricola ²⁶.

Inoltre, questa Norma si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformano materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche.

OBIETTIVI

Prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

OBBLIGHI

Gli obblighi di condizionalità per l'applicazione della presente BCAA 3 si dividono in:

- 1) Obblighi e divieti validi per tutte le aziende. Le aziende devono:
 - rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
 - garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ecc.), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.
- 2) Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici. Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:
 - possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
 - rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero

²⁴ L'elenco delle sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE è riportato in Allegato E di questo Manuale.

²⁵ elenco non esaustivo.

²⁶ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Nell'ambito della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Definizioni:

Acque reflue domestiche: *acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), lettera g del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).*

Acque provenienti da aziende agricole o zootecniche assimilate alle acque reflue domestiche: *in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, lettere a, b e c del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che qui si riporta in sintesi, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese:*

- a) *dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) *dedite all'allevamento di bestiame;*
- c) *dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.*

Scarico: *qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), lettera ff del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).*

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124, comma 4).

Nell'ambito della condizionalità, le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano ad esse assimilate (cioè le aziende che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101).

Obblighi validi per tutte le aziende agricole

L'azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo.

A tal fine:

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;

Perché sia considerato a perfetta tenuta è necessario che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra sia provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile, oppure il contenitore posto su mezzi mobili deve essere omologato.

Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.

2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato;
3. i depositi, occasionali o permanenti, o gli accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati;
5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina devono essere omologati.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici

L'azienda agricola che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà è tenuta ad acquisire l'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D.lgs. 152/2006 per lo scarico di sostanze pericolose e a rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare sostanze pericolose, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- l'assenza di domanda UMA per l'anno corrente (nel caso di presenza di tale domanda e assenza di cisterna aziendale, va compilata la check-list evidenziando nelle note la modalità di gestione del carburante, es. rifornimento alla pompa);
- che l'azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole;
- che l'azienda non utilizzi prodotti fitosanitari (vedi check-list CGO 10);
- che l'azienda non utilizzi prodotti veterinari (vedi check-list CGO 4);
- assenza di evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose su suolo.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, il controllore procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose, il controllore è tenuto a verificare:

- lo stoccaggio, occasionale o permanente, del carburante, degli oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari;
- la presenza di perdite di sostanze pericolose su suolo o sottosuolo dovute: a sistemi di spillaggio difettosi; alla non perfetta tenuta stagna dei depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose; al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti

contenenti sostanze pericolose, hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati;

- se le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore\cambio ecc.) sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e sono su pavimenti impermeabilizzati;
- se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina sono omologati;
- la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, genera effetti extra-aziendali.

Il controllore, oltre alla verifica dei punti di cui al sopraddetto elenco all'interno del centro aziendale, accerta anche l'eventuale presenza di residui di sostanze pericolose o depositi di tali sostanze, su terreni, scoline, fossi, posti in prossimità del centro aziendale o sulle strade di accesso al medesimo.

Inoltre, se la visita viene effettuata in aziende che svolgono **prevalentemente** attività agroindustriali, oltre ai suddetti controlli, il controllore AFCP/Provincia di Sondrio deve verificare preventivamente presso gli uffici degli Enti competenti se l'azienda:

- a) possiede l'autorizzazione allo scarico e ne rispetta le condizioni di scarico;
- b) è stata sottoposta, nel corso dell'anno solare corrente, al controllo dell'autorità competente in materia.

Il controllore, prima di assegnare l'esito, dovrà tenere conto se dalle verifiche effettuate dall'autorità competente siano emerse inosservanze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione che abbiano dato luogo a:

1. prescrizioni e diffide, che comportano la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio durante la visita in azienda è tenuto a verificare l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e la sua validità e, se scaduta, a verificare la presenza della domanda di rinnovo (da presentarsi un anno prima della scadenza). In presenza della domanda di rinnovo, l'autorizzazione si ritiene valida. Pertanto un'autorizzazione scaduta non accompagnata da una richiesta di rinnovo è da ritenersi non valida.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
<input type="checkbox"/> Media	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in presenza</u> di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra – aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate allo stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose <u>in presenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

NB:

1. Si ha stoccaggio non adeguato in presenza di locali o contenitori (di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni) non chiusi o non protetti dagli agenti atmosferici e con riscontro di una superficie non impermeabilizzata OPPURE contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta OPPURE in presenza di serbatoio privo di bacino di contenimento e di tettoia.
2. Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, non si configura direttamente un'infrazione di condizionalità, ma sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.
3. Si ha sempre portata alta se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) non sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e/o sono prive di pavimenti impermeabilizzati OPPURE se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto di carburante con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina non sono omologati.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Se la portata è bassa
<input type="checkbox"/> Media	Se la portata è media
<input type="checkbox"/> Alta	Se la portata è alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Se la portata è bassa
<input type="checkbox"/> Media	Se la portata è media
<input type="checkbox"/> Alta	Se la portata è alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva. In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
1. Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta o non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose, oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose. 2. Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti di origine petrolifera o minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, SENZA evidenza di dispersione.	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi, da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta o non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione <u>in presenza di perdite di sostanze pericolose</u> su suolo o sottosuolo	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto) oppure oggettivo	30
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato <u>con evidenza di dispersione</u> di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari, o altre sostanze pericolose	Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose	30
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose (comprese carcasse di trattori, automobili o altri mezzi) su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa , eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo le modalità previste dalla normativa	30
Contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, <u>con evidenza di perdite</u>	Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite	30

Caratteristiche del locale o del luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo <u>in assenza di perdita</u> di sostanze pericolose <u>per aziende non soggette all'allerta tempestiva</u>	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose <u>per aziende non soggette all'allerta tempestiva</u> , da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30
Autorizzazione scaduta o assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue (aziende agro-industriali)	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione scaduta o rilascio della stessa, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso:

1. in cui il produttore dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulta non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili;
3. di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici**SOGGETTO CONTROLLORE : AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO ED AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi della Dir. 2009/147/CE, riguarda:

- ✓ le sole aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli impegni di cui al seguente **punto A**.
Le ZPS sono elencate nell'allegato 2 "Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" della DGR n. XI/3123 del 12 maggio 2020.
Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell'area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS.
- ✓ tutte le aziende per i terreni anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000, per gli impegni di cui al seguente **punto B**.

A) IMPEGNI PER I TERRENI RICADENTI IN ZPS**A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 2 prevede che:

1. Siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:
 - A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera e) del Reg. UE n. 1307/2013.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - B. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
 - C.1. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - C.2. attuazione di pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, con cadenza almeno annuale sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - C.3. divieto di attuazione delle pratiche agronomiche di cui al punto C.2 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - ✓ pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - ✓ terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - ✓ colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - ✓ nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- ✓ sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- D.1. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- D.2. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
2. Sia rispettato il divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).
3. Sia rispettato il divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri d'uccelli.
4. Sia rispettato il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

N.B.: Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che per le superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, vigono anche le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 che, se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza (vedi allegato G) ²⁷

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI ZPS, IMPEGNI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI APPARTENENZA E MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE

Il rispetto degli impegni del CGO2 prevede che:

- siano rispettate le norme regolamentari e le norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste dai Piani di Gestione del sito di appartenenza e dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza;
- siano rispettate le misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS di cui ai punti seguenti.

²⁷ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

1) ZPS in ambienti aperti alpini

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- d) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvopastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;

- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) è vietata l'irrorazione aerea;
- f) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- g) è vietata la distruzione dei formicai;
- h) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- i) è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
 - 1i) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali). All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2i) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
 - 3i) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

- 4i) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1i) a 3i) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5i) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6i) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7i) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8i) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

5) ZPS in ambienti agricoli

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6) ZPS in risaie

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d) è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
 - 1d) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali). All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2d) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto

delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

- 3d) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
- 4d) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1d) a 3d) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5d) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6d) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7d) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8d) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

B) ALTRI OBBLIGHI PER I TUTTI I TERRENI AZIENDALI, INTERNI ED ESTERNI ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

In tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle ZPS, vige il divieto di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7²⁸, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti, se prevista.

Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- alberi isolati non tutelati dalla BCAA7 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali²⁹).

MODALITÀ OPERATIVE

- I. Per le aziende con terreni in ZPS, prima della visita in azienda, il controllore:

²⁸ La BCAA 7 prevede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, attraverso il mantenimento degli alberi monumentali, la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Le siepi, gli alberi isolati o in filare tutelati dalla BCAA 7 sono così definiti:

Siepi: si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Albero isolato: si intende un esemplare arboreo appartenente ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali.

Alberi in filare: si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

²⁹ Nell'allegato H al presente provvedimento è riportato l'elenco degli alberi isolati tutelati dalla BCAA7.

- verifica il codice del sito della ZPS, la sua denominazione, l'Ente Gestore del Sito, la tipologia di ZPS e li indica in check list; calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS) e nell'Allegato 2 "Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" della DGR n. XI/3123 del 12/05/2020;
- consulta l'ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi:
 - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,
 - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio,
 - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
- associa il sito controllato a una delle seguenti tipologie (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08 e s.m.i.;
- verifica la presenza di impegni specifici derivanti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 2 "Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS)" della DGR 3123/2020 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS presenti in Lombardia, ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in ZPS sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000);
- compila parte della check-list (PUNTI A1 e A2 - "Verifica degli impegni") con le informazioni acquisite dall'ente gestore e dal SI regionale.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. Si ha infrazione se risultano evidenze di mancato rispetto dei divieti e/o degli impegni indicati in check list e che sono differenziati in base alle diverse tipologie di ZPS sopra specificate.

Per gli impegni agronomici previsti nel presente Criterio (Misure di conservazione generale, punto 1) si fa riferimento anche agli esiti dei controlli territoriali svolti da Agea.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto a:

- compilare la parte della check-list CGO 2 – PUNTI A1 e A2 "Verifica degli impegni" relativa agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generale vigenti in tutte le ZPS, alla specifica tipologia di ZPS individuata, al rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione. Nel caso si rilevi infrazione agli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, si dovrà descrivere nell'apposito spazio della check list gli impegni non rispettati.
- compilare, nel caso, la parte "Esito del controllo", per le verifiche effettuate, ottenendo così un esito parziale;
- riportare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, l'esito parziale del CGO 2, al fine di compilare in modo automatico la Relazione di controllo/parte II.

Un'infrazione agli impegni agronomici, comporta un esito negativo per il CGO 2 solo se il mancato rispetto di tali impegni riguarda superfici comprese nell'area della ZPS.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

II. Per tutte le aziende, il controllore:

- verifica il rispetto del divieto di cui al precedente punto B – “ALTRI OBBLIGHI”. Si ha infrazione se risultano evidenze di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti (se prevista);
- compila la parte della check-list CGO 2 – PUNTO B “Verifica degli impegni”.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list “Verifica degli impegni”.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio effettua la pesatura di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

N.B.: le eventuali violazioni relative all'impegno di cui al precedente punto B – “altri obblighi” non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

L'esito di questo CGO risulta parziale fino all'acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA relativamente agli impegni agronomici:

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

I controlli territoriali, realizzati da AGEA con modalità di telerilevamento, comprendono anche eventuali verifiche relative al divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici e territoriali applicati all'azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D descritti sopra superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D descritti sopra non superiore a 2 ettari.
<input type="checkbox"/> Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
<input type="checkbox"/> Media	mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta
<input type="checkbox"/> Alta	mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti ove prevista

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

DURATA	
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica, riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
2. distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica**SOGGETTO CONTROLLORE : AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO ED AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Riguarda: le sole aziende agricole i cui terreni ricadano nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) /Zone Speciali di Conservazione, facenti capo alla Rete Natura 2000, istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

I SIC/ZSC sono elencati nell'allegato 3 "Aree Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR n. XI/3123 del 12/05/2020 e per ciascuno è individuato un Ente gestore del Sito. Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

IMPEGNI E OBBLIGHI**A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 3 prevede che le aziende, ricadenti in un'Area Natura 2000, siano tenute a rispettare le seguenti disposizioni generali, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo

ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- d) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- f) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla Regione o dalle Amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che:

- sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al d. lgs. n. 99/92;
- per le superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, vigono ai sensi dell'art. 48 del Reg. reg. 20-7-2007 n. 5, le misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000, che se rispettate, esonerano i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 dalla valutazione di incidenza (vedi allegato G) ³⁰.

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE E IMPEGNI SPECIFICI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC/ZSC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso.

In particolare, nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC l'azienda deve rispettare, oltre alle "Misure di conservazione generali" di cui al precedente punto A1, anche i vincoli specifici definiti dagli Enti gestore nelle norme regolamentari e nelle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste da:

- 1) Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza;
- 2) Piani di Gestione del sito di appartenenza.

Nell'Allegato 3 "Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR n. XI/3123 del 12/05/2020 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC/ZSC presenti in Lombardia.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

³⁰ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

- verifica la tipologia di Sito, il codice, la denominazione e l'Ente Gestore del Sito e li indica in check list; ne calcola la superficie aziendale interessata tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e nell'allegato 3 della DGR XI/3123 del 12/05/2020;
- individua, attraverso il suddetto allegato 3, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato;
- consulta l'ente gestore del Sito interessato, al fine di informarsi:
 - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
 - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
 - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
 - ✓ circa gli impegni specifici previsti dal piano di gestione che l'azienda deve rispettare nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono nell'Area Natura 2000.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio verifica:

- 1.a) il rispetto degli impegni relativi alle misure di conservazione generale indicati in check list (rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, rispetto degli impegni riguardanti le superfici forestali, ecc.);
- 1.b) il rispetto degli stessi impegni di natura agronomica previsti per il CGO 2;
- 2) il rispetto degli impegni specifici previsti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione contenute nel piano di gestione e/o nelle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 3 della DGR 3123/2020 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche di SIC/ZSC presenti in Lombardia ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in SIC/ZSC sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000). Nel caso si rilevi infrazione, bisogna descrivere "gli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati" nell'apposito spazio della check list;
- 3) eventuali effetti extra-aziendali.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Per gli impegni agronomici previsti nel presente Criterio si farà riferimento anche agli esiti dei controlli territoriali svolti da Agea.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto a:

- compilare la parte della *check-list CGO 3 Verifica degli impegni* comprensiva degli impegni agronomici vigenti in tutti i SIC/ZSC ed eventualmente la parte "*Esito del controllo*", relativa alle verifiche di propria competenza;

- riportare nella “Scheda di condizionalità”, presente sul sistema informatico regionale, l’esito del CGO 3 al fine di compilare in modo automatico la relazione di controllo/parte II.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un’infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio effettua la pesatura di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

L’esito di questo Criterio risulta parziale fino all’acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA relativamente agli impegni agronomici:

Verifica impegni agronomici			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

I controlli territoriali, realizzati da AGEA con modalità di telerilevamento, comprendono anche eventuali verifiche relative al divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario nelle superfici ricadenti in SIC/ZSC.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici e territoriali applicati all’azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

CALCOLO INFRAZIONI CGO 3

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni:

- mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato;
- presenza di infrazioni rilevate dall’ente gestore;

- infrazione agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generali vigenti in tutti i SIC/ZSC;
- effetti extra-aziendali.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ha
<input type="checkbox"/> Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC OPPURE superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha; OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore a 1 ha OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
<input type="checkbox"/> Alta	Mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B
<input type="checkbox"/> Media	Mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

N.B.: Nel caso di infrazione per mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, fatti salvi i casi di intenzionalità.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC;
2. distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO E AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente BCAA si applica a tutte le aziende agricole che presentano, sulle proprie superfici agricole³¹, elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali, quali alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede:

- a) il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
- b) il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- c) Il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Definizioni:

Albero isolato: si intende un esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella tabella dell'Allegato H. Le specie arboree elencate in questa tabella sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e s.m.i. e utilizzabili nelle attività selvicolturali.

Siepe: si intende una struttura lineare, regolare od irregolare, costituita da specie vegetali arboree od arbustive e situata generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Alberi in filari: si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche: si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).

³¹ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Stagni: i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Potatura degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma: si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc.) eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di Gestione Natura 2000 o di altre Aree Protette.

MODALITA' OPERATIVE

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni della BCAA 7:

- a) non eliminazione degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- b) non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, come sopra definiti;
- c) divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (dal 15 marzo al 15 agosto), salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Il controllo comprende delle verifiche preliminari e delle verifiche oggettive in campo:

1. Prima della visita in azienda, il controllore verifica con gli strumenti informatici del GIS, se le superfici aziendali presentano gli elementi caratteristici del paesaggio richiamati dalla BCAA 7.

Un utile strumento, anche se non esaustivo, per l'individuazione di tali elementi da tutelare è il catalogo EFA caricato nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e che comprende:

Elementi caratteristici del paesaggio - parametri

Codice EFA	Descrizione	Protetto da condizionalità	Vincoli dimensionali (*)
783	ALBERI IN FILARE	SI	Chioma>4m – Distanza tra le chiome<5m – L>25m - LA<20m
784	STAGNI E LAGHETTI	SI	A<3.000mq
786	FOSSATI E CANALI	SI	L>25m – LA<10m
787	MURETTI TRADIZIONALI	SI	L>25m – 0,5m<LA<5m – 0,3m<H<5m
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	SI	L>25m – LA<20 – C>20%
790	TERRAZZAMENTI	SI	L>25m – H>0,5m
793	ALBERI ISOLATI	SI	Chioma>4m

(*): L=lunghezza - LA=larghezza - H=altezza - N=numero – C=copertura - A=area

Il controllo deve riguardare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio definiti dalla BCAA 7 che si trovano sulle superfici aziendali, indipendentemente dalla loro presenza nei cataloghi.

Prima della visita in azienda, il controllore verifica se sono disponibili informazioni relative a questi elementi (es. foto aeree) in anni precedenti a partire dal 2015 su GIS o sul Geoportale di Regione Lombardia, oppure acquisite in eventuali attività di controllo, in modo da poter effettuare un confronto con le informazioni più recenti e con la realtà di campo.

2. Durante il controllo in loco, il controllore verifica sulle particelle aziendali la presenza degli elementi caratteristici del paesaggio indicati in GIS o a fascicolo, acquisendo a campione la documentazione fotografica e segnando nel campo NOTE della checklist quanto riscontrato.

In caso di mancata corrispondenza tra l'informazione a GIS o a fascicolo e la realtà di campo, il controllore approfondisce la verifica per stabilire la correttezza dell'informazione presente nei cataloghi (es. correttezza della lavorazione), accertando che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato grazie anche all'ausilio di informazioni acquisite in attività di controllo precedenti. Verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

Qualora nel fascicolo aziendale non siano presenti le informazioni relative agli elementi caratteristici del paesaggio, il controllore farà riferimenti alla sola realtà di campo accertata sulle superfici aziendali durante la visita in loco, documentando quanto rilevato con l'acquisizione fotografica. Se sono disponibili informazioni in anni precedenti a partire dal 2015 su GIS, sul Geoportale di Regione Lombardia oppure in eventuali attività di controllo, le stesse potranno essere utilizzate per il confronto con la realtà di campo riscontrata. Se non si ha corrispondenza tra l'informazione acquisita precedentemente e la realtà di campo, il controllore approfondisce la verifica per stabilire che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato, rilevando eventuali evidenze durante il sopralluogo. Verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- a. eliminazione degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;

- b. eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali:
- muretti a secco con lunghezza superiore a 25 m;
 - siepi di lunghezza superiore a 25 m e larghezza minima di 2 m e massima di 20 m;
 - stagni (bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq);
 - alberi isolati appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella tabella dell'Allegato H
 - alberi in filari con lunghezza superiore a 25 m;
 - terrazzamenti con lunghezza superiore a 25 m;
 - sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche (fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite) con lunghezza superiore a 25 m e larghezza massima totale di 10 m;
- c. mancato rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (dal 15 marzo al 15 agosto), salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione alla presente norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check list "Verifica degli impegni".

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio procederà quindi alla compilazione della parte della check list "Esito del controllo", effettuando la pesatura in termini di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

L'esito di questa norma risulta parziale fino all'acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA con modalità di telerilevamento, riguardanti il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio presenti sulle superfici aziendali.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni territoriali applicati all'azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole³² (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list; questo vale per tutti gli elementi caratteristici del paesaggio e non solo per gli elementi

³² Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o alle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

lineari. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ha
<input type="checkbox"/> Alta	Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale; OPPURE superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari; OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITA'

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non prevista
<input type="checkbox"/> Media	Per <u>livelli di portata bassi o medi</u> riscontro di una o di entrambe queste violazioni: - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
<input type="checkbox"/> Alta	Riscontro di almeno una delle seguenti violazioni: - eliminazione degli alberi monumentali <u>per ogni livello di portata</u> ; - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche <u>per valori alti di portata</u> ; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli <u>per valori alti di portata</u>

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione:

<input type="checkbox"/> Bassa	Riscontro dell'infrazione relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli
<input type="checkbox"/> Media	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari
<input type="checkbox"/> Alta	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche OPPURE riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione degli alberi monumentali

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.

CGO 4 - Sicurezza alimentare

SOGGETTI CONTROLLORI: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO E VETERINARIO DELLA ATS

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende agricole che producono alimenti e/o mangimi.

OBIETTIVI

1. Adempimento dell'obbligo di rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare.
2. Rispetto delle norme igienico – sanitarie (c.d. pacchetto igiene) al fine di evitare contaminazioni degli alimenti da parte delle sostanze pericolose e dei rifiuti e di prevenire le malattie trasmissibili all'uomo.

OBBLIGHI**1 – Impegni validi per tutte le aziende**

Tutte le aziende agricole ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di:

- ✓ documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- ✓ individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- ✓ mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, le informazioni al riguardo.

L'azienda deve disporre di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi della produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento.

L'azienda deve dimostrare di avere un proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire la rintracciabilità. Il sistema è libero e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.

Se un operatore del settore alimentare ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve avviare immediatamente procedure per il suo ritiro, anche se tale prodotto non si trova più sotto il suo controllo, e informarne le autorità competenti.

Tutte le aziende agricole ai fini del rispetto del pacchetto igiene, sono tenute a:

- ✓ stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ tenere un registro dei trattamenti fitosanitari eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- ✓ attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ATS);
- ✓ conservare la documentazione inerente tutte le analisi effettuate (in autocontrollo e controllo ufficiale) e gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici che abbiano una rilevanza

per la salute umana. In base al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono infatti tenere le registrazioni aggiornate o la documentazione completa dei risultati delle analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza sulla salute umana.

2 – Impegni validi per le aziende zootecniche

Le aziende zootecniche devono:

- ✓ immagazzinare i mangimi medicati e i mangimi non medicati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali a cui non sono destinati;
- ✓ garantire che il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicuri che il mangime sia inviato alla corretta destinazione;
- ✓ manipolare separatamente i mangimi non medicati dai mangimi medicati per evitare fenomeni da contaminazione crociata. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed etichettati ai sensi della normativa vigente e deve essere presente la documentazione per la detenzione ed uso dei mangimi medicati;
- ✓ accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005. L'agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;

N.B.: Secondo quanto previsto dall'art 2 del Reg. (CE) n. 183/2005 il Regolamento non si applica "alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco"

Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province confinanti.

Inoltre, il Regolamento non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti, nonché alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti.

Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

- ✓ possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- ✓ aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. La registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall'allevatore entro 24 ore dall'inizio ed entro 24 ore dal termine del trattamento;
- ✓ detenere, somministrare e utilizzare correttamente i medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- ✓ rispettare le norme relative alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari;
- ✓ commercializzare soltanto:
 - a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
 - b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
 - c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

- ✓ dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006
- ✓ conservare le prescrizioni veterinarie per cinque anni;
- ✓ tenere registrazioni riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- ✓ tenere opportuna registrazione o conservare la documentazione riguardanti i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbiano una rilevanza per la salute umana;
- ✓ registrare tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- ✓ prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- ✓ rispettare il livello massimo di residui di antiparassitari (LMR) fissato dalla normativa vigente per i prodotti alimentari e i mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali.

Approfondimento su D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e Reg. (CE) 852/2004

Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal **Reg. (CE) 852/2004** e dal **D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158** di cui si riportano alcuni passaggi:

Reg. (CE) 852/2004 – Allegato I – Parte A

Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

“...usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente”

Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

“...i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione”

D.L.gs. 158/2006

Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena; steroidi.

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate: lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsone; dimetridazolo; metronidazole; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo).

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antelmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei -AINS-; altre sostanze esercitanti un'attività farmacologia).

Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto:

- a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

L'allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

3 – Impegni validi per le aziende produttrici di latte

Se l'azienda zootecnica produce latte, l'allevatore è inoltre tenuto a:

- ✓ conservare una corretta e completa documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali con stato sanitario buono e non evidenziando sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non affetti da infezioni del tratto genitale, enteriti con diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella;
- ✓ dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l'autorizzazione ATS per conferire il latte;
- ✓ in caso di compresenza di caprini e bovini, far sottoporre i caprini a controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi;
- ✓ isolare gli animali malati, infetti o che si sospetta siano infettati, e/o sotto trattamento farmacologico, per evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali;
- ✓ garantire la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati;
- ✓ identificare adeguatamente gli animali sottoposti a trattamento farmacologico per evitare di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da questi animali non sia utilizzato per il consumo umano prima del periodo di sospensione prescritto;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o per i quali, in caso di somministrazione di prodotti e sostanze autorizzate, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti;
- ✓ tenere in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e per lo stoccaggio del latte, in modo da proteggerli contro gli animali infestanti o i parassiti e da prevenire le contaminazioni;
- ✓ garantire che le superfici e le attrezzature destinate a venire in contatto con il latte siano in buone condizioni, facili da pulire, disinfettabili e che dopo l'impiego siano pulite e disinfettate;
- ✓ rispettare le norme d'igiene durante la mungitura, in particolare pulendo adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti prima della mungitura degli animali;
- ✓ stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C, salvo deroghe dell'autorità competente. E' possibile infatti non rispettare le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richiede il mantenimento del latte a temperature superiori a 8°C e l'autorità competente lo consenta;
- ✓ garantire che il personale sia a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene.

Solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco** è obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MiPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- il manuale deve essere comunque realizzato;
- il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;
- il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

4 – Impegni validi per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali

Per quanto concerne gli obblighi previsti per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali l'agricoltore è tenuto a:

- ✓ tenere le registrazioni relative a ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi e l'uso di sementi geneticamente modificate;
- ✓ tenere un registro o una documentazione aggiornati o completi relativi alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (riguardanti natura, origine, destinazione, quantità);
- ✓ immagazzinare separatamente i mangimi dai prodotti chimici, dai rifiuti e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali, in modo da proteggerli da contaminazioni;
- ✓ pulire regolarmente le aree di stoccaggio e i contenitori per evitare contaminazioni incrociate e, nel caso, attuare opportune misure di controllo dei parassiti;
- ✓ manipolare il mangime nel corso della distribuzione e somministrazione in modo da assicurare che non si verifichino contaminazioni di provenienza da aree di stoccaggio e/o da attrezzature contaminate;

- ✓ pulire regolarmente i veicoli destinati al trasporto di mangimi e le attrezzature per la somministrazione in azienda, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati;
- ✓ immagazzinare le sementi adeguatamente e in modo da non essere accessibili agli animali;
- ✓ adottare misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi;
- ✓ adottare misure appropriate per tenere conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi;
- ✓ essere riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005;
- ✓ procurarsi e utilizzare mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti dal Reg. (CE) n. 183/2005.

5 – Impegni validi per le aziende che producono uova

Se l'azienda zootecnica produce uova, l'agricoltore è tenuto a stoccare le uova conservandole pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari, nei propri locali e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore.

MODALITÀ OPERATIVE

Poiché le competenze relative all'accertamento degli impegni connessi al CGO in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sotto descritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list.

Si precisa che, per ciò che concerne i Dipartimenti Veterinari, le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzione vegetale: gli impegni sono quelli relativi a tutte le aziende agricole;
2. produzione animale: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche;
3. produzione di latte: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici delle aziende zootecniche e delle aziende che producono latte;
4. produzione di mangimi o alimenti per gli animali: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende produttrici di mangimi/alimenti per animali;
5. produzione di uova: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche e alle aziende produttrici di uova.

RINTRACCIABILITÀ

Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari.

Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, ad esempio:

- fatture e/o bolle d'acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,..);
- registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti;
- manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti;
- corretta conservazione della documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione (per le sole aziende che producono latte);
- qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti.

Inoltre, solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco**, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento.

N.B.: Nel caso che l'azienda ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve attuare immediatamente le procedure per il suo ritiro, informando le autorità competenti e i consumatori ³³.

Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi.

Azienda zootecnica che produce latte o carne

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali.

Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza.

Per individuare i prodotti venduti dall'azienda si controlla:

- per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, la documentazione relativa alla vendita del latte;
- per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla.

Azienda cerealicola

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso,...) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione.

Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure, se il prodotto non è stato ancora venduto, il relativo stoccaggio in azienda.

PACCHETTO IGIENE

Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di **sostanze pericolose** e di **rifiuti**, ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica.

In particolare:

³³ Esempio: ricade in questa casistica l'immissione in commercio e il mancato ritiro/ricambio di latte contenente un quantitativo di aflatossine superiore al tenore massimo previsto dal Reg. (CE) 1831/2003. Tale eventualità deve essere segnalata al punto 2 della Check List dei SSVV, specificando nelle note tale violazione.

- nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nel CGO 10. L'assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, "scorte" di prodotto non utilizzato, l'agricoltore è tenuto a possedere un sito di stoccaggio: l'assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un'infrazione;
 - solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell'allevatore autorizzato dall'ATS a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta;
2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi;
 3. la separazione tra i mangimi medicati e non medicati.

N.B. - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

Sostanze pericolose* = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detersivi, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

Rifiuti speciali non pericolosi* = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi - mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

Rifiuti speciali pericolosi* = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

*elenchi non esaustivi

Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del **registro dei trattamenti fitosanitari e il suo aggiornamento**, la presenza del **registro** o della **documentazione** riguardanti le analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza ai fini della salute umana e l'aggiornamento di questo registro o la completezza della relativa documentazione.

N.B.- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente CGO, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10. Si rimanda alle specifiche tecniche del CGO 10 per la descrizione degli obblighi aziendali e delle modalità operative del controllo sulla tenuta del registro dei trattamenti.

Se il controllo del CGO 10 evidenziasse che l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari, deve essere compilata la voce della check list "NN".

Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta:

- per gli animali introdotti in allevamento dal 1° gennaio dell'anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.).
- Se, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, all'azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbiano richiesto l'adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l'intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
- Se l'azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda degli accertamenti con esito non conforme che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte).
- Se l'azienda produce prodotti destinati all'alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest'ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l'Amministrazione Regionale competente per territorio.
- Il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del registro dei trattamenti veterinari, il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica:

- presenza del registro dei trattamenti veterinari;
- aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari;
- commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione;
- commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione;
- assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.

Controllo dell'aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari:

Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando:

- la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato;
- il carico e lo scarico dei prodotti acquistati;
- la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento);
- l'identificazione degli animali trattati;
- la corrispondenza delle eventuali giacenze.

Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest'ultimo caso l'assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale.

Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione:

Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4) relative ad animali inviati alla macellazione negli ultimi due mesi:

- individua gli identificativi degli animali;
- verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali;
- calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Si ha infrazione quando il risultato dell'operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione.

Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi di sospensione)

Nel caso di commercializzazione di animali d'acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l'impianto (registrazioni aziendali, etc.).

Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate

Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006).

La detenzione e l'utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali.

NB: L'esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ATS condotti mediante attività di campionamento.

Controllo condotto mediante attività di campionamento

Il controllo deve essere riferito all'anno solare in corso a partire dal 1 gennaio.

In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Rientrano nell'attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente CGO.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l'acquisizione degli esiti non conformi dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell'esito del campione.

La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati del controllo sul proprio Sistema Informatico. Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Welfare mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO. Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

Nelle aziende da latte, i veterinari devono visionare:

- documentazione attestante indennità dell'allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l'autorizzazione ATS per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi;

- le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura.

Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie basandosi sull'osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito allo stoccaggio del latte.

Infine, il veterinario deve verificare:

- ✓ la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;
- ✓ il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l'allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche).

Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (**non più di +8°C o non più di +6°C**) e la deroga sia assente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore AFCP/Provincia di Sondrio /veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list-verifica degli impegni.

Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Criterio:

- ✓ Il controllore AFCP/ Provincia di Sondrio, procederà alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", relativamente alle proprie verifiche;
- ✓ Il funzionario dell'Organismo Pagatore, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso dal veterinario, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", per la parte redatta dai Servizi Veterinari (SSVV);
- ✓ nel caso di controllo da parte di entrambi gli Organismi Delegati, ciascuno per le parti di propria competenza, un unico esito sarà determinato dall'Organismo Pagatore.

Inoltre, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- ✓ prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- ✓ assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- ✓ assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- ✓ assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Di conseguenza per quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali e con indicatori di portata, gravità e durata di livello alto:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO	
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti <input type="checkbox"/> Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti <input type="checkbox"/> Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) <input type="checkbox"/> Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38)

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

	<input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio	
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancato aggiornamento del registro o non completezza della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)
<input type="checkbox"/> Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: <input type="checkbox"/> Mancata separazione dei rifiuti <input type="checkbox"/> Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti <input type="checkbox"/> Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: <input type="checkbox"/> Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti <input type="checkbox"/> Contemporanea assenza del registro o della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali) e del registro dei trattamenti fitosanitari <input type="checkbox"/> Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita <input type="checkbox"/> Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi <input type="checkbox"/> Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSV	
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) <input type="checkbox"/> Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio	
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali <input type="checkbox"/> Per le aziende che producono latte: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti <input type="checkbox"/> Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti <input type="checkbox"/> Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Casi particolari

- In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
- Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
 - sostanze illecite oppure lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
 - sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,
l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva. In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Assenza / incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte)	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	15

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche)	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale;	10
Assenza/ mancato aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo	Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo, da verificare tramite controllo documentale.	15
Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l'azienda	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale	15

Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti che non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e dai mangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	30
Non corretto stoccaggio delle uova	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova	15
Documentazione dei movimenti del latte in uscita non aggiornata (solo per aziende produttrici di latte)	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	10
Assenza/mancato aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	15
Assenza / incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva)	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva)	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo;
2. controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:
 - ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti
 - ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata siano a livello alto per due o più settori
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli quali (elenco non esaustivo):
 - ✓ manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale;
 - ✓ macellazione clandestina di un animale;
 - ✓ assenza del registro dei trattamenti veterinari;
 - ✓ evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006);
 - ✓ trattamenti illeciti;
 - ✓ mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
 - ✓ in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni

CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Aziende agricole con allevamenti assoggettati alla condizionalità.

OBIETTIVI

Impedire la somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante e non consentire la commercializzazione degli animali trattati impropriamente con tali sostanze e dei prodotti derivati in quanto il loro utilizzo può rappresentare un grave pericolo per la salute umana.

OBBLIGHI

L'allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

1. Divieto di somministrare ad animali d'azienda e d'acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β -agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006);
2. Divieto di detenere in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, animali cui sono state somministrate sostanze di cui al punto 1;
3. Divieto di immissione sul mercato o macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
4. Divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
5. Divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3
6. Divieto di detenere nelle aziende dei medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1

L'allevatore ha l'obbligo di:

7. Rispettare le condizioni previste circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
8. Conservare la documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
9. Rispettare i tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
10. In caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo CGO si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l'acquisizione degli esiti dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato.

Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

La DG Welfare pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Tramite scarico dei dati dei controlli dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico.

A seguito degli esiti non conformi di campioni prelevati in azienda, macelli o altri impianti, i Dipartimenti Veterinari conducono accertamenti presso gli allevamenti di origine i cui esiti sono registrati in una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO.

In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, alla detenzione o immissione sul mercato di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, all'immissione sul mercato di prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo delle predette sostanze, conservazione della documentazione e rispetto dei tempi di sospensione in caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs.158/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La compilazione della check-list viene eseguita dai Dipartimenti Veterinari a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato.

Non si ha violazione del presente CGO quando il Servizio Veterinario rileva che:

1. Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera a)
2. Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda e di acquacoltura che contengono sostanze di cui art. 3 D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
3. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
4. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera c)
5. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera d)
6. Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 2)

7. Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006
8. Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006. (rif. D.lgs. 158/2006 art. 4, comma 4)
9. Non vi sono evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5)

Sulla base di tali dati, OPR definisce l'esito finale del controllo.

PORTATA GRAVITÀ DURATA

Le infrazioni al presente CGO sono considerate sempre di livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicaprin)

Definizioni

Qui di seguito alcune definizioni utili per la corretta comprensione del testo delle *Disposizioni comuni*.

Eventi: tutti gli elementi di variazione che devono essere registrati nella BDN per assicurare la tracciabilità del capo: identificazione dei capi (applicazione marca auricolare, ecc.), acquisti, vendite, macellazioni, morti, furti e smarrimenti. È un sinonimo di “movimentazioni” ma in senso più esteso.

Consistenza dell'allevamento: numero capi presenti in allevamento nel momento del controllo.

Elementi di controllo: l'insieme degli elementi sottoposti a controllo. In questo caso si sommano i capi controllati per l'identificazione e registrazione e gli eventi controllati nel periodo considerato.

VALUTAZIONE DEL PARAMETRO DI PORTATA

A. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DEGLI EVENTI IN ENTRATA E IN USCITA.

Il controllo relativo ai due ambiti - corretta identificazione e registrazione degli animali e impegni relativi alle notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita - può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni avvenute tra il primo gennaio dell'anno di campagna fino al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi.

In questo ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.

La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute è riportata nell'Allegato C.

Nel caso di non conformità in un determinato ambito rilevate su un campione, il controllo di quell'ambito viene esteso a tutto l'allevamento; nel caso che il controllo non venga esteso all'intero allevamento, al fine di ottenere il numero assoluto di capi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata si estende l'incidenza rilevata sul campione al numero complessivo degli elementi controllati, vale a dire alla somma del numero dei capi pari alla consistenza dell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni intercorse nel periodo.

Per la valutazione dell'incidenza percentuale delle non conformità rilevate, il numero dei capi non conformi è diviso per il numero dei capi **controllati**.

La valutazione finale del parametro di portata avverrà in relazione al:

- numero assoluto dei capi non conformi rilevati;
- rapporto esistente tra capi non conformi e capi **controllati**.

Nota Bene: un capo che presentasse più non conformità relative alle movimentazioni sarà conteggiato una sola volta.

B. VALUTAZIONE DEI CASI CON DATI INSUFFICIENTI.

Nel caso in cui esistano difficoltà nell'ottenere i dati necessari per la valutazione congiunta delle non conformità rilevate nei due ambiti di controllo: corretta identificazione e registrazione e regolare gestione delle movimentazioni, potrà essere eseguita una valutazione disgiunta dei due ambiti.

In questo caso si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di portata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

C. VALUTAZIONE DEI CASI IN CUI LE MOVIMENTAZIONI SIANO PER PARTITA

Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita (allevamenti suini e ovicaprini) sono considerati come **un** evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo.

In questi casi non potrà essere utilizzato il calcolo descritto al punto A. del paragrafo in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita).

Si ricorrerà quindi al controllo disgiunto (vedi punto B.) e sarà preso in esame il livello più alto del parametro.

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti suini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

Le aziende zootecniche che allevano suini devono assolvere ai seguenti impegni:

A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN

1. Le aziende devono dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR) / Banca Dati Nazionale (di seguito BDN).

Il responsabile legale dell'azienda entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento al Dipartimento veterinario competente per territorio.

Gli allevamenti continuano ad essere presenti nella BDR/BDN finché non comunichino la cessazione o non siano trascorsi 3 anni dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

2. Le aziende devono comunicare qualsiasi variazione anagrafica al servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

B) Registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

1. Le aziende devono tenere un registro aziendale di carico e scarico (registro di stalla).
2. Le voci del registro di stalla relative alle movimentazioni in ingresso ed uscita degli animali devono essere aggiornate entro 3 giorni dall'evento, mentre quelle relative al numero di animali nati/morti devono essere aggiornate entro 30 giorni dall'evento.
In alternativa, il registro aziendale di carico e scarico può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN) e che la compilazione del registro informatizzato in BDR/BDN avvenga nel rispetto della tempistica sopra richiamata.
3. Le aziende devono comunicare in BDR/BDN la consistenza dei capi dell'allevamento, rilevata il 31 marzo comprensiva del totale di nascite e morti e del numero di riproduttori (verri, scrofe e scrofette).
4. Le aziende devono comunicare in BDR/BDN ogni variazione della consistenza zootecnica (movimentazioni in entrata e in uscita degli animali). La BDR/BDN deve essere aggiornata entro 7 giorni dalle movimentazioni in entrata e in uscita degli animali. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario o all'ente delegato le informazioni relative alle movimentazioni degli animali entro 7 giorni per l'aggiornamento della BDR/BDN.
5. Le movimentazioni degli animali devono avvenire tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del

2-9-2016, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello IV elettronico³⁴.

C) *Identificazione degli animali*

1. Le aziende devono assicurare che gli animali siano identificati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio, prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita.

Il tatuaggio riporta il codice allevamento e non è individuale.

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, con l'esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile.

In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro.

Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale)

L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm.

È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari delle ATS, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica della numerosità dei capi presenti in allevamento e della relativa corrispondenza con il numero dei capi riportato nel registro aziendale e in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza in azienda del registro di carico e scarico correttamente compilato ed aggiornato;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in azienda, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e

³⁴ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);

- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica della registrazione in BDR/BDN della consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 12882 del 29 ottobre 2007, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo "sfavorevole", l'ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati tramite il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di

condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 10 capi o eventi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali. OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale.
<input type="checkbox"/> Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o a tutti e due i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 20.
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 20 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi (capi o partite).

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Presenza delle seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione della consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) b) presenza di capi con marcatura non conforme o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica
<input type="checkbox"/> Media	c) presenza di capi senza marcatura
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA

<input type="checkbox"/> Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ATS, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Mancanza del dato del censimento annuale

I parametri di violazione sono fissati tutti a livello basso, si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per "registro di stalla non aggiornato";
- in caso di anomalie per ritardata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per "ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN".

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione dei capi in BDR/BDN	Aggiornamento della BDR/BDN	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione capi in BDR/BDN per aziende non soggette all'allerta tempestiva	Aggiornamento della BDR/BDN	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS e in BDR/BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. in caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni, attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI**A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN**

1. L'azienda zootecnica deve dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente, che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR) / Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). Il responsabile legale dell'azienda, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento all'ATS competente.
2. Qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio entro 7 giorni dall'evento.
3. L'azienda zootecnica deve comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDR/BDN;
 - tramite delegato (ATS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).

B) Identificazione e registrazione degli animali

1. L'allevatore deve identificare i propri capi con una doppia marca auricolare. Le marche auricolari devono essere richieste alla ATS, anche tramite ente delegato. Il fornitore di marche autorizzato, previa autorizzazione della ATS rispetto alla congruità della richiesta, rilascia le marche unitamente alla cedola identificativa. Le marche auricolari sono individuali.
2. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda. Nel caso in cui il capo venga introdotto in un allevamento da un Paese comunitario, esso mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine; devono essere soltanto registrati i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale. Nel caso, invece, il capo provenga da Paesi terzi, il capo deve essere re-identificato e registrato conformemente alla normativa vigente entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. L'allevatore è responsabile della corretta marcatura degli animali.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e la trasmette alla ATS o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN (se l'allevatore non registra direttamente in BDR/BDN).

In caso di perdite delle marche auricolari da parte dell'animale, l'allevatore deve richiedere le marche auricolari sostitutive nel più breve tempo possibile.

3. Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari)³⁵.
4. Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDR/BDN), l'allevatore deve consegnare al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, la documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C) Registro di stalla e aggiornamento della BDR/BDN

L'allevatore è tenuto a:

1. possedere un registro aziendale di carico e scarico (registro di stalla) composto da pagine progressivamente numerate, vidimate dal Servizio Veterinario competente. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni; in alternativa, il registro aziendale può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN);
2. aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (decessi e movimentazioni in entrata e uscita);
3. aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
4. aggiornare la BDR/BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario, o all'ente delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza entro 7 giorni. In caso di tenuta di registro aziendale in BDR/BDN le registrazioni in BDR/BDN degli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e uscita) devono avvenire entro 3 giorni;

D) Movimentazione dei capi in entrata / uscita dall'azienda

1. Movimentazione dei capi tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello IV elettronico³⁶. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza;
2. In caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e aggiornare il registro di stalla e la BDR/BDN entro le tempistiche previste.
3. In caso di furto o smarrimento di animali o di marche auricolari non ancora utilizzate, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 2

³⁵ In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e alla Legge 154/2016, articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). La verifica dei passaporti deve essere effettuata solo per gli animali detenuti presso i centri di raccolta (nota del Ministero della Salute protocollo 16584 del 13/07/2017).

³⁶ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

giorni dall'evento; l'allevatore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica della numerosità dei capi presenti in allevamento e della corrispondenza tra il numero di capi presenti in stalla e il numero di capi riportato in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza in azienda del registro di carico e scarico correttamente compilato ed aggiornato;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in allevamento, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento correttamente compilati ed aggiornati (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato, come capo anomalo, una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 21492 del 1 dicembre 2010, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo “sfavorevole” l’ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati mediante il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

Questo impegno è controllato sull’insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell’incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un’infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all’azienda, l’infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Il numero di capi anomali è calcolato sulla base:

- della non corretta tenuta del registro di stalla,
- della non corretta identificazione dei capi,
- della non corretta tenuta dei passaporti/cedola identificativa,
- del mancato rispetto dei tempi di notifica in BDR/BDN.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 5 capi o eventi, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali, OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio
<input type="checkbox"/> Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 30

<input type="checkbox"/> Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 10 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
--------------------------------------	--

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualevolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Presenza fino a 2 parametri di violazione tra le seguenti: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN c) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita dall'azienda (es: casi di furto/smarrimento) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo
<input type="checkbox"/> Media	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di più di un capo: a) senza passaporto (capi nati prima del 01 maggio 2015) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDR/BDN, oppure b) privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto, oppure c) movimentazione effettuata in assenza del modello 4

DURATA

<input type="checkbox"/> Bassa	Per valori di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla AST, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

- In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:
- in caso di anomalie per mancata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato";
- in caso di anomalie per ritardata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN".

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15
Mancata comunicazione variazioni anagrafiche/fiscali	Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BFR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti assenti o riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN

1. L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività. L'azienda zootecnica deve dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente, che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR) / Banca Dati Nazionale (di seguito BDN).
2. L'azienda zootecnica deve comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDR/BDN;
 - tramite delegato (ATS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
3. Qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio entro 30 giorni.

B) Registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

1. Gli allevatori devono possedere un aziendale di carico e scarico (registro di stalla) aggiornato manualmente o informatizzato. Il registro deve essere conservato per almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata; in alternativa, il registro aziendale può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN).
2. E' previsto l'obbligo di registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).
3. Le movimentazioni degli animali devono avvenire tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello IV elettronico ³⁷.
4. Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente.

³⁷ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

5. Gli allevatori devono aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (identificazioni, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita) sia per i capi identificati singolarmente che per partita con codice aziendale non individuale e devono aggiornare la BDR/BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza entro 7 giorni. In caso di tenuta di registro aziendale in BDR, non è obbligatorio tenere il registro cartaceo e le registrazioni in BDR/BDN degli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e uscita) devono avvenire entro 3 giorni.

C) Identificazione e registrazione degli animali

L'allevatore deve richiedere le marche auricolari ed effettuare la marcatura, nei tempi e secondo le modalità previste qui di seguito.

1. Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

2. Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della loro movimentazione, mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

3. Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale.

E' consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

N.B. - In caso di smarrimento/illeggibilità, il detentore degli animali deve richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

Gli animali importati da un altro Stato Membro conservano l'identificativo originario. Gli animali importati da un paese terzo, qualora non siano destinati direttamente alla macellazione entro i 5 giorni successivi, devono essere re-identificati, conformemente alla normativa nazionale vigente, nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificativo originario applicato nel Paese terzo e il nuovo codice di identificazione assegnato devono essere riportati nel registro d'azienda.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica della numerosità dei capi presenti in allevamento e della corrispondenza tra il numero di capi presenti in stalla e il numero di capi riportato in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza del registro di stalla, del suo aggiornamento e della sua corretta compilazione;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in allevamento, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo).

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda, ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, documentazione attestante avvenuta comunicazione all'azienda effettuata non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGVA VIII prot. N.6097 del 14 febbraio 2007, in accordo all'art. 5 del Reg CE 1505/2006, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo "sfavorevole" l'ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati tramite il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA:

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla **IDENTIFICAZIONE** e registrazione dei capi.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 20 capi o eventi oppure mancata comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali, OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale (nel caso in cui ve ne sia l'obbligo)
<input type="checkbox"/> Media	Tutti gli altri casi OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 50
<input type="checkbox"/> Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi o eventi controllati i e relative ad oltre 40 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni sulle movimentazioni/eventi.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Presenza di violazioni tra i seguenti parametri: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi con marcatura non conforme (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN c) presenza di capi senza marcatura
<input type="checkbox"/> Media	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi o presenza di capi privi di documentazione di provenienza

DURATA

<input type="checkbox"/> Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ATS, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Mancanza del dato del censimento annuale (quando ne sia prevista la comunicazione)

I parametri di violazione sono fissati a livello basso, si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato";
- in caso di anomalie per ritardata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN".

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto,
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende con allevamenti zootecnici.

OBIETTIVI

Prevenire la diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) tra gli animali e riconoscere i sospetti al fine di tutelare la salute pubblica.

OBBLIGHI

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale" (DDS n. 7310 del 2016).
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

La D.G. Welfare fornisce, per le aziende estratte a controllo per la condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma.

Le informazioni derivano:

- dai controlli in azienda;
- dagli esiti dei controlli effettuati nell'ambito del piano di controllo degli alimenti per animali (PNAA);
- dai controlli di tipo documentale.

Si ha infrazione quando il Veterinario Ufficiale, con le modalità operative di cui sopra, verifici un'infrazione dell'allevatore.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Dipartimenti Veterinari delle ATS, OPR acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

PORTATA, GRAVITÀ E DURATA

In caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei loro controlli.

CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/ Provincia di Sondrio

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO si applica alle aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari in proprio o avvalendosi di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti.

OBIETTIVI

Garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell'ambiente.

OBBLIGHI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Tutte le aziende agricole devono:

- A. tenere un registro dei trattamenti eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- B. dotarsi di dispositivi di protezione individuale;
- C. avere un sito a norma per immagazzinare in modo corretto i prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- D. usare prodotti ammessi, vale a dire con autorizzazione valida e non revocata;
- E. rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- F. conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni intestate all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e alla sua quantità (**N.B.:** lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è probante);
- G. nel caso di ricorso a contoterzista, conservare la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda, previa delega. Nel caso il contoterzista provveda direttamente ad effettuare tutte le fasi dell'intero processo (dall'acquisto dei prodotti fitosanitari fino allo smaltimento delle rimanenze), oppure provveda all'esecuzione di uno o più servizi, deve essere presente in azienda una delega controfirmata dalle parti;
- H. possedere il patentino o il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014.

N.B.: la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

A. Registro dei trattamenti

Per "*Registro dei trattamenti*" si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di

moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare, salvo i casi particolari di seguito precisati. Ogni registrazione relativa all'utilizzo dovrà avvenire entro il periodo di raccolta e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento.

Insieme al registro devono essere conservate le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari per un periodo pari ai tre anni successivi.

Il registro deve contenere i dati anagrafici relativi all'azienda e l'indicazione dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari per ogni diversa coltura o UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). Oltre alla data del trattamento e al nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato, vanno indicate:

- la quantità di prodotto impiegata;
- la denominazione della coltura e la superficie trattata;
- l'avversità che rende necessario il trattamento;
- le informazioni colturali ed agronomiche principali necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (es. data di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, fasi fenologiche delle colture, ecc.);
- l'indicazione di chi effettua il trattamento;
- la firma dell'utilizzatore.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate, per il trattamento delle sementi e per le aree extra – agricole, con esclusione dei trattamenti effettuati su giardini e orti per consumo in proprio.

A.1 Registro dei trattamenti: deleghe a terzi

Nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui l'azienda **si avvalga di contoterzisti** per l'effettuazione del trattamento, il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base della scheda di trattamento rilasciata dal contoterzista (vedi allegato 4 della circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469) e comprensiva della dichiarazione di avvenuto trattamento; in alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. La delega può riguardare parte o tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Nel caso in cui l'azienda appartenga ad una **cooperativa di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale della cooperativa e dovrà essere compilato e sottoscritto dal suo legale rappresentante e da chi

ha eseguito i trattamenti, soggetto in possesso del certificato di abilitazione, se l'azienda delega alla cooperativa sia l'acquisto che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In questo caso dovrà essere presente in azienda la relativa delega scritta da parte del titolare dell'azienda a controllo.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

B. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei **DPI** previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all'impiego.

I DPI devono essere presenti in azienda solo se l'utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell'azienda o un dipendente.

N.B.: l'obbligatorietà dei DPI è cogente a momento dell'utilizzo del prodotto. Al momento del controllo potrebbero quindi mancare alcuni dispositivi di protezione individuali, che, impiegati al momento del trattamento e non più utilizzabili, sono stati successivamente smaltiti.

C. Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

E' obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali

Il deposito dei prodotti fitosanitari:

- ✓ deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; non si possono immagazzinare sostanze alimentari, mangimi compresi; possono esservi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati;
- ✓ può anche essere costituito da un locale appositamente costituito, oppure da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi;
- ✓ deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente e disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
- ✓ deve garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- ✓ deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- ✓ la porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre);
- ✓ il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali;
- ✓ sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza;

- ✓ deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto;
- ✓ i prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- ✓ il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

N.B. Le caratteristiche dei depositi di stoccaggio, così come definite dall'allegato VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I, sono riportate in dettaglio nell'allegato D del presente Manuale

D. Autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Si possono verificare i seguenti casi:

1. Il beneficiario degli aiuti è il titolare dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari: sarà verificata la validità della sua autorizzazione o del certificato di abilitazione;
2. il beneficiario degli aiuti è senza autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari:
 - ✓ azienda che si avvale di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti: sarà verificata la presenza di un contratto, di una delega o di altro documento equivalente con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - ✓ azienda che si avvale di un collaboratore (consulente, coadiuvante o altra persona) provvisto di autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari: sarà verificata la presenza di una delega all'acquisto e utilizzazione tra l'azienda e il collaboratore. Sarà verificata la validità dell'autorizzazione o del certificato di abilitazione del collaboratore.

N.B. L'azienda ha la possibilità di delegare totalmente o parzialmente le attività connesse all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nel caso di delega totale, in azienda può non essere presente alcun soggetto provvisto di autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; in caso di delega parziale, in azienda è necessario che qualcuno (titolare dell'impresa, coadiuvante, dipendente, familiare) ne sia invece provvisto.

Si ricorda che dal 26 novembre 2016 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di una autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nel corso del controllo sarà dunque necessario verificare che la documentazione presente in azienda o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

Si fa presente inoltre che l'articolo 224, paragrafo 5-bis, della Legge 77 del 17 luglio 2020, ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") riprende e integra quanto già previsto dal comma 4-octies dell'articolo 78 del Decreto 19 maggio, in ordine ai rinnovi dei certificati di abilitazione per l'uso dei prodotti fitosanitari (patentini), nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici. Tale articolo ha stabilito che "...la validità dei

certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

N.B. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il controllore AFCP/ Provincia di Sondrio procede alla verifica degli impegni, e, qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Il controllore verifica che in azienda siano presenti i registri dei trattamenti eseguiti riferiti ai due anni precedenti. Il controllo su questi registri è limitato alla verifica della presenza e della corretta compilazione con i dati previsti, ma non riguarda la verifica del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. Se in azienda non sono presenti i registri dei trattamenti riferiti ai due anni precedenti al controllo, o questi registri non sono conformi o aggiornati, si rileva infrazione; l'azienda può essere esonerata dall'obbligo di tenere tali registri solo se non ha acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nelle campagne precedenti. N.B.: La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4 e viene pertanto considerata una non conformità solo per il CGO 4 (vedi paragrafo "Interazioni con altri impegni di Condizionalità").

Per il controllo degli impegni del presente CGO, il controllore rileva se l'azienda si avvale di contoterzista/persone terze (con delega di tutte o di parte delle operazioni) e verifica i seguenti elementi:

- ✓ registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- ✓ eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati;
- ✓ dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc);
- ✓ conformità del magazzino alle norme di legge (cartelli di pericolo, magazzino chiuso a chiave, etc);
- ✓ corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture.

Per le suddette verifiche il controllore si può avvalere:

- ✓ della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute all'indirizzo: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwWeb_new/FitosanitariServlet oppure

della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presente sul portale SIAN all'indirizzo: <https://www.sian.it/fitovis/> o della banca dati del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria all'indirizzo: <http://www.icps.it/pestidoc/>

- ✓ uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo.

Allo scopo di agevolare i controllori AFCP/ Provincia di Sondrio nella verifica del rispetto degli impegni del presente Criterio, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica.

Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il controllore acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponibile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio.

Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all'ultima informazione controllata.

Azienda che non si avvale di contoterzista

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del **registro dei trattamenti**, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che:

- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su coltura/terreno/derrata alimentare non previsti in etichetta;
- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario secondo modalità e per avversità non previsti in etichetta;
- non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta;
- sia stato rispettato il tempo di carenza.

Inoltre il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile (deve avere una autorizzazione valida non revocata).

In etichetta la voce "Dosi e Modalità di impiego" indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dosi di impiego.

Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre, sempre in etichetta, si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.

N.B.: nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

Il controllore deve verificare che l'utilizzatore sia in possesso di regolare patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (indicare in checklist numero e data di rilascio), in corso di validità.

Inoltre, il controllore accerta la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore:

- **fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;**

- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del beneficiario o del suo delegato.

Il controllore è tenuto, limitatamente all'anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale.

Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore deve verificare anche la presenza di **scorte**.

In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro.

Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell'anno in corso (in quanto ad es. l'agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitari relative ad acquisti precedenti all'anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d'acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente.

Inoltre, il controllore verifica la presenza dei **dispositivi di protezione individuali (DPI)**, la presenza di un **sito di stoccaggio idoneo** e l'eventuale presenza di effetti extra-aziendali.

Azienda che si avvale di contoterzista/ persona delegata ai trattamenti

Si precisa che se l'azienda si avvale di **contoterzisti**, il controllore è tenuto a controllare:

1. la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte;
2. la verifica del possesso da parte del contoterzista/ persona delegata ai trattamenti del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e della sua validità (nella check-list è obbligatorio riportare il nominativo del contoterzista, l'identificativo del suo patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la data di rilascio);
3. fatture d'acquisto per tutti i prodotti fitosanitari;
4. eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del contoterzista / persona delegata ai trattamenti;
5. oppure, in alternativa al terzo e al quarto punto, per l'azienda che si avvale esclusivamente di contoterzista la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista, come previsto dal D.lgs.150/2012 e dal PAN circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio: le fatture emesse dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati);
6. la presenza della delega anche nel caso in cui il soggetto delegato sia individuato all'interno dell'azienda (coadiuvante, dipendente) o in un familiare del titolare dell'azienda.

Si ritiene che la possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.lgs. 150/2012.

N.B. I siti di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono obbligatori, in caso di trattamento effettuato dal contoterzista, **solo** se in azienda fossero **presenti "scorte"** di prodotto non utilizzati dal contoterzista e depositati anche momentaneamente presso l'azienda.

Il controllore non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione.

Inoltre, generano infrazioni a carico dell'azienda, benché essa si avvalga di contoterzista, le seguenti inosservanze:

- contoterzista/ persona delegata ai trattamenti privi di patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità;
- assenza di un sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in presenza di scorte di prodotto non utilizzati completamente dal contoterzista/ persona delegata ai trattamenti;
- delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino/certificato di abilitazione); in questo caso, si rileva infrazione per assenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità. Nell'esito del controllo, si dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.

Specifiche per il calcolo delle superfici oggetto d'infrazione

In caso di violazione relativa all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

Nel caso di inadempienza per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per più di un prodotto sulla stessa coltura, si considera l'infrazione con la superficie più alta. Nel caso di inadempienza per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per uno o più prodotti su più di una coltura, le superfici in infrazione si sommano.

Si considera come "superficie soggetta a vincolo" la superficie aziendale oggetto di trattamenti con prodotti fitosanitari (il cui valore sarà inferiore o uguale alla superficie aziendale). Nel caso di più trattamenti ripetuti sulla stessa superficie e sulla stessa coltura, per le quali si rileva come infrazione un mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta, la superficie sarà conteggiata una sola volta, anche nel caso di più colture effettuate in successione sulla stesse particelle agricole.

Ulteriori specifiche per lo svolgimento del controllo

Si precisa che, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all'assenza di ogni altra documentazione equivalente, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Saranno considerate **infrazioni con effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari

Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l'autodichiarazione relativa al non utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare sia OPR che il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche

attraverso analisi di laboratorio. Tali controlli saranno effettuati dall' AFCP/ Provincia di Sondrio entro i 2 anni successivi al controllo.

Interazioni con altri impegni di Condizionalità

La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, **che impedisca il normale controllo**, ha conseguenze anche per il presente Criterio ³⁸.

Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

- a) per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b) per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c) per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Inoltre, l'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.

N.B.: Si veda sulla Check List il rinvio al CGO 4 o alla BCAA 3 per la rilevazione delle diverse inosservanze.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list – Verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti OPPURE Autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13

³⁸ L'infrazione "Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento" viene pesata nel CGO 10 solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e sia impossibile effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari. Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 4, a cui si rimanda.

<input type="checkbox"/> Media	<p>Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e assenza dei dispositivi di protezione previsti</p> <p>OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.</p>
<input type="checkbox"/> Alta	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

GRAVITA'	
<input type="checkbox"/> Bassa	<p>Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13</p>
<input type="checkbox"/> Media	<p>Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta</p> <p>OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza, modalità, ecc. (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.</p>
<input type="checkbox"/> Alta	<p>Rilevazione di 2 infrazioni tra:</p> <p>a) autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo</p> <p>b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13</p> <p>c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti,</p> <p>d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza)</p> <p>OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assenza dell'autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari 2. Assenza della documentazione d'acquisto o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista 3. Uso di prodotto con autorizzazione non valida (revocata) 4. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) 5. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche <p>OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione</p> <p>OPPURE Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associata ad un'altra qualsiasi infrazione</p>

DURATA

L'incidenza del parametro di durata viene stabilito a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39(1) del regolamento (UE)n. 640/2014. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
<input type="checkbox"/> Media	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE In tutti gli altri casi
<input type="checkbox"/> Alta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche; 2. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore; 3. Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione 4. Per portata e gravità di livello alto 5. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi di cui Allegato VI punto VI.1 del PAN: 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

N.B. Sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Presenza di autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari scaduto	Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, da verificare tramite controllo documentale	15
Assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	15
Assenza o non conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (non conformità oltre il livello di inadempienza di importanza minore o per aziende non soggette ad allerta tempestiva)	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 3536/2016, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di:
 - dispositivi di protezione individuale,
 - autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari,
 - documentazione di acquisto (fatture d'acquisto);
2. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e del sito di stoccaggio a norma;
3. il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda, e a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia rilevata una infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 - Benessere dei vitelli

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina o bufalina di età inferiore ai 6 mesi.

OBIETTIVI

Garantire le norme minime per la protezione dei vitelli.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.
3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasto all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.

11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

N.B. Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale "BENESSERE VITELLI – ANNUTOLI – VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITÀ" pubblicate sul sistema informativo SIVI³⁹.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nell'apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli.

Di seguito alcune precisazioni:

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli

I box singoli possono essere occupati da vitelli di età:

- inferiore alle 8 settimane;
- superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l'isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici.

Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti.

³⁹ La check list riportata sul presente manuale è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli

I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a:

Spazio libero per vitello	Peso vivo del vitello
1,5 mq.	< 150 Kg.
1,7 mq.	> 150 Kg. e < 220 Kg.
1,8 mq.	> 220 Kg.

La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali sia ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque in sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%.

Luce

In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche.

Corretta alimentazione

Il rispetto dell'obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello.

La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a "carne bianca". Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall'allevatore.

Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all'età dell'animale.

La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso ai vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;
- i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda;
- le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/119/CE (CGO 11) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito RegISTRAZIONI per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 13.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

CHECK LIST VITELLI – tabella concordanza				
REQUISITI	Dir. 2008/119/CE	Dir. 98/58/CEE	CGO4	CGO 7
PERSONALE		1.1 – 1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6			
TENUTA DEI REGISTRI			3.1 – 3.6	3.2 – 3.3 – 3.6
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	Da 4.2 a 4.4	4.1		
SPAZIO DISPONIBILE	Da 5.1 – 5.4			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.1 - da 6.3 a 6.12	6.2		
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 8.1 a 8.6			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 9.3 a 9.8		9.1 – 9.2	
TASSO DI EMOGLOBINA	Da 10.1 a 10.2			
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1			
MUTILAZIONI		12.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Da 13.1 a 13.4			

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più obblighi elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

- A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

<input type="checkbox"/> Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	In presenza di non conformità di tipo C
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

N.B.:

Nel caso di infrazione relativa a **mutilazione non autorizzata** o al **tasso di emoglobina**, tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
2. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 12 – Benessere dei suini

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina.

OBIETTIVI

Garantire norme minime per la protezione dei suini.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

l) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,
- 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) I locali di stabulazione di scrofe e scrofette devono prevedere che:
- a) Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette abbiano una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m,
 - b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN

ALLEVAMENTO SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO“ pubblicate sul sistema informativo SIVI⁴⁰.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati;

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list “Esito del controllo”.

CHECK-LIST DEL CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni.

Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica.

Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box

Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni.

Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione

Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l'altro sia la larghezza del travetto.

Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghie dei suini presenti.

Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione

Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno.

Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a

⁴⁰ La check list riportata sul presente manuale è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare con esattezza il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. In sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%.

Circolazione dell'aria

Per verificare la corretta circolazione dell'aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali.

N.B.: Considerato che la check-list relativa al benessere dei suini, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/120/CE (CGO 12) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazione di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrosi per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 13.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

CHECK LIST SUINI - Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'				
REQUISITI	Dir 2008/120/CE	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 6
PERSONALE		1, 2		
ISPEZIONE	5 b), c), d)	3, 4, 5 a), 6 a)		
REGISTRAZIONE DATI			7 b)	7 a)
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	8 a) è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette 8b), 8c), 8d)	8 a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni		
SPAZIO DISPONIBILE	9 a), b)			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	11, 12 I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente; - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali); 14 Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente	10 a), 10 b), 12 I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati 13, 14 (presenza locale infermeria), 15, 16		
ILLUMINAZIONE MINIMA	17			
PAVIMENTAZIONI	18, 19 a), 19 b), 20			
MATERIALE MANIPOLABILE	21 a), b)			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	22 a), 23 a), 23 b), 24 a),	22 b), 24 b), 25		

MANGIMI CONTENENTI FIBRE	26 a), 26 b)			
MUTILAZIONI	27, 28, 29, 30 a), 30 b), 31, 32			
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	35 a), b), c)	33		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE		36, 37		

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

- A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

<input type="checkbox"/> Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	In presenza di non conformità di tipo C
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 13 - Benessere degli animali allevati

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali.

OBIETTIVI

Garantire norme minime per la protezione degli animali allevati.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001. Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli.

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto,

non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di

produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale pubblicate sul sistema informativo SIVI⁴¹.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati.

Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri del CGO 13, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

In particolare:

- gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti;

⁴¹ La check list riportata sul presente manuale è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

- le non conformità rilevate per il requisito RegISTRAZIONI sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
- nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 4	CGO 7 E CGO 8
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BOVINI E BUFALINI			
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 4	CGO 7
PERSONALE	1, 2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5		
REGISTRAZIONE DATI		8	7
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	26, 27, 28, 29, 30		
MUTILAZIONI	31		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – GALLINE OVAIOLE			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE	3.2 – 3.4	3.1 – 3.4	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.12		
ILLUMINAZIONE	6		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1 -8.3 - 8.4 – 8.5	8.2	
MUTILAZIONI	9		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10		

REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1.1-1.2-1.4	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3	
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11	
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6	
MUTILAZIONI	9.1	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4	

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nelle tabelle di concordanza.

N.B. – Nel caso di greggi vaganti, si controllano solo gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

- A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 34 al n. 40, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

<input type="checkbox"/> Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	In presenza di non conformità di tipo C
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento (UE) 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione** del 27 gennaio 2011, pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2011, n. L 25 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020** recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

NORMATIVA NAZIONALE

- **D.M. 2588 del 10 marzo 2020** del MiPAAF, pubblicato sul S.O. alla GU n. 113 del 04/05/2020, serie generale (con errata corrige su G.U. n. 114 del 5/5/2020), "Disciplina

del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

- **Circolare AGEA Coordinamento** - anno 2020, prot. n. 59865 del 16 settembre 2020, avente come oggetto “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2020.”

NORMATIVA REGIONALE

- **DGR 12 maggio 2020 - n. XI/3123**, avente come oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e smi. regime di condizionalità per l’anno 2020”.
- **Legge regionale 30 dicembre 2019 - n. 23**, avente come oggetto “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020”. In particolare: Articolo 14 “Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell’Unione europea”.

CONDIZIONALITA' 2020

ALLEGATI - RELAZIONI DI CONTROLLO

- **ALLEGATO A/1: RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA' 2020/PARTE I**
- **ALLEGATO A/2: RELAZIONE DI ISPEZIONE - CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' 2020**
- **ALLEGATO B/1: Relazione di Controllo Condizionalità 2020 - VERIFICA AZIONI CORRETTIVE**
- **ALLEGATO B/2: Relazione di Controllo Condizionalità 2020 - VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO**



Allegato A/1

Regione Lombardia

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'2020/PARTE I

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
<input type="checkbox"/> DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

CARATTERI DEL CONTROLLO	
Preavviso: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo _____ Data _____
Controllo <u>non</u> effettuato: <input type="checkbox"/>	
Cause di forza maggiore <input type="checkbox"/>	Irreperibilità del richiedente <input type="checkbox"/>
Irreperibilità dell'azienda <input type="checkbox"/>	Altre cause imputabili all'imprenditore <input type="checkbox"/>

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione (AFCP ⁽¹⁾ /PROVINCIA DI SONDRIO)

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente)	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)	
Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____	
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ___/___/___ DATA FINE DEL CONTROLLO ___/___/___

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme			
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE	
CGO 1 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (DIR 91/676/CEE)	Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 5171/2016: _____ Firma del beneficiario o del delegato		
BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici SI NO	Norma controllata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO	Norma controllata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo: _____ Firma del beneficiario o del delegato		
BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Azienda che impiega o detiene sostanze pericolose, quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari e loro contenitori, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose: SI NO	Norma controllata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	Azienda che svolge attività agroindustriale SI NO		
	Azienda dichiara di NON impiegare / detenere sostanze pericolose (vedi sopra): _____ Firma del beneficiario o del delegato		
CGO 2 Conservazione degli uccelli selvatici (DIR 2009/147/CE)	Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Terreni aziendali in ZPS SI NO 1. Codice Sito - Denominazione Sito: _____ 2. Codice Sito - Denominazione Sito: _____ NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore	Criterio controllato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

<p align="center">CGO 3 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)</p>	<p>Azienda con terreni ricadenti in zona SIC/ZSC: SI NO</p> <p>Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione SI NO</p> <p>Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione SI NO</p> <p>NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore</p>	<p> criterio controllato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p align="center">BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</p>	<p>Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio:</p> <p>Presenza di alberi monumentali: SI NO</p> <p>Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, ecc.: SI NO</p> <p>NB: il controllo di questa BCAA è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni effettuato da AGEA</p>	<p> criterio controllato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p align="center">CGO 4 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002)</p>	<p>Azienda agricola coinvolta nelle filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi</p> <p align="center">SI NO</p> <p>NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS</p>	<p> criterio controllato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p align="center">CGO 10 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Reg. (CE) 1107/2009)</p>	<p>Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari</p> <p align="center">SI NO</p> <p>L'azienda si avvale di contoterzista/persona terze</p> <p align="center">SI NO</p> <p>Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (*)</p> <p>Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo</p>	<p> criterio controllato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Rilevata infrazione Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>_____ Firma del beneficiario o del delegato</p> <p>_____ Firma del beneficiario o del delegato</p>

(*) Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di controllo l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio.

A seguito della/e infrazioni rilevata/e durante il controllo di condizionalità concluso in data _____, è necessario procedere all'effettuazione della/e seguente/i azioni correttive e/o impegni/i di ripristino (come da Check List allegate) entro i termini indicati:

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE DI IMPORTANZA MINORE RILEVATA (ALLERTA TEMPESTIVA)	AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA	TERMINE
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE RILEVATA	IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	TERMINE
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

N.B.: Le azioni correttive, individuate per le infrazioni ritenute di importanza minore nei casi in cui viene attivato il sistema di "allerta tempestiva", se effettuate nei tempi e nei modi indicati, comportano l'annullamento della percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, Misure 8.1.02, 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020) e l'infrazione commessa non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute.

Se nel corso di un controllo mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di importanza minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si riscontrano che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applicherà retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'art. 39 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione sarà considerata ripetuta.

Allerta tempestiva (o "Allerta precoce"): in caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di "allerta tempestiva"; il beneficiario che ha ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

N.B.: Gli impegni di ripristino, individuati per le infrazioni ritenute più gravi, pur se effettuati nei tempi e nei modi previsti, non annullano la percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, 8.1.02, 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020). L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti.

Se durante il controllo di condizionalità fossero state riscontrate altre infrazioni non sanabili o soggette a impegni di ripristino, OPR applicherà comunque una riduzione al contributo da percepire, indipendentemente dal fatto che l'impegno di ripristino sia stato eseguito correttamente e realizzato nei termini previsti.

Nel caso di azioni correttive o impegni di ripristino di tipo amministrativo, il beneficiario è tenuto ad inoltrare all'Ente controllatore documentazione probante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

N.B.: I risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.

Il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), con l'esclusione delle BCAA 1, 2 e 3 sarà infatti oggetto di controllo da parte del personale di AGEA: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.

Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) in materia veterinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle ATS: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.

N.B.: Il mancato rispetto degli impegni base di condizionalità comporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre domande presentate nell'anno civile del controllo.

In caso di infrazione intenzionale ripetuta, l'azienda sarà soggetta alle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione e sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

In caso in cui venissero rilevate infrazioni il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

Luogo _____ **Data fine controllo** _____

Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Firma del Beneficiario _____

⁽¹⁾ AFCP: Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e, per Milano, UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia.



Allegato A/2

Regione Lombardia

RELAZIONE DI ISPEZIONE - CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' 2020

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
<input type="checkbox"/> DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

CARATTERI DEL CONTROLLO	
Preavviso: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo _____ Data _____
Controllo <u>non</u> effettuato: <input type="checkbox"/>	
Cause di forza maggiore <input type="checkbox"/>	Irreperibilità del richiedente <input type="checkbox"/>
Irreperibilità dell'azienda <input type="checkbox"/>	Altre cause imputabili all'imprenditore <input type="checkbox"/>

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione AFCP ⁽¹⁾ /PROVINCIA DI SONDRIO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
_____	_____
RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente)	

SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)	
Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____	
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	



RegioneLombardia

Allegato B/1

Relazione di Controllo Condizionalità 2020

VERIFICA AZIONI CORRETTIVE

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
<input type="checkbox"/> DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE _____	C.U.A.A. _____
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) _____	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

Comunicazione delle Azioni correttive avvenuta il: _____
(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2020 / Parte I)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____ DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE			
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 2	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua (di norma entro 60 giorni) per aziende con SAU minore o uguale a 3 ettari	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 3	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 4	Predisposizione / Aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (entro 15 giorni)	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 10	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
FIRMA CONTROLLORE/I _____			

Legenda:

D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo



Regione Lombardia

Allegato B/2
Relazione di Controllo Condizionalità 2020
VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
<input type="checkbox"/> DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
<input type="checkbox"/> OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE _____	C.U.A.A. _____
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) _____	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

 Comunicazione degli Impegni di ripristino avvenuta il: _____
 (data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2020 / Parte 1)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____ / ____ / ____ DATA FINE DEL CONTROLLO ____ / ____ / ____

IMPEGNI DI RIPRISTINO				
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO		ESITO
CGO 1	<input type="checkbox"/> Ripristino degli obblighi amministrativi (presentazione della Comunicazione Nitrati o del suo aggiornamento; presentazione di autorizzazione AIA)	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni)	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO		ESITO
BCAA 2	<input type="checkbox"/> Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU maggiore di 3 ettari	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU minore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO		ESITO
BCAA 3	<input type="checkbox"/> Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, oppure eliminazione o smaltimento dei depositi o degli accumuli secondo le modalità previste dalla normativa vigente	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite per aziende non soggette all'allerta tempestiva	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO		ESITO
CGO 4	<input type="checkbox"/> Predisposizione / aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	

VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 10	<input type="checkbox"/> Effettuazione della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora scaduto	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	D <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
FIRMA CONTROLLORE/I _____			

Legenda

D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo

CONDIZIONALITA' 2020

ALLEGATI utili per la compilazione delle Check List

- ALLEGATO C (Rif. CGO6, CGO7, CGO8): Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza
- ALLEGATO D (Rif. CGO10): Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- ALLEGATO E (Rif. BCAA3): Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE
- ALLEGATO F (Rif. BCAA2): Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque
- ALLEGATO G (Rif. CGO2 / CGO3): Regolamento Forestale Regionale n. 5 del 20/07/2007 - Art. 48
- ALLEGATO H (Rif. BCAA7 / CGO2): Elenco alberi isolati tutelati dalla BCAA7
- ALLEGATO I: Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020

Allegato C (rif. CGO 6, CGO 7, CGO 8)

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

NUMEROSITA' DELLA POPOLAZIONE	NUMEROSITA' DEL CAMPIONE
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 691	56
da 692 a 1194	57
da 1195 in poi	58

Allegato D (rif. CGO 10)

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

I. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato E (rif. BCAA 3)**Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE****ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE**

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
 1. Zinco
 2. Rame
 3. Nichel
 4. Cromo
 5. Piombo
 6. Selenio
 7. Arsenico
 8. Antimonio
 9. Molibdeno
 10. Titanio
 11. Stagno
 12. Bario
 13. Berillio
 14. Boro
 15. Uranio
 16. Vanadio
 17. Cobalto
 18. Tallio
 19. Tellurio

20. Argento.

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Allegato F (rif. BCAA 2)

Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque

R.D. 11-12-1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." (G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.

- Articolo 17, comma 1:
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
- Articolo 17, comma 2:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

D.lgs. 3/4/2006 n. 152/06 "Norme in materia ambientale" (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)

- Articolo 96, comma 6:
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5
- Articolo 96, comma 7:
I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
- Articolo 167(Usi agricoli delle acque), comma 3:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
- Articolo 167 (Usi agricoli delle acque), comma 4:
La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

Reg. 24 marzo 2006, n. 2 recante "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione

dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26." (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13).

- Articolo 30 (Rinnovo della concessione), comma 1:
Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
- Articolo 30 (Rinnovo della concessione), comma 2:
Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
- Articolo 35 (Cause di estinzione delle concessioni), comma 1:
Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
 - b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
 - c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
 - d) revoca da parte dell'autorità concedente.
- Articolo 37 (Decadenza), comma 1:
Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:
 - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
 - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
 - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
 - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
 - e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
 - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
 - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
 - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.

L.R. 5-12-2008 n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale". (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1): **Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione"**

Allegato G (rif. CGO 2 / CGO 3)**REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE N. 5 - 20/07/2007****Art. 48****(Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000)**

1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:

a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;

b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;

2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;

4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);

g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:

1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;

2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;

3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.

j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;

j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;

j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

1) acero-tiglieti;

2) alnete di ontano nero;

3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

Allegato H (rif. BCAA 7 – CGO 2)

Dalla DGR 12 maggio 2020 - n. XI/3123

“Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e smi. regime di condizionalità per l'anno 2020”

ELENCO ALBERI ISOLATI TUTELATI DALLA BCAA 7:

Esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella:

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acer riccio	Acer platanoides L.
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller

Le specie arboree sopra elencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - “Norme Forestali Regionali” di Regione Lombardia

Allegato I**Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020**

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4	
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Standard 5.2	
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		Standard 5.1	
	BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			Standard 5.3 (Atto A2)	
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo <ul style="list-style-type: none"> - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) 			Standard 1.2
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione <ul style="list-style-type: none"> - Impegno a) solchi acquai temporanei - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale 			Standard 1.1
BCAA 6		Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante			Standard 2.1	

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Programmazione 2007-2013
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 Atto A1
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Atto A5
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Standard 4.4
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20 Atto B11
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 Atto B10
	Identificazione e registrazione	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5 Atto A6

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Programmazione 2007-2013
	degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A8
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Atto B12
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Atto C18

CONDIZIONALITA' 2020

CHECK LIST



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

CGO 1
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI
NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Azienda con superfici che ricadono in ZVN: CGO 1

Azienda a controllo anche per:

Comunicazione nitrati oggetto di controllo (id flusso-distribuzione):

Data di presentazione della comunicazione nitrati oggetto di controllo:

Legenda:

NN Non Necessario; **NP** Non Pertinente; **NV** Non Verificabile; **AIA**: autorizzazione integrata ambientale; **ZVN**: zona vulnerabile ai nitrati; **e.a.**: effluenti di allevamento.

CARATTERISTICHE AZIENDALI

a – Azienda localizzata in ZVN:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Per tutte le aziende, indicare:		
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):	□□□□,□□	
- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):	□□□□,□□	
<small>(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali</small>		
b – Azienda zootecnica:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI: Indicare la tipologia di animali presente in azienda:		
Se SI: Azienda soggetta ad AIA (se SI, compilare punto 1.c)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c – Azienda non zootecnica:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati		
d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
e – L'azienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
f – L'azienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
g – Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.		
CLASSE	DESCRIZIONE	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	<input type="checkbox"/>
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.	<input type="checkbox"/>
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	<input type="checkbox"/>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI			
1.a – Se Azienda non esonerata:			
Presentazione della Comunicazione Nitrati (C.N.)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento entro i termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati dei documenti cartografici (es.: C.T.R. 1:10.000 o piano grafico riprodotto in Sis.Co.), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Presenza delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Presenza di altri documenti necessari a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi (specificare quali documenti:)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
1.b – In tutte le Aziende			
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:			
Presenza di autorizzazione AIA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
1.d – Se Azienda che produce digestato			
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:			
Se SI: presenza in azienda di contratti di acquisizione in corso di validità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Se SI: contratti di acquisizione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
1.f– Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:			
Se SI: presenza in azienda di contratti di cessione in corso di validità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Se SI: contratti di cessione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
1.g – Se Azienda che utilizza fanghi di depurazione			
Se SI: presenza dei fanghi di depurazione nella C.N. (come "FO")	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI			
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

* Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO <i>N.B. Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità</i>	LIQUAME			LETAME		
Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
Presenza delle strutture di stoccaggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Giorni di stoccaggio presenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI				
<input type="checkbox"/> LIQUAME E ACQUE REFLUE <input type="checkbox"/> DIGESTATO TAL QUALE <input type="checkbox"/> DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUIDA) <i>(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)</i>				
Rispetto del divieto di spandimento:				
<input type="checkbox"/> a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti), o vengano immediatamente interrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi di liquame frazionate in più applicazioni; iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore successive sui seminativi in prearatura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) ⁽³⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁴⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II ^a capo II ^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06) in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
A1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
A2 – Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox">, <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> ha</input>			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:
 LETAME
 CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI
 DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)
(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, fertilizzanti, digestato – frazione solida)

Rispetto del divieto di spandimento:

<input type="checkbox"/> a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per i fertilizzanti: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati e per i fertilizzanti ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati e per i fertilizzanti ⁽²⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> per il letame e materiali assimilati: su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

(1) In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.

(2) Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi Decreti vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Per i mesi di gennaio e febbraio e i mesi di novembre e dicembre, i divieti di utilizzazione agronomica sono stati individuati dal "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con DGR 2893/2020 e dalle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili" approvate con DGR 3001/2020. Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante utilizzato e in funzione delle colture su cui questo effluente / fertilizzante è utilizzato (90 giorni, di cui 32 continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, oppure 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1 novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati).

(3) Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

(4) Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO				
Presenza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
L'accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non i materiali assimilati ai letami come le frazioni palabili dei digestati) ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva ⁽⁵⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:				
- a 5 m dalle scoline;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
- a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
- a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II^ capo II^ Artt. 94 del d.lgs. 152/06)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
- a 50 metri dalle case sparse	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
C1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
C2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

(5) L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2 – Verifica delle strutture di stoccaggio.

3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZZANTI SU SUOLO AGRICOLO				
Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
D1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□,□□ ha			
D2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□,□□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	

3.5 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)				
Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:				
<input type="checkbox"/> allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> soggetti a vincolo idrogeologico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> interessati da boschi naturali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

<input type="checkbox"/> situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C (Zone Speciali di Conservazione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> territorialmente localizzati in comuni ⁽⁶⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
E1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
E2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

(6) Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura entro il mese di novembre di ogni anno. Per il 2020 il provvedimento è D.d.s. 13 dicembre 2019 - n. 18334 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2019-2020, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031".

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE			
Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁷⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai MAS ⁽⁸⁾ , calcolate a livello aziendale come azoto efficiente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

(7) Solo se a controllo per l'applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.

(8) MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 delle DGR n. 2893/2020 e 5171/2016).



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Presentazione della documentazione richiesta (entro di norma 30 giorni, salvo scadenze diverse previste dalla DGR 2893/2020) in caso di inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento della Comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA (ove necessario)
<input type="checkbox"/>	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN (entro 30 giorni)
<input type="checkbox"/>	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc. (entro 30 giorni)
<input type="checkbox"/>	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione (entro 15 giorni).
<input type="checkbox"/>	Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (entro di norma 30 giorni) in caso di mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2021) in assenza del/degli impianti necessari
<input type="checkbox"/>	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti, compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2021), in caso di non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Riscontro di un'infrazione contemporanea a <u>tutti</u> gli obblighi applicabili all'azienda ossia: - inadempienze amministrative - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale - mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo
<input type="checkbox"/>	<u>Assenza totale delle strutture di stoccaggio</u> per le aziende zootecniche appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
<input type="checkbox"/>	<u>Assenza della Comunicazione nitrati o dell'AIA o del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</u> per le aziende appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA
PORTATA

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	<input type="checkbox"/>			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)	<input type="checkbox"/>			ALTA
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati delle Relazioni tecniche (nei casi necessari) o di altra documentazione	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal Manuale)	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5	<input type="checkbox"/>	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Assenza di autorizzazione AIA	<input type="checkbox"/>	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato in corso di validità	<input type="checkbox"/>			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato nella C.N. nei termini previsti	<input type="checkbox"/>	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	<input type="checkbox"/>	BASSA		
2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Strutture di stoccaggio non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	<input type="checkbox"/>			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	<input type="checkbox"/>		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari (è infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	<input type="checkbox"/>			ALTA



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

3 – DIVIETI DI UTILIZZO			
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita (*)	<input type="checkbox"/>	BASSA	
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sopra</u> la soglia definita (*)	<input type="checkbox"/>		MEDIA
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettiere delle lettiere di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	<input type="checkbox"/>		MEDIA
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	<input type="checkbox"/>		ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)			
Per qualsiasi infrazione rilevata	<input type="checkbox"/>		ALTA
5.1 – EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)	<input type="checkbox"/>		ALTA
5.2 – ALTRI DIVIETI: rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	<input type="checkbox"/>	Intenzionalità (indici di livello alto)	

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	Valore Infrazione
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA <input type="checkbox"/>
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA <input type="checkbox"/>
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA <input type="checkbox"/>
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA <input type="checkbox"/>
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA <input type="checkbox"/>
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA <input type="checkbox"/>
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA <input type="checkbox"/>
M - Rilevazione di infrazione intenzionale	Intenzionalità

(*) **N.B.:** La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sotto soglia se la superficie in ZVN oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, e non superiore a 2 ettari**

N.B.: le superfici aziendali non ricadenti in ZVN non sono considerate per la valutazione dell'infrazione; vengono considerate solo per la verifica delle dosi di distribuzione di azoto nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda. In questo caso, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

GRAVITÀ

In base alla classe di appartenenza la gravità assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa
<input type="checkbox"/> Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa
<input type="checkbox"/> Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

<input type="checkbox"/> Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE assenza totale delle strutture di stoccaggio (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 (infrazione intenzionale) OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

BCAA 1 INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici

CARATTERISTICHE AZIENDALI	
Risaie	<input type="checkbox"/>
Corsi d'acqua effimeri (corsi d'acqua temporanei con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente)	<input type="checkbox"/>
Corsi d'acqua episodici (corsi d'acqua temporanei con acqua in alveo solo dopo eventi di intensa precipitazione)	<input type="checkbox"/>
Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.	<input type="checkbox"/>
Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare	<input type="checkbox"/>
Oliveti	<input type="checkbox"/>
Prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4 (1) lettera h) del Reg. UE 1307/13	<input type="checkbox"/>
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	<input type="checkbox"/>

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Impegno a): fertilizzazione (per tutti i corsi d'acqua)				
Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Assenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Impegno b) costituzione/mantenimento di fascia inerbita				
Presenza della fascia inerbita *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Rispetto delle caratteristiche della fascia (larghezza stabilita, divieto di lavorazione) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>

*In presenza esclusivamente di risaie o di corsi d'acqua effimeri ed episodici, l'impegno si considera non necessario (NN).

Effetti extra-aziendali				
Non sono evidenti fenomeni di inquinamento della risorsa acqua che interessino anche terreni esterni all'azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>

Lunghezza della fascia oggetto di infrazione (metri)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--

N.B. Nel caso di infrazione rilevata agli impegni del punto a) e contestuale presenza dell'applicabilità del CGO 1, per il quale è stata rilevata la medesima infrazione, la Norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione solo nel CGO 1.

NORMA RISPETTATA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
------------------	-----------------------------	-----------------------------

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Nel caso di assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 m
<input type="checkbox"/>	Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a) - fertilizzazione
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE	

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
<input type="checkbox"/> Alta	al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE presenza di segni di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali.
<input type="checkbox"/> Media	in tutti gli altri casi
GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite e/o non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga)
<input type="checkbox"/> Alta	fascia inerbita assente OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione
DURATA	
<input type="checkbox"/> Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite e/o non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga) per livelli di portata bassa o media OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
<input type="checkbox"/> Alta	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto
NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P	GRAVITÀ G	DURATA D	//	//	//	//	SI	NO
1 3 5	// 3 5	// 3 5	P N					

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 2		
RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE		
<i>Reguarda le aziende agricole che utilizzano l'acqua irrigua o che captano, attingono o dispongono in altro modo dell'acqua</i>		
Verifica se l'azienda utilizza acqua ai fini irrigui	SI	NO
L'azienda dichiara di utilizzare acqua ai fini irrigui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza con il piano colturale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- verifica della compatibilità con le caratteristiche territoriali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- assenza di evidenze dell'utilizzo di acqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- altro _____		

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse che l'azienda non utilizza acqua ai fini irrigui non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
Utilizzazione di acque nell'ambito dell'attività agricola			
	SI	NO	NO
Utilizzazione di acque irrigue superficiali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irrigazione Consorziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prelievo da acque sotterranee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzazione di un'altra fonte (es. acquedotto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERIFICA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (*)			
	SI	NO	NN
Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il pagamento del canone irriguo è compreso nel canone di affitto, nel caso in cui il canone irriguo sia a carico del proprietario del fondo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentazione completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorizzazione compatibile con l'ordinamento colturale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 (*) In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

SAU totale da fascicolo aziendale ha

NORMA RISPETTATA **SI** **NO**

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata OPPURE azienda le cui uniche superfici irrigue oggetto di infrazione siano relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale ¹
<input type="checkbox"/> Media	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
<input type="checkbox"/> Alta	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Se la portata è bassa
<input type="checkbox"/> Media	Se la portata è media
<input type="checkbox"/> Alta	Se la portata è alta

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Se la portata è bassa
<input type="checkbox"/> Media	Se la portata è media
<input type="checkbox"/> Alta	Se la portata è alta

¹ Rientra tra le inadempienze di importanza minore anche il caso in cui le uniche superfici irrigue dell'azienda siano quelle relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale. Anche in questo caso viene attivato il sistema di allerta tempestiva, che prevede come azione correttiva l'avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua.

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua entro di norma 60 giorni	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO NORMA

NORMA	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITA' G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
	1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUAU _____ Ragione Sociale _____

BCAA 3 PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

Riguarda le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose elencate nell'Allegato alla Dir 80/68/CEE

Verifica se l'azienda utilizza sostanze pericolose			
L'azienda dichiara di utilizzare sostanze pericolose	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
In caso negativo verifica che:(*)			
- l'azienda non ha presentato domanda UMA nell'anno corrente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
- l'azienda si avvale esclusivamente di contoterzista	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
- l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari (vedi check-list CGO 10)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
- l'azienda non utilizza prodotti veterinari (vedi check-list CGO 4)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
- in azienda non vi sono evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>

 (*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo di sostanze pericolose non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Verifica degli impegni per tutte le aziende			
Presenza di contenitori di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
I suddetti contenitori sono posizionati in un ambiente protetto dagli agenti atmosferici con superficie impermeabilizzata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Assenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, senza adeguata protezione dagli agenti atmosferici e/o posti su pavimenti impermeabilizzati.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di serbatoio di carburanti interrati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di contenitore-distributore di carburanti fuori-terra	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di un serbatoio provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose su suolo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di carcasse di trattori, automobili o di altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Se SI, le carcasse sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di contenitori di carburante posti su mezzi mobili	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Se SI: presenza di omologazione per il trasporto di carburante oltre le seguenti soglie: per gasolio 1.000 lt. / per benzina oltre 333 lt.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>
Assenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre riserve idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica (EFFETTI EXTRAZIENDALI)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Assenza di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020


Regione Lombardia
CHECK LIST BCAA 3 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta <u>in ASSENZA di perdite</u> , oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati <u>in ASSENZA di perdite</u> .
<input type="checkbox"/>	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti di origine petrolifera o minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, <u>SENZA evidenza di dispersione</u> .

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi nel caso di allerta tempestiva per inadempienze di importanza minore (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo (entro 30 giorni)
<input type="checkbox"/>	Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose (entro 30 giorni).
<input type="checkbox"/>	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo le modalità previste dalla normativa vigente (entro 30 giorni).
<input type="checkbox"/>	Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite (entro 30 giorni).
<input type="checkbox"/>	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in <u>ASSENZA di perdite</u> per aziende non soggette all'allerta tempestiva (entro 30 giorni)
<input type="checkbox"/>	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione intenzionale in quanto il produttore ha dichiarato di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE	

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
<input type="checkbox"/> Media	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in presenza</u> di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra – aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate allo stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose in presenza di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

GRAVITÀ e DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Se la portata è bassa
<input type="checkbox"/> Media	Se la portata è media
<input type="checkbox"/> Alta	Se la portata è alta

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> Oggettivo		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____
CGO 2**CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A1***Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)*

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito	Tipologia
ZPS <input type="checkbox"/>				

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS ⁽¹⁾**Impegno agronomico A** (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)
 Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)
 Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)
 Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽²⁾

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impegno agronomico D (su tutte le superfici)
 Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)

SI	NO	NN	NV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1): Per questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA

(2): In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2
Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di passaggio di cavi sospesi in prossimità di questi siti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboscamento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE				
Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di irradiazione aerea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di garzaie	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di zone umide /canneti	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI				
Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di zone umide/canneti	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'ente gestore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Realizzazione di nuove infrastrutture	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di garzaie	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"><input type="text"/> ha</input>
percentuale di infrazione (b/a) *100	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2
Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN AMBIENTI AGRICOLI				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di garzaie	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2
Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di garzaie	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto/reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

CGO 2 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO B
--

 Riguarda tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle zone di protezione speciale

Presenza di habitat di uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati, alberi in filare ove questi non siano già tutelati dalla BCAA 7	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Nessuna evidenza della eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, nel caso di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove tale autorizzazione delle autorità competenti sia prevista	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>

N.B.: Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA7, tra cui: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghezza superiore a venti metri; alberi isolati non tutelati dalla BCAA7 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali).

Descrizione dell'infrazione rilevata

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

INTENZIONALITÀ
<input type="checkbox"/> Rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS
<input type="checkbox"/> Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS
<input type="checkbox"/> Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____
CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Note

Firma funzionario OPR:	Data	Nome e Cognome	Firma
------------------------	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO (PUNTO A+ PUNTO B)

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ettari.
<input type="checkbox"/> Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa o alta

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
<input type="checkbox"/> Media	mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta
<input type="checkbox"/> Alta	mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo impegno agronomico B OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti ove prevista

DURATA	
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P	GRAVITÀ G		DURATA D				SI	NO
1 3 5	1 3 5	1 3 5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 3**CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT****Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC / ZSC****N.B: Gli impegni del presente CGO sono rappresentati esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie aziendale del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.**

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito
SIC <input type="checkbox"/>			
ZSC <input type="checkbox"/>			

1.a) Verifica degli impegni relativi alle misure di conservazione generale

Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di zone umide e/o torbiere	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboscamento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel corrente anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore				



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____
CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

Verifica degli impegni agronomici nei SIC/ZSC			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
A) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO	□□□,□□ ha		
B) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO CON MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI	□□□,□□ ha		
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	□□□ %		
CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
NOTE			
Firma funzionario OPR:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 3 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____
ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: - superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC; - e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ettari
<input type="checkbox"/> Alta	Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC OPPURE superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni, per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ettari OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore a 1 ettaro OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
<input type="checkbox"/> Alta	Mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo impegno agronomico B
<input type="checkbox"/> Media	Mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA	
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			//		//		SI NO			
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



RegioneLombardia

CHECK LIST BCAA 7 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 7 ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

VERIFICA DEGLI IMPEGNI ⁽¹⁾				
Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza di deroga	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Descrizione della deroga:				

Effetti extra-aziendali				
Assenza di fenomeni che generino effetti negativi anche su terreni esterni all'azienda	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>

A) SAU aziendale	□□□,□□ ha
B) Superficie aziendale oggetto di infrazione	□□□,□□ ha
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	□□□ %

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

(1) Per l'esito di questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



CHECK LIST BCAA 7 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ha
<input type="checkbox"/> Alta	Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale; OPPURE superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari; OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Media	Per livelli di portata bassi o medi riscontro di una o di entrambe queste violazioni: - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
<input type="checkbox"/> Alta	Riscontro di almeno una delle seguenti violazioni: - eliminazione degli alberi monumentali <u>per ogni livello di portata</u> ; - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche <u>per valori alti di portata</u> ; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli <u>per valori alti di portata</u>

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Riscontro dell'infrazione relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli
<input type="checkbox"/> Media	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari
<input type="checkbox"/> Alta	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche OPPURE riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione degli alberi monumentali

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P	GRAVITÀ G	DURATA D					SI	NO
1 3 5	1 3 5	1 3 5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

CGO 4 – CGO 9

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - CGO 4 e CGO 9

CHECK-LIST N. _____

Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 - Regolamento (CE) n. 999/2001

REGIONE**ASL****DISTRETTO**

Codice azienda _____ Codice Fiscale _____ Specie _____

Denominazione _____

Indirizzo e numero civico _____

Proprietario _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Detentore _____

Codice fiscale detentore _____ Tel. _____

Appartenente al Campione Condizionalità? SI NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:	
<input type="checkbox"/>	Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
<input type="checkbox"/>	Cambiamenti della situazione aziendale
<input type="checkbox"/>	Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente
<input type="checkbox"/>	Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
<input type="checkbox"/>	Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
<input type="checkbox"/>	Indagine relativa alle frodi comunitarie
<input type="checkbox"/>	Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
<input type="checkbox"/>	Numero di animali
<input type="checkbox"/>	Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
<input type="checkbox"/>	Variazioni dell'entità dei premi
<input type="checkbox"/>	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
<input type="checkbox"/>	Casuale
(*)Specificare l'altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:	
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se sì, in data _____	
<input type="checkbox"/>	Telefono
<input type="checkbox"/>	Telegramma/lettera/fax
<input type="checkbox"/>	Altra forma
Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Numero dei capi controllati:	



CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)					
CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)			SI	NO	N.A.
SETTORE I - PRODUZIONI ANIMALI					
1	L'Operatore del Settore Alimentare (OSA)/Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) dispone di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi di produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento (art. 18, comma 1, Reg. (CE) n. 178/2002).				
2	L'OSA/OSM nel caso in cui un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia risultato conforme ai criteri di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, ha attivato immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (artt. 19 e 20, Reg. (CE) n. 178/2002).				
3	L'OSA/OSM detiene registrazioni riguardanti i risultati di tutte le analisi effettuate (autocontrollo e controllo ufficiale) su campioni prelevati da animali o su altri campionamenti prelevati a scopi diagnostici e antibiogrammi che abbiano rilevanza per la salute umana e tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (All. I, sez. III, par. 8, lett. d) e e), Reg. (CE) n. 852/2004).				
4	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg. (CE) n. 852/2004).				
5	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg. (CE) n. 852/2004).				
6	L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004).				
7	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.*				
8	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.*				
9	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.*				
10	I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.*				
11	E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79, D.lgs. 193/2006).*				
12	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).*				
13	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).*				
14	Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari				
15	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a).				
16	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b).				
17	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non e' stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c).				
18	Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali.*				
19	E' presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto e' obbligatoria.*				
20	Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg (CE) n. 396/2005).				
*requisito di cui all'All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg. (CE) n. 852/2004.					
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE					
21	Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg (CE) n. 853/2004).				
22	L'azienda e' Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalita' previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap.I-4 Reg (CE) n. 853/2004).				
23	Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg (CE) n. 853/2004).				
24	E' efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg.(CE) 853/2004).				
25	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1 e 2), Reg. (CE) n.853/2004).				



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)				SI	NO	N.A.
CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)						
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE						
26	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg (CE) n. 853/2004).					
27	La mungitura e' effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez. IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.(CE) n. 853/2004).					
28	Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da tali animali non e' utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II- B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004).					
29	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, e' refrigerato a non piu' di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non piu di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non e' stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o e' necessaria una temperatura piu' elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorita' competente e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg. (CE) n. 853/2004).					
30	Il personale e' a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg. (CE) 852/2004.					
SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI						
31	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantita' di ogni mangime in entrata nonche' la destinazione e la quantita' di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. III-8, lettera a), Reg. (CE) n. 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg. (CE) n.183/2005).					
32	L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg. (CE) n. 183/2005).					
33	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005; All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).					
34	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. g), Reg. (CE) n. 183/2005).					
35	L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg. (CE) n. 183/2005).					
36	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).					
37	Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).					
38	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime e' manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 e cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).					
39	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).					
40	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformita' ai requisiti previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg. (CE) n.852/2004).					
SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO						
41	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg (CE) n. 853/2004).					
CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (CGO 9)				SI	NO	N.A.
42	Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7,Reg. (CE) 999/2001 e s.m. e i.).					
43	E' stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorita' competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg. (CE) 999/2001 e. s. m. e i.).					
44	Non vi sono evidenze che non siano rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.					
45	Non sono state rilevate non conformità nei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg. CE 999/2001 e ss. mm. e ii.					

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA

NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA

N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA

PUNTO NOTE:

--



CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

ESITO DEL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifutato controllo	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>	
ESITO DEL CONTROLLO DELLE TSE: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole <input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifutato controllo	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>	
Riscontro di elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate**: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Benessere Animale	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale	
<input type="checkbox"/> Impiego di sostanze vietate	
<p>**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>	
PRESCRIZIONI E SANZIONI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LE TSE? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____	



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni _____	Amministrativa/pecuniaria _____
Abbattimento capi _____	Sequestro capi _____
Altro(specificare): _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE :	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione _____	
Nome e cognome del controllore: _____	
Firma e timbro del Controllore _____	
VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI	
(da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Nome e Cognome del Controllore: _____	
Firma e timbro del Controllore _____	



CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LE TSE: SI NO

DATA VERIFICA IN LOCO: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del Controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***: _____

***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – SERVIZI VETERINARI – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____
CGO4 - ESITO DEL CONTROLLO SSVV

(Da compilare a cura di OPR solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi
GRAVITA'	
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) <input type="checkbox"/> Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi
DURATA	
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) <input type="checkbox"/> Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) <input type="checkbox"/> Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) <input type="checkbox"/> Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 4 – SERVIZI VETERINARI – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale (entro 10 giorni)
<input type="checkbox"/>	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale (entro 15 giorni)
<input type="checkbox"/>	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
<input type="checkbox"/>	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni relative alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (entro 15 giorni)
<input type="checkbox"/>	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale
<input type="checkbox"/>	Macellazione clandestina di un animale
<input type="checkbox"/>	Assenza del registro dei trattamenti veterinari (11)
<input type="checkbox"/>	Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.Lgs. 158/2006) (13)
<input type="checkbox"/>	Trattamenti illeciti
<input type="checkbox"/>	Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria (19)
<input type="checkbox"/>	In caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni
<input type="checkbox"/>	Inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo
<input type="checkbox"/>	Controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verificano entrambe le condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia a livello alto per due o più settori
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 9 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____
CGO9 - ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA GRAVITÀ e DURATA	
<input type="checkbox"/> Alta	Sempre alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Non previste

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Non previste

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Non previsti

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
<input type="checkbox"/>	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei loro controlli

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

CGO	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	//	//	SI	NO
	1	3	5	1	3	5	1	3	5						

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 4 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 4
SICUREZZA ALIMENTARE (AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO)

CARATTERISTICHE AZIENDALI: settori di produzione aziendali

N.B.: l'azienda può rientrare in una o più categorie

a – Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
b – Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali ⁽¹⁾	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c – Azienda produttrice di latte	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

(1): Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende con attività agricola destinata alla produzione vegetale.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA

Tutti i settori di produzione aziendale

Sono presenti in azienda sostanze pericolose	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi dedicati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccati le sostanze alimentari e/o i mangimi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari (relativo all'anno di controllo e ai due anni precedenti)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	
Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Nell'anno in corso sono state effettuate analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali che abbiano una rilevanza per la salute umana *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Presenza delle analisi effettuate e registrazione dei relativi esiti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
In caso di riscontro di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti (ATS) che prevedono misure correttive atte a risolvere il problema, tali misure correttive sono state attivate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
I termini previsti per l'adozione delle misure correttive di cui al punto precedente sono stati rispettati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Effetti extra aziendali				
Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l'immissione in commercio di prodotti vegetali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>
Assenza di riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NN <input type="checkbox"/>	NV <input type="checkbox"/>



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 4 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____
ESITO DEL CONTROLLO AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA			
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte		
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti <input type="checkbox"/> Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti <input type="checkbox"/> Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Effetti extra-aziendali		
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi		
GRAVITÀ			
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento dei documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancato aggiornamento del registro o non completezza della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)		
<input type="checkbox"/> Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: <input type="checkbox"/> Mancata separazione dei rifiuti <input type="checkbox"/> Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti <input type="checkbox"/> Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: <input type="checkbox"/> Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti <input type="checkbox"/> Contemporanea assenza del registro o della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti) e del registro dei trattamenti fitosanitari. <input type="checkbox"/> Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita <input type="checkbox"/> Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi <input type="checkbox"/> Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda		
<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> In tutti gli altri casi		
DURATA			
<input type="checkbox"/> Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte		
<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali <input type="checkbox"/> Per le aziende che producono latte: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita <input type="checkbox"/> Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti <input type="checkbox"/> Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti <input type="checkbox"/> Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi <input type="checkbox"/> Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio <input type="checkbox"/> Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda		
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi		
Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 5

CGO 5

**DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI (CGO 5)
- CHECK-LIST N...**

Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 e ss. mm. apportate dalla Direttiva 2003/74/CE e 2008/97/CE

REGIONE

ASL

DISTRETTO

Codice azienda:

Denominazione:

Indirizzo e numero civico:

Comune:

Provincia:

Proprietario:

Codice fiscale:

Telefono:

Detentore:

Codice fiscale:

Telefono:

Appartenente al Campione Condizionalità: SI NO

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

Numero capi effettivamente presenti in allevamento:

Numero capi controllati:

La presente check-list va compilata esclusivamente in caso di esito non conforme al di fuori del campione selezionato ai sensi del Piano Nazionale Residui.

	ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)			
1	Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione non autorizzata (artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006) agli animali d'azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. a; Dir. 96/22 art. 3, lett. a).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
2	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda che contengono sostanze di cui art. 3 D.Lgs. 158/2006, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art.3 lett. b).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
3	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art.3, lett. b).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
4	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lett. b D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. d; Dir. 96/22 art. 3 lett. d).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
5	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 2).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
6	Non vi sono videnze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. 158/2006; Dir. 96/22 art. 4, 5 e 7.	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
7	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 4; Dir. 96/22 art. 4).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
8	Non vi sono evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5; Dir. 96/22 art. 7).	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>



CHECK LIST CGO 5

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA		
NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA		
N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA – specificare il motivo nelle note		
PUNTO	NOTE	
ESITO DEL CONTROLLO:	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero al benessere animale**:	SI	NO
Sistema identificazione e registrazione animale:	Evidenza: ...	
Sicurezza alimentare:	Evidenza: ...	
TSE:	Evidenza: ...	
Benessere animale:	Evidenza: ...	
<p>**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>		
PRESCRIZIONI E SANZIONI		
PRESCRIZIONI		
SONO STATI ASSEGNATE PRESCRIZIONI:	SI	NO
SE SI, QUALI:		
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE:		
SANZIONI APPLICATE		
AMMINISTRATIVA/PECUNIARIA		
BLOCCO MOVIMENTAZIONI		
SEQUESTRO CAPI		
ABBATTIMENTO CAPI		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE		
E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?	SI	NO



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 5

<p>Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.</p> <p>DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:</p> <p>Nome e Cognome del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:</p> <p>Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:</p> <p>Nome e Cognome del Controllore:</p> <p>Firma e timbro del Controllore:</p>		
<p>VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)</p>		
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SI	NO
<p>DATA VERIFICA IN LOCO:</p> <p>Nome e Cognome del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:</p> <p>Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione:</p> <p>Nome e Cognome del Controllore:</p> <p>Firma e Timbro del Controllore:</p>		
<p>DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***:</p>		
<p>***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.</p>		



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 5 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

 (Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA GRAVITÀ e DURATA	
<input type="checkbox"/> Alta	Sempre alta

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Non previste

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Non previste

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Non previsti

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell'utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
<input type="checkbox"/>	Evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Note

RIEPILOGO ESITO

CGO	INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
	PORTATA P	GRAVITÀ G	DURATA D	//	//	//	//	SI	NO		
	//	//	5	//	//	5	//	//	5	//	//

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

CHECK LIST CGO 6



CGO 6

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI (CGO 6)

Direttiva n. 2008/71/CE e Decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

REGIONE LOMBARDIA

ATS

DISTRETTO:

 Maiali Cinghiali

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalità? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria		
<input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale		
<input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità competente		
<input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti Focolai		
<input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti		
<input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie		
<input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti		
<input type="checkbox"/> Numero di animali		
<input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione		
<input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi		
<input type="checkbox"/> Ritardi notifica eventi in BDR/BDN		
<input type="checkbox"/> Casuale		
<input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)		
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:		
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI, in data _____		
<input type="checkbox"/> Telefono		
<input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax		
<input type="checkbox"/> Altra forma		

CHECK LIST CGO 6



Cod. Stampa:

ELEMENTI DI VERIFICA				
Data ultimo censimento in BDR/BDN(*):				
Totale capi all'ultimo censimento registrato in BDR/BDN(*):				
Numero capi presenti in allevamento identificati singolarmente:				
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:				
Di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa:				
Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN:				
Numero di partite movimentate (entrate e uscite) nel corso dell'anno d'ispezione(*):				
Numero di partite movimentate (entrate e uscite) controllate per tempistica di comunicazione(*):				
Numero dei capi controllati complessivamente (ogni capo va conteggiato una sola volta):				
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI				
Numero di capi privi di identificazione:				
Numero di capi con identificazione irregolare:				
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE				
<input type="checkbox"/> Registro informatizzato in BDR/BDN	<input type="checkbox"/> Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si	No	
Presenza del registro aziendale:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro aziendale conforme:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Numero animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale:				
Numero animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento:				
	Si	No	N.capi interessati	
Mancata registrazione delle nascite (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ritardata registrazione delle nascite (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mancata registrazione dei decessi (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ritardata registrazione dei decessi (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERIFICA NOTIFICHE				
Censimento annuale aggiornato **: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Consistenza totale:				
Totale nascite:				
Totale decessi:				
Specifica dei riproduttori:	Scrofe	Scrofette	Verri	
** In riferimento alla valutazione inerente l'aggiornamento del censimento annuale vanno considerati: - la consistenza totale dell'allevamento corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni; - il totale nascite/decessi; - il numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).				
Movimentazioni per partite	Si	No	N.capi interessati	N.partite interessate
Mancata notifica delle movimentazioni:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ritardata notifica delle movimentazioni:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TOTALE CAPI NON CONFORMI				
(*)In fase di registrazione nel SI Controlli il campo viene calcolato automaticamente.				
ESITO DEL CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo	
Intenzionalità (da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		

CHECK LIST CGO 6



Cod. Stampa:

Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
EVIDENZE			
<input type="checkbox"/> Benessere animale			
<input type="checkbox"/> Impiego di sostanze vietate			
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare			
<input type="checkbox"/> TSE			
<p>*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.</p>			
PRESCRIZIONI E SANZIONI			
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____			
Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____			
SANZIONI APPLICATE			
Amministrativa/pecuniaria	n. capi interessati	_____	
Blocco Movimentazioni	n. capi interessati	_____	
Sequestro capi	n. capi interessati	_____	
Abbattimento capi	n. capi interessati	_____	
Altro	n. capi interessati	_____	
Descrizione altra sanzione:			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:			
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:			
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.			
Data primo controllo in loco: _____			
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____			
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____			
Cognome e nome del controllore: _____			
Firma e timbro del controllore: _____			

CHECK LIST CGO 6



Cod. Stampa:

VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI		
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
DATA VERIFICA IN BDR/BDN:	_____	
DATA VERIFICA IN LOCO:	_____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda:	_____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:	_____	
Cognome e nome del controllore:	_____	
Firma e timbro del controllore:	_____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:		_____
<small>**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.</small>		

CHECK LIST CGO 6 – ESITO DEL CONTROLLO


 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____
ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA**1. Verifica identificazione e registrazione – controllo per capo:**

A - Numero di capi totali con infrazioni	N° □□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N° □□□□
C - Numero totale capi controllati	N° □□□□
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	□□□, □□%
Livello di Portata calcolato:	

2. Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita a partita (*):

A – Movimentazioni per partita con ritardi o mancata notifica	N° □□□□
B – Numero totale di partite movimentate dal 1° gennaio	N° □□□□
C – Numero di movimentazioni a partita controllate	N° □□□□
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/C)*100]	□□□, □□%
Livello di Portata calcolato:	

(*) Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita sono considerati come un evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo. Non si potrà utilizzare il calcolo descritto al punto 1. in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita). Nel caso in cui si rilevino infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 10 capi o eventi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali. OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del censimento annuale
<input type="checkbox"/> Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o a tutti e due i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 20.
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 20 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Presenza delle seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione della consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) b) presenza di capi con marcatura non conforme o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica
<input type="checkbox"/> Media	c) presenza di capi senza marcatura
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

CHECK LIST CGO 6 – ESITO DEL CONTROLLO



DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Oggettivo		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

CHECK LIST CGO 7

CGO 7

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

REGIONE LOMBARDIA

ATS

DISTRETTO:

Bovini

Bufalini

Altri bovini

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalita'? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

- Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- Cambiamenti della situazione aziendale
- Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorita' competente
- Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti Focolai
- Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- Indagine relativa alle frodi comunitarie
- Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- Numero di animali
- Proroga alla marcatura entro 6 mesi
- Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione
- Variazioni dell'entita' dei premi
- Ritardi notifica eventi in BDR/BDN
- Casuale
- Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)

(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorita' competente:

- E' stato dato il PREAVVISO max 48 ore): SI NO Se SI, in data _____
- Telefono
 - Telegramma/lettera/fax
 - Altra forma

CHECK LIST CGO 7

Cod. Stampa:

Numero capi presenti in BDR/BDN alla data della stampa(*):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa:	
Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN(1)(*):	
Numero capi movimentati nel corso dell'anno d'ispezione(*):	
Numero capi controllati per tempistica di comunicazione(2)(*):	
Numero dei capi controllati complessivamente (ogni capo va conteggiato una sola volta)(3)(*):	
ELEMENTI DI VERIFICA	
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI	
Numero capi in anomalia perché non identificabili (Privi di qualsiasi identificativo ufficiale di cui all'art. 3 del reg. CE 1760/2000):	
Numero dei capi identificati in maniera non corretta(4)(*):	
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE	
<input type="checkbox"/> Registro informatizzato in BDR/BDN <input type="checkbox"/> Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si No
Presenza del registro aziendale:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Registro aziendale conforme:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale(5)(*):	
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento(6)(*):	
TOTALE CAPI NON CONFORMI (ogni capo va conteggiato una sola volta)(7)(*):	

1) "Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN (nota 1)"

2) "Numero capi controllati per tempistica di comunicazione": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per tempistica di comunicazione (nota 2)"

3) "Numero dei capi controllati complessivamente": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili" e il "Numero capi non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa".

4) "Numero capi identificati in maniera non corretta": Indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e nella colonna "Identificazione non corretta".

5) "Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale": Indicare il numero di capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Non presente nel registro aziendale".

6) "Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento": Indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Presente nel registro aziendale ma non in allevamento".

7) "Totale capi non conformi": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e con almeno un'anomalia e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili".

(*) In fase di registrazione nel SI Controlli il campo viene calcolato automaticamente.

ESITO DEL CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo
Intenzionalità (da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
EVIDENZE			
<input type="checkbox"/> Benessere animale			
<input type="checkbox"/> Impiego di sostanze vietate			
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare			
<input type="checkbox"/> TSE			
* Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalera' opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.			



CHECK LIST CGO 7

Cod. Stampa:

PRESCRIZIONI	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____	
Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità' alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO **: _____	
<small>** Ai sensi del Reg. 809/2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.</small>	



CHECK LIST CGO 7

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI PRESENTI

**CODICE AZIENDA
IT**

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE	
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO		
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Biocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento

CHECK LIST CGO 7

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI USCITI DALL'ALLEVAMENTO NELL'ANNO CORRENTE

 CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO - DATA USCITA	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE	
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO		
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasote	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbatimento



CHECK LIST CGO 7

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI CONTROLLATI - NON PRESENTI NEGLI ELENCHI PRECEDENTI

IT CODICE AZIENDA CODICE FISCALE SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN
 Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento

CHECK LIST CGO 7- ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

A - Numero di capi totali con infrazioni	N° □□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N° □□□□
C - Numero dei capi movimentati dal 1° gennaio	N° □□□□
D - Numero totale capi controllati	N° □□□□
Percentuale capi non conformi [(A/D)*100]	□□□, □□%
Livello di Portata calcolato:	

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 5 capi o eventi, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali, OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio
<input type="checkbox"/> Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 30
<input type="checkbox"/> Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 10 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Presenza fino a 2 parametri di violazione tra le seguenti: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN c) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (es: casi di furto/smarrimento) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo
<input type="checkbox"/> Media	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di più di un capo: - senza passaporto (nati prima del 01 maggio 2015) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN, oppure - privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto, oppure - movimentazione effettuata in assenza del modello 4

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Per valori di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7- ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Aggiornamento BDR/BDN (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Oggettivo		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

CHECK LIST CGO 8

CGO 8

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

REGIONE LOMBARDIA

ATS

DISTRETTO:

 Ovini Caprini

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalita'? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:	
<input type="checkbox"/>	Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
<input type="checkbox"/>	Cambiamenti della situazione aziendale
<input type="checkbox"/>	Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorita' competente
<input type="checkbox"/>	Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti Focolai
<input type="checkbox"/>	Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
<input type="checkbox"/>	Indagine relativa alle frodi comunitarie
<input type="checkbox"/>	Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
<input type="checkbox"/>	Numero di animali
<input type="checkbox"/>	Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione
<input type="checkbox"/>	Variazioni dell'entita' dei premi
<input type="checkbox"/>	Ritardi notifica eventi in BDR/BDN
<input type="checkbox"/>	Casuale
<input type="checkbox"/>	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorita' competente:	
E' stato dato il PREAVVISO max 48 ore):	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se SI, in data _____
	<input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma



CHECK LIST CGO 8

Cod. Stampa:

Numero capi identificati singolarmente presenti in BDR/BDN alla data della stampa(*):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa:	
Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN(1)(*):	
Numero capi movimentati nel corso dell'anno d'ispezione(*):	
Numero capi controllati per tempistica di comunicazione(2)(*):	
Numero dei capi controllati complessivamente (ogni capo va conteggiato una sola volta)(3)(*):	
ELEMENTI DI VERIFICA	
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI	
Numero capi in anomalia perché non identificabili (Privi di qualsiasi identificativo ufficiale):	
Numero dei capi identificati in maniera non corretta(4)(*):	
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE	
<input type="checkbox"/> Registro informatizzato in BDR/BDN <input type="checkbox"/> Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si No
Presenza del registro aziendale:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Registro aziendale conforme:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale(5)(*):	
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento(6)(*):	
TOTALE CAPI NON CONFORMI(ogni capo va conteggiato una sola volta)(7)(*):	

1) "Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN (nota 1)"

2) "Numero capi controllati per tempistica di comunicazione": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per tempistica di comunicazione (nota 2)"

3) "Numero dei capi controllati complessivamente": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili" e il "Numero capi non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa".

4) "Numero capi identificati in maniera non corretta": Indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e nella colonna "Identificazione non corretta".

5) "Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale": Indicare il numero di capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Non presente nel registro aziendale".

6) "Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento": Indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Presente nel registro aziendale ma non in allevamento".

7) "Totale capi non conformi": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e con almeno un'anomalia e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili".

(*In fase di registrazione nel SI Controlli il campo viene calcolato automaticamente.

CENSIMENTO ANNUALE AGGIORNATO:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
VERIFICA NOTIFICHE				
Movimentazioni per partite	Si	No	N.capi interessati	N.partite interessate
Mancata notifica delle movimentazioni per partite:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ritardata notifica delle movimentazioni per partite:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ESITO DEL CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole	<input type="checkbox"/> Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo	
Intenzionalità(da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Riscontro di elementi di possibile non conformità* relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
EVIDENZE				
<input type="checkbox"/> Benessere animale				
<input type="checkbox"/> Impiego di sostanze vietate				
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare				
<input type="checkbox"/> TSE				
Dualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalnerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.				

CHECK LIST CGO 8

Cod. Stampa:

PRESCRIZIONI
<p>Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____</p> <p>Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____</p> <p>NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:</p> <p>L'onere del censimento annuale si intende soddisfatto in conformita' della nota ministeriale prot. 4618 del 08/03/2012</p> <p>NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:</p>
<p>E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>Il risultato del presente controllo sara' utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalita' alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformita' l'esito del controllo sara' elaborato dall'Organismo Pagatore.</p>
<p>Data primo controllo in loco: _____</p> <p>Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione:</p> <p>_____</p> <p>Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____</p> <p>Cognome e nome del controllore: _____</p> <p>Firma e timbro del controllore: _____</p>
VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI
<p>PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____</p> <p>DATA VERIFICA IN LOCO: _____</p> <p>Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____</p> <p>Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____</p> <p>Cognome e nome del controllore: _____</p> <p>Firma e timbro del controllore: _____</p>
<p>DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:</p>
<p><small>**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine puo' essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.</small></p>



CHECK LIST CGO 8

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI PRESENTI

 CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE	
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO		
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento



CHECK LIST CGO 8

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI USCITI DALL'ALLEVAMENTO NELL'ANNO CORRENTE

CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO - DATA USCITA	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nasite	<input type="checkbox"/> Amministrativa/pecuniaria
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/> Blocco movimentazioni
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/> Sequestro
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/> Abbattimento

CHECK LIST CGO 8

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI CONTROLLATI - NON PRESENTI NEGLI ELENCHI PRECEDENTI

 CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE	
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO		
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nascite	<input type="checkbox"/>	Amministrativa/pecuniaria
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decessi	<input type="checkbox"/>	Blocco movimentazioni
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Movimentazioni	<input type="checkbox"/>	Sequestro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furto/Smarrimento	<input type="checkbox"/>	Abbattimento

CHECK LIST CGO 8 – ESITO DEL CONTROLLO
 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

1) Controllo per capo:

A - Numero di capi totali con infrazioni	N° □□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N° □□□□
C - Numero dei capi movimentati dal 1° gennaio	N° □□□□
D - Numero totale capi controllati	N° □□□□
Percentuale capi non conformi [(A/D)*100]	□□□, □□%
Livello di Portata calcolato:	

2) Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita per partita (*):

A - Movimentazioni per partita con ritardi o mancata notifica	N° □□□□
B - Numero totale di partite movimentate dal 1° gennaio	N° □□□□
C - Numero di movimentazioni a partita controllate	N° □□□□
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/C)*100]	□□□, □□%
Livello di Portata calcolato:	

(* Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita sono considerati come un evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo. Non si potrà utilizzare il calcolo descritto al punto 1 in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita). Nel caso in cui si rilevino infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni (controllo per partita), per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Percentuale capi non conformi \leq 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 20 capi o eventi oppure mancata comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali, OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale (nel caso in cui ve ne sia l'obbligo)
<input type="checkbox"/> Media	Tutti gli altri casi OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 50
<input type="checkbox"/> Alta	Percentuale capi non conformi $>$ 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 40 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Presenza di violazioni tra i seguenti parametri: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato, o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi con marcatura non conforme (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN c) presenza di capi senza marcatura
<input type="checkbox"/> Media	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
<input type="checkbox"/> Alta	Presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi o presenza di capi privi di documentazione di provenienza



CHECK LIST CGO 8 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Aggiornamento BDR/BDN (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione della identificazione dei capi (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Oggettivo		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	
Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO			ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N	P	N	NV		

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

CGO 10
IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari	SI	NO	
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In caso negativo (*):			
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai due anni precedenti al controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento ⁽¹⁾ NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).			

(* Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali	SI	NO
Beneficiario che si avvale di contoterzista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiario che si avvale di persone terze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utilizzatore	Beneficiario	Contoterzista	Persone terze
Nominativo			
Estremi del patentino /certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni	SI	NO	NN
Presenza del registro dei trattamenti per l'anno di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro dei trattamenti per l'anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l'azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto dei tempi di carenza sulle colture ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

	SI	NO	NN
Fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza documenti di delega, ove previsto (es. registro compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; azienda associata a cooperativa di produttori; acquisto e utilizzo dei PF da persona diversa del titolare, ecc.) ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fatture emesse dal contoterzista con tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità ⁽⁵⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma ⁽⁶⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assenza di evidenza di effetti extra-aziendali ⁽⁷⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CRITERIO RISPETTATO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

A) Superficie soggetta a vincolo ⁽⁸⁾	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha
B) Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti fitosanitari	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ha
B1) % superficie oggetto di infrazione [(B/A)*100]	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

NOTE:

- (1) La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 4. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.
- (2) Riportare nelle "Note", in modo sintetico, la tipologia di infrazione rilevata.
- (3) L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.
- (4) Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e l'unica infrazione commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino), si dovrà indicare l'infrazione al punto "Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità" e la pesatura dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.
- (5) Dal 26 novembre 2015, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo anche per i prodotti non in classe. I patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti ai sensi del DPR 290/2001 sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- (6) L'assenza di un sito di stoccaggio a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari può avere conseguenze anche per la BC3A 3, se si ha dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, e per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
- (7) Effetti extra-aziendali: infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
- (8) Superficie soggetta a vincolo: è la superficie aziendale oggetto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------


Regione Lombardia
CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Regione Sociale _____

Note

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi (infrazioni rilevate con riferimento al PAN Allegato VI punto VI.1): 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali; 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora il patentino o tale certificato siano scaduti (entro 15 giorni)
<input type="checkbox"/>	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (entro 15 giorni)
<input type="checkbox"/>	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari per infrazioni non comprese tra le "Inadempienze di importanza minore" o per aziende non soggette ad allerta tempestiva (di norma entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: dispositivi di protezione individuale, documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture e moduli d'acquisto) e patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei PF
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma
<input type="checkbox"/>	Azienda che dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
<input type="checkbox"/>	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	<p>Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti</p> <p>OPPURE Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13</p>
<input type="checkbox"/> Media	<p>Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e assenza dei dispositivi di protezione previsti</p> <p>OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.</p>
<input type="checkbox"/> Alta	In tutti gli altri casi
GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	<p>Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13</p>
<input type="checkbox"/> Media	<p>Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta</p> <p>OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza, modalità, ecc. (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata)</p> <p>OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.</p>
<input type="checkbox"/> Alta	<p>Rilevazione 2 infrazioni tra:</p> <p>a) Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo</p> <p>b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13</p> <p>c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti</p> <p>d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza)</p> <p>OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari 2. Assenza della documentazione d'acquisto o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista 3. Uso di prodotto con autorizzazione non valida (revocata) 4. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) 5. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche <p>OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione</p> <p>OPPURE Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione</p>



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
<input type="checkbox"/> Media	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE in tutti gli altri casi
<input type="checkbox"/> Alta	1. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche; 2. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore; 3. Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione 4. Per portata e gravità di livello alto. 5. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	<input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> Oggettivo		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P	GRAVITÀ G	DURATA D	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1 3 5	1 3 5	1 3 5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma
--	------	----------------	-------



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 11

CGO 11

CHECK LIST

BENESSERE VITELLI - ANNUTOLI - VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITA'

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, D.Lgs. 146/2001,

RAGIONE SOCIALE

Legale Rappresentante Cognome e Nome _____
 CUA _____

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo via _____ n.
 Località CAP [][][][][] _____

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo via _____ n.
 Località CAP [][][][][] _____
 Codice aziendale _____
 Detentore Cognome e Nome _____
 Data di inizio attività [][]/[][]/[][][][] _____
 Data ultima ristrutturazione [][]/[][]/[][][][] _____
 Unità di personale addetto n. [][][] _____

CONSISTENZA ALLEVAMENTO

VITELLI n. [][][]-[][][] di cui < alle 8 settimane n. [][][]-[][][]

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA

La presente scheda è:

- una "check list" che agevola il controllo.
- **deve essere compilata in stampatello** con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile
- **Co**: conforme
- **NC**: non conforme
- **NV**: non valutabile/ non applicabile
- **Ottimale**: giudizio facoltativo evidenze al di là della conformità di legge

AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ

categorie	
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

1	PERSONALE		C	NC	NV	Ottimale	provvedimenti conseguenti n.		
							A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. [][]		C	NC	NV	Ottimale			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative		C	NC	NV	Ottimale			
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali		C	NC	NV	Ottimale			
	indicare la frequenza ai corsi: n. [][] corsi anno								
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ATS, Associazioni di categoria, ecc)								
EVIDENZE:									
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)		C	NC	NV	Ottimale	A	B	C
2.1	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/di (1 volta/di se stabulati all'aperto)		C	NC	NV	Ottimale			
2.2	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali		C	NC	NV	Ottimale			
2.3	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole e di dimensioni adeguate		C	NC	NV	Ottimale			
2.4	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato		C	NC	NV	Ottimale			
2.5	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario		C	NC	NV	Ottimale			
2.6	I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli		C	NC	NV	Ottimale			



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 11

EVIDENZE:								
3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					A	B	C
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale			
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale			
3.3	gli animali sono correttamente identificati e registrati	C	NC	NV	Ottimale			
3.4	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale			
3.5	è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB	C	NC	NV	Ottimale			
3.6	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
4	LIBERTÀ DI MOVIMENTO					A	B	C
4.1	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
4.2	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	C	NC	NV	Ottimale			
4.3	i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi succedanei per un periodo massimo di 1 ora	C	NC	NV	Ottimale			
4.4	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
5	SPAZIO DISPONIBILE					A	B	C
5.1	i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali	C	NC	NV	Ottimale			
5.2	sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario	C	NC	NV	Ottimale			
5.3	La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.	C	NC	NV	Ottimale			
5.4	lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno: mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e <220Kg mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
6	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					A	B	C
6.1	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili	C	NC	NV	Ottimale			
6.2	gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato	C	NC	NV	Ottimale			
6.3	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	C	NC	NV	Ottimale			
6.5	all'atto dell'ispezione T* e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione	C	NC	NV	Ottimale			
6.6	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	Ottimale			
6.7	gli escrementi, l'urina o i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	C	NC	NV	Ottimale			



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 11

6.8	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
6.9	la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata	C	NC	NV	Ottimale			
6.10	è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita)	C	NC	NV	Ottimale			
6.11	<u>il locale/recinto infermeria</u> è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	Ottimale			
6.12	<u>i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
7 ILLUMINAZIONE MINIMA								
7.1	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce naturale o artificiale (durata tra le 9 e le 17) ed un adeguato periodo di riposo	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
8 ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE								
8.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
8.2	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore	C	NC	NV	Ottimale			
8.3	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	Ottimale			
8.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	Ottimale			
8.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	Ottimale			
8.6	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	Ottimale			
8.7	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
9 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE								
9.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
9.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
9.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
9.4	i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
9.5	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente	C	NC	NV	Ottimale			
9.6	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande	C	NC	NV	Ottimale			
9.7	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore	C	NC	NV	Ottimale			
9.8	i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita	C	NC	NV	Ottimale			
9.9	vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro	C	NC	NV	Ottimale			
9.10	il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda	C	NC	NV	Ottimale			
9.11	il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda	C	NC	NV	Ottimale			
9.12	esiste una banca aziendale del colostro	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								


Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 11

10 TASSO DI EMOGLOBINA						A	B	C
10.1	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
10.2	la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl)	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
11 MANGIMI CONTENENTI FIBRE						A	B	C
11.1	dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane)	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
12 • MUTILAZIONI						A	B	C
12.1	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate: <ul style="list-style-type: none"> • la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario • il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione 	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
13 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO						A	B	C
13.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	Ottimale			
13.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	Ottimale			
13.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	Ottimale			
13.4	è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli	C	NC	NV	Ottimale			
13.5	I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatizzazione ombelico esterno completa)	C	NC	NV	Ottimale			
13.6	in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
14 ANIMAL BASED MEASURES						A	B	C
14.1	Stato di nutrizione	C	NC	NV	Ottimale			
14.2	Pulizia degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
14.3	Lesioni cutanee	C	NC	NV	Ottimale			
14.4	Zoppie	C	NC	NV	Ottimale			
14.5	Patologie respiratorie	C	NC	NV	Ottimale			
14.6	Patologie gastroenteriche	C	NC	NV	Ottimale			
14.7	Mortalità annuale	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 11

CHECK LIST VITELLI – tabella concordanza				
	Dir 2008/119/CE	Dir 98/58/CEE	CGO4	CGO 7
PERSONALE		1.1 – 1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1- 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6			
TENUTA DEI REGISTRI	3.5		3.1 – 3.6	3.2 – 3.3 – 3.6
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	Da 4.2 a 4.4	4.1		
SPAZIO DISPONIBILE	Da 5.1 – 5.4			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.1 - da 6.3 a 6.12	6.2		
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 8.1 a 8.6			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 9.3 a 9.8		9.1 – 9.2	
TASSO DI EMOGLOBINA	Da 10.1 a 10.2			
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1			
MUTILAZIONI		12.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Da 13.1 a 13.4			



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 11 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA n. _____ Ragione Sociale _____
ESITO DEL CONTROLLO(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
<input type="checkbox"/> Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alto	In presenza di non conformità di tipo C
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
<input type="checkbox"/>	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	<input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> Oggettivo		Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/>	

CHECK LIST CGO 12



CGO 12

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: SUINI DA RIPRODUZIONE,
SVEZZAMENTO E INGRASSO**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA _____ ATS _____

Data del controllo _____ Numero check list _____

Veterinario ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Responsabile legale _____ Codice fiscale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia produttiva _____
(allevamento, stalla da sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro di materiale genetico)

Orientamento produttivo _____ Tecnica produttiva _____
(da ingrasso/riproduzione) (ciclo aperto/ciclo chiuso)

Modalità di allevamento (stabulato/semibrado) _____ Svezamento

Veterinario libero professionista _____

ULTIMO CENSIMENTO			
Capi tot _____	Tot nascite _____	Tot decessi _____	
Scrofe _____	Scrofette _____	Verri _____	Cinghiali _____
Lattonzoli _____	Magroncelli _____	Magroni _____	Grassi _____

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore)

RIPRODUTTORI: % SCROFE MORTE/ANNO _____ N° SUINETTI SVEZZATI/ANNO _____

SVEZZAMENTO: N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto N° di animali per ciclo _____

% SUINI MORTI/ANNO _____ N° CICLI (solo se tutto pieno/tutto vuoto) _____

% animali su pavimento fessurato	% animali su pavimento pieno	% animali su pavimento parzialmente fessurato	% animali su pavimento grigliato in plastica o metallo	% animali su lettiera

INGRASSO: N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto N° di animali per ciclo _____

% SUINI MORTI/ANNO _____ N° CICLI (solo se tutto pieno/tutto vuoto) _____

% animali su pavimento fessurato	% animali su pavimento pieno	% animali su pavimento parzialmente fessurato	% animali su pavimento grigliato in plastica o metallo	% animali su lettiera

CHECK LIST CGO 12



Presenza di animali con la coda tagliata			
Sono presenti animali con la coda tagliata?			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliata			
In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali?			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Allevamenti di animali destinati a produzioni tipiche			
Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DOP, IGP, per specialità tradizionali di elevata qualità, ecc.)?			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castrazione?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	non si effettua castrazione <input type="checkbox"/>
Presenza di un manuale di buone pratiche			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:			
<input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente <input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai <input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Numero di animali <input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione <input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*) <input type="checkbox"/> Casuale			
(*)			
PREAVVISO Se sì, in data _____ tramite <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

CHECK LIST CGO 12



PERSONALE					
1. Numero di addetti che si occupano degli animali					
<i>146/2001 All. Personale Punto 1.</i>					
Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
2. Formazione degli addetti					
<i>146/2001 All. Personale Punto 1 e 122/2011 Art. 5 punto 1.</i>					
Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI					
3. Numero di ispezioni					
<i>146/2001 All. Controllo Punto 2.</i>					
Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
4. Illuminazione per l'ispezione					
<i>146/2001 All. Controllo Punto 3.</i>					
È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
5. Gestione degli animali – Gestione dei gruppi – Gestione delle scrofe – Trattamento antiparassitario scrofe – Pulizia delle scrofe sala parto					
<i>a) 146/2001 Art. 4 punto 1 lettera a. e All. Proced. Di allevam. Punto 21. ;</i>					
<i>b) 122/2011 All. 1 parte II lettera D punto 1-4. - 122/2011 All. 1 parte II lettera B punto 1.</i>					
<i>c-d) 122/2011 All. parte II lettera B punto 2.</i>					
a) I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso).					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

CHECK LIST CGO 12



EVIDENZE					
<p>b) SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale - la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) - qualora necessaria la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento - i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri - sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta - la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario. SCROFE E SCROFETTE sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi 					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
<p>c) Scrofe e scrofette : se necessario sono sottoposte a trattamenti contro parassiti esterni e interni</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
<p>6. Trattamento animali feriti - abbattimento - isolamento degli animali a rischio o aggressivi</p> <p>a-b) 146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1. c) 146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.</p>					
a) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>c) Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo - Sono presenti recinti individuali nei quali possono essere tenuti temporaneamente i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, che sono malati, feriti ecc.) - I recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e</p>					

CHECK LIST CGO 12



permettono agli animali di girarsi facilmente, di avere contatti visivi e olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

TENUTA DEI REGISTRI

7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) - Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici

a) 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

b) 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

a) è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

b) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

8. Spazio della gabbia di gestazione e sala parto - Spazio libero per il parto naturale o assistito - Stallo da parto - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore

a) 122/2011 Art. 3 punto 2 e All. parte I punto 3 lettera b. 146 All. Libertà di movimento punto 7;

b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 4;

c) 122/2011 All. parte II lettera B punto 5 e parte II lettera C punto 2;

d) 122/2011 All. parte II lettera C punto 1.

a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) Dieto alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

CHECK LIST CGO 12



EVIDENZE					
c) <i>Gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
d) LATTONZOLI:					
- una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente					
- questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato					
- vi è una idonea fonte di calore					
- nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
SPAZIO DISPONIBILE					
9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo					
a) 122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera a-b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b. ;					
b) 122/2011 Art. 3 punto 3-4.					
a) <i>le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;</i>					
SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE:					
- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:					
1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta					
2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa					
- una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)					
Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:					
1) 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione					
2) 2,25 mq per ciascuna scrofa					
Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in:					
- gruppi di meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;					
- 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %					
- i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m					
Se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.					
Deroga per le aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.					

CHECK LIST CGO 12



SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<i>b) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					
10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi					
<i>a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.</i>					
<i>a) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria) sono mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali? All'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali ?</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<i>b) le concentrazioni di gas sono mantenuti entro i limiti non dannosi per gli animali?</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
11. Rumori					
<i>122/2001 All. I parte I punto 1.</i>					
<i>Nei locali dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

CHECK LIST CGO 12



12. Area di decubito e possibilità di vedere altri animali					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punto 8 e 122/2011 All. 1 parte I punto 3 lettera a, b, c.</i>					
<i>I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di:</i>					
<i>- avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente;</i>					
<i>- riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
13. Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punti 8 e 9</i>					
<i>I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali e non vi sono spigoli taglienti o sporgenze</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
14. Infermeria					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.</i>					
<i>Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
15. Gestione degli alimenti					
<i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17</i>					
<i>I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

CHECK LIST CGO 12



16. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 12</i>					
<i>Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti o gli animali sono stabulati al chiuso</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
ILLUMINAZIONE MINIMA					
17. Illuminazione					
<i>122/2011 All. 1 parte generale punto 2 e 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 11</i>					
<i>Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
PAVIMENTAZIONI					
18. Caratteristiche pavimenti e strutture					
<i>122/2011 All. 1 parte I punto 5</i>					
<i>I pavimenti:</i>					
<i>- non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini</i>					
<i>- sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali</i>					
<i>- sono adeguati alle dimensioni e al peso dei suini</i>					
<i>- se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile</i>					
<i>- gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori o la presenza di mosche o roditori.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
19. Conformità pavimentazione - conformità pavimentazione parquetto					
<i>122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2</i>					
a) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE					
<i>- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:</i>					
<i>1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta</i>					
<i>2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa. Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)</i>					
<i>- i pavimenti fessurati in calcestruzzo per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno: A) l'ampiezza massima delle aperture di:</i>					
<i>- 11 mm per i lattonzoli;</i>					
<i>- 14 mm per i suinetti;</i>					
<i>- 18 mm per i suini all'ingrasso;</i>					
<i>- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; B) l'ampiezza minima dei travetti:</i>					

CHECK LIST CGO 12



- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - LATTONZOLI, SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO : Il parquet esterno rispetta i requisiti previsti dalla normativa in materia di pavimentazione					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
20. Spazio a disposizione dei verri - Contatti tra animali VERRO					
a) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2 b) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1					
a) la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq - se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
b) nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
MATERIALE MANIPOLABILE					
21. Materiale per esplorazione e manipolazione - Materiale per la nidificazione					
a) 122/2011 Art. 3 punto 5 e All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera B punto 1 e lettera D e Raccomandazione (UE) 2016/336					
b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 3					
a) i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 D.Lgs. 122/2011 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali - le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale					

CHECK LIST CGO 12



SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SIMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE					
22. Alimentazione: frequenza - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera					
a) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 15 e 122/2011 All. 1 parte I punto 6					
b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14					
a) Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
b) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
23. Alimentazione: accesso agli alimenti - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box					
a) 122/2011 Art. 3 punto 6.					
b) 122/2011 Art. 3 punto 6 e All. 1 parte I punto 6.					
a) le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

CHECK LIST CGO 12



b) se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

24. Acqua di abbeverata: disponibilità - Distribuzione dell'alimento

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. 1 parte I punto 7

b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17

a) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

b) I secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente - le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

25. Somministrazioni di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

MANGIMI CONTENENTI FIBRE
26. Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti

a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.

a) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE

CHECK LIST CGO 12



b) Le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono alimenti ad alto tenore energetico				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				
MUTILAZIONI				
27. Operazioni non consentite				
<i>146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10</i>				
Non sono effettuate delle operazioni, non derogate dalla normativa, che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea.				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				
28. Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)				
<i>122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera a</i>				
La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli è praticata entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie intatta - le operazioni di riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticate soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				
29. Riduzione delle zanne dei verri				
<i>122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera a</i>				
La riduzione delle zanne dei verri viene effettuata per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza e solamente da un veterinario o da personale formato - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				
30. Mozzamento della coda - Misure preventive al taglio della coda				
<i>a) 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera b.</i>				

CHECK LIST CGO 12



<i>b) D.Lgs 122/2011, All 1 parte I, par 9.</i>					
<p>a) il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro i primi 7 giorni di vita. - se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario - il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità). - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche.</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<i>b) vi è documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario associata a valutazione del rischio).</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
31. Castrazione					
<i>146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera c.</i>					
<p>la castrazione dei suini di sesso maschile è effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita - se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
32. Anello al naso					
<i>122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera d.</i>					
L'apposizione di un anello al naso avviene solo su animali stabulati all'aperto e viene effettuata da un veterinario o da personale formato					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					
33. Disposizioni generali					
<i>146/2001 Al. Procedure di allevamento punto 20</i>					

CHECK LIST CGO 12



<i>Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
34. Biosicurezza - lotta agli infestanti					
<i>Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)</i>					
<i>Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
35. Età allo svezzamento - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni					
<i>a) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.</i>					
<i>b) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.</i>					
<i>c) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.</i>					
a) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:					
<i>- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)</i>					
<i>- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
b) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:					
<i>- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo</i>					
<i>- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
c) INGRASSO - LATTONZOLI:					
<i>- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)</i>					
<i>- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati</i>					
<i>- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo</i>					
<i>- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

CHECK LIST CGO 12



EVIDENZE					
PROCEDURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					
36. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva					
<i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.</i>					
<i>Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali - in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
37. Ispezione					
<i>Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					

CHECK LIST CGO 12



ESITO DEL CONTROLLO: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO / RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale	
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE	
<input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE	

CHECK LIST CGO 12

**ABM****38. LESIONI ALLA CODA - Morsicatura Coda**

Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).

- INSUFFICIENTE: più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni).
- MIGLIORABILE: tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni).
- OTTIMALE: meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)

Animali con lesioni alla coda

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**39. SEGNI DI MALATTIA - Lesioni corpo**

Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni al corpo e la loro gravità.

- INSUFFICIENTE: più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o più del 17% con lesioni gravi.
- MIGLIORABILE: Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi.
- OTTIMALE: Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi e meno dell'8% di lesioni gravi

Animali con lesioni al corpo

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**40. SEGNI DI MALATTIA - Zoppie**

Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).

- INSUFFICIENTE: Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2.
- MIGLIORABILE: Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2.
- OTTIMALE: Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno dell'1% con zoppia 2

Animali con evidenti segni di zoppia.

MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**41. CONDIZIONE CUTANEA - Pulizia degli animali**

Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento (Riproduttori:

- 1=la superficie del corpo imbrattata è compresa tra il 10% e il 30%; 2=la superficie del corpo imbrattata supera il 30%.
- Svezamento - Ingrassio: 1=La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%; 2= La superficie del corpo imbrattata supera il 50%) .

CHECK LIST CGO 12



- INSUFFICIENTE: Più del 46% di animali con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2 - MIGLIORABILE: Tra il 20% e il 46% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e/o tra l'6% e il 13% con imbrattamento 2. - OTTIMALE: Meno dello 20% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e meno del 6% di imbrattamento 2			
Grado di pulizia del corpo degli animali			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
42. COMPORTAMENTO - Comportamento esplorativo materiale manipolabile			
Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo $(I) = A / (A+B) * 100$. INSUFFICIENTE: (I)= 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo - MIGLIORABILE: (I)= 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo. - OTTIMALE: (I)= 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo			
Comportamento esplorativo con i materiali manipolabili			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

CHECK LIST CGO 12



TABELLE ALLEGATE ALLA CHECK LIST

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)			
Suini in svezzamento- ingrasso: categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)					
Suini riproduzione – scrofe / scrofette allevate in gruppo	Superficie libera			Lati del recinto	
	libertà limitata	libertà adeguata	libertà ottimale	libertà limitata	libertà adeguata
scrofette dopo fecondazione	< 1,64 mq	1,64 mq	> 1,64 mq	< 2,8	2,8
scrofe	< 2,25 mq	2,25 mq	> 2,25 mq		
scrofette dopo la fecondazione meno di 6	< 1,80 mq	1,80 mq	> 1,80 mq	< 2,4	2,4
scrofe meno di 6	< 2,48 mq	2,48 mq	> 2,48 mq		
scrofette dopo la fecondazione più di 40 animali	< 1,48 mq	1,48 mq	> 1,48 mq	< 2,8	2,8
scrofe più di 40 animali	< 2,03 mq	2,03 mq	> 2,03 mq		

BOX PRESENTI (Tabella allegata al punto 8 della check list)									
Box / Locale N.	DIMENSIONI		N. Animali	Peso	Categoria	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	Regolare SI/NO
	Larghezza	Lunghezza							

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE (suini in accrescimento) (Tabella allegata al punto 22 della check list)			
Suini in svezzamento - ingrasso: categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato (non conforme)	Fronte mangiatoia adeguato (conforme)	Fronte mangiatoia superiore ai requisiti
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

CHECK LIST CGO 12 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

 (Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alta	In presenza di non conformità di tipo C
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
<input type="checkbox"/>	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Oggettivo		Negativo <input type="checkbox"/>	



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

EVIDENZE:							A	B	C
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)								
2.1	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale				
2.2	È presente un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	Ottimale				
2.3	Gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.	C	NC	NV	Ottimale				
2.4	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato	C	NC	NV	Ottimale				
2.5	In caso di necessità viene consultato il medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)								
3.1	È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale				
3.2	È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale				
3.3	Presenza di un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale				
3.4	I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
4	LIBERTÀ' DI MOVIMENTO								
4.1	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale				
4.2	I locali di stabulazione permettono agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	C	NC	NV	Ottimale				
4.3	Gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	Ottimale				
4.4	I recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
5	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE								
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti e sporgenze, tutte le superfici sono facilmente pulibili e se del caso disinfettabili	C	NC	NV	Ottimale				
5.2	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute	C	NC	NV	Ottimale				
5.3	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle relative norme vigenti	C	NC	NV	Ottimale				
5.4	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro valori non dannosi per gli animali	C	NC	NV	Ottimale				
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	Ottimale				
5.6	gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	C	NC	NV	Ottimale				
5.7	i pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali	C	NC	NV	Ottimale				
5.8	È presente un locale/recinto infermeria chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	Ottimale				
5.9	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
5	ILLUMINAZIONE								
5.10	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
6	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA								
6.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale				
6.2	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua	C	NC	NV	Ottimale				



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

6.3	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	Ottimale			
6.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	Ottimale			
6.6	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	Ottimale			
6.7	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
7 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE						A	B	C
7.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
7.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
7.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
7.4	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni	C	NC	NV	Ottimale			
7.5	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
8 MUTILAZIONI						A	B	C
8.1	È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
9 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO						A	B	C
9.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	Ottimale			
9.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	Ottimale			
9.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
10 ANIMAL BASED MEASURES						A	B	C
10.1	Body condition score	C	NC	NV	Ottimale			
10.2	Pulizia degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
10.3	Mortalità	C	NC	NV	Ottimale			
10.4	Lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
10.5	zoppie	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								

PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		



CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO: BOVINI E BUFALINI**(D. lgs 146/2001)**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE LOMBARDIA _____ ATS _____

Data del controllo _____ Numero check list _____

Veterinario ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Specie allevata _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Tipologia produttiva _____

(Allevamento; Centro Materiale Genetico; Centro Raccolta; Punto di Sosta; Stabulario; Stalla di Sosta)

Orientamento produttivo * _____

(Carne / Latte / Misto)

Tipologia produttiva ** _____ Modalità di allevamento _____

(All'Aperto o Estensivo; Stabulato o Intensivo; Transumante)

Presenza di un manuale di buone pratiche SI NO

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

n. capi totali

n. capi di età inferiore a 6 mesi

n. capi adulti (>6 mesi di età) circolanti negli ultimi 12 mesi (presenti almeno un giorno in allevamento)

n. capi adulti (>6 mesi di età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi

Mortalità (*)

(*) *Rapporto tra il n. di capi adulti (>6 mesi di età) morti negli ultimi 12 mesi e il n. di capi adulti (>6 mesi di età) presenti alla data del controllo***DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):**

BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE _____

BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA _____

MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO) _____

BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI) _____

TORI DA RIPRODUZIONE _____

Produzione latte (kg latte/capo/giorno): _____

Tipologia di stabulazione (stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo): _____

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

Legenda delle voci per Orientamento Produttivo e Tipologia Produttiva

*Orientamento Produttivo	**Tipologia produttiva
CARNE	Linea Vacca Vitello Ingrasso Vitelli a Carne Bianca Ingrasso per autoconsumo Riproduttori a fine carriera
LATTE	Da Latte da autoconsumo Produzione Latte Vacche in asciutta / Manze da rimonta Latte Crudo / Vendita diretta
MISTO	Riproduttori a fine carriera Ingrasso Ingrasso per autoconsumo Produzione Latte Da Latte da autoconsumo Vitelli a Carne Bianca Linea Vacca Vitello Vacche in asciutta / Manze da rimonta Latte Crudo / Vendita diretta

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
<input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria <input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale <input type="checkbox"/> Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente <input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai <input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti <input type="checkbox"/> Indagine relativa alle frodi comunitarie <input type="checkbox"/> Infrazioni riscontrate negli anni precedenti <input type="checkbox"/> Numero di animali <input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione <input type="checkbox"/> Variazioni dell'entità dei premi <input type="checkbox"/> Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*) <input type="checkbox"/> Casuale		
(*)		
PREAVVISO Se sì, in data _____ tramite <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Telegramma/lettera/fax <input type="checkbox"/> Altra forma	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

LEGENDA NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

PERSONALE**1. Numero di addetti che si occupano degli animali***146/2001 All. Personale Punto 1.***a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**2. Formazione degli addetti***146/2001 All. Personale Punto 1***a) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI****3. Numero di ispezioni***146/2001 All. Controllo Punto 2.***Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE**4. Illuminazione per l'ispezione***146/2001 All. Controllo Punto 3.***È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.

EVIDENZE



CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

5. Trattamento degli animali malati o feriti					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4</i>					
<i>Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
6. Abbattimento					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4</i>					
<i>b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
TENUTA DEI REGISTRI					
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali					
<i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.</i>					
<i>È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.</i>					
SI	NO cat. C			N.A.	
EVIDENZE					
8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici					
<i>146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.</i>					
<i>È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario</i>					
SI	NO cat. C			N.A.	
EVIDENZE					
LIBERTÀ DI MOVIMENTO					



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
10. Superficie disponibile per il decubito manze bovine/bufaline e tori da rimonta					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
11. Superficie disponibile per il decubito bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni</i>					
<i>I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà</i>					
<i>Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella stabulazione fissa					
<i>146/2001 All. Libertà di movimento punto 7</i>					
<i>Allorché gli animali siano continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, riparati o sostituiti se danneggiati</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					
13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello) <i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
13) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiere) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera manze bovine/bufaline e tori da rimonta <i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
14) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiere) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età) <i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
15) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiere) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura <i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i>					
16) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono pulite regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

17. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.</i>					
17) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
18. Pavimentazione (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.</i>					
18) La pavimentazione, le superfici di camminamento sono conformi alla descrizione adeguata					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
19. Infermeria					
<i>146/2001 All. Controllo punto 4</i>					
19) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
20) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					



CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i>					
21) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
22. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11</i>					
22) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)					
<i>146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12</i>					
23) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					
24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche					
<i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i>					
24) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno					
<i>Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
25. Allarme impianto di ventilazione					
<i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i>					



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

<p>25) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso</p> <p>È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SIMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE					
<p>26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera</p> <p>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14</p>					
<p>26) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>27. Tipologia di alimentazione</p> <p>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15</p>					
<p>27) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)</p> <p>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17</p>					
<p>28) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.</p> <p>Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali</p>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
<p>29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)</p> <p>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17</p>					



CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

29) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
30. Somministrazione di sostanze illecite <i>146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.</i>					
30) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
MUTILAZIONI					
31. Mutilazioni e altre pratiche <i>146/2001 All. Mutilazioni Punto 19</i>					
31) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE					
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					
32. Disposizioni generali <i>146/2001 Art. 2 Comma 1</i>					
32) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					
33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti <i>Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)</i>					



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

33) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti				
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.
EVIDENZE				



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

ESITO DEL CONTROLLO: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> SFAVOREVOLE PER MANCATO / RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
EVIDENZE:	
<input type="checkbox"/> Sistema di identificazione e registrazione animale	
<input type="checkbox"/> Sicurezza alimentare e TSE	
<input type="checkbox"/> Sostanze vietate	
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE	



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____	
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____	
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
Descrizione:	
DATA VERIFICA IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____	
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:	
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	



CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

ABM			
<p>34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS) Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per i bovini e una scala da 1 a 10 per i bufali. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi (eccetto nei bovini da ingrasso). Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti Insufficiente Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti (tra il 2% e il 10% per i bovini da ingrasso) Adeguato Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti (meno del 2% per i bovini da ingrasso) Ottimale</p>			
34) Animali con BCS oltre i limiti			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
<p>35. Pulizia degli animali Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco. Questa valutazione non deve essere eseguita nella popolazione di bufale da latte in quanto non è indicativa di discomfort Più del 20% di animali sporchi (40% nel caso dei bovini da ingrasso) Insufficiente Tra il 10% e il 20% di animali sporchi (tra il 10% e il 40% nel caso dei bovini da ingrasso) Adeguato Meno del 10% di animali sporchi Ottimale</p>			
35) Grado di pulizia del corpo degli animali			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
<p>36. Lesioni cutanee Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale) e mammella. Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi.</p> <p>BOVINE DA LATTE: Più del 30% di animali con lesioni cutanee lievi Insufficiente BOVINE DA LATTE: Tra il 15% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi Adeguato BOVINE DA LATTE: Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi Ottimale ALTRI BOVINI E BUFALA DA LATTE: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi Insufficiente ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi Adeguato BUFALA DA LATTE: Tra il 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi Adeguato ALTRI BOVINI: Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi Ottimale BUFALA DA LATTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee lievi Ottimale</p>			
36) Animali con lesioni al corpo			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

37. Zoppie			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3; animale zoppo = score 2 e score 3. (Score 2 = L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).			
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Più del 10% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Più del 6% di animali zoppi			Insufficiente
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi			Adeguate
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi			Ottimale
37) Animali con evidenti segni di zoppia			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
38. Patologie respiratorie ed enteriche nel bovino da carne			
Valutare il numero di animali che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea (forma grave) o che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea (forma lieve). In particolare, l'osservazione dovrebbe interessare gli animali che hanno superato il periodo di condizionamento (arrivo in allevamento da almeno 41 giorni) fino alla macellazione.			
38a. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 8-40 giorni			
Più del 15% di animali con patologia in forma grave e/o più del 40% di animali con patologia in forma lieve			Insufficiente
Tra il 5% e 15% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 20% e 40% di animali con patologia in forma lieve			Adeguate
Meno del 5% di animali con patologia in forma grave e meno del 20% di animali con patologia in forma lieve			Ottimale
38a) Animali tra 8-40 giorni dall'arrivo con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
38b. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 41 giorni fino alla macellazione			
Più del 4% di animali con patologia in forma grave e/o più del 20% di animali con patologia in forma lieve			Insufficiente
Tra il 2% e 4% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 10% e 20% di animali con patologia in forma lieve			Adeguate

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

Meno del 2% di animali con patologia in forma grave e meno del 10% di animali con patologia in forma lieve			Ottimale
38b) Animali arrivati da almeno 41 giorni in allevamento (fino alla macellazione) con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
39. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)			
Considerare il numero di bovini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovini adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno, nel caso dei bovini da carne con ristallo).			
BOVINI/BUFALINI Più del 5%			Insufficiente
BOVINI Tra il 2% e 5%			Adeguato
BUFALINI Tra il 3% e 5%			
BOVINI Meno del 2%			Ottimale
BUFALINI Meno del 3%			
39) Mortalità annuale animali adulti			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			
40. Sanità della mammella			
Negli allevamenti da latte, verificare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa			
Media geometrica cellule somatiche maggiore di 400.000 cell/ml			Insufficiente
Media geometrica cellule somatiche tra 300.000 e 400.000 cell/ml			Adeguato
Media geometrica SCC minore di 300.000 cell/ml			Ottimale
40) Media geometrica cellule somatiche nel latte di massa			
ADEGUATO	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE			



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

CGO 13

CHECK LIST GALLINE OVAIOLE /CONDIZIONALITA'

D.Lgs. 267/2003 - D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante

Cognome e Nome _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

DETENTORE DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante

Cognome e Nome _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo

via _____ n. _____

Località

CAP |_|_|_|_| _____

SEDE PRODUTTIVA

indirizzo

via _____ n. _____

Località

CAP |_|_|_|_| _____

Codice aziendale _____

Detentore

Cognome e Nome _____

Data di inizio attività

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto

n. |_|_|_|

Numero capannoni: n. ____ (sistema di identificazione dei capannoni _____)

CARETTERISTICHE ALLEVAMENTO

Metodo di allevamento

 gabbia modificata a terra
 all'aperto biologico

Galline ovaiole (capacità)

n. |_|_|_|·|_|_|_|

Piani batterie

n. |_|_|

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA							
La presente scheda è:							
-	una "check list" che agevola il controllo.						
-	deve essere compilata in stampatello con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile						
-	C : conforme						
-	NC : non conforme/non valutabile						
-	Ottimale: giudizio facoltativo evidenze al di là della conformità di legge						
NON CONFORMITÀ							
categorie	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE						
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata						
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata						
C	Sanzione amministrativa o penale immediata						
1	PERSONALE				A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. _ _ _	C	NC	NV	Ottimale		
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e/o ha frequentato corsi di formazione in materia di benessere	C	NC	NV	Ottimale		



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

EVIDENZE:									
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C	
2.1	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/dì	C	NC	NV	Ottimale				
2.2	gli impianti con più piani di gabbie sono provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentono di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitano il ritiro delle galline	C	NC	NV	Ottimale				
2.3	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)						B	C	
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale				
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale				
3.3	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale				
3.4	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
4	SPAZIO DISPONIBILE						A	B	C
4.1	lo spazio a disposizione di ogni gallina è sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:								
	GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 750 cm ² di superficie della gabbia, di cui 600 cm ² di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm ²	C	NC	NV	Ottimale				
	SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m ² di zona utilizzabile.	C	NC	NV	Ottimale				
EVIDENZE:									
5	EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE						A	B	C
5.1	Modello e caratteristiche delle gabbie compresi i materiali impiegati e gli utensili con i quali le galline possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze	C	NC	NV	Ottimale				
5.2	I sistemi di allevamento sono concepiti e le gabbie sono sistemate in modo da impedire che le galline possano scappare	C	NC	NV	Ottimale				
5.3	La gabbia e le dimensioni della relativa apertura hanno forma e dimensioni tali da permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze, lesioni o ferite	C	NC	NV	Ottimale				
5.4	Il tipo di pavimentazione non è sdruciolevole, non ha asperità tali da provocare lesioni, e sostiene adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa	C	NC	NV	Ottimale				
5.5	Il tipo di pavimentazione consentendo agli animali di coricarsi, giacere, alzarsi, muoversi ed accudire a se stessi senza difficoltà, secondo le esigenze fisiologiche della specie	C	NC	NV	Ottimale				
5.6	Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti	C	NC	NV	Ottimale				
5.7	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale				
5.8	l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per le galline la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas • all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali	C	NC	NV	Ottimale				
5.9	le deiezioni sono eliminate regolarmente	C	NC	NV	Ottimale				



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

5.10	le galline morte sono rimosse giornalmente	C	NC	NV	Ottimale			
5.11	<p>GABBIE MODIFICATE</p> <ul style="list-style-type: none"> le galline ovaiole dispongono di: <ul style="list-style-type: none"> - un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile); - di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare; - di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole; la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; ogni gabbia dispone di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tetterelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole; le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm; le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie. 	C	NC	NV	Ottimale			
5.12	<p>SISTEMI ALTERNATIVI - gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano:</p> <ul style="list-style-type: none"> di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile; di abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tetterella o a coppetta è prevista almeno una tetterella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tetterelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole; di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo è prevista una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole; di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm; di una superficie di lettiera di almeno 250 cm² per ovaiole; la lettiera occupa almeno un terzo della superficie al suolo <p>Il pavimento degli impianti è costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriore di ciascuna zampa.</p> <p>Se il sistema di allevamento consente alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> il numero di livelli sovrapposti è limitato a 4; l'altezza libera minima fra i vari livelli è di 45 cm; le mangiatoie e gli abbeveratoi sono ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole un accesso uniforme; i livelli sono installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori <p>Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> le diverse aperture del passaggio danno direttamente accesso allo spazio all'aperto, hanno un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm e sono distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio: <ul style="list-style-type: none"> - è comunque disponibile un'apertura totale di 2 m ogni 1000 ovaiole; <p>Gli spazi all'aperto:</p> <ul style="list-style-type: none"> hanno (al fine di prevenire qualsiasi contaminazione) una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo; sono provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e (se necessario) di abbeveratoi appropriati 	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
6	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
6.1	Nei periodi di luce tutti gli edifici sono dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente.	C	NC	NV	Ottimale			
6.2	Dopo i primi giorni di adattamento il regime previsto è tale da evitare problemi di salute e di comportamento, è pertanto seguito un ciclo di 24 ore che comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto (a titolo indicativo tale periodo è pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari).	C	NC	NV	Ottimale			
6.3	In concomitanza con la diminuzione della luce è rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	Nel caso di illuminazione naturale, le aperture per la luce sono disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali di allevamento	C	NC	NV	Ottimale			



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

EVIDENZE:								
7	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					A	B	C
7.1	I sistemi produttivi sono sistemati in modo da ridurre al minimo possibile il livello sonoro e da evitare rumori di fondo od improvvisi.	C	NC	NV	Ottimale			
7.2	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale			
7.3	La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.	C	NC	NV	Ottimale			
7.4	In caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto	C	NC	NV	Ottimale			
7.5	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE					A	B	C
8.1	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
8.2	I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
8.3	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle ovaiole	C	NC	NV	Ottimale			
8.4	Viene garantito ad ogni singolo soggetto l'accesso agli alimenti contemporaneamente o con un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività	C	NC	NV	Ottimale			
8.5	Viene fornita costantemente acqua fresca in quantità sufficiente e di qualità	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
9	MUTILAZIONI					A	B	C
9.1	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001: a) non vengono praticati interventi che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni b) il taglio delle ali e la bruciatura dei tendini, se necessari sono eseguiti esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione	C	NC	NV	Ottimale			
9.2	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2003 e s.i.m. ovvero: a) non vengono praticate mutilazioni. b) il taglio del becco, consentito solo per comprovate e documentate esigenze per evitare plumofagia e cannibalismo, viene effettuato da personale qualificato sotto la responsabilità di un medico veterinario, su pulcini di età inferiore a dieci giorni.	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
10	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
10.1	Non sono praticati, nell'allevamento naturale o artificiale, procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
MUTA								
	Viene eseguita la MUTA FORZATA (procedura vietata)	SI	NO					
	Viene eseguita la MUTA NON FORZATA	SI	NO					
	Se eseguita la muta non forzata:							
	Presenza della comunicazione dell'inizio muta inviata al DPV con data inizio, numero, età e peso medio degli animali in fase di riposo produttivo, il programma dei cicli luce/buio e della distribuzione dell'alimento	SI	NO					
	Almeno 8 ore/giorno di luce (se luce artificiale: verifica programmazione)	SI	NO					
	Somministrazione del mangime nelle 24 ore (verifica programmazione e presenza di mangime nelle mangiatoie)	SI	NO					
	Disponibilità di acqua nelle 24 ore (verifica presenza di acqua negli abbeveratoi)	SI	NO					
	La mortalità tra inizio e fine muta non forzata non supera il 5%	SI	NO					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1.1-1.2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5	
REGISTRAZIONE	3.2 – 3.4	3.1 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.12	
ILLUMINAZIONE	6	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1 -8.3 - 8.4 – 8.5	8.2
MUTILAZIONI	9	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10	



CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

AUDITING/SOPRALLUOGO/CONDIZIONALITÀ

BENESSERE BROILERS

D.Lgs. 181/2010

D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante Cognome e Nome

Codice fiscale / Partita I.V.A.

DETENTORE DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante Cognome e Nome

Codice fiscale / Partita I.V.A.

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

Indirizzo via n.

Località CAP |_|_|_|_|_|

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo via n.

Località CAP |_|_|_|_|_|

Codice aziendale

Data di inizio attività |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto n. |_|_|_|

Numero capannoni: n. ___ (sistema di identificazione dei capannoni _____)

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO

da riproduzione Ciclo continuo Capi n. |_|_|_|·|_|_|_|

da ingrasso Tutto pieno tutto vuoto

non supera i **33 kg/m²** |_|

DENSITA' supera i **33 kg/m²** ma è inferiore ai **39 kg/m²** |_|

non supera i **42 kg/m²** |_|

LEGENDA	
La presente scheda è:	
-	una "check list" che agevola il controllo.
-	<u>deve essere compilata in stampatello</u> con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile
-	Co: conforme
-	NC: non conforme
-	NV: non valutabile
-	NA: non applicabile

NON CONFORMITÀ	
categorie	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

DOCUMENTAZIONE			
Detenzione di scorte di medicinali veterinari	SI	NO	
Autorizzazione sanitaria per l'esecuzione al debeccaggio in allevamento	SI	NO	
Autorizzazione sanitaria per la detenzione di polli accasati già debeccati	SI	NO	
Autorizzazione sanitaria per la castrazione	SI	NO	

Aggiuntiva per densità superiori a 33 Kg/m ²									Provvedimenti conseguenti n.
									A B C



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

	Presenza della richiesta di deroga per densità superiori a 33 Kg/m ²	SI	NO					
	Presenza della richiesta di deroga per densità sino a 42 Kg/m ²	SI	NO					
	Presenza nel capannone della documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature, quali (allegato II, D.Lgs 181/10): - Una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli - Sistemi di ventilazione e ove pertinente di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati come: flusso, velocità e temperatura dell'aria; - Sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione - Sistemi d'allarme di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali - Procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali - Tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.	Co	NC	NV	NA			
	Sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.	Co	NC	NV	NA			
	Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei polli.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
1	PERSONALE					A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti (indicare addetti n. _ _)	Co	NC	NV	NA			
1.2	Il detentore ha partecipato ad appositi corsi di formazione ed è in possesso di un certificato (art.4, comma 2 d.lgs 181/10) che attesta la formazione conseguita.	Co	NC	NV	NA			
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali Indicare la frequenza ai corsi: n. _ _ corsi anno Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)	Evidenza:						
1.4	Il personale addetto ad accudire, catturare o caricare i polli, ha ricevuto istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C
2.1	Tutti i polli presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno due volte al giorno con particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.	Co	NC	NV	NA			
2.2	I polli gravemente feriti o non sani, (es. con difficoltà nel camminare o con ascite o malformazioni gravi) e che probabilmente soffrono, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniquale volta se ne presenti la necessità	Co	NC	NV	NA			
2.3	Gli animali non presentano lesioni o sofferenze riconducibili a modalità di allevamento non idonee	Co	NC	NV	NA			
2.4	Gli animali morti vengono rimossi immediatamente e stoccati temporaneamente in apposite celle di congelamento in attesa dello smaltimento a fine ciclo.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

3		TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)				A	B	C
3.1	<p>Il proprietario o il detentore registra, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i dati di cui all'allegato I, punto 11 del d.lgs 181/2010:</p> <p>a) il numero di polli introdotti</p> <p>b) l'area utilizzabile (vd. piano salmonella oppure mappa dell'allevamento depositata per l'autorizzazione alla deroga)</p> <p>c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti</p> <p>d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa</p> <p>e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.</p> <p>Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno 3 anni</p> <p>IN CASO DI DENSITA' SUPERIORE A 33 Kg/m²</p> <p>La documentazione che accompagna il gruppo al macello include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli (che devono essere noti)</p>	Co	NC	NV	NA			
3.2	E' presente il registro dei trattamenti farmacologici compilato secondo le specifiche del D.lgs. 193/06	Co	NC	NV	NA			
3.3	I trattamenti farmacologici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.	Co	NC	NV	NA			
3.4	Vi è documentazione da parte del veterinario ufficiale del macello di ispezioni post mortem compatibili con condizioni di scarso benessere in allevamento (che devono essere comunicate dal veterinario ufficiale del macello all'allevatore e all'autorità sanitaria nel cui ambito di competenza è ubicato lo stabilimento di allevamento)	SI		NO				
3.5	E' presente un piano di autocontrollo o un manuale buone pratiche di allevamento.	SI		NO				
EVIDENZE:								
4		LIBERTA' DI MOVIMENTO				A	B	C
4.1	La densità di allevamento degli animali è adeguata	Co	NC	NV	NA			
4.2	I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
5		EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE				A	B	C
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.	Co	NC	NV	NA			
5.2	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono conformi alle norme vigenti in materia	Co	NC	NV	NA			
5.3	La pavimentazione è adeguata, consente agli animali di non ferirsi, muoversi, giacere e accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA			
5.4	Le attrezzature e le strutture adibite alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separate dalle unità d'allevamento e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.	Co	NC	NV	NA			
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento.	Co	NC	NV	NA			
5.6	Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Co	NC	NV	NA			
5.7	Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.	Co	NC	NV	NA			
5.8	Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechi danno agli animali	Co	NC	NV	NA			
Aggiuntive per densità superiori a 33 Kg/m²								
5.9	Gli impianti di ventilazione e, se presenti, di riscaldamento e raffreddamento sono concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo da mantenere i valori di NH ₃ , CO ₂ e T° e UR entro i parametri richiesti dal D.lgs 181/10	Co	NC	NV	NA			
5.10	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell' UR	Co	NC	NV	NA			



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

5.11	All'atto dell'ispezione sono state eseguite le misurazioni nel/i capannone/i con i seguenti rilievi: T° interna _____ T° esterna all'ombra _____ UR° _____ NH ₃ _____ CO ₂ _____ La concentrazione di ammoniaca (NH ₃) non superi i 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO ₂) non superi i 3000 ppm misurati all'altezza dei polli. La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
6	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
6.1	Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile.	Co	NC	NV	NA			
6.2	Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
7	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					A	B	C
7.1	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	Co	NC	NV	NA			
7.2	Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	Co	NC	NV	NA			
7.3	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti nonché un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.	Co	NC	NV	NA			
7.4	E' previsto un sistema di allarme che segnali l'eventuale guasto dell'impianto elettrico o delle strutture meccaniche necessarie alla sopravvivenza degli animali	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE					A	B	C
8.1	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei polli.	Co	NC	NV	NA			
8.2	Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	Co	NC	NV	NA			
8.3	La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	Co	NC	NV	NA			
8.4	Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.	Co	NC	NV	NA			
8.5	Gli abbeveratoi e le strutture per l'alimentazione sono strutturate per evitare la competizione	Co	NC	NV	NA			
8.6	L'esame clinico degli animali consente di stabilire che sono adeguatamente alimentati.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
9	MUTILAZIONI					A	B	C
9.1	Non vengono praticate mutilazioni non consentite	Co	NC	NV	NA			
9.2	Gli animali sono debeccati	SI		NO				
9.3	Gli animali sono stati sottoposti a castrazione:	SI		NO				

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2-1.4		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3		
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5	3.1
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11		
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6		
MUTILAZIONI	9.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4		



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – ESITO DEL CONTROLLO

 DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 Cuaa _____ Ragione Sociale _____
ESITO DEL CONTROLLO(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
<input type="checkbox"/> Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
<input type="checkbox"/> Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
<input type="checkbox"/> Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
<input type="checkbox"/> Alto	In presenza di non conformità di tipo C
<input type="checkbox"/> Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
<input type="checkbox"/>	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
<input type="checkbox"/>	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
<input type="checkbox"/>	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
<input type="checkbox"/>	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Oggettivo		Negativo <input type="checkbox"/>	

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	<input type="checkbox"/> Documentale		Positivo <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Oggettivo		Negativo <input type="checkbox"/>	

D.d.s. 4 novembre 2020 - n. 13270
Modifiche al manuale di contabilità dell'Organismo pagatore regionale approvato con d.d.s. 8832 del 18 giugno 2018

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEASR CONDIZIONALITÀ E SISTEMA INFORMATIVO OPR

Visti:

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della Politica Agricola Comune.
- Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Reg. (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Reg. Delegato (UE) n. 1971 dell'8 luglio 2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1975 dell'8 luglio 2015 della Commissione che stabilisce la frequenza e il formato delle segnalazioni di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1532/2015 della Commissione del 15 settembre 2015 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.
- Linea direttrice n. 1 per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR - Linea direttrice per il riconoscimento.
- Linea direttrice n. 5 per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR - Linea direttrice per la trasmissione alla Commissione delle tabelle degli Allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione per l'esercizio finanziario N (NOTA: Atto di esecuzione del regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013).

Visto il d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 «Approvazione del nuovo Manuale di Contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale. In sostituzione di quello approvato con d.d.u.o. del 10 novembre 2016 n. 11404.»

Visto il d.d.u.o. n. 12641 del 23 ottobre 2020 «Approvazione del Manuale per la Gestione delle Garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale».

Considerata altresì la necessità:

- Di aggiornare il manuale di contabilità al d.lgs. 101 d 10 agosto 2018, che dispone l'adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Di regolamentare la modalità di utilizzo delle garanzie fidejussorie stipulate a copertura di una domanda di anticipo, anche per la copertura di rateizzazioni richieste per la restituzione dell'indebitito percepito.
- Di adeguare il manuale di contabilità al Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con d.d.u.o. n. 12641 del 23 ottobre 2020.

Ritenuto pertanto necessario, apportare delle modifiche alla versione del Manuale di contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con d.d.s. del 18 giugno 2018 n. 8832 sopra richiamato:

- Al capitolo 1 «Normativa di riferimento»:

- Al paragrafo «Normativa comunitaria» aggiungendo il riferimento al «Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).»

- Al paragrafo «Normativa nazionale» aggiungendo il riferimento al «dlgs. n. 196/2003 e s.s.m.m. recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

- Al capitolo 2 «Premessa»:

- Aggiungendo le parole «e a servizio dell'agricoltura lombarda» dopo la frase al punto «c) SIS.CO. Sistema delle Conoscenze, è il Sistema Informativo Agricolo di supporto all'attività dell'Organismo Pagatore Regionale».

- Sostituendo alla fine del capitolo la frase «In futuro SIPAG si interfacerà anche con SISCO, SISistema delle Conoscenze, il nuovo strumento informativo a servizio dell'agricoltura lombarda.» con la frase «Le relazioni funzionali tra gli elementi del SI garantiscono la correttezza, l'integrità e la veridicità delle registrazioni dei fatti contabili.»

- Sostituendo l'intero capitolo 14 «Garanzie» con il seguente testo «Con d.d.u.o. n. 12641 del 23 ottobre 2020, è stato formalizzato il Manuale per la Gestione delle Garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale, dove si descrivono tutte le normative e gli adempimenti relativi alla gestione delle fasi di richiesta, gestione, svincolo ed escussione delle garanzie. Anche le procedure svolte dalla funzione contabilizzazione relative alla gestione delle garanzie sono descritte in tale manuale.»

- Sostituendo l'intero paragrafo «Rateizzazione» del capitolo 16 «Il registro debitori» con il testo indicato nel file allegato al presente decreto: «Paragrafo rateizzazione».

- Aggiungendo il capitolo 19 «Informativa Privacy» con il seguente testo «Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi. Tale informativa è pubblicata sul portale SISCO di Regione Lombardia.»

- Sostituendo l'allegato 2 «Schema di Polizza» con il nuovo schema allegato al presente decreto: «Allegato 2 - Schema di Polizza».

- Eliminando l'allegato 3 «Conferma di validità», in quanto non più coerente con il processo di gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale.

Visto il testo del Manuale di Contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale e i relativi allegati, l'«Allegato 1 - Istanza del richiedente» e l'«Allegato 2 - Schema di Polizza», così come modificati, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Richiamati:

- La d.g.r. del 2 luglio 2001 n. 5291 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura.»

- Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi del reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del reg. CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013.

- Il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale».

- La d.g.r. X / 2023 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/14».

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

- Le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura.
- La d.g.r. X/6254 del 27 febbraio 2017 «Il Provvedimento Organizzativo 2017», che ha ridefinito le competenze della Struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO Organismo Pagatore Regionale.
- La d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente della struttura Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR della UO Organismo Pagatore Regionale.
- La d.g.r. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020» che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente ad Interim della struttura Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR della UO Organismo Pagatore Regionale.

recepite le premesse:

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il Manuale di Contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale e i relativi allegati, così come modificati in premessa, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, che sostituisce il Manuale approvato con d.d.s. del 18 giugno 2018 n. 8832.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

La dirigente
Gabriella Volpi

----- • -----



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

MANUALE DI CONTABILITA'

(Sostituisce la precedente versione approvata con Decreto n. 8832 del 18 giugno 2018)

INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. PREMESSA
3. IL SISTEMA CONTABILE
4. IL BILANCIO
5. FLUSSI FINANZIARI
6. ENTRATE
7. AUTORIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
8. ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
9. ORDINATIVO INFORMATICO
10. TESORIERE
11. CONTABILIZZAZIONE
12. TABULATI E RENDICONTAZIONI
13. L'ALBO DEI BENEFICIARI
14. GARANZIE
15. SOSPENSIONE
16. IL REGISTRO DEI DEBITORI
17. RECUPERI E CONTENZIOSO
18. IRREGOLARITÀ
19. INFORMATIVA PRIVACY

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

- Reg. (CE, Euratom) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995 "Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità" e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 2040 del 26 settembre 2000 del Consiglio, riguardante la disciplina di bilancio.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012. Determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al Re. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007.
- Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della Politica Agricola Comune.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.
- Reg. (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 (sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione SFC2014).
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Reg. (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Reg. (UE) n. 1067/2014 della Commissione del 3 ottobre 2014 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.
- Reg. Delegato (UE) n. 1971 dell'8 luglio 2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.

- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1975 dell'8 luglio 2015 della Commissione che stabilisce la frequenza e il formato delle segnalazioni di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1532/2015 della Commissione del 15 settembre 2015 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione.
- Linea direttrice n. 1 per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR – Linea direttrice per il riconoscimento.
- Linea direttrice n. 2 - per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR – sulla verifica di certificazione annuale (per lo svolgimento dei compiti degli organismi di certificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul funzionamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune).
- Linea direttrice n. 3 per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR – Requisiti di comunicazione e pareri formulati dagli organismi di certificazione.
- Linea direttrice n. 4 per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR – La dichiarazione di gestione.
- Linea direttrice n. 5 per la verifica di certificazione dei conti del FEAGA/FEASR – Linea direttrice per la trasmissione alla Commissione delle tabelle degli Allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione per l'esercizio finanziario N (NOTA: Atto di esecuzione del regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013).
- Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Normativa nazionale

- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 - relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
- D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
- Legge n. 348 del 10 giugno 1982 - Costituzione di cauzione con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
- Legge n. 33 del 9 aprile 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi - (art. 8-ter, "Istituzione del Registro nazionale dei debiti").
- Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) – (art. 25 "Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare").
- Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico.
- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D.m. 12 ottobre 2000 Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori.

- D.m. 14 dicembre 2001 - Modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.
- D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 n. 6513 concernente "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifica del titolo VI del testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993) in materia di disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi".
- Testo Unico Bancario – art. 106 (Albo degli intermediari finanziari), che riserva agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016, "Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" – art. 13 "Costituzione di cauzione verso lo Stato ed altri enti pubblici", che integra il contenuto dell'art. 1, lettera b) della Legge 10 giugno 1982 n. 348, includendo i consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385 dell'1° settembre 1993, e sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.
- Dlgs. N.196/2003 e s.s.m.m. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. PREMESSA

Il presente Manuale di Contabilità definisce le procedure operative riguardanti le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché delle operazioni connesse a tali funzioni, relativamente alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Se non diversamente specificato, le procedure descritte si intendono valide per entrambi i fondi.

Gli argomenti sono strutturati per fornire una descrizione di tutte le operazioni di natura contabile connesse alle suddette funzioni tenendo distinti i singoli livelli di responsabilità in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Alla gestione delle operazioni sovrintendono i responsabili delle singole funzioni che assicurano mediante il proprio visto, anche elettronico, l'avvenuta esecuzione dei procedimenti loro affidati.

Le operazioni avvengono, di norma, con l'ausilio di un sistema informatico, che prevede tutte le funzionalità di consultazione, gestione e stampa necessarie. Le funzioni sono attribuite alle singole strutture responsabili dei procedimenti, mediante un meccanismo di accesso basato sull'uso di codici identificativi personali.

L'applicativo informatico che presiede a tutte le attività di natura contabile è il SIPAG **S**istema Informativo **P**AGamenti che permette la gestione delle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi alle richieste di finanziamento provenienti dal mondo agricolo. Gli altri elementi del SI con i quali si interfaccia SIPAG sono:

- a) ELEPAG, **E**LEnco **P**AGamenti WEB che è un applicativo che permette: la costituzione, trasmissione e validazione degli elenchi di pagamento che arrivano da SIARL oppure che vengono caricati manualmente dai funzionari degli enti delegati, e la creazione dei provvedimenti di decadenza per la gestione dei debitori.
- b) SIARL, **S**istema Informativo **A**gricolo della **R**egione Lombardia, sistema informativo connesso ed integrato tra le Amministrazioni Pubbliche ed altri soggetti che interagiscono con le imprese per l'erogazione di servizi, finanziamenti, per attività di programmazione e controllo della spesa.
- c) SIS.CO, **S**istema delle **C**onoscenze, è il Sistema Informativo Agricolo di supporto all'attività dell'Organismo Pagatore Regionale e a servizio dell'agricoltura lombarda che gradualmente sostituirà SIARL e comprende: l'anagrafe regionale delle aziende agricole; i fascicoli aziendali informatizzati, riferimento per tutti i procedimenti gestiti dal sistema; le procedure informatizzate per l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale ed europea vigente e per ogni altro aiuto economico erogato dall'Organismo Pagatore e dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato a sostegno del comparto agricolo,

Le relazioni funzionali tra gli elementi del SI garantiscono la correttezza, l'integrità e la veridicità delle registrazioni dei fatti contabili.

3. IL SISTEMA CONTABILE

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) adotta una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei connessi interventi di cofinanziamento nazionale. Detta contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR.

Il sistema di gestione contabile finanziaria rileva esclusivamente movimenti di cassa.

L'esercizio finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, ha durata annuale con inizio il 16 ottobre e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'OPR gestisce inoltre altri interventi connessi a programmi che prevedono aiuti di stato, fondi regionali o provenienti da altri enti.

L'OPR per tali gestioni detiene, presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, un'apposita contabilità speciale.

4. IL BILANCIO

Il Bilancio dell'OPR è un bilancio di cassa non previsionale costituito da entrate e spese. In quanto non previsionale, ai capitoli non vengono assegnate disponibilità finanziarie.

PSR

Per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), tuttavia, esistono dei massimali a livello di programma e di Misura. I massimali a livello di Misura non sono stabiliti a livello annuale ma sono relativi all'intera programmazione. Prima di effettuare i pagamenti, per evitare eventuali rettifiche finanziarie, occorre verificare la disponibilità di risorse per il programma nella Misura in questione.

La funzione Contabilizzazione all'inizio di ciascuna programmazione fornisce al gestore dei sistemi informativi gli importi massimali delle singole Misure ai quali sono collegati i rispettivi capitoli di spesa del PSR, da inserire all'interno dell'apposita funzione.

La stessa funzione Contabilizzazione provvede, nel corso della programmazione, a comunicare al gestore dei sistemi informativi eventuali modifiche da apportare agli importi massimali delle singole Misure, in relazione alle rimodulazioni del piano finanziario approvate con decisione della Commissione.

Il bilancio è strutturato per conti partitari e capitoli.

Il conto partitario rappresenta l'insieme delle scritture contabili riguardanti un'unica fonte di finanziamento. La cassa dell'OPR, riguardo alla diversa provenienza delle entrate e all'imputazione delle corrispondenti spese, è ripartita in uno o più conti e sub conti partitari in relazione alle fonti di finanziamento:

- conto partitario FEAGA per la gestione dei pagamenti riguardanti gli aiuti diretti e le varie Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC);
- conto partitario FEASR per la gestione delle attività residuali riferite al programma di sviluppo rurale 2007-2013
- sub conto partitario FEASR per la gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2020
- altri eventuali conti partitari secondo le specifiche fonti di finanziamento.

La disponibilità del conto partitario non può essere inferiore a zero.

In caso di temporanea insufficienza di fondi su uno specifico conto partitario, l'OPR può ricorrere, con provvedimento della funzione Contabilizzazione, allo storno di risorse da un conto partitario che presenta sufficiente disponibilità, al conto partitario deficitario.

Il Capitolo rappresenta l'unità elementare del bilancio. Esso rappresenta l'insieme delle scritture contabili afferenti a un unico oggetto di spesa. Le registrazioni sul capitolo riguardano movimenti sia d'entrata sia di spesa. Ogni capitolo fa riferimento ad un solo conto partitario.

Al fine di provvedere alla rendicontazione alla Commissione UE dei movimenti finanziari eseguiti, ogni capitolo del bilancio dell'OPR è collegato con la nomenclatura dei capitoli dell'Unione Europea.

Il bilancio dell'OPR è uno strumento puramente tecnico, necessario alla gestione dei pagamenti e non richiede approvazione da parte del Direttore.

La funzione Contabilizzazione è responsabile della gestione del bilancio: apre i capitoli, acquisisce la nomenclatura della U.E. dall'Organismo di Coordinamento, provvede a codificare i capitoli in coerenza con la nomenclatura ed allinea i capitoli agli aggiornamenti (addendum) trasmessi dalla U.E.

L'elenco dei capitoli è trasmesso annualmente, ad inizio esercizio, al Tesoriere a cura della funzione Contabilizzazione. Ogni qualvolta sia istituito un capitolo per gestire nuove linee oppure intervengano modifiche alla nomenclatura dell'U.E. che comportano variazioni ai capitoli di bilancio, la funzione Contabilizzazione provvede a darne comunicazione al Tesoriere.

STORNI

Nel corso dell'esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.

Il provvedimento motivato di storno tra conti partitari è predisposto dalla funzione Contabilizzazione.

Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dalla funzione Autorizzazione e trasmesso alla funzione Contabilizzazione per la registrazione.

All'atto dell'esecuzione deve essere verificato a sistema che il conto partitario cui il capitolo/i si riferisce abbia sufficiente disponibilità di cassa.

5. FLUSSI FINANZIARI

Il Bilancio comunitario finanzia le spese della politica agricola comunitaria mediante due fondi:

- il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure;
- il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

Fondi FEAGA

La Commissione sulla base dei dati trasmessi, versa sotto forma di rimborsi mensili, le risorse necessarie per il finanziamento delle spese sul conto intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Fondo di rotazione istituito con la legge n. 183/87).

La funzione Contabilizzazione predispone, ciascun mese, le richieste di fabbisogno finanziario che sono determinate sulla base delle previsioni di spesa contenute nella Tabella 104 relativa al mese precedente, dell'andamento effettivo della spesa e del saldo di cassa.

Tali richieste sono inoltrate ad Agea Coordinamento entro la fine del mese precedente a quello al quale la richiesta di finanziamento si riferisce.

L'Organismo di Coordinamento di norma, sulla base dei rimborsi FEAGA e delle previsioni di ciascun organismo pagatore, dispone la ripartizione dei fondi ai singoli organismi pagatori tramite comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che preleva le somme dal proprio conto e le accredita sulla contabilità speciale dell'OPR.

Nel caso d'insufficienza di cassa Agea Coordinamento fa la richiesta d'anticipazione al Ministero dell'Economia e Finanze.

Nel caso di quote di cofinanziamento da parte dello Stato, quest'ultimo accredita le quote di propria competenza sulla contabilità speciale dell'OPR.

Fondi FEASR

La Commissione mette a disposizione i fondi per coprire le spese per il PSR attraverso un prefinanziamento, dei pagamenti intermedi e il versamento del saldo.

A seguito dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 la Commissione versa allo stato membro un importo a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo è pari:

- a) nel 2014: all'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione;
- b) nel 2015: all'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione;
- c) nel 2016: all'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione;

Nel caso in cui il programma di sviluppo rurale 2014-2020 sia adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

I pagamenti intermedi sono effettuati dalla Commissione allo scopo di rimborsare le spese effettivamente sostenute dall'OPR a titolo di FEASR. Trimestralmente l'OPR predispone una dichiarazione di spesa riguardante i pagamenti compiuti. Entro 45 giorni a decorrere dalla registrazione della dichiarazione di spesa la Commissione effettua il pagamento.

Per la programmazione 2007-2013, la Commissione procede al pagamento del saldo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo PSR e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'OPR fino al 31 dicembre

2015. Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati la Commissione effettua il versamento.

Per la programmazione 2014-2020, la Commissione procede al pagamento del saldo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo PSR e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2023 e riguardano le spese sostenute dall'OPR fino al 31 dicembre 2022. Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati la Commissione effettua il versamento.

I trasferimenti dalla UE sono accreditati sul Fondo di rotazione ex. legge n. 183/87 con l'indicazione del programma regionale al quale si riferiscono. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, quindi a riversare tale quota unitamente alla corrispondente quota di cofinanziamento nazionale sulla contabilità speciale presso dell'OPR previa indicazione dell'Agea Coordinamento.

La quota di cofinanziamento regionale è trasferita dalla Regione Lombardia sulla base delle previsioni di spesa dell'esercizio.

Disposizioni comuni per il FEAGA e per il FEASR

L'OPR, per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi comunitari e statali, può usufruire di anticipazioni di cassa appositamente disposte dalla Regione Lombardia e stanziato nel proprio bilancio annuale di previsione. Tali anticipazioni di cassa sono attivate su richiesta del Direttore dell'OPR e devono essere restituite da OPR a Regione Lombardia entro lo stesso esercizio finanziario nel quale sono disposte. *La restituzione dell'anticipazione di cassa è disposta con provvedimento del Dirigente della Funzione Autorizzazione Pagamenti OPR.*

Le richieste di erogazione dei finanziamenti da inoltrare alle Istituzioni competenti per i trasferimenti dei fondi necessari all'OP per lo svolgimento della propria attività compete alla Funzione Contabilizzazione.

Quote di finanziamento a carico della Regione, dello Stato o di altri enti.

Si tratta di assegnazioni da parte della Regione, Stato o d'altri Enti destinate ad essere erogate a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

6. ENTRATE

Costituiscono entrate:

1. le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;
2. le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Lombardia e di altre Amministrazioni Pubbliche destinate ad essere erogate a terzi a titolo di quote di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi comunitari;
3. ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
4. le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, sanzioni e interessi relativi.

La contabilizzazione delle entrate dell'OPR avviene secondo la seguente modalità:

- entrate per finanziamento
- entrate ordinarie.

Entrate per finanziamento

Riguardano gli accrediti di fondi comunitari e di cofinanziamento nazionale e regionale presso la tesoreria provinciale.

Giornalmente il Tesoriere acquisisce presso la Tesoreria Provinciale i movimenti d'entrata dai vari enti che costituiscono quietanza e quindi documento idoneo alla registrazione contabile degli accrediti. Tale registrazione è poi acquisita da OPR attraverso il Sistema Informativo.

La funzione Contabilizzazione provvede ad imputare sul conto partitario pertinente i dati relativi ai singoli documenti di versamento e ad emettere ordinativo di incasso a regolarizzazione del movimento provvisorio.

Nel caso d'errata indicazione della causale o dell'ente erogatore (UE, Stato, Regione) o d'errata attribuzione di risorse da parte della Tesoreria provinciale si provvede:

- allo storno dell'operazione contabile di entrata sul conto partitario;
- a contabilizzare l'entrata sul conto partitario corretto.

Entrate ordinarie

Le entrate con destinazione specifica sono costituite da:

1. rimborsi e recuperi di pagamenti non dovuti per errore e/o negligenza;
2. rimborsi e recuperi di pagamenti non dovuti a seguito di irregolarità accertate;
3. entrate per sanzioni ed interessi;
4. incameramento di cauzioni;
5. reincasso di pagamenti non andati a buon fine.

Le entrate ordinarie, ai fini delle rendicontazioni di spesa, si considerano rimosse alla data di inserimento nel sistema contabile dell'ordinativo di incasso.

L'accredito delle entrate avviene attraverso:

1. versamento diretto delle somme dovute da parte del soggetto debitore dell'OPR (casi 1, 2 e 3);
2. versamento diretto delle somme dovute da parte del soggetto garante dell'OPR (caso 4);
3. compensazione delle somme dovute dal soggetto debitore con i pagamenti che l'OPR deve effettuare a suo favore (casi 1, 2 e 3).

Nel caso del versamento diretto il tesoriere trasmette tramite flusso telematico le quietanze d'entrata che contengono le seguenti informazioni: il soggetto che ha effettuato il versamento, la causale e l'importo.

La funzione Contabilizzazione, sulla base della causale indicata dal Tesoriere sugli accrediti, individua la pratica nel registro dei debitori e/o nel registro delle garanzie e provvede ad emettere gli ordinativi di incasso

imputando l'entrata sui capitoli specifici. Tali ordinativi andranno ad aggiornare i dati contabili del registro dei debitori.

Nel caso di pagamenti non andati a buon fine per errori inerenti alle coordinate bancarie o ai dati anagrafici, il Tesoriere indica sulla quietanza d'entrata la motivazione, l'ordinativo di pagamento cui il reincasso si riferisce ed il beneficiario.

Tali reincassi sono contabilizzati sugli stessi capitoli su cui era stato imputato il pagamento originario.

Qualora si verifichi che, il mancato pagamento è dovuto a cause diverse dall'errore materiale (come, ad esempio, nel caso di decesso del beneficiario), e pertanto pur non essendo venuto meno il diritto al contributo, occorrono variazioni alla precedente autorizzazione al pagamento, la funzione Esecuzione adotta apposito provvedimento.

Nel caso si accerti che a seguito di rinuncia o altra causa, non si debba dar corso alla riemissione del pagamento non andato a buon fine, la Funzione Autorizzazione adotta un provvedimento di revoca che trasmette per conoscenza alla funzione Esecuzione.

Gli ordinativi d'incasso che possono riferirsi a uno o più capitoli di bilancio, a seguito di firma del responsabile (ordinativi di incasso emessi per versamento diretto e per mancati pagamenti: responsabile funzione Contabilizzazione, ordinativi di incasso emessi a seguito di compensazione: responsabile funzione Esecuzione), vengono trasmessi tramite flusso informatico al Tesoriere per l'aggiornamento del giornale di cassa, dei conti partitari e del bilancio.

Ai fini della tenuta della documentazione la funzione Contabilizzazione archivia in ordine cronologico crescente in base al numero di emissione gli ordini di incasso e tutta l'eventuale documentazione connessa.

Tutte le entrate devono essere contabilizzate nel corso dell'esercizio. Per i casi di difficile identificazione dei recuperi sono istituiti due capitoli indistinti, uno di accredito e uno di addebito che si configurano come "conti di transito". Al termine dell'esercizio le risultanze di accredito e addebito devono coincidere, pertanto se al 15 ottobre non coincidono perché non sono state identificate le entrate indistinte la funzione Contabilizzazione deve entro il 31 gennaio effettuare le operazioni necessarie per imputare le stesse.

La funzione Contabilizzazione registra la quietanza d'entrata sul capitolo indistinto ed esegue le necessarie indagini per acquisire le informazioni per le imputazioni al capitolo corretto.

Le operazioni di storno con imputazione al capitolo d'appartenenza delle entrate indistinte dopo il 15 ottobre movimentano i conti partitari dell'esercizio in corso, ma in termini contabili hanno riflesso sull'esercizio precedente. Tali operazioni saranno quindi datate 15 ottobre, ma possono essere eseguite fino al 31 gennaio senza modificare la disponibilità iniziale di esercizio sui conti partitari, che rimane, infatti, invariata. La disponibilità corrente si modifica invece nel giorno d'effettiva esecuzione dell'operazione.

Tali operazioni non figurano dunque nelle somme algebriche d'entrate e spese riferite ad ogni capitolo all'interno della tabella 104 chiusa il 15 ottobre di ciascun anno, ma solo nella contabilità di chiusura esercizio da presentare all'Unione Europea entro il 15 di febbraio.

7. AUTORIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

La gestione della procedura di liquidazione comporta una serie di funzioni che coinvolgono le strutture tecnico - autorizzative e le strutture contabili.

In particolare, la gestione delle spese si articola nelle fasi dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti:

- a) *l'autorizzazione dei pagamenti* cura il ricevimento delle domande, l'istruttoria, il controllo amministrativo e il controllo oggettivo, definisce l'esatto importo da erogare ai beneficiari, predispone la check-list di controllo e l'autorizzazione al pagamento;
- b) *l'esecuzione dei pagamenti* trasmette alla Tesoreria, previa verifica della corretta imputazione della spesa e della normativa comunitaria gli ordinativi di pagamento per l'esecuzione;
- c) *la contabilizzazione dei pagamenti* effettua le registrazioni delle entrate e delle spese, distintamente per il FEASR e il FEAGA, e delle altre operazioni contabili e predispone sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) e annuali destinati alla Commissione come previsto dalla normativa comunitaria.

Le proposte di liquidazione predisposte dall'Ente proponente (Uffici Territoriali Regionali, Provincia di Sondrio, Comunità Montane, Strutture competenti della Direzione Generale Agricoltura, Servizio tecnico etc.), su supporto informatico e cartaceo, sono trasmesse con il report d'accompagnamento e gli allegati ove previsti (garanzie, conferme di validità delle garanzie, certificazioni antimafia) alla funzione Autorizzazione secondo la procedura prevista dal "Manuale di Procedura dei Controlli Amministrativi e Finanziari per il rilascio dell'Autorizzazione al Pagamento".

La funzione Autorizzazione al termine delle istruttorie di controllo tecnico, amministrativo e finanziario produce la check list di controllo e determina l'importo da liquidare ai beneficiari. La procedura informatica produce la lista dei beneficiari con tutte le informazioni necessarie ad emettere l'ordine di pagamento e la relativa comunicazione al beneficiario.

Nel caso di presenza di pagamenti con garanzie la funzione autorizzazione esegue il controllo delle polizze fidejussorie inserendo nella check list l'esito di tali controlli.

L'atto di liquidazione firmato dal responsabile che ha in allegato la lista dei pagamenti da effettuare, raggruppata per beneficiario e per capitoli di spesa, è trasmesso alla funzione Contabilizzazione che provvede ad effettuare un ulteriore controllo incrociando il registro dei debitori OPR e nazionale. Tale controllo termina con l'emissione da parte della funzione Contabilizzazione di una check-list dalla quale risultano le sospensioni e i recuperi eventualmente effettuati.

Il dossier completo è inoltrato alla funzione Esecuzione.

8. ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

La funzione Esecuzione pagamenti riceve l'atto di liquidazione, e la relativa documentazione in originale (check list del Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti, eventuali polizze fidejussorie) e la check-list del controllo debitori e prima di procedere ai pagamenti effettua i seguenti controlli:

- verifica della corrispondenza tra gli importi approvati nell'autorizzazione al pagamento e l'importo del flusso informatico e del pagamento.
- verifica della coerenza dei capitoli di bilancio indicati nell'autorizzazione al pagamento e i dati presenti sul flusso.
- la corrispondenza della somma degli eventuali ordini d'incasso di cui alla check list di contabilizzazione con quella riportata dal relativo flusso telematico.
- nel caso di pagamenti di anticipi, verifica la presenza della check list di controllo della funzione Autorizzazione, acquisisce la Polizza fidejussoria e provvede al suo inserimento nel registro delle garanzie.

A seguito d'esito positivo dei controlli a ciascun flusso viene associato il visto di copertura. Il sistema verifica la disponibilità presente sui conti partitari collegati ai capitoli di spesa presenti nelle autorizzazioni e, in relazione a ciascun visto, totalizza gli importi pagabili e ne rende visibile il risultato sul sistema informativo fino al limite della disponibilità dei conti partitari. La disponibilità nel caso di pagamenti di PSR o altri finanziamenti che hanno quote di cofinanziamento deve essere contestuale a tutti i partitari interessati. Nei casi in cui la disponibilità di cassa non consente il pagamento di tutti i flussi giacenti, si attiva la riunione di staff composta dal Direttore, dal dirigente della funzione Autorizzazione, dal dirigente della funzione Esecuzione e della funzione Contabilizzazione allo scopo di determinare le priorità sulla base di una proposta della Funzione Autorizzazione e di adottare le necessarie conseguenti iniziative per il ripristino delle occorrenti disponibilità di fondi.

Al termine dei controlli viene prodotta una check list che evidenzia tutte le verifiche effettuate, l'operatore emette quindi gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso per i recuperi mediante compensazione con i relativi ruoli in relazione ad ogni singolo flusso.

L'ordinativo di pagamento può essere riferito a più capitoli di bilancio ed ha in allegato una lista ordinata e raggrupata per beneficiario.

La contabilizzazione deve essere eseguita, anche dal Tesoriere, per capitolo di bilancio.

Gli ordinativi di pagamento e d'incasso sono creati in SIPAG con la funzione di apposizione visto e la successiva generazione del flusso che viene trasmesso informaticamente al sito che gestisce l'ordinativo informatico. I controlli vengono eseguiti dalla funzione Esecuzione dei pagamenti sugli elenchi cartacei e sui flussi informatici di SIPAG. Il Responsabile della funzione Esecuzioni dei pagamenti verifica che i controlli previsti in apposita check-list siano stati correttamente effettuati, quindi provvede alla firma e trasmissione del mandato al Tesoriere. Una volta firmato il mandato, parte in automatico il bonifico al beneficiario.

La funzione Esecuzione pagamenti gestisce gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi d'incasso ad essi collegati. Gli ordinativi d'incasso per versamenti o finanziamento sono gestiti dalla funzione Contabilizzazione pagamenti.

I pagamenti non andati a buon fine e reincassati dalla funzione Contabilizzazione dei pagamenti sono riemessi direttamente dalla funzione Esecuzione sulla base delle nuove coordinate bancarie.

In caso di riemissione di pagamenti a favore di eredi o aziende subentranti, la funzione Esecuzione dei pagamenti acquisisce la documentazione trasmessa dagli eredi o dalle aziende subentranti, verifica la correttezza dei dati e predisponde l'autorizzazione di pagamento sui medesimi capitoli di bilancio sui quali è avvenuto l'incasso del bonifico non andato a buon fine. Il pagamento viene eseguito a favore dell'azienda subentrante o dell'erede delegato dagli altri aventi causa.

La procedura garantisce l'osservanza di quanto stabilito dall'allegato I par. 2 lett. B del Reg (UE) 907/2014, laddove prevede che i pagamenti non trasferiti non siano dichiarati ai fondi ai fini del rimborso e, nel caso in cui tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi

attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure, al più tardi, nei conti annuali.

La documentazione prodotta dalla funzione Contabilizzazione e dalla funzione Esecuzione è archiviata, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente in base al numero di atto di liquidazione. In particolare, oltre alla documentazione già presente nel fascicolo vengono inseriti: l'ordine di pagamento, la check-list della funzione Esecuzione, la check list del controllo debitori ed ogni eventuale altra documentazione prevista di spesa o ritenuta necessaria ai fini del controllo contabile.

Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante:

- 1) versamento sul conto corrente bancario o postale del beneficiario;
- 2) compensazione totale o parziale da estinguersi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti.

Ai beneficiari è inviata una comunicazione riguardante la motivazione del pagamento e contenente tra l'altro le seguenti informazioni:

- dati relativi al Beneficiario
- numero della Domanda
- data della Domanda
- numero e data dell'ordine di pagamento
- importo del pagamento
- importo eventuale recupero
- importo liquidato
- modalità di pagamento

9. ORDINATIVO INFORMATICO

Dall'esercizio 2008 l'OPR ha adottato l'ordinativo informatico.

L'ordinativo informatico è lo strumento per regolare gli incassi ed i pagamenti di OPR. Esso costituisce la rappresentazione informatica di un ordine d'incasso e di pagamento nei confronti del tesoriere, emesso da OPR come previsto dal capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Lombardia e degli altri enti.

Agli ordinativi informatici si applicano le disposizioni contenute nel d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel "Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico" (in seguito denominato Circolare ABI) emanato dall'ABI con circolare – serie tecnica - n. 80 del 29 dicembre 2003 in quanto compatibili con le vigenti norme e principi dell'ordinamento contabile e finanziario della Regione Lombardia.

Gli ordinativi informatici possono essere individuali o collettivi, ossia ordinare il pagamento di somme a favore di uno o più soggetti.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 10 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, gli ordinativi informatici, sono documenti informatici che costituiscono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, soddisfano il requisito legale della forma scritta e hanno efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile, fatti salvi i pagamenti urgenti ordinati con specifica lettera cartacea o con documento firmato digitalmente inviato tramite sistema di Posta Elettronica Certificata e successivamente regolarizzati con ordinativo informatico.

L'ordinativo informatico è sottoscritto con firma digitale, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal dirigente competente in materia o dai soggetti dallo stesso delegati.

In caso d'indisponibilità dei sistemi informatici utilizzati da OPR e dal tesoriere, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi ricevuti, si farà ricorso agli ordinativi cartacei. Il verificarsi della predetta indisponibilità dovrà essere comunicato alla controparte.

Per quanto riguarda le disposizioni per l'uso e la trasmissione al tesoriere degli ordinativi informatici, si rimanda al "PROTOCOLLO INTERNO E DISPOSIZIONI PER L'USO DELL'ORDINATIVO INFORMATICO IN REGIONE LOMBARDBIA" approvato con decreto n. 19030 del 14 dicembre 2005.

10. TESORIERE

Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere attraverso la Rete Nazionale Interbancaria e tramite l'uso del servizio ENTEWEB SIGN o altro sistema in grado di svolgere lo stesso servizio.

Per ciascun ordinativo informatico il tesoriere rilascia le seguenti ricevute:

- a) ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato acquisito dal tesoriere;
- b) ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato caricato in tesoreria;
- c) ricevuta informatica attestante che l'ordinativo non è stato caricato in tesoreria, contenente l'indicazione del motivo del rifiuto;
- d) ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato eseguito da parte del tesoriere ed attesta l'avvenuto pagamento o riscossione.

Nei casi di ricevute di tipo c) OPR dovrà annullare o rettificare gli ordinativi. Le disposizioni d'annullamento o di rettifica devono essere trasmesse al tesoriere con modalità identiche a quelle con cui sono stati trasmessi gli ordinativi informatici originari e devono essere sottoscritte con firma digitale dai soggetti.

Il Tesoriere registra i propri movimenti contabili e poi rende disponibile sul suo sistema informativo i dati relativi all'emissione dei pagamenti ordinati dall'OPR con l'indicazione della data di esecuzione del pagamento e il numero di quietanza.

Con riferimento alle entrate, il tesoriere rende disponibile sul sistema informativo, le quietanze dei versamenti ricevuti per la successiva contabilizzazione.

La funzione Contabilizzazione provvede all'acquisizione ed all'elaborazione dei flussi di ritorno del Tesoriere caricandoli nel SI.

La trasmissione dei flussi tra OPR e Tesoriere ha cadenza giornaliera, tranne che in assenza di movimenti contabili.

Tale sistema dei flussi consente un allineamento costante dei dati contabili tra OPR e Tesoreria anche ai fini delle verifiche di cassa.

La funzione Contabilizzazione verifica che il servizio di tesoreria sia adeguato alle specifiche del contratto di tesoreria e in modo particolare periodicamente controlla il rispetto dei termini di pagamento.

11. CONTABILIZZAZIONE

Ai fini della rendicontazione le spese e le entrate si considerano sostenute alla data alla quale l'OPR ha inviato l'ordinativo di pagamento o di incasso al Tesoriere e pertanto a seguito di ricevuta attestante che l'ordinativo è stato acquisito dal tesoriere.

Gli ordini di pagamento gravati da crediti si considerano realizzati:

- a) alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario (data di invio al Tesoriere) nel caso di credito inferiore alla spesa liquidata;
- b) alla data della compensazione nel caso di spesa uguale all'importo del credito.

Gli ordinativi d'incasso a regolarizzazione di provvisori di entrata sono contabilizzati alla data di inserimento dell'ordinativo nel Sistema Informativo.

Il Tesoriere, a seguito dell'esecuzione dei pagamenti, comunica giornalmente, le informazioni relative alle date di esecuzione dei singoli pagamenti e le motivazioni relative a quelli non andati a buon fine.

La funzione Contabilizzazione provvede all'inserimento dei dati nelle scritture contabili attraverso una procedura informatizzata che produce una check list finale per la segnalazione d'eventuali anomalie.

La funzione Contabilizzazione mensilmente compie la verifica di cassa raffrontando il totale dei pagamenti e delle riscossioni registrate nel sistema informativo e i valori totali risultanti dalle scritture del Tesoriere. In seguito a tale controllo è redatta apposita check list. Tali controlli costituiscono punto di partenza per la predisposizione delle sintesi periodiche di spesa.

12. TABULATI E RENDICONTAZIONI

L'OPR a scadenze periodiche elabora e trasmette all'Organismo di coordinamento, per il successivo inoltro alla Commissione, le informazioni e i documenti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da Agea Coordinamento.

Il Controllo sugli elaborati predisposti è effettuato con l'ausilio di apposite check list che saranno definite e inserite in apposito Manuale operativo della Funzione Contabilizzazione Pagamenti.

CONTABILITÀ FEAGA

Informazione settimanale

Riguarda l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese "n" fino alla fine della settimana dello stesso mese.

Tale comunicazione deve essere trasmessa, per via elettronica attraverso il caricamento dei dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, e a mezzo e-mail entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.

Il personale della P.O. Contabilizzazione pagamenti provvede ad estrarre dal Sistema Informativo PAGamenti - SIPAG di OPR il report contenente i dati delle spese pagate nella settimana di riferimento. Il report è controllato dal responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti mediante incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "situazione capitoli" che registra i movimenti sui singoli capitoli di spesa nella settimana di riferimento. Ultimato tale controllo il file txt generato da SIPAG è caricato sul SIAN.

La comunicazione è trasmessa ad AGEA a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione pagamenti e deve essere sdoppiata se la settimana inizia in un mese e termina in quello seguente.

Informazione mensile N-1 Scostamenti

Al più tardi il terzo giorno lavorativo d'ogni mese devono essere trasmesse le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni di spesa e le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse.

Il personale della P.O. Contabilizzazione pagamenti elabora una tabella che riporta le seguenti informazioni:

- Nomenclatura di bilancio;
- Importo delle spese/entrate riferite al mese;
- Importo delle previsioni di spesa relative al mese (valori come da tabella 104);
- Eventuali differenze generatasi tra i due precedenti valori.

Giustificazioni delle principali differenze:

- Derivante dal mese precedente
- Riporto ai mesi successivi
- Derivante dai mesi successivi
- Errore di previsione

Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti verifica e convalida i dati che saranno trasmessi in formato elettronico e cartaceo ad AGEA, mediante incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "situazione capitoli" del mese di riferimento che registra i movimenti sui singoli capitoli di spesa e con i dati dei pagamenti risultanti dalla Tabella 104 dello stesso mese.

La comunicazione riguardante le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1° e il 15 ottobre è spedita al più tardi il giorno 25 dello stesso mese.

Le comunicazioni relative alle informazioni mensili N-1 in formato cartaceo, sono trasmesse ad AGEA a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione pagamenti.

T 104

Al più tardi il giorno 8 di ogni mese deve essere trasmesso un rendiconto (T 104) per l'imputazione nel bilancio comunitario delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica (ordinarie) riscosse nel corso del mese precedente. Il rendiconto per l'imputazione delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dal 1 al 15 ottobre deve essere trasmesso entro il 25 dello stesso mese.

La tabella 104 include i dati, ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio della Comunità Europea per tipo spese ed entrate, delle:

- spese sostenute ed entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.
- spese ed entrate con destinazione specifica cumulate sostenute e riscosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente.
- previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio.

Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti al termine di ciascun mese esegue il controllo di cassa e invia ai referenti dei settori d'intervento RPU e OCM del Servizio Tecnico una e-mail con richiesta di formulare eventuali previsioni di spesa per il mese di riferimento e per i mesi successivi. Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti registra nel Sistema Informativo le previsioni di spesa formulate dai referenti di settore e integra tali previsioni, se necessario, sulla base dei dati storici di andamento della spesa.

Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti provvede ad estrarre da SIPAG il report della T 104 per verificare la correttezza dei dati in esso contenuti, mediante controllo della congruità con i dati della T 104 del mese precedente e incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "situazione capitoli" e, se disponibile a sistema, con i dati del report "Tabella delle X". Ultimato tale controllo e registrati nel Sistema Informativo le previsioni di spesa di cui al paragrafo precedente, il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti provvede al caricamento sul SIAN della T 104 in formato elettronico generata da SIPAG (file txt).

Oltre che in formato elettronico (file txt) la Tabella 104 è firmata digitalmente e trasmessa, con comunicazione elettronica inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione pagamenti, ad AGEA e al Ministero dell'Economia e Finanze IGRUE, unitamente allo "Stato di tesoreria" anch'esso firmato digitalmente. Lo stato di tesoreria, riferito allo stesso mese di riferimento della T 104, contiene le informazioni sulla disponibilità iniziale di Cassa, le entrate da finanziamento, le spese e la disponibilità finale.

CONTABILITÀ FEASR**Informazione settimanale**

Riguarda l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese "n" fino alla fine della settimana dello stesso mese.

Tale comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo e-mail entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana.

Il personale della P.O. Contabilizzazione pagamenti provvede ad estrarre dal Sistema Informativo **PAGamenti** - SIPAG di OPR il report contenente i dati delle spese pagate nella settimana di riferimento. Il report è controllato dal responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti mediante incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "situazione capitoli" che registra i movimenti sui singoli capitoli di spesa nella settimana di riferimento.

La comunicazione è trasmessa ad AGEA a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione pagamenti e deve essere sdoppiata se la settimana inizia in un mese e termina in quello seguente.

Previsione fabbisogno finanziario

Due volte l'anno, insieme alle dichiarazioni di spesa da trasmettere entro il 31 gennaio e il 31 luglio, devono essere comunicate le previsioni degli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l'anno in corso e una stima delle domande di finanziamento per l'anno successivo.

Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti riunisce il responsabile dell'Autorità di gestione del PSR e i referenti PSR della funzione Autorizzazione Pagamenti/Servizio Tecnico per formulare le previsioni di spesa a carico del FEASR.

Gli importi delle previsioni di spesa che scaturiscono dalla suddetta riunione sono suddivisi, in apposita tabella, per trimestre e per anno "n" e "n+1". Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti ne verifica la correttezza rispetto al piano finanziario approvato e provvede alla loro trasmissione tramite il Sistema Informativo della Commissione Europea "SFC 2014" e/o, se attivato, tramite il sistema informativo IGRUE.

Dichiarazioni trimestrali di spesa

Le dichiarazioni trimestrali riguardano, per ciascuna misura di sviluppo rurale, l'importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l'OPR ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante il periodo di riferimento.

Le dichiarazioni riferite alla **programmazione 2014/2020** sono suddivise nel seguente modo:

- A. Dichiarazione di spesa trimestrale: per ciascuna misura è elencata la spesa pubblica, il contributo pubblico comunitario, gli eventuali adeguamenti finanziari applicati al contributo pubblico comunitario e il contributo pubblico comunitario al netto di eventuali recuperi effettuati durante il periodo (Tabella riassuntiva).
- B. Riepilogo spesa pubblica: per ciascuna misura è indicato la priorità assegnata dal programma, il totale della spesa pubblica, il tasso di cofinanziamento FEASR, il contributo pubblico comunitario e il contributo pubblico comunitario al netto di eventuali recuperi effettuati nel periodo.
- C. Informazioni sui contributi dell'unione versati ai beneficiari a titolo di anticipo.
- D. Eventuali documenti da allegare alla dichiarazione di spesa.

Il responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti predispone tali dichiarazioni che devono essere trasmesse tramite il Sistema Informativo della Commissione Europea "SFC 2014" e/o, se attivato, tramite il sistema informativo IGRUE:

- entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo.
- entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno.
- entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre.
- entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.

CONTABILITÀ FEAGA e FEASR

Liquidazione annuale dei conti

Ai fini della liquidazione dei conti il Direttore trasmette all'Organismo di Coordinamento per l'inoltro alla Commissione entro il 1° febbraio i seguenti documenti e informazioni contabili:

- dichiarazione di gestione;
- i conti annuali;
- la certificazione e la relazione dell'organismo di certificazione;
- la registrazione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo, Tabella delle X;
- la dichiarazione di affidabilità.

Il responsabile della P.O. Contabilizzazione predispone i prospetti relativi ai conti annuali, visti dal Dirigente della Struttura, che comprendono:

- a) Le entrate con destinazione specifica (art. 43 del regolamento (UE) n. 1360/2013);

- b) Le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sottovoci del bilancio comunitario;
- c) Le spese del FEASR ripartite per programma e per misure. Alla chiusura del programma, pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera h), inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario;
- d) Dati riguardanti le spese e le entrate con destinazione specifica, oppure la conferma che i dati relativi a ciascuna operazione sono tenuti a disposizione della Commissione, su supporto informatico;
- e) Una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o nel caso del FEASR, per programmi e misure, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate nei documenti trasmessi, per il medesimo periodo, per il FEAGA (T 104) e per il FEASR (dichiarazione trimestrale di spesa) corredata di spiegazioni per ogni differenza;
- f) Separatamente, gli importi, a carico, rispettivamente, dello stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1306/2013;
- g) La tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio, a seguito d'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 908/2014;
- h) Un estratto dal registro dei debitori degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed h), incluse le sanzioni e gli interessi relativi secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 908/2014.
- i) Le tabelle contenenti i dati degli anticipi non riconciliati alla chiusura dell'esercizio finanziario. La responsabilità della raccolta, tenuta, elaborazione e produzione dei dati è in capo ai responsabili delle P.O. del Servizio Tecnico per l'attuazione delle OO.CC.M. e del FEASR. I dati di sintesi sono comunicati al responsabile della P.O. Contabilizzazione Pagamenti che provvede al loro inserimento nelle sopra richiamate tabelle.

Tabella delle X

E' il documento approvato con specifico regolamento della Commissione UE, che contiene il dettaglio delle informazioni contabili riferite all'anno finanziario "n", da trasmettere alla Commissione europea ai fini della liquidazione annuale dei conti FEAGA e FEASR, nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.

La Tabella, predisposta su supporto informatico, è generata per Fondo (FEAGA – FEASR) ed è strutturata in cinque parti con il seguente contenuto:

1. Dati relativi ai pagamenti e alle entrate;
2. Dati relativi al beneficiario (richiedente);
3. Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento;
4. Dati relativi al prodotto;
5. Dati relativo al controllo in loco.

La Tabella, oltre che estratta mensilmente dal responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti per controllare la congruità dei dati della T 104 del mese "n-1", è estratta dopo il 15 ottobre nella sua versione definitiva, sia per controllare la congruità dei dati della T 104 di chiusura esercizio finanziario, sia per la sua trasmissione ad AGEA, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione UE.

Prima della sua trasmissione ad AGEA, i dati contenuti nella Tabella sono controllati:

- dal responsabile della P.O. Contabilizzazione pagamenti, per le parti 1. e 2.;
- a campione, dai responsabili delle P.O. del Servizio Tecnico per l'attuazione della Domanda Unica, delle OO.CC.M. e del FEASR, per quanto di rispettiva competenza, per le parti 2., 3., 4. e 5.

Annualmente la Commissione UE emana un regolamento con il quale modifica la compilazione della Tabella delle X, lo stesso regolamento è trasmesso al fornitore di servizi informatici con le eventuali specifiche, per apportare le correzioni opportune alla Tabella.

13. ALBO DEI BENEFICIARI

La normativa europea (Reg. UE n. 1306/2013 e Reg. UE n. 908/2014) impone a tutti gli Stati membri di pubblicare gli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti provenienti dai fondi FEAGA/FEASR.

Le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti provenienti dai fondi agricoli FEASR e FEAGA devono essere pubblicate secondo le modalità stabilite dagli artt. 111-114 del Reg. UE n. 1306/2013 e dagli artt. 57-62 del Reg. UE n. 908/2014, l'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i pagamenti.

La pubblicazione dei dati riferiti ai beneficiari degli aiuti ha lo scopo di garantire la trasparenza nell'uso dei fondi comunitari e di migliorare la gestione finanziaria dei fondi stessi, anche grazie ad un maggior controllo pubblico sulle somme erogate, reso possibile dalla pubblicazione di tali dati.

Le modalità di pubblicazione sono stabilite dall'art. 111 del Regolamento UE n. 1306/2014 e del Capo VI del Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014.

Le informazioni che vengono pubblicate riguardano i beneficiari che sono persone fisiche, persone giuridiche (individuati dalla ragione sociale) e associazioni registrate o altrimenti riconosciute ufficialmente (se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria) e si riferiscono ai pagamenti ricevuti nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui avviene la pubblicazione, suddivisi per ciascun fondo (FEASR e FEAGA).

Le informazioni suddette sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro e deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Per quanto riguarda i beneficiari, essi vengono informati, al momento della presentazione delle domande di aiuto, che i dati relativi ai pagamenti che riceveranno dall'OPR saranno resi pubblici, come previsto dalla normativa comunitaria; infatti, sottoscrivendo le domande di aiuto, dichiarano di essere a conoscenza della futura pubblicazione delle informazioni, in quanto i moduli di domanda riportano tale dichiarazione.

In attuazione della normativa comunitaria, AGEA Coordinamento, nella sua veste di Autorità Nazionale competente, pubblica i dati dei beneficiari che nel corso dell'esercizio "n" hanno ricevuto pagamenti provenienti dai fondi FEAGA e FEASR.

I dati dei pagamenti riferiti all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia sono pertanto consultabili dal portale di AGEA cliccando su apposito LINK.

14. GARANZIE

Con D.D.U.O. n. 12641 del 23/10/2020, è stato formalizzato il Manuale per la Gestione delle Garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale, dove si descrivono tutte le normative e gli adempimenti relativi alla gestione delle fasi di richiesta, gestione, svincolo ed escussione delle garanzie.

Anche le procedure svolte dalla funzione contabilizzazione relative alla gestione delle garanzie sono descritte in tale manuale.

15. SOSPENSIONE

La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l'erogazione di contributi.

In generale:

- in via cautelativa, gli OO.PP. applicano la sospensione di erogazioni quando gli organismi di accertamento e controllo trasmettono notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale e tale misura continua a operare fino all'accertamento definitivo dei fatti. Solo successivamente, è prevista la revoca della sospensione con differenti provvedimenti in relazione alle motivazioni individuate, riconducibili alle seguenti tre fattispecie:
 1. revoca per l'iscrizione a registro debitori della somma da recuperare
 2. revoca per la presentazione di idonea garanzia da parte del debitore a copertura dell'intero indebito accertato
 3. revoca per la riconosciuta insussistenza dell'addebito
- in via sanzionatoria, la sospensione è disposta nel caso di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. In tal caso, non potrà essere corrisposto, fino all'avvenuto pagamento, alcun aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore (art. 3, comma 5, della L. 23 dicembre 1986, n. 898).

Il procedimento della sospensione viene avviato a seguito:

- della segnalazione di organismi di controllo interni ad OPR o esterni (Forze di Polizia, Autorità giudiziaria o amministrativa, ASL, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato repressione frodi, ecc.)
- dell'attivazione del procedimento di ingiunzione di pagamento di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898.

La sospensione, disposta dal Direttore dell'OPR, viene portata a conoscenza dell'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con altra modalità idonea per l'accertamento del buon fine della ricezione, e trasmessa contestualmente al Servizio Autorizzazione Pagamenti dell'OPR, perché provveda a porre il blocco sul beneficiario.

Nei casi sopra richiamati il procedimento si conclude con atto del Direttore OPR che riassume gli eventuali fatti intervenuti e assume le conseguenti determinazioni. Tale atto verrà trasmesso contestualmente all'interessato e all'Autorizzazione pagamenti dell'OPR.

16. IL REGISTRO DEI DEBITORI

Il registro dei debitori fornisce per ciascun debitore la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, delle penali e/o sanzioni applicate ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero conseguenti a controlli successivi al pagamento che dimostrano che l'importo pagato non era dovuto o era eccessivo.

Il provvedimento di accertamento del debito costituisce titolo per l'iscrizione del debito nel registro dei debitori senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Il provvedimento di decadenza parziale o totale dal contributo emesso dal competente ufficio che viene inserito nel sistema applicativo *REGDEB*, costituisce **PRIMO VERBALE DI ACCERTAMENTO**.

Quando il provvedimento di decadenza diventa definitivo (a seguito della decorrenza dei termini previsti per l'invio delle controdeduzioni o a seguito del riesame delle controdeduzioni) è validato dallo stesso competente ufficio che lo ha emesso, mediante inserimento della data di notifica. I dati vengono in automatico trasmessi al registro debitori.

Il provvedimento di decadenza quando è diventato definitivo assume valore di **"RELAZIONE DI CONTROLLO FINALE"**, ai sensi dell'art. 54 del regolamento (UE) 1306/2013.

Ai sensi della normativa comunitaria la data di adozione della **"RELAZIONE DI CONTROLLO FINALE"** determina il momento in cui un debito deve essere iscritto nell'allegato II del regolamento UE 908/2014.

Il provvedimento di decadenza viene inviato al beneficiario ed in copia alla funzione Contabilizzazione che provvederà a verificare i dati inseriti e ad archiviare lo stesso con l'indicazione del numero di registro.

Il registro dei debitori contiene le seguenti informazioni:

1. Dati identificativi del debitore: anagrafica/ragione sociale, CUA, indirizzo
2. Numero e anno della domanda alla quale si riferisce il recupero
3. Importo da recuperare (capitale, interessi, sanzione)
4. Riferimento normativo relativo all'erogazione oggetto di recupero
5. Regime cui il debito si riferisce (indicazione della voce sottovoce di bilancio)
6. Garanzia prestata: importo, ente garante, numero garanzia
7. Origine del debito – data della comunicazione al debitore
8. Autorità che ha emesso il verbale
9. Motivo del recupero
10. Data del recupero
11. Importo recuperato
12. Stadio della procedura legale: primo grado, appello, etc. *Tali informazioni devono essere inserite a cura dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento di decadenza.*
13. Indicazioni della possibilità di recupero
14. Data della comunicazione dell'irregolarità a norma del Regolamento delegato n. 1971/2015 e del Regolamento di esecuzione n. 1975/2015 se l'importo comunitario (escluse sanzioni e interessi) supera i 10.000 euro.

La gestione/tenuta del registro debitori, l'aggiornamento e il monitoraggio sono di competenza della funzione Contabilizzazione.

Provvedimento decadenza

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difficoltà e/o inadempienze) accertate
2. rinuncia da parte del beneficiario
3. errore commesso da OPR in sede di pagamento.

La pronuncia della decadenza è di competenza degli Organismi Delegati e del Servizio tecnico.

Il provvedimento di decadenza contiene i seguenti elementi:

- motivazioni del provvedimento.
- quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite.
- quantificazione degli eventuali interessi dovuti.
- modalità di recupero delle somme.
- procedure per la presentazione del ricorso.

Interessi

Gli interessi sono determinati in base al tasso d'interesse calcolato come previsto dalle disposizioni di diritto nazionale e non può essere inferiore a quello applicato per il recupero di importi nazionali.

Gli interessi sono calcolati in modo automatico, con cadenza settimanale, tutti i venerdì a partire dalle ore 18:00 e in chiusura dell'anno finanziario (a partire dalle ore 18:00 del 15 ottobre).

Per gli ordini di riscossione emessi fino al **15 ottobre 2012**, il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è diverso in funzione di:

1. restituzione delle somme direttamente dal beneficiario
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui viene notificato l'obbligo di restituzione e il venerdì precedente la data di rimborso delle somme indebitamente erogate, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se il rimborso avviene successivamente al 15 ottobre e entro il venerdì successivo.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui viene notificato l'obbligo di restituzione e il venerdì precedente la data di adozione del provvedimento di liquidazione al pagamento utilizzato per la compensazione, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se la definizione del provvedimento di liquidazione al pagamento utilizzato per la compensazione avviene successivamente al 15 ottobre e entro il venerdì successivo.

Per gli ordini di riscossione emessi entro il **15 ottobre 2012**, gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine di pagamento indicato nell'ordine di riscossione, fissato in **30 giorni**.

Per gli ordini di riscossione emessi a decorrere dal **16 ottobre 2012**, gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine di pagamento indicato nell'ordine di riscossione, fissato in **60 giorni**, e sino al venerdì precedente la data di rimborso o della detrazione degli importi dovuti delle somme indebitamente erogate, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se il rimborso o la detrazione avviene successivamente al 15 ottobre e entro il venerdì successivo.

Il calcolo degli interessi sopra specificato si applica anche nei casi in cui si proceda:

- alla compensazione legale mediante detrazione dagli importi dovuti dai successivi pagamenti;
- al recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'Amministrazione (c.d. errori amministrativi).

Resta fermo il principio in base al quale nei casi di "irregolarità volontarie (frodi)" il calcolo degli interessi decorre dalla data di erogazione del pagamento non dovuto mentre, nei casi di "errore materiale" commesso in buona fede, gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell'ordine di riscossione come sopra stabilito.

Modalità di recupero

Le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite sono:

- 1) deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del beneficiario;
- 2) restituzioni delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario,
- 3) incameramento della garanzia prestata.

1) La funzione Contabilizzazione riceve dal Servizio Tecnico e di Autorizzazione i flussi di pagamento e la relativa nota di autorizzazione e provvede alla verifica dell'eventuale presenza nel Registro Debitori di OPR e nel Registro Nazionale Debitori SIAN degli importi a debito a carico dei beneficiari o di eventuali provvedimenti che portano alla sospensione del pagamento in corso (provvedimento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria di sospensione).

In presenza di debiti la funzione Contabilizzazione provvede al recupero degli stessi mediante compensazione con l'importo in pagamento.

Qualora l'importo del debito sia superiore all'erogazione da effettuare la funzione Contabilizzazione provvede alla compensazione fino alla concorrenza dell'aiuto da versare e aggiorna automaticamente il registro debitori.

Se alla data di chiusura dell'anno finanziario successivo alla data di notifica del provvedimento di decadenza non sono state presentate domande di aiuto o se la domanda non sia ammissibile a pagamento oppure non sono stati effettuati recuperi o sono stati effettuati recuperi in misura inferiore al 50% del dovuto, previa opportuna verifica, la funzione Contabilizzazione invia al debitore, tramite posta certificata o Raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario successivo alla data di notifica del provvedimento di decadenza, una lettera di sollecito al pagamento. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

Se alla data di chiusura dell'anno finanziario successivo alla data di notifica del provvedimento di decadenza sono stati effettuati recuperi in misura superiore al 50% del dovuto, ma all'inizio dell'anno finanziario successivo a quello in cui è stato effettuato l'ultimo recupero mediante compensazione, non sono stati effettuati altri recuperi, la funzione Contabilizzazione invia al debitore, tramite posta certificata o Raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario successivo alla data di effettuazione dell'ultimo recupero, una lettera di sollecito al pagamento. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

2) Nel caso di recupero effettuato con pagamento diretto dell'importo da parte del debitore la funzione Contabilizzazione a seguito di ricevimento di quietanza dalla tesoreria emette l'ordinativo d'incasso che aggiornerà automaticamente il registro debitori.

In assenza di pagamento da parte del debitore, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

3) Per quanto riguarda l'incameramento della fideiussione la relativa procedura è stata descritta al punto 14.

Qualora il beneficiario sia risultato irreperibile a seguito invio della raccomandata, la notifica è effettuata anche a mezzo ufficiale giudiziario.

L'OPR può trattenere il 20% dei crediti da recuperare, a titolo di spese amministrative sostenute per il recupero.

Rateizzazione

I recuperi possono avvenire in forma rateizzata su richiesta dell'interessato, con le seguenti modalità:

- Istanza del richiedente: il richiedente deve presentare richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo, **allegato 1**) al presente Manuale.
- Interessi: l'importo rateizzato si compone di capitale più interessi, essi maturano al tasso annuo legale calcolato sul capitale residuo al momento della concessione della rateizzazione; il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi viene trasmesso a seguito della concessione della rateizzazione e all'inizio di ogni anno solare verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tasso d'interesse.
- Durata: l'arco temporale nel quale deve concludersi l'ammortamento è di 36 mesi, la scadenza delle rate può essere mensile o trimestrale con scadenza l'ultimo giorno del mese/trimestre. L'importo della singola rata mensile/trimestrale deve essere pari o superiore a 200,00 Euro/mese o 600,00 Euro/trimestre.

- Per casi particolari in presenza di debito di rilevante importo e dove è dimostrata la situazione di crisi in cui versa il debitore, l'ammortamento può essere esteso fino a un massimo di 60 mesi.
- La durata della rateizzazione deve essere commisurata all'ammontare del debito e alla specifica situazione di temporanea difficoltà finanziaria del richiedente e comunque non può essere superiore a 60 mesi.
- Garanzia fideiussoria: il debitore richiedente deve presentare idonea garanzia fideiussoria prestata da banche o da imprese d'assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, con validità pari alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi. L'importo garantito deve essere pari all'importo rateizzato (capitale + interessi), così come da piano di ammortamento inviato al momento della concessione della rateizzazione. La polizza deve essere intestata all'OPR secondo lo schema di cui **all'allegato 2)** al presente Manuale.
 - Nel caso in cui sulla domanda oggetto di recupero, fosse già stata costituita una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, essa potrà essere accettata a copertura della rateizzazione.

In questo caso verranno accettate anche garanzie fideiussorie con schema di polizza diverso da quello previsto nell'allegato 2) al presente Manuale.

Inoltre, tali garanzie verranno accettate anche se con durata originaria inferiore rispetto alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi, solo a condizione che la polizza contenga la dicitura "salvo svincolo comunicato da OPR, si rinnova di semestre in semestre".

Se l'importo rateizzato da garantire (capitale + interesse da piano di ammortamento), dovesse essere superiore all'importo della garanzia, la funzione Contabilizzazione dovrà provvedere a richiedere un'apposita appendice alla polizza alla Società Garante, al fine della copertura della totalità dell'importo da rateizzare.
- Pagamento: le rate devono essere versate sul conto corrente di tesoreria intestato ad OPR, il mancato versamento, anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine può comportare:
 - L'attivazione della procedura da parte della funzione Contabilizzazione di escussione della polizza fideiussoria.
 - La compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore che ha concordato un piano di rateizzazione. In caso di compensazione parziale del debito rateizzato, per la parte residua, l'interessato potrà presentare nuova istanza di rateizzazione con le stesse modalità sopra descritte.
- Estinzione anticipata del debito: in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota capitale ancora dovuta; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti.

La funzione Contabilizzazione comunica all'interessato le modalità previste per la rateizzazione e gli trasmette il modulo di richiesta, una bozza di piano di ammortamento e lo schema di polizza fideiussoria.

A seguito dell'esame della richiesta viene predisposto l'atto che autorizza la rateizzazione e che approva il piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi fissando l'importo della polizza fideiussoria e trasmette lo stesso al richiedente con PEC o con raccomandata A.R.. L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del piano d'ammortamento, dovrà trasmettere ad OPR la polizza fideiussoria pena decadenza del piano medesimo.

La funzione contabilizzazione effettua i primi controlli sulla garanzia fideiussoria ricevuta (importo, durata, presenza dei dati del beneficiario e di OPR) e la trasmette alla funzione Autorizzazione per i controlli successivi. La garanzia fideiussoria dopo essere stata inserita nel registro garanzie viene trasmessa alla funzione Esecuzione per il deposito in tesoreria.

A seguito della concessione della rateizzazione viene aggiornato anche il registro dei debitori con l'indicazione delle rate e dei termini di versamento.

La funzione Contabilizzazione dispone lo svincolo della polizza fideiussoria da trasmettere alla funzione Autorizzazione per i successivi adempimenti nei seguenti casi:

- Quando è avvenuto il versamento da parte del debitore dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento concordato.
- Quando, in presenza di un piano di rateizzazione e di mancato versamento anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, si è proceduto alla compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore e detto debito è stato completamente estinto.

Norma de minimis

Nell'intento di attuare una semplificazione amministrativa e gestionale, nonché di garantire il mantenimento delle informazioni relative a tutti i debiti sorti nei confronti di OPR, di seguito sono definite le procedure nel caso in cui l'importo del credito da recuperare sia inferiore o uguale a quello minimo stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il recupero dei crediti è disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo le modalità contenute nel presente manuale di Contabilità.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 3, Regolamento 1306/2013, l'OPR decide di non proseguire il procedimento di recupero dei crediti relativi **alle irregolarità** laddove:

- a) i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero siano globalmente superiori all'importo da recuperare, o;
- b) il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

OPR, in attuazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, non configura come importi oggetto di recupero i seguenti casi:

- a) FEASR – PSR - Per i tipi di intervento 'ASPAC', 'FE', 'FS', 'T' e 'RT' la soglia de minimis è inferiore o uguale a **12 euro** (art. 25, Legge 289 del 27/12/2002), con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno;
- b) FEAGA - OCM - la soglia de minimis è inferiore o uguale a **12 euro** (art. 25, Legge 289 del 27/12/2002), con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno;
- c) FEAGA – per il settore RPU la soglia de minimis è inferiore a **100,00 euro** (comma 5, art. 31, DM 6513 del 18/11/2014) con riferimento all'importo complessivo UE e ST, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto. Per l'eventuale quota RG il de minimis non si applica (tutto l'importo deve essere recuperato).

Pertanto, i debiti di importo inferiore o uguale ai suddetti limiti sono inseriti in REGDEB che, in automatico, li passa allo stato SOTTOSOGLIA, con le modalità di seguito indicate.

Sono esclusi dall'applicazione della norma de minimis i crediti relativi a tutte le altre tipologie di debito (rinuncia, errori PA, sanzioni, penalità, condizionalità, etc.).

Debiti nuovi

In caso di insorgenza di un debito da parte di un beneficiario di importo inferiore o uguale ai limiti stabiliti, nel passaggio a provvisorio di un provvedimento detti debiti passano automaticamente allo stato SOTTOSOGLIA, mentre i restanti debiti dovranno invece passare nello stato PROVVISORIO e quindi recuperabili.

OPR annualmente riporta in una apposita tabella riepilogativa gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero.

Nelle more della modifica dell'applicativo REGDEB, si procederà con l'annullamento d'ufficio.

Debiti già iscritti

In caso di debito originario inferiore o uguale ai limiti stabiliti, il debito viene annullato mediante provvedimento del dirigente responsabile, prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Casi di irrecuperabilità

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1306/13 art. 54 par. 3, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il recupero qualora questo si riveli impossibile per oggettiva o accertata insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Per il diritto nazionale:

- Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 della Legge fallimentare, comma 2);
- L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito (art. 5 della Legge fallimentare, comma 1).

Pertanto, lo stato di insolvenza si evidenzia nell'impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ed è accertato da una sentenza di fallimento.

I crediti dichiarati irrecuperabili negli anni successivi non devono essere rendicontati nelle tabelle di cui all'allegato 2 del Reg. (CE) 908/2014. Si ricorda che non può sussistere un'irrecuperabilità parziale. Se, a questo punto, a seguito di riparto dell'attivo vi siano delle somme assegnate all'Organismo Pagatore insinuato nel passivo fallimentare, le stesse dovranno essere accreditate alla Comunità in Tab. 104, così come confermato dai Servizi della Comunità.

S'intendono, altresì, irrecuperabili anche quei crediti per i quali le procedure esecutive attivate (pignoramenti, vendita all'incanto ecc.) non hanno avuto esito positivo ed esiste, quindi, un documento ufficiale che lo attesta.

Nell'ipotesi in cui, invece, il debitore dovesse risultare irreperibile, il caso sarà trattato come irrecuperabile purché sussista prova della sua ricerca.

Privilegio dei crediti dell'Organismo Pagatore

Ai sensi della Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 art. 3 comma 5-novies: "I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi".

Monitoraggio

La tenuta del registro debitori, con procedura informatizzata, deve avvenire in modo da garantire che le procedure di recupero siano le più celeri possibili e allo scopo è prevista una lista di controllo che evidenzia l'epoca dei crediti e la loro classificazione. A cadenza almeno settimanale sono prodotti i seguenti report:

- crediti per settore,
- crediti per operatore,
- crediti per età.

Inoltre, al fine della compilazione delle tabelle di cui all'allegato II del reg. CE 908/2014 vengono monitorati i debiti derivanti da:

- c) errore amministrativo, il cui recupero se non avviene entro l'esercizio finanziario nel quale sono individuati non può essere addebitato alla Comunità;
- d) debiti per i quali è già stata o verrà applicata la regola 50/50 di cui agli articoli 54, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La supervisione del registro dei debitori è attribuita al Direttore dell'OPR al quale, la Funzione Contabilizzazione con cadenza almeno trimestrale, trasmetterà la situazione dei crediti contenuta nel registro stesso.

Tabelle di chiusura

Annualmente l'OPR trasmette una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente le informazioni di cui all'art. 29, lett. f), del Regolamento (UE) n. 908/2014, e una tabella riguardante gli altri importi da recuperare di cui all'art. 29 lett. g) del Regolamento (UE) n. 908/2014 da accreditare al FEAGA e al FEASR, utilizzando gli schemi di cui all'allegato II e III del Regolamento 908/2014 citato.

17. RECUPERI E CONTENZIOSO

Il beneficiario è tenuto, nel caso di pagamento indebito, a restituire l'importo ingiustamente percepito.

Con il provvedimento di decadenza è individuato il debitore, la motivazione del recupero e quantificato l'importo da restituire. Il provvedimento di decadenza definitivo o **RELAZIONE DI CONTROLLO FINALE**, è iscritto nel registro dei debitori, il credito di OPR nei confronti del debitore diventa certo, liquido e esigibile.

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli è ammessa azione avanti al Giudice Ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

Il provvedimento di decadenza, una volta notificato all'interessato, è esecutivo; l'esecutività non viene sospesa dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria, su istanza dell'impugnante, non disponga la "sospensiva" del medesimo.

Dalla data di ricezione del provvedimento da parte del debitore si ha:

- decorrenza dei termini per presentare ricorso giurisdizionale da parte del debitore - calcolo degli interessi, all'importo del debito vengono aggiunti gli interessi al tasso legale sino alla data di pagamento/compensazione del debito;
- il debito è iscritto nel registro e OPR può compensare il debito, maggiorato degli interessi, con deduzione dai futuri pagamenti autorizzati a favore del debitore.

Nel caso d'impossibilità di eseguire il recupero attraverso la deduzione dai pagamenti futuri e in assenza di versamento delle somme dovute nei termini stabiliti, l'OPR provvede al recupero secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

Il contenzioso dell'OPR è curato dall'avvocatura regionale.

18. IRREGOLARITÀ

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione n. 1975/2015, entro i due mesi successivi alla fine d'ogni trimestre, gli stati membri comunicano alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'art. 3 del Regolamento delegato n. 1971/2015, che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, nonché le rettifiche e le integrazioni dei cambiamenti intervenuti in detti procedimenti, ai sensi dell'art. 4 del suddetto Regolamento delegato n. 1971/2015.

Per "indebita percezione" atta a generare una scheda d'irregolarità deve intendersi la situazione in cui è stata effettuata un'erogazione di fondi comunitari che riguardano un importo superiore a 10.000 euro, per la quale non vi erano i presupposti all'atto del pagamento.

Non ricadono in questa definizione:

- a) i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore o da altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, laddove per "sospetta frode" deve intendersi un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione.

Si determina una macro-suddivisione all'origine di tali eventi, che individua anche la competenza e la modalità di gestione:

- Interni al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione degli aiuti richiesti (endoprocedimentali), inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali.
- Esterni al procedimento amministrativo, sulla base di controlli da organi preposti (tipicamente organi di polizia giudiziaria e Ispettorato Centrale Repressione Frodi).

Da questa suddivisione discendono diverse casistiche che possono essere così sinteticamente riassunte:

Caso 1: assenza di irregolarità

Contestazioni derivanti da controlli interni svolti da OPR ovvero da un soggetto dallo stesso delegato, nell'ambito del procedimento amministrativo ad istanza di parte finalizzato all'erogazione degli aiuti, inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali (si tratta ad esempio di controlli amministrativi, di controlli in loco, ecc.).

Caso 2: irregolarità

Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) riguardanti procedimenti amministrativi di erogazione già chiusi.

Caso 3: irregolarità

Contestazioni derivanti da controlli interni previsti dal procedimento volto all'erogazione del contributo, in analogia al caso 1, ma trasmesse anche a soggetti esterni (es. Procure, GdF, ecc.) che possono dar corso a procedimenti penali.

Caso 4: irregolarità

Contestazioni notificate da organismi esterni al procedimento (in particolare da organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.) relativamente a procedimenti amministrativi d'erogazione ancora in corso.

Per ciascuna irregolarità determinata sulla base delle regole sopra definite d'importo superiore a 10.000 euro, l'OPR comunica alla Commissione le seguenti informazioni mediante l'utilizzo del sistema informativo

AFIS-IMS e al MiPAF (Direzione generale per le Politiche Agroalimentari), l'avvenuto inserimento delle schede irregolarità con allegato l'elenco dei casi segnalati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento delegato n. 1971/2015:

- a) il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l'operazione interessate e, se del caso, il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, le organizzazioni comuni di mercato interessate, i settori e i prodotti in questione e la linea di bilancio;
- b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
- c) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS;
- d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate;
- e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità
- f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
- g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode;
- h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
- k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- l) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
- m) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale;
- n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- o) la natura della spesa irregolare;
- p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati.

Oltre alle informazioni di cui sopra OPR comunica tempestivamente, e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguarda l'applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzioni.

Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari inferiori a 10.000 euro, OPR trasmette le informazioni previste dalle comunicazioni trimestrali solo se la Commissione le abbia espressamente richieste.

La Funzione di Contabilizzazione al termine di ogni trimestre effettua un controllo sulle posizioni debitorie di importo pari o superiore a 10.000 euro (quota comunitaria) stabilendo se si tratta di "indebita percezione" atta a generare una scheda di irregolarità, compila la relativa scheda e conserva le informazioni in un apposito archivio informatico collegato al registro debitori.

Le schede irregolarità vengono chiuse a seguito di recupero dell'importo dovuto o per annullamento del debito.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1975/2015, l'OPR comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati, le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi che possano avere ripercussioni all'esterno del proprio territorio.

19. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

Tale informativa è pubblicata sul portale SISCO di Regione Lombardia.

Allegato 1)

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: Richiesta di restituzione rateale per il pagamento delle somme indebitamente percepite.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____, via/p.zza _____
n. _____, codice fiscale _____
in nome e per conto proprio (oppure)
in qualità di legale rappresentante della società _____ *con sede in*
_____ *via/p.zza* _____, n. _____
partita IVA _____
vista la comunicazione inviata da _____, prot. n. _____ del _____ con la
quale si richiede il pagamento della somma di € _____, comprensiva di capitale ed interessi per il
recupero del credito relativo a _____

CHIEDE

che gli/le sia concessa la possibilità di provvedere al pagamento del suddetto debito in forma rateizzata.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- che la presente richiesta è dettata dai seguenti motivi: _____
- che il/la richiedente non si trova in una situazione di fallimento e/o non è interessato/a da azioni giudiziarie in corso che pregiudichino la possibilità di onorare il debito.

Allega, a supporto della presente domanda, la seguente documentazione: _____

ACCETTA

- di prestare garanzia fideiussoria entro 30 gg. dal ricevimento dell'atto che autorizza la rateizzazione in assenza della quale, il provvedimento si intenderà immediatamente annullabile;
- i termini e le modalità di pagamento che gli/le saranno comunicate dall'Organismo Pagatore Regionale.

Dichiara di essere consapevole che in caso di mancato o ritardato pagamento, si procederà ad escutere la polizza fideiussoria.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo per i quali sono richiesti.

_____, li _____ firma _____

la domanda viene sottoscritta davanti all'incaricato alla ricezione; se la domanda è inviata per posta, è necessario allegare una fotocopia di un documento valido di riconoscimento del richiedente

ALLEGATO 2)**FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PIANO DI RIENTRO PER RATEIZZAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE**

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO

Luogo e data _____

Protocollo n. _____

PREMESSO CHE:

Il Signor _____ nato a _____ il _____
C.F. _____ in nome e per contro proprio

OPPURE

in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____
P. IVA _____ iscritta nel Registro delle imprese di _____ al numero _____
(in seguito, denominato "Contraente")

si è impegnato a versare all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia C.F. e P.IVA 80050050154
(di seguito denominato OPLO)

in n. _____ rate dell'importo di EURO _____ ciascuna, secondo il piano di rientro allegato, a
titolo di restituzione dell'importo indebitamente percepito con la/e domanda/e _____,
settore/i _____.

CIO' PREMESSO

La Società/Banca _____ P. IVA _____
con sede legale in _____
(di seguito indicata "Fideiussore")

nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale
_____ (1) nato a _____ il _____

si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente
solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma complessiva di EURO
_____ comprensiva degli interessi, relativa all'importo indebitamente percepito con
la/e domanda/e _____, settore/i _____.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. durata della garanzia

La durata della garanzia è prevista fino a _____, tre mesi oltre alla durata della rateizzazione, come indicata nel piano di rientro allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza.

2. garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce all'OPR, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la regolare corresponsione, alle singole scadenze, delle rate dovute.

3. richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito sollecito dell'OPR, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a versare quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata per conoscenza anche al Contraente.

4. modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto dall'OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

5. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.

6. foro competente

In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE
Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE
Timbro e firma

(1) allegare eventuale procura

Rateizzazione

I recuperi possono avvenire in forma rateizzata su richiesta dell'interessato, con le seguenti modalità:

- Istanza del richiedente: il richiedente deve presentare richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo, **allegato 1)** al presente Manuale.
- Interessi: l'importo rateizzato si compone di capitale più interessi, essi maturano al tasso annuo legale calcolato sul capitale residuo al momento della concessione della rateizzazione; il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi viene trasmesso a seguito della concessione della rateizzazione e all'inizio di ogni anno solare verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tasso d'interesse.
- Durata: l'arco temporale nel quale deve concludersi l'ammortamento è di 36 mesi, la scadenza delle rate può essere mensile o trimestrale con scadenza l'ultimo giorno del mese/trimestre. L'importo della singola rata mensile/trimestrale deve essere pari o superiore a 200,00 Euro/mese o 600,00 Euro/trimestre.
 - Per casi particolari in presenza di debito di rilevante importo e dove è dimostrata la situazione di crisi in cui versa il debitore, l'ammortamento può essere esteso fino a un massimo di 60 mesi.
 - La durata della rateizzazione deve essere commisurata all'ammontare del debito e alla specifica situazione di temporanea difficoltà finanziaria del richiedente e comunque non può essere superiore a 60 mesi.
- Garanzia fidejussoria: il debitore richiedente deve presentare idonea garanzia fidejussoria prestata da banche o da imprese d'assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, con validità pari alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi. L'importo garantito deve essere pari all'importo rateizzato (capitale + interessi), così come da piano di ammortamento inviato al momento della concessione della rateizzazione. La polizza deve essere intestata all'OPR secondo lo schema di cui **all'allegato 2)** al presente Manuale.
 - Nel caso in cui sulla domanda oggetto di recupero, fosse già stata costituita una polizza fidejussoria a garanzia del pagamento, essa potrà essere accettata a copertura della rateizzazione.

In questo caso verranno accettate anche garanzie fideiussorie con schema di polizza diverso da quello previsto nell'allegato 2) al presente Manuale.

Inoltre, tali garanzie verranno accettate anche se con durata originaria inferiore rispetto alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi, solo a condizione che la polizza contenga la dicitura "salvo svincolo comunicato da OPR, si rinnova di semestre in semestre".

Se l'importo rateizzato da garantire (capitale + interesse da piano di ammortamento), dovesse essere superiore all'importo della garanzia, la funzione Contabilizzazione dovrà provvedere a richiedere un'apposita appendice alla polizza alla Società Garante, al fine della copertura della totalità dell'importo da rateizzare.
- Pagamento: le rate devono essere versate sul conto corrente di tesoreria intestato ad OPR, il mancato versamento, anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine può comportare:
 - L'attivazione della procedura da parte della funzione Contabilizzazione di escussione della polizza fidejussoria.
 - La compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore che ha concordato un piano di rateizzazione. In caso di compensazione parziale del debito rateizzato, per la parte residua, l'interessato potrà presentare nuova istanza di rateizzazione con le stesse modalità sopra descritte.
- Estinzione anticipata del debito: in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota capitale ancora dovuta; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti.

La funzione Contabilizzazione comunica all'interessato le modalità previste per la rateizzazione e gli trasmette il modulo di richiesta, una bozza di piano di ammortamento e lo schema di polizza fidejussoria.

A seguito dell'esame della richiesta viene predisposto l'atto che autorizza la rateizzazione e che approva il piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi fissando l'importo della polizza fideiussoria e trasmette lo stesso al richiedente con PEC o con raccomandata A.R.. L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del piano d'ammortamento, dovrà trasmettere ad OPR la polizza fideiussoria pena decadenza del piano medesimo.

La funzione contabilizzazione effettua i primi controlli sulla garanzia fideiussoria ricevuta (importo, durata, presenza dei dati del beneficiario e di OPR) e la trasmette alla funzione Autorizzazione per i controlli successivi. La garanzia fideiussoria dopo essere stata inserita nel registro garanzie viene trasmessa alla funzione Esecuzione per il deposito in tesoreria.

A seguito della concessione della rateizzazione viene aggiornato anche il registro dei debitori con l'indicazione delle rate e dei termini di versamento.

La funzione Contabilizzazione dispone lo svincolo della polizza fideiussoria da trasmettere alla funzione Autorizzazione per i successivi adempimenti nei seguenti casi:

- Quando è avvenuto il versamento da parte del debitore dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento concordato.
- Quando, in presenza di un piano di rateizzazione e di mancato versamento anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, si è proceduto alla compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore e detto debito è stato completamente estinto.

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 5 novembre 2020 - n. 13315

Approvazione di nuove edizioni, in autofinanziamento, di 3 percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) approvati con il decreto n. 11388 del 30 settembre 2020 per l'anno formativo 2020/2021 a favore della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Visti:

- il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, prevedano la programmazione dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS);
- il decreto legge del 7 settembre 2011 recante «Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze» e l'integrazione definita con il Decreto Legge del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo» degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali.
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l'emanazione di specifiche Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani;
- il decreto interministeriale del 16 settembre 2016 n. 713 avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- l'Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS e l'integrazione definita dall'Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

Richiamate:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» come modificata dalla L. R. n. 9 del 4 luglio 2018;
- la legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di

Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014, Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019;

Richiamati gli obiettivi degli interventi finanziati a valere sul PO FSE di Regione Lombardia 2014-2020, e in particolare relativamente all'Asse I, l'obiettivo specifico 8.1 «Aumentare l'occupazione dei giovani», finalizzato al rapido inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione dell'azione 8.1.1 «Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale, il rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio percorso formativo specializzandosi, acquisendo competenze tecnico - professionali strategiche per sostenere l'innovazione e il progresso tecnologico del sistema produttivo lombardo, nel quadro del rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale duale;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3062 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto «Programmazione regionale triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per le annualità formative 2020/21 e 2021/22» con cui sono state approvate, nell'allegato B, le indicazioni per l'«Offerta formativa ITS» relativa all'a.f. 2020/2021;

Richiamato il decreto n. 9312 del 30 luglio 2020 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di progetti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da realizzare nell'Anno formativo 2020/2021;

Preso atto che con decreto n. 11388 del 30 settembre 2020 sono stati approvati gli esiti della valutazione dei progetti presentati sull'Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell'a.f. 2020/21;

Dato atto che sono pervenute, con prot. E1.2020.0463469 del 9 ottobre 2020 le proposte di nuove edizioni di percorsi approvati con Decreto n. 11388 del 30 settembre 2020 da parte della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy, dei seguenti percorsi:

- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - Digital marketing management
- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - Marketing sales and export management
- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - International marketing management

Richiamato l'Avviso sopra citato che all'art. C1.a «Percorsi e nuove edizioni in autofinanziamento» stabilisce quanto segue:

- in ogni momento dell'anno, è possibile per le Fondazioni ITS presentare la richiesta di avvio di nuove edizioni autofinanziate, anche in apprendistato ex art. 45 d.lgs. 81/2015, di percorsi approvati nell'offerta formativa della Fondazione, che saranno oggetto di controllo per l'ammissibilità da parte degli Uffici della DG Istruzione, formazione e lavoro;
- le richieste dovranno essere presentate utilizzando, per le proposte progettuali dei percorsi la scheda progetto ALLEGATO A2 FORMAT SCHEDE PROGETTO ITS PERCORSI NUOVI 2020_21e per le nuove edizioni la scheda progetto ALLEGATO A1-FORMAT SCHEDE PROGETTO ITS PERCORSI DA CONFERMARE 2020_21, tramite PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.

Dato atto che gli uffici competenti della U.O Sistema duale e diritto allo studio hanno verificato l'ammissibilità di tali percorsi sulla base delle condizioni previste dall'Avviso, come risulta dalle schede di ammissibilità, allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione delle nuove edizioni dei seguenti percorsi della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy, che risultano già approvati con il decreto n. 11388 del 30 settembre 2020:

- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - Digital marketing management
- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - Marketing sales and export management
- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - International marketing management

Dato atto che le nuove edizioni dei percorsi sopra richiamate sono realizzate in totale autofinanziamento da parte della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy;

Considerato che, nell'attuale crisi economica post emergenza COVID, è opportuno potenziare gli ITS perché costituiscono percorsi ad alta specializzazione tecnica, finalizzati a formare competenze elevate in ambiti produttivi strategici per il sistema economico lombardo e rappresentano uno strumento efficace per favorire un'occupazione duratura e di qualità;

ritenuto, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it sezione Bandi, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla piattaforma Cruscotto Lavoro - www.cruscottolavoro.servizirl.it;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dalla DGR n. 3062 del 20 aprile 2020 con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi di ITS per l'a.s. 2020/21 al fine di garantire l'avvio dei percorsi ITS in tempi coerenti con il calendario dell'anno formativo 2020/21;

Viste:

- la d.c.r.n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale n. 46 del 17 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 2020/2022»;
- d.g.r. 2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022-Piano alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2020-Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 -Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti Il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021»;
- il decreto n. 19178 del 31 dicembre 2019 del Segretario Generale avente ad oggetto «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 239 del 14 gennaio 2020 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020/2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura»
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, con efficacia dal 1 giugno 2018;
- la d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019 «V Provvedimento organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;
- la d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 «IX Provvedimento organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale;

Visti, inoltre:

- il decreto n. 925 del 12 febbraio 2016 «Nomina del comitato di sorveglianza del programma operativo regionale del fondo sociale europeo (FSE) - Programmazione comunitaria

2014-2020 - Regione Lombardia» in cui viene individuata come responsabile dell'Asse III FSE dr.ssa Brunella Reverberi,

- il decreto n. 7345 del 26 luglio 2016 con cui il Direttore generale della D.G. Istruzione, formazione e lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE, nomina la dr.ssa Brunella Reverberi - Dirigente della U.O Sistema educativo e diritto allo studio della D.G. Istruzione, formazione e lavoro, per la gestione dei fondi del POR FSE 2014-2020, responsabile dell'Asse III «Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente»;
- il decreto n. 7938 del 3 giugno 2019 di modifica dei responsabili di Asse a seguito del V provvedimento organizzativo 2019 di cui alla d.g.r.n. XI/1678 del 27 maggio 2019;
- il decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (Sl.GE.CO.)» e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. di dare atto che gli uffici competenti della U.O Sistema duale e diritto allo studio hanno verificato l'ammissibilità delle nuove edizioni dei percorsi, presentati dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy, con nota prot. E1.2020.0463469 del 9 ottobre 2020, sulla base delle condizioni previste dall'Avviso, come risulta dalle schede di ammissibilità, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti proposte di nuove edizioni dei percorsi, presentate dalla Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy, che risultano già approvati con il Decreto n. 11388 del 30 settembre 2020:

- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - Digital marketing management
- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - Marketing sales and export management
- Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese - International marketing management

3. di dare atto che le nuove edizioni dei percorsi sopra richiamate sono realizzate in totale autofinanziamento da parte della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it sezione Bandi, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla piattaforma Cruscotto Lavoro - www.cruscottolavoro.servizirl.it;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Offerta formativa ITS 2020/2021: Nuova edizione - autofinanziato		
Fondazione ITS	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy	Scheda di ammissibilità n. 1
Percorso formativo: (Figura nazionale di riferimento)	TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	Protocollo n. E1.2020.0463469 del 9/10/2020
Denominazione specifica del percorso formativo	DIGITAL MARKETING MANAGEMENT	
Condizioni da verificare		Esito
La proposta progettuale è stata presentata utilizzando il format ALLEGATO A1-FORMAT SCHEDE PROGETTO ITS PERCORSI DA CONFERMARE 2020_21, come indicato nell'Avviso approvato con Decreto n. 9312 /2020		SI
La classe aggiuntiva svolge i medesimi contenuti formativi del percorso approvato con Decreto n. 11388 del 30/09/2020 con la stessa figura nazionale e con la stessa denominazione specifica		SI
La classe aggiuntiva è sostenuta in autofinanziamento		SI
		Esito AMMESSO IN AUTOFINANZIAMENTO

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

Offerta formativa ITS 2020/2021: Nuova edizione - autofinanziato		
Fondazione ITS	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy	Scheda di ammissibilità n. 2
Percorso formativo: (Figura nazionale di riferimento)	TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	Protocollo n. E1.2020.0463469 del 9/10/2020
Denominazione specifica del percorso formativo	MARKETING SALES AND EXPORT MANAGEMENT	
Condizioni da verificare		Esito
La proposta progettuale è stata presentata utilizzando il format ALLEGATO A1-FORMAT SCHEDA PROGETTO ITS PERCORSI DA CONFERMARE 2020_21, come indicato nell'Avviso approvato con Decreto n. 9312 /2020		SI
La classe aggiuntiva svolge i medesimi contenuti formativi del percorso approvato con Decreto n. 11388 del 30/09/2020 con la stessa figura nazionale e con la stessa denominazione specifica		SI
La classe aggiuntiva è sostenuta in autofinanziamento		SI
Esito		AMMESSO IN AUTOFINANZIAMENTO

Offerta formativa ITS 2020/2021: Nuova edizione - autofinanziato		
Fondazione ITS	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy Jobsacademy	Scheda di ammissibilità n. 3
Percorso formativo: (Figura nazionale di riferimento)	TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	Protocollo n. E1.2020.0463469 del 9/10/2020
Denominazione specifica del percorso formativo	INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT	
Condizioni da verificare		Esito
La proposta progettuale è stata presentata utilizzando il format ALLEGATO A1-FORMAT SCHEDA PROGETTO ITS PERCORSI DA CONFERMARE 2020_21, come indicato nell'Avviso approvato con Decreto n. 9312 /2020		SI
La classe aggiuntiva svolge i medesimi contenuti formativi del percorso approvato con Decreto n. 11388 del 30/09/2020 con la stessa figura nazionale e con la stessa denominazione specifica		SI
La classe aggiuntiva è sostenuta in autofinanziamento		SI
		Esito AMMESSO IN AUTOFINANZIAMENTO

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 5 novembre 2020 - n. 13316**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.4.01 «Filiere corte» - decadenza totale del contributo concesso a Effeciesse - Filiera cooperativa suinicoltori - (domanda n. 201901218522)**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO,
INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia, modificata con successiva decisione C (2020) 6159 del 2 settembre 2020;
- la d.g.r. n.X/4283 del 6 novembre 2015 avente ad oggetto «Preso atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 2588 del 28 febbraio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020 della Lombardia - Operazione 16.4.01.01 «Filiere corte». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;
- il d.d.u.o. n. 13674 del 26 settembre 2019 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.04.01 «Filiere corte» - d.d.u.o 2588 del 28 febbraio 2019. Approvazione degli esiti di istruttoria e della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento»

Rilevato che il beneficiario Effeciesse - Filiera cooperativa suinicoltori - ha comunicato totale rinuncia al contributo concesso tramite SISCO, con protocollo n. 103822 del 13 maggio 2020;

Visto il punto 31 delle disposizioni attuative e verificato che non sussistono motivi ostativi alla rinuncia;

Preso atto che non sono state liquidate quote di contributo al beneficiario che ha rinunciato;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dichiarare la decadenza del contributo concesso al beneficiario Effeciesse - Filiera cooperativa suinicoltori - (domanda n. 201901218522);

Preso atto che con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui la 16.4 «Filiere corte», successivamente aggiornato, e in ultimo con decreto n. 10743 del 16 settembre 2020;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 22 giugno 2018;

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia e di dichiarare la decadenza totale del contributo per la domanda n. 201901218522, presentata da Effeciesse - Filiera cooperativa suinicoltori - per un contributo pari a 112.160,92 euro;

2. di comunicare via posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario Effeciesse - Filiera cooperativa suinicoltori - l'avvenuta decadenza dei contributi assegnati;

3. di trasmettere all'Organismo Pagatore Regionale copia del presente provvedimento;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 13674 del 26 settembre 2019 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.psr.regione.lombardia.it

La dirigente
Lucia Silvestri

D.d.u.o. 6 novembre 2020 - n. 13429

Avviso per l'ammissione ai finanziamenti per la campagna OCM 2020/2021 della misura «Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi». Decreti MIPAAFT n. 9193815/2020, n. 1355/2020, n. 3893/2019 e d.g.r.n. XI/3761 del 3 novembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA UNITA ORGANIZZATIVA
SVILUPPO, INNOVAZIONE E
PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234 del 22 ottobre 2007;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1150/2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 256/2017 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/132 della Commissione che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile 2019 relativo a «OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
- il decreto dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020, che ripartisce la dotazione finanziaria per la misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» per la campagna 2020/2021, assegnando alla Lombardia una quota di euro 3.177.676,33;
- il decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 avente per oggetto «OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020». Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019», disponibili sui siti www.politicheagricole.gov.it (sezione GARE) e www.regione.lombardia.it (sezione BANDI);
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 6986 del 2 luglio 2020, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893» che prevede:
 - che «Le domanda finali di pagamento dei saldi dei progetti dell'annualità 2019/2020 siano presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021»;
 - che l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto;

Visti:

- la d.g.r.n. 1831 del 2 luglio 2019 «Disposizioni attuative della misura «Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi» - campagna 2019/2020 - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di sostegno nel settore vitivinicolo»;
- il d.d.u.o. n. 10345 del 16 luglio 2019 «Avviso per l'ammissione ai finanziamenti per la campagna 2019/2020 della Misura «Promozione del vino sui Mercati dei Paesi terzi», decreti MIPAAFT n. 1188/2019, n. 3893/2019, n. 38781/2019 e d.g.r.n. XI/1831 del 2 luglio 2019»;
- il d.d.u.o. n. 18940 del 20 dicembre 2019 «OCM Vino - Promozione del vino sui mercati terzo - Approvazione della

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2018/2019»;

Considerato che:

- dall'importo di euro 3.177.676,33 risulta necessario riservare, sull'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, la somma di euro 225.055,47 per la liquidazione della quota di anticipo del Progetto presentato dal Consorzio Franciacorta sulla campagna 2019/2020 e appostato sul 2020 per esaurimento dei fondi 2019;
- che pertanto, l'importo disponibile per i progetti regionali con riferimento all'esercizio finanziario comunitario 2020/2021 è pari a euro 2.952.620,86;
- che tale importo, potrà essere variato in funzione di eventuali rimodulazioni degli importi previsti per l'attuazione delle altre misure di finanziamento dell'OCM Vino;
- che il contributo in oggetto viene erogato ai beneficiari direttamente da AGEA - Organismo Pagatore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Considerato altresì che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Lombardia;

Dato atto che la d.g.r.n. XI/3761 del 03 novembre 2020:

- ha approvato, le «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - campagna 2020/2021 e contestualmente l'Allegato A Tabella di Valutazione dei progetti regionali, che stabilisce i punteggi da attribuire ai criteri di premialità, riportato in calce all'Allegato 1 «Avviso per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota Regionale per la campagna OCM 2020/2021 alla Misura Promozione del vino sui Mercati dei Paesi Terzi - d.m. n. 3893/2019 e d.d. n. 9193815/2020»;
- non ha attivato i progetti multiregionali come previsto dall'art. 10 comma 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
- ha previsto la presentazione o partecipazione a più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;
- ha applicato quanto stabilito dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e dal decreto direttoriale 9193815 del 30 settembre 2020;
- ha demandato a successivi atti del dirigente competente: la definizione e approvazione dei termini e dei contenuti del bando e degli atti conseguenti sulla base delle indicazioni sopra riportate, la costituzione del Comitato di Valutazione e la definizione di quanto disposto dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e dal decreto direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020;

Ritenuto pertanto di approvare, in conformità ai Decreti ministeriali n. 3893/2019 e n. 38781/2019 e n. 41666/2019 l'Avviso per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota Regionale per la campagna 2020/2021 alla Misura Promozione del vino sui Mercati dei Paesi Terzi - d.m. n. 3893/2019 e d.d. n. 9193815/2020, Allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare, in conformità a quanto stabilito dai decreti ministeriali n. 3893/2019, n. 1355/2020 e n. 36986/2020 e dalla d.g.r.n. XI/3761 del 3 novembre 2020, l'Avviso per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale per la campagna OCM 2020/2021 della Misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi», Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Lucia Silvestri

— • —

ALLEGATO 1**AVVISO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI SULLA QUOTA REGIONALE PER LA CAMPAGNA OCM 2020/2021 DELLA MISURA "PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI" – DM N.3893/2019 E DD N. 9193815/2020**

Sommaro

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Norme Generali
Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 4 - Stanziamento disponibile
Art. 6 - Azioni ammissibili e spese eleggibili
Art. 7 - Disponibilità di prodotto ed Entità del contributo
Art. 8 - Presentazione delle domande e documentazione
Art. 9 - Valutazione dei progetti
Art. 10 - Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario
Art. 11 - Azioni Ammissibili e spese eleggibili
Art. 12 - Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari
Art. 13 - Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti
Art. 14 - Materiale informativo e promozionale
Art. 15 - Stipula del contratto, controllo e rendicontazione
Art. 16 - Erogazione finanziamento e disposizioni finale
Art. 17 - Pubblicazione e informazioni
Art. 18 - Riepilogo tempistica
Art. 19 - Definizione delle controversie

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente avviso si intende per:

- **AGEA**: Organismo pagatore;
- **aiuto integrativo**: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
- **autorità competenti**: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
- **Avviso**: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale MIPAAFT n. 38781/2019 per i progetti nazionali o il presente atto approvato con decreto per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali;
- **beneficiari**: i soggetti di cui all'art.3, comma 1 il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
- **contratto-tipo**: schema di contratto predisposto da AGEA;
- **criteri di priorità**: i criteri di valutazione sulla base dei quali il comitato di cui all'art. 11 attribuisce i punteggi ai progetti ritenuti ammissibili;
- **fondi quota nazionale**: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione;
- **fondi quota regionale**: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura promozione, ripartita tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea e del Mipaaf. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni;
- **Ministero**: Mipaaf, Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- **Mercato del Paese Terzo**: area geografica, definita nell'Avviso predisposto dal Ministero (DD n. 38781/2019 allegato R), sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione Europea;
- **Paesi terzi**: paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'Avviso predisposto dal Ministero (DD n. 9193815/2020 allegato R), siti al di fuori dell'Unione Europea;
- **Mercato emergente**: Paese terzo, definito nell'Avviso predisposto dal Ministero (DD n. 38781/2019 allegato R), sito al di fuori dell'Unione Europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;
- **produttore di vino**: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- **progetto**: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'Avviso;
- **Programma nazionale di sostegno**: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e ss. del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **Regolamento**: il regolamento (UE) n. 1308, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- **Decreto ministeriale** o DM: Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 "OCM Vino – Modalità attuative della misura Promozione di cui all'art.45 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- **Decreto direttoriale DD**: Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mipaaf n. 9193815 del 30 settembre 2020 "OCM Vino – Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019";
- **sede operativa**: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della Denominazione d'origine o

dell'Indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art.3 comma1 lettera e);

- **soggetti partecipanti**: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all'art.3, comma 1 lett. h), i) e j);

- **soggetti proponenti**: i soggetti, di cui all'art. 3 comma 1 che presentano il progetto;

- **soggetto pubblico**: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Art. 2 - Norme Generali

1. Si applicano le disposizioni riportate nel DM n. 3893 del 4 aprile 2019, DM n. 6986 del 2 luglio 2020 e quelle del DD n. 9193185 del 30 settembre 2020.

2. Per partecipare al presente Avviso, oltre alle modalità operative e procedurali di gestione del presente Avviso, si fa riferimento alla documentazione, amministrativa e tecnica per la presentazione dei progetti, previsti nell'*Avviso alla presentazione dei progetti* - disponibile sui siti www.politicheagricole.gov.it (sezione Gare) <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16032> e www.regione.lombardia.it (sezione Bandi).

3. La promozione riguarda le categorie di vini confezionati di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII - Parte II del regolamento: vini a denominazione di origine protetta, vini a indicazione geografica protetta, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità aromatici e vini con l'indicazione della varietà (Art. 4 comma 1 DM n. 3893 del 4 aprile 2019). I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lett. c) e d) senza indicazione geografica.

Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai benefici della misura i seguenti soggetti proponenti:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art.152 del Regolamento;

c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del Regolamento;

d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del Regolamento;

e) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazioni;

f) i produttori di vino, come definiti all'art. 2 del DM n.3893/2019;

g) i soggetti pubblici, come definiti all'art.2 del DM n.3893/2019, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;

h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) e i);

i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f), e g);

j) le reti d'impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera f).

2. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

3. I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui all'art.9 del DM n. 3893/2019 (cause di esclusione).

4. Capacità finanziarie: il soggetto proponente presenta una idonea referenza bancaria, rilasciata da Istituto Bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'allegato C del DD n. 9193185/2020 attestante la sua solvibilità e solidità finanziaria, con riferimento alla realizzazione del progetto di promozione proposto. Per i soggetti proponenti di cui alla lettera f), h), i) e j) dell'art.3 del presente provvedimento, per ciascun soggetto partecipante appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio; per ciascun soggetto partecipante appartenente alla categoria delle piccole e microimprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio. Per i soggetti proponenti di cui alla lettera e) "consorzi di tutela" dell'art.3 del presente provvedimento i cui progetti contengono anche azioni non istituzionali, per ciascun soggetto partecipante valgono le disposizioni su esplicitate.

5. Capacità tecniche: il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di Direzione Tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art.45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle operazioni o sub-azioni elencate all'Allegato M del DD n. 9193815/2020 (art.4).

Art. 4 - Stanziamento disponibile

1. I progetti presentati ai sensi del presente Avviso bando per la campagna 2020/2021 sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura, che per la Regione Lombardia ammontano a € 3.177.676,33, così come previsto dal Decreto dipartimentale n. 1355 del 05/03/2020.

Le risorse effettivamente disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione regionale a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2020/20201 ammontano ad euro 2.952.620,86, in considerazione del fatto che con il d.d.U.O. n. 18940 del 20 dicembre 2019 "OCM Vino – Promozione del vino sui mercati terzo-Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sulla quota regionale per la campagna 2018/2019" si è ritenuto necessario riservare, sull'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, la somma di euro 225.055,47 per la liquidazione della quota di anticipo del Progetto presentato da Franciacorta sulla campagna 2019/2020 e appostato sul 2020 per esaurimento dei fondi 2019. Mentre la liquidazione delle domande di saldo dei progetti dell'annualità 2019/2020 è prevista sull'esercizio finanziario comunitario 2021/2022 (ossia a partire dal 18/10/2021), al fine di garantire adeguate tempistiche di controllo da parte di AGEA, visto che le rendicontazioni perverranno entro il 31 maggio 2021.

Art. 6 - Azioni ammissibili e spese eleggibili

Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del DM n.3893/2019, le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato M al DD n. 9193815/2020.

Art. 7 - Disponibilità di prodotto ed Entità del contributo

1. I soggetti proponenti, di cui alle lett. f), h), i) e j) del presente Avviso, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato superiore a 50 hl.

2. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del presente decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 50 hl.

3. Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, un contributo minimo pari a € 5.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a € 3.500,00 le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute.

4. L'importo del contributo a valere sui fondi comunitari è pari al massimo al 60% della spesa ammissibile (DM n.6986 del 2/07/2020).

5. Il contributo minimo ammissibile per progetto non può essere inferiore a € 30.000,00 per Paese terzo o Mercato del Paese terzo anche qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo o Mercato del Paese terzo.

6. Il contributo massimo per progetto regionale e multiregionale è pari a € 600.000,00 per i progetti presentati dai soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettera e) del presente avviso e pari a € 400.000,00 per i progetti presentati dalle altre tipologie di soggetti proponenti. Tale massimale potrà essere aumentato in sede di redazione di graduatoria finale nel caso di quote di budget non utilizzate, da assegnare in ordine di graduatoria.

Art. 8 - Presentazione delle domande e documentazione

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente Avviso devono presentare domanda di contributo redatta unicamente secondo le seguenti modalità, utilizzando la modulistica allegata al DD n. 9193815/2020, art.3 comma 4.

La domanda di contributo per i progetti regionali deve pervenire, pena l'esclusione, all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio con oggetto: DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO PROGETTO REGIONALE, MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REG.UE 1308/2013 – ANNUALITA' 2020/2021 – NOME PROPONENTE.....- titolo progetto:.....” e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 30 novembre 2020 (termine perentorio).

Gli Allegati H e M devono essere inviati anche in formato excel ai seguenti indirizzi email:

maria_teresa_besana@regione.lombardia.it

michela_tamagni@regione.lombardia.it.

Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore alla capienza, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dal bando). Sempre a mezzo PEC la domanda e le eventuali dichiarazioni dovranno essere inviate con firma autografa scansionata, accompagnate anche da scansione del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.

La presentazione della domanda entro la data e l'ora stabilita come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo.

2. Si ricorda che come termini di consegna della domanda fanno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo al Protocollo regionale sopra indicato.

3. I termini iniziali per la presentazione delle domande decorrono dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL.

4. Nell'invio devono essere inserite, una lettera di accompagnamento alla domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all'allegato A al DD n.9193815/2020 e, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- a. Allegato B al DD n.9193815/2020 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria*), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;
- b. Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto di credito bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta in conformità dell'allegato C al DD n. 9193815/2020. Tale documento deve essere presentato dal soggetto proponente o da ciascun partecipante;
- c. Allegato D al DD n.9193815/2020 (*Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia*), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
- d. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, se il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese, una dichiarazione redatta in conformità dell'allegato E al DD n.9193815/2020 (*Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese*);
- e. Allegato F al DD n. 9193815/2020 (Dati produttivi), redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lett. f), comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del DM 3893/2019 è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente. Nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del DM n.3893/2019 è necessario compilare il foglio "Dichiarazione" e il foglio "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e P;
- f. Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'allegato G del DD n.9193815/2020;
- g. Allegato H al DD n.9193815/2020 (*Dati tecnici, economici e finanziari del progetto*), debitamente compilato dal soggetto proponente e contenente anche dati relativi al soggetto proponente stesso e ai soggetti partecipanti;
- h. Allegato I al DD n.9193815/2020 (*Cronoprogramma*), debitamente compilato dal soggetto proponente;
- i. Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecniche così

come definito al precedente art. 3, comma 5. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il *curriculum* aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante con firma autografa scansionata, accompagnate anche da scansione del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o con firma digitale, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;

- j. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, copia conforme della visura camerale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
- k. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante con firma autografa scansionata, accompagnate anche da scansione del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o con firma digitale, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
- l. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'allegato L del DD n.9193815/2020. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia conforme del contratto di rete;
- m. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
- n. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del DM n.3893/2019, copia conforme della documentazione di cui all'allegato F del DD n.9193815/2020;
- o. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del presente Avviso, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2018/19 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione.

5. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i) j), k), l), m), n), o) e p) del comma 4 dell'art.3 del DD n.9193815 del 30/09/2020 sarà concesso un termine di 10 giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente sarà escluso dalla procedura. Gli Allegati A (*lettera di accompagnamento*) e Allegato G (*progetto*) NON saranno oggetto di integrazione o regolarizzazione e qualora vengano valutati, in fase di istruttoria, incompleti o non regolari, il soggetto proponente sarà escluso dalla procedura.

6. Il soggetto proponente dichiara, nell'allegato B al DD n.9193815/2020, se intende ricevere, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario.

7. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

8. I soggetti proponenti di cui all'art.3 del presente Avviso non possono presentare o partecipare a più di un progetto per la medesima annualità e per il medesimo Paese terzo o mercato del Paese terzo.

Art. 9 - Valutazione dei progetti

1. Il Responsabile unico del Procedimento (RUP), con il supporto di due assistenti, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Avviso. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente.

2. Regione Lombardia, come previsto dall'art. 12 del DM n.3893/2019, istituisce con proprio decreto un Comitato di valutazione regionale dei progetti presentati, che procede:

- alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi, di cui agli artt. 7 e 8 del DM n.3893/2019, anche avvalendosi della tabella di cui all'allegato M del DD n.9193815/2020. La non conformità comporta l'esclusione del soggetto proponente;
- alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art.9 del DM n.3893/2019;
- all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui all'allegato A della d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020 per i progetti Regionali.

3. Al termine dell'istruttoria ed applicati i criteri di priorità, stila la graduatoria dei progetti eleggibili. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art.12, comma 4 e 5 del DM n. 3893/2019.

4. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Art. 10 - Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario

1. In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 15 del DM n.3893/2019. Per le varianti di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) del suddetto DM, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti, l'istanza redatta conformemente all'allegato Q del DD n. 9193815/2020, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti regionali l'istanza è inviata al seguente indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e sono conformi ai costi di riferimento di cui all'allegato M del DD n.9193815/2020. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato, di cui all'art. 9 comma 3 del presente Avviso in conformità a quanto disposto dell'art. 15 del DM 3893/2019 e sono realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

3. Le varianti di cui sopra, devono essere comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti prima dei 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non vengono valutate dalle Autorità competenti e sono rigettate d'ufficio.

Art. 11 – Azioni Ammissibili e spese eleggibili

1. Le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell'allegato M al DD n. 9193815 del 30/09/2020. I soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni di cui all'art.7, comma 1 del DM n.3893/2019 la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing. Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'allegato M sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate all'art.7, comma 1 del DM n.3893/2019, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell'allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo

svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

Art. 12 - Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del DM n.3893/2019.
3. I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell'art. 3 del presente Avviso sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 6 e 7 dell'art. 15 del DM n.3893/2019.

Art. 13 - Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui alla d.g.r. n. XI/1831 del 2 luglio 2019. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate nell'allegato R del DD n.9193815/2020.

Art. 14 - Materiale informativo e promozionale

1. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con l'emblema e la menzione di cui all'art. 16 del DM n. 3893/2019 e dell'art. 13 del DD 38781/2019.
2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da AGEA, coerentemente con le indicazioni previste nell'allegato M del DD n.38781/2019. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.

Art. 15 - Stipula del contratto, controllo e rendicontazione

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, pubblicato sul sito istituzionale di AGEA, di cui all'art.14 comma 1 del DM n. 3893/2019, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed i beneficiari.
2. L'elenco dei contratti è reso pubblico ai sensi della normativa vigente entro 90 giorni dalla stipula. I contratti devono essere, entro il medesimo termine, trasmessi in copia alle Autorità competenti.
3. La stessa AGEA comunica e invia in copia alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale.
4. I soggetti beneficiari che richiedono il pagamento in anticipo del contributo costituiscono una fidejussione pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo. Con la costituzione di tale cauzione si intende resa anche la garanzia di buona esecuzione di cui all'art. 15, comma 7, del DM n.3893/2019.

5. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da AGEA. I risultati sono comunicati da AGEA alle Autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dal termine delle attività di controllo.

Art. 16 - Erogazione finanziamento e disposizioni finale

1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo di cui all'art. 14 comma 1 del DM n. 3893/2019.

2. La Regione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la procedura di cui al presente Avviso, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.

Art. 17 - Pubblicazione e informazioni

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica agricoltura@pec.regione.lombardia.it e possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 25 novembre 2020.

2. Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lucia Silvestri Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione "Bandi" del sito internet <http://www.regione.lombardia.it>

Art. 18 - Riepilogo tempistica

1. Si riporta di seguito la tempistica delle principali fasi previste:

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda per i progetti regionali a Regione Lombardia secondo le modalità descritte all'art. 8 del presente Avviso	Entro ore 12:00 del 30 novembre 2020
Comunicazione ai soggetti proponenti degli esiti dell'istruttoria	Entro l'8 gennaio 2020
Comunicazione da parte di Regione Lombardia al Ministero e ad AGEA della graduatoria dei progetti regionali approvati ammissibili a finanziamento.	Entro il 20 gennaio 2020

Art. 19 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

ALLEGATO A 2020 alla d.G.r n.XI/3761 del 03/11/2020**Tabella di Valutazione dei progetti Regionali**

- a. Che il soggetto proponente è nuovo beneficiario¹ (PUNTI 15)**
- b. Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo² (PUNTI 15)**
- Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%. **PUNTI 3**
 - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%. **PUNTI 6**
 - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%. **PUNTI 9**
 - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%. **PUNTI 12**
 - 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. **PUNTI 15**
- c. Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 60% (PUNTI 15):**
- Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%: **PUNTI 1**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%: **PUNTI 2**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%: **PUNTI 3**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%: **PUNTI 5**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%: **PUNTI 7**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%: **PUNTI 9**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%: **PUNTI 11**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%: **PUNTI 13**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%: **PUNTI 14**
 - Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%: **PUNTI 15**
- d. Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 10):**
- Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. **PUNTI 5**
 - Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. **PUNTI 10**
- e. Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 10)**
- f. Il progetto è rivolto ad un mercato emergente³ (PUNTI 15)**
- percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%. **PUNTI 3**
 - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%. **PUNTI 5**

¹ Per "nuovo beneficiario" si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3 del Decreto che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i) e j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

² Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione del web) di cui all'Allegato M.

³ Come elencato nella colonna D dell'allegato R.

- *percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%. **PUNTI 10***
- *100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente. **PUNTI 15***

g. Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati (PUNTI 2):

Indice $G^4 = (\text{Uve proprie} + \text{Uve dei propri associati}^5) * K^6 / \text{Vino imbottigliato/confezionato scaricato}^7$

- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90% PUNTI 1*
- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90% PUNTI 2*

h. Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 10):

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a $1/3^8$ del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 5*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a $1/2^9$ del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 8*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a $2/3^{10}$ del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 10*

i. Il progetto riguarda esclusivamente vini DOP (PUNTI 3)

⁴ Espresso in termini percentuali

⁵ Le definizioni dei termini qui utilizzati sono le seguenti:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.
- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria di quelli dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

⁶ $K=0,8$

⁷ Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria di quelli riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

⁸ Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

⁹ Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

¹⁰ Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 3 novembre 2020 - n. 13186**Determinazioni in merito alla d.g.r.n. 2813/2020-Approvazione delle linee guida per la rendicontazione delle spese per la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamate:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta regionale «sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi»;
- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura che prevede il sostegno ai grandi eventi sportivi realizzati sul territorio e aggiornato con nota del DEFER con d.g.r. 2342 del 30 ottobre 2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione del Consiglio 766 del 26 novembre 2019
- la comunicazione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 per. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento UE n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De Minimis, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di Stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» registrata dalla Commissione Europea il 6 ottobre 2017 con n. SA.49295;

Vista la d.g.r. n. XI/2813 del 10 febbraio 2020 «D.g.r. 2684 DEL 23 dicembre 2019 «GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi - anno 2020-2021-2022. Disposizioni di aggiornamento e integrazione - (di concerto con l'Assessore Cambiaghi)» con la quale:

- sono stati approvati i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi per la realizzazione dei grandi eventi sportivi sul territorio lombardo;
- sono state demandate alla Direzione Generale Sport e Giovani le attività di gestione delle istruttorie riguardanti l'ammissione delle domande presentate per l'ottenimento del contributo e la determinazione della sua entità, nonché la verifica delle rendicontazioni ed erogazioni dei contributi e l'adozione di ogni ulteriore atto necessario per l'attuazione della presente Delibera, nonché tutte le attività relative alla gestione del Registro Nazionale Aiuti, oltre all'approvazione delle graduatorie, come risultante dall'istruttoria tecnica delle domande, svolta dall'apposito Nucleo di valutazione previsto dalla d.g.r. 2684/2019;

Vista la d.g.r. n. XI/3135 del 18 maggio 2020 «Rideterminazione della dotazione finanziaria del bando «GRANDI EVENTI SPORTIVI 2020-2021- 2022 REALIZZATI SUL TERRITORIO LOMBARDO di cui alla d.g.r. n. XI/2813 del 10 febbraio 2020 - (di concerto con l'Assessore Cambiaghi), in cui la dotazione finanziaria viene rideterminata per un totale di euro 3.465.300,00 così ripartiti:

- euro 365.300,00 a valere sul Bilancio 2020 (per eventi rendicontabili nel 2020);
- euro 1.550.000,00 a valere sul Bilancio 2021 (per eventi rendicontabili nel 2021);
- euro 1.550.000,00 a valere sul Bilancio 2022 (per eventi rendicontabili nel 2022);

Visto il d.d.u.o. 21 febbraio 2020 - n. 2209 Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 2813 del 10 febbraio 2020: Grandi Eventi Sportivi sul territorio lombardo - Approvazione del bando Grandi Eventi Sportivi 2020-2021-2022 realizzati sul territorio lombardo;

Visto il d.d.u.o. 13 agosto 2020 - n. 9808 Determinazioni in ordine al Bando «Grandi Eventi Sportivi» (d.d.u.o. n. 2209 del 21 febbraio 2020): approvazione delle graduatorie delle domande relative ai Grandi Eventi Sportivi anni 2020-2021-2022 e assunzione dell'impegno di spesa;

Ritenuto necessario, per consentire ai beneficiari dei contributi previsti, di procedere alla rendicontazione delle spese con informazioni e strumenti chiari e comuni, di dover procedere alla definizione delle modalità di rendicontazione delle spese come da Allegato 1, «Linee Guida per la rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Bando Grandi eventi sportivi per gli anni 2020-2021-2022 (d.d.u.o. n. 2209 del 21 febbraio 2020), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di stabilire che:

- l'erogazione del contributo spettante avverrà in una unica soluzione, previa verifica della relativa rendicontazione;
- per gli eventi realizzati entro il 15 ottobre 2020, la rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020;
- per gli eventi la cui realizzazione è successiva al 15 ottobre 2020, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione della manifestazione indicata in fase di domanda di adesione al Bando;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando Grandi eventi sportivi, prorogato al 31 maggio 2020 (d.g.r. n. XI/3013 del 30 marzo 2020);

Visti:

- la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni;
- il VII provvedimento organizzativo della XI Legislatura - d.g.r. 3059 del 20 aprile 2020 - con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Sostegno al sistema sportivo, come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare il documento di cui all'allegato 1 «Linee Guida per la rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Bando Grandi Eventi Sportivi per gli anni 2020-2021-2022 (d.g.r. n. 2209 del 21 febbraio 2020)», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'erogazione del contributo spettante avverrà in un'unica soluzione, previa verifica della relativa rendicontazione;

3. di stabilire che per gli eventi realizzati entro il 15 ottobre 2020 la rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020;

4. di stabilire che per gli eventi la cui realizzazione è successiva al 15 ottobre 2020 la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione della manifestazione indicata in fase di domanda di adesione al Bando;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia.

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Marco Cassin

----- • -----

ALLEGATO 1

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI

**Linee Guida per la rendicontazione dei contributi
concessi a valere sul Bando Grandi Eventi Sportivi
per gli anni 2020-2021-2022 (DGR n. 2209 del
21/02/2020)**

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA' E DI RENDICONTAZIONE**
- 3. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO LA RENDICONTAZIONE**
- 4. INDICAZIONI GENERALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE**
- 5. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ATTESTANTE LE ATTIVITA' SVOLTE, DA APPLICARSI IN CASO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN REGIME DE MINIMIS O DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA PARTE DEL BENEFICIARIO**
- 6. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO ASSOGGETTATO A REGIME DI ESENZIONE DI CUI AL REG (UE) 651/2014 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**
- 7. ENTITA' EROGABILE DEL CONTRIBUTO**
- 8. OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI AI CONTRIBUTI RICEVUTI**

1 PREMESSA

Con Decreto n. 2209 del 21.02.2020 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi a Grandi Eventi Sportivi per gli anni 2020-2021-2022 con l'obiettivo di sostenere manifestazioni da realizzarsi sul territorio lombardo che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e del prestigio correlati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

Questo documento ha la finalità di disciplinare le modalità di rendicontazione delle spese e delle entrate relative ai Grandi Eventi Sportivi (d'ora in poi GES) ammessi e finanziati a valere sul Bando GES per gli anni 2020-2021-2022 nonché la successiva fase di erogazione.

2 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ E DI RENDICONTAZIONE

Il criterio di ammissibilità si coniuga con il principio di economicità ed efficienza della spesa. Si ritiene opportuno richiamare i concetti e i criteri di particolare rilevanza per l'espletamento delle attività amministrativo – contabili.

I termini di presentazione della rendicontazione sono i seguenti:

- per gli eventi realizzati entro il 15 ottobre 2020, la rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020;
- per gli eventi la cui realizzazione è successiva al 15 ottobre 2020, la rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione della manifestazione indicata in fase di domanda di adesione al Bando.

2.1 PRINCIPI DI AMMISSIBILITÀ

L'ammissibilità di un costo deve essere riconosciuta attraverso le seguenti fasi successive di verifica:

- Il costo non è stato oggetto di altri finanziamenti regionali;
- il costo rispetta le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- il costo rispetta i principi generali di ammissibilità stabiliti a prescindere dalla natura e tipologia a cui questo risulta direttamente riferibile;
- il costo è riferito ad attività ammesse al finanziamento;
- il costo è parte integrante dell'intervento finanziato.

Spese ammissibili e soglie di ammissibilità

Spese ammissibili al contributo (regime "de minimis" o caso di non svolgimento attività economica)

Le voci di spesa ammissibili a contributo, relative a tutte le domande pervenute ad eccezione di quelle presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono:

- a. Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture
- b. Noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi
- c. Pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell'iniziativa
- d. Compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers
- e. Ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva
- f. Rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione
- g. Assistenza sanitaria
- h. Servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell'oggetto della polizza
- i. Imposte, tasse, tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE)
- j. Coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti
- k. Acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l'iniziativa
- l. Spese di partecipazione/iscrizione alle gare
- m. Spese generali

Spese ammissibili a contributo (regime di esenzione di cui al Reg. 651/2014)

Le voci di spesa ammissibili a contributo per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, riguardano le spese relative ai costi di esercizio per la realizzazione ed il funzionamento delle infrastrutture temporanee:

- a. Personale
- b. Materiali
- c. Servizi Appaltati
- d. Comunicazioni
- e. Energia
- f. Manutenzione
- g. Affitto
- h. Amministrazione

3 DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO LA RENDICONTAZIONE

Ai fini della rendicontazione le associazioni devono fornire la seguente documentazione attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- completare per ogni giustificativo di spesa la maschera;
- allegare scansione del documento di spesa sostenute totalmente o parzialmente per la realizzazione del grande evento;
- allegare la documentazione attestante la quietanza con indicata la quota imputata all'evento oggetto di contributo;
- scaricare ed allegare firmato il documento di Domanda di erogazione di contributo
- allegare la relazione dettagliata sugli esiti della manifestazione, datata e firmata, contenente i seguenti elementi:
 - termini di realizzazione della manifestazione ovvero data di inizio e data di conclusione;
 - sede di svolgimento della manifestazione;
 - livello della competizione ovvero se si è trattato di manifestazione nazionale, internazionale;
 - dati numerici e non in merito all'indotto: per conoscere il grado di importanza della manifestazione sono necessari i riferimenti numerici dell'avvenuta partecipazione del pubblico anche in raffronto con i dati storici delle passate edizioni;
 - elementi sulla base dei quali si rileva la capacità degli organizzatori a reperire altre risorse pubbliche e/o private (dati quantitativi e qualitativi);
 - elementi sulla base dei quali si rileva la capacità da parte del soggetto di aggregare ovvero coinvolgere altri soggetti/enti operanti sul territorio lombardo nelle attività di ideazione, promozione organizzazione dell'iniziativa e di messa a disposizione di personale, attrezzature, ecc ...;
 - elementi in merito alla dimostrata capacità di apportare un vantaggio allo sviluppo del territorio, anche in termini di impatto economico;
 - elementi in merito alla dimostrata capacità di avere dato visibilità positiva a Regione Lombardia secondo le modalità più efficaci quali ad esempio: un piano di comunicazione che preveda il target di riferimento, le fasi di comunicazione, i materiali promozionali su cui è stato apposto il marchio regionale e/o richiamato il contributo regionale
- allegare la relazione dettagliata, datata e firmata del progetto di infrastrutture sportive anche temporanee (regime di aiuto di cui al Regolamento n. 651/2014) realizzate per lo svolgimento della manifestazione sportiva contenente:
 - contesto ambientale nel quale sono state realizzate le infrastrutture inclusi dati quantitativi oltre che qualitativi;
 - progetto architettonico realizzato/ descrizione delle installazioni/infrastrutture realizzate, anche temporanee, con elenco dettagliato dei costi sostenuti per realizzarle, inclusi, pertanto, dati quantitativi oltre che qualitativi;

- eventuali misure di salvaguardia del patrimonio quali caratteristiche delle installazioni, impianti e misure preventive di protezione;
 - descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture quali personale utilizzato, materiali, servizi appaltati, costi di energia, manutenzione ecc...
 - raffronto fra il progetto preventivato e quello realizzato, anche in termini di spesa;
-
- allegare copia dei documenti delle entrate connesse alla realizzazione della manifestazione, con l'indicazione dell'avvenuto incasso redatto secondo il principio delle **“Entrate accertate” (da intendersi anche quelle non incassate, ma certe)**. Tale dettaglio sarà preso in considerazione in caso di verifica da parte di Regione Lombardia al fine di verificare la correttezza del contributo;
 - allegare copia del materiale di comunicazione prodotto a dimostrazione dell'avvenuta esposizione e valorizzazione della visibilità istituzionale di Regione Lombardia, come previsto al punto 12 del Bando (Allegato A al Decreto n. 2209 del 21.02.2020), attraverso il logo regionale su tutti i materiali, gli strumenti di comunicazione e le attività mediatiche approvati da parte di Regione Lombardia nella domanda di contributo

4. INDICAZIONI GENERALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare la rendicontazione unitamente alla documentazione accompagnatoria sul portale bandi on line www.bandiservizi.it

Per gli eventi realizzati entro il 15 ottobre la rendicontazione deve essere presentata entro il 31 dicembre, per gli eventi realizzati dopo il 15 ottobre la rendicontazione deve avvenire a 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento indicata in domanda.

Giustificativi di spesa

Per ogni spesa rendicontata, occorre allegare i relativi documenti fiscali (es. fatture/ricevute o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente). Tali documenti, devono:

- a) essere strettamente e chiaramente correlati all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione finanziata;
- b) essere completi di tutti i dati fiscali obbligatori, della descrizione dettagliata e chiara della merce acquistata/servizio reso, del riferimento alla manifestazione con la relativa data di svolgimento;
- c) riportare obbligatoriamente, anche apposta manualmente, la manifestazione finanziata e la relativa quota;

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute, quietanzate riconducibili all'evento, come da Bando al punto B.3.

Il Reg. 651 prevede obbligatoriamente che l'aiuto abbia effetto incentivante o sia “necessario”, vale a dire che senza quell'aiuto il beneficiario non avrebbe realizzato l'operazione.

L'importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell'IVA, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario o dal partner.

Nel caso in cui risulti impossibile apportare sulle fatture/giustificativi di spesa la dicitura e/o il CUP è necessario che il Soggetto beneficiario produca in fase di rendicontazione ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

Tutte le spese candidate al contributo regionale devono essere state pagate a mezzo bonifico bancario, assegno bancario/circolare non trasferibile, RiBa, RID, carta di credito e/o bancomat del Soggetto che ha presentato domanda di contributo, riconducibili ad un conto corrente e rilasciati dall'istituto di credito di appoggio del soggetto beneficiario del contributo ovvero, dal soggetto che ha presentato la domanda.

Non saranno accettati in nessun caso:

- pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il soggetto richiedente e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di **autofatturazione**.

Entrate

Le entrate devono essere strettamente, chiaramente, totalmente o parzialmente correlate all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione finanziata.

Le tipologie di entrate, da dichiarare per la determinazione del contributo regionale spettante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono comprendere:

- a) Contributi di Enti Pubblici (escluso il contributo regionale).
I contributi di enti pubblici alla realizzazione della manifestazione, si rendicontano presentando gli atti (determine/delibere) di adesione dell'ente e di erogazione del contributo.
- b) Incassi da spettatori paganti. Gli incassi da spettatori paganti si rendicontano con il resoconto dei biglietti venduti.
- c) Interventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazione di beni, prodotti e servizi ottenuti sotto forma di donazione da soggetti privati).
Si rendicontano con la presentazione della fattura di sponsorizzazione intestata al soggetto beneficiario/soggetti co-organizzatori che hanno sostenuto le spese per la realizzazione della manifestazione, nei confronti dello sponsor.
- d) Altre risorse (derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, ecc..).

5. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA APPLICARSI IN CASO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN REGIME DE MINIMIS O DI NON SVOLGIMENTO ATTIVITA' ECONOMICA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Le voci di spesa ammissibili a contributo, di cui al punto B.3 “Spese ammissibili e soglie di ammissibilità” del Bando (Allegato A al Decreto n. 2209 del 21/02/2020), relative a tutte le domande pervenute ad eccezione di quelle presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono di seguito elencate

a) Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture:

Tale tipologia di spesa comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti due tipologie:

- *Spese per l'affitto di spazi, locali, strutture o impianti sportivi ove si realizza la manifestazione oggetto di contributo.*
Tale tipologia di spesa deve derivare da apposito contratto di affitto stipulato dal Soggetto beneficiario e dal fornitore, con l'esclusione del contratto di leasing.
Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura/ricevuta di affitto e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.
- *Spese per l'allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi ove si realizza la manifestazione oggetto di contributo.*
L'acquisto per l'allestimento non può riguardare beni durevoli che entrano stabilmente a far parte del patrimonio del soggetto beneficiario ed è pertanto vietato l'acquisto di allestimenti che non esauriscano la loro vita con la manifestazione o che abbiano durata non superiore ad un anno.
Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura di acquisto/noleggio, ecc., e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.

b) Noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi:

Tale tipologia di spesa comprende il noleggio per attrezzature, strumentazioni sportive e autoveicoli necessari alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo, e deve derivare da apposito contratto di noleggio stipulato dal Soggetto beneficiario e il fornitore, con l'esclusione del contratto di leasing.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura di noleggio e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.

c) Pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell'iniziativa:

Sono compresi, nella presente tipologia di spesa, i costi sostenuti per attività di promozione e comunicazione attinenti la manifestazione sportiva oggetto di contributo regionale, compreso il materiale realizzato e diffuso gratuitamente ai partecipanti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese le spese sostenute per l'acquisizione di spazi pubblicitari, la costruzione del sito web dedicato, le spese connesse all'espletamento di convegni, mostre, eventi, la redazione di dispense, i servizi fotografici, di stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale di acquisto di beni o servizi, che dovranno essere accompagnati dal documento di pagamento.

d) Compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers:

Sono compresi nella presente tipologia di spesa i costi sostenuti per le prestazioni rese da istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, speakers.

Tali spese potranno essere attestate da giustificativi di spesa per rapporti di collaborazione

professionale e da autocertificazione dei compensi ricevuti per prestazioni sportive dilettantistiche, rilasciata da ogni collaboratore percipiente, che riporti il relativo ruolo assunto (istruttore, tecnico, arbitro, giudice di gara, speakers).

Sono escluse le spese riferite al personale dipendente del soggetto beneficiario e degli eventuali altri partner della manifestazione.

e) Ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva:

Sono comprese nella presente tipologia le spese inerenti vitto, alloggio, trasporto, sostenute da atleti e tecnici coinvolti nella realizzazione della manifestazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio), attestata da biglietti di viaggio, fatture per ristorazione, ecc.

Possono essere rendicontati, nell'ambito di tale voce di spesa, anche i rimborsi delle spese di trasporto, ristorazione, soggiorno alberghiero sostenute direttamente dagli atleti e tecnici.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura, la ricevuta e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento. Nella descrizione è necessario riportare il/i giorno/i di utilizzo del servizio e deve chiaramente fare riferimento agli atleti e/o tecnici della squadra nazionale gareggiante.

Nel caso di rimborso, invece, il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura, la ricevuta, accompagnati da nota spese in autodichiarazione, corredata del giustificativo di pagamento attestante l'avvenuto rimborso da parte del soggetto richiedente il contributo.

f) Rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione:

Sono comprese le spese per i rinfreschi finalizzati esclusivamente alla presentazione della manifestazione e i ristori organizzati durante la manifestazione.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono comprese le spese per buffet e per il ristoro dei partecipanti alla gara, ecc.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura, la ricevuta di acquisto di beni e dovranno essere accompagnati dal documento di pagamento.

g) Assistenza sanitaria:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le spese dei servizi resi per svolgere la prestazione di ambulanza e sicurezza legate alla manifestazione, nonché le prestazioni rese durante e a supporto della manifestazione, da medici e personale sanitario, nonché l'acquisto di medicinali di pronto soccorso.

I giustificativi di spesa da rendicontare nella presente categoria e ritenuti fiscalmente validi, sono le fatture regolarmente emesse dai fornitori e quietanzate.

h) Servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell'oggetto della polizza:

Sono ammissibili, laddove necessari e collegati alla manifestazione, i costi relativi alle assicurazioni obbligatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicurazioni di responsabilità civile finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che dovessero derivare ai

partecipanti o ai terzi).

Sono, inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ammesse le spese per garantire la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Sono esclusi i costi per le spese assicurative generali e compresi unicamente i costi per le coperture assicurative attivate e che afferiscono alla manifestazione oggetto di contributo.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura/ricevuta della compagnia assicurativa o la polizza stipulata esclusivamente ai fini della manifestazione, che riporti tale finalità nell'oggetto e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.

i) Imposte, tasse, tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE):

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le spese per imposte e tasse, tasse federali, diritti d'autore (SIAE), dovute per lo svolgimento della manifestazione.

Da questa voce di spesa sono escluse le tasse relative al costo del lavoro (es. apertura posizione Inail e relativi versamenti, versamenti Irap) e alle spese generali (es. canoni utenze luce, gas e acqua).

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura/ricevuta della Federazione/Ente a cui è dovuto il tributo.

j) Coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti:

Sono comprese nella presente tipologia di spesa i costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali (coppe, medaglie, gadget), destinati esclusivamente ad atleti e partecipanti alla manifestazione.

Non sono spese ammissibili: i premi in denaro, le borse di studio e i viaggi di studio ma si configurano come spesa.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura, la ricevuta di acquisto dei beni materiali e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.

k) Acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l'iniziativa:

Sono comprese in questa tipologia le spese per l'acquisto di piccole attrezzature sportive, come ad esempio l'abbigliamento o la strumentazione funzionale all'espletamento delle attività relative alla manifestazione (es. palloni, racchette, reti, spade, ecc..).

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura di acquisto e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.

l) Spese di partecipazione/iscrizione alle gare:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le spese dovute per la partecipazione/iscrizione alle gare, relative allo svolgimento della manifestazione.

Il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura/ricevuta dell'Ente a cui è dovuta la tassa di iscrizione.

m) Spese generali:

In particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo,

spese di pulizia, spese postali, fino alla concorrenza massima del 5% rispetto al totale di tutte le altre voci di spesa ammissibili.

6. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO ASSOGGETTATO A REGIME DI ESENZIONE DI CUI AL REG (UE) 651/2014 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le voci di spesa ammissibili a contributo per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, riguardano le spese relative a:

- aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti alla creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali a copertura dei costi (di seguito dettagliati) degli investimenti materiali ed immateriali;
- aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive cioè i costi corrispondenti ai costi per le prestazioni dei servizi da parte dell'infrastruttura (temporanea o permanente) vedi quali le voci di spesa ammissibili a contributo per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, riguardano le spese relative ai costi di esercizio per la realizzazione ed il funzionamento delle infrastrutture temporanee:
 - a. Personale
 - b. Materiali
 - c. Servizi Appaltati
 - d. Comunicazioni
 - e. Energia
 - f. Manutenzione
 - g. Affitto
 - h. Amministrazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano ammissibili spese per:

- **Allestimento**, che possono comprendere spese di affitto di spazi, locali, strutture o impianti sportivi ove si realizza la manifestazione oggetto di contributo; impianti; manodopera per posa di impianti, arredi, materiali, ecc., servizi per la messa in sicurezza dell'infrastruttura allestita, comprovati da contratti stipulati tra il soggetto beneficiario del contributo e il fornitore;
- **Noleggio**, che possono comprendere spese per attrezzature (es. impianti, macchinari necessari alla realizzazione delle infrastrutture) e strumentazioni sportive (es. reti di protezione, tribune), autoveicoli necessari alla manutenzione dell'infrastruttura oggetto di contributo (es. motoslitte per piste da sci), e deve derivare da apposito contratto di noleggio stipulato dal soggetto beneficiario e il fornitore, noleggio di impianti elettrici, illuminazione, gruppi elettrogeni, distribuzione elettrica, ecc.
- **Realizzazione di infrastrutture funzionali alla manifestazione**, che possono comprendere costi del manufatto (es. tensostrutture), ma anche materiale edile, elettrico, ecc. servizi per la messa in sicurezza dell'infrastruttura realizzata, comprovati da contratti stipulati tra il soggetto beneficiario del contributo e il fornitore; realizzazione di impianti elettrici, illuminazione, gruppi elettrogeni, distribuzione elettrica, ecc..., relativi allo svolgimento della

manifestazione;

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria** di manufatti infrastrutturali necessari allo svolgimento della manifestazione (es. manutenzione piste, tensostrutture, ecc.), che può anche comprendere spese per acquisto materiali, manodopera, ecc.;
- **Spese per il funzionamento delle infrastrutture**, quali utenze (es. luce, acqua, telefono), materiali di consumo, spese di pulizia, spese di amministrazione.

Nella voce di spesa relativa al “personale” sono compresi i costi sostenuti per prestazioni rese in funzione di contratti temporanei per collaborazioni a progetto, partite iva e collaborazioni occasionali.

La spesa da rendicontare dovrà comprendere il costo effettivo lordo orario del contratto di collaborazione, moltiplicato per le ore effettivamente lavorate per **la realizzazione** dell'infrastruttura oggetto di contributo, in apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (questo periodo, copiato dalle precedenti disposizioni attuative, potrebbe valere per le infrastrutture sportive temporanee che vengono montate e allestite.... REG (UE) 651/2014)

Tale spesa potrà essere attestata da fatture, ricevute, o altra documentazione avente valore fiscale equivalente che attesti l'avvenuto pagamento della collaborazione (es. F24 e relativa quietanza attestante il versamento dei contributi e di imposta per contratti di collaborazione a progetti/ partite iva), l'attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta d'acconto) per le altre tipologie contrattuali (es. ricevuta di compenso sportivo dilettantistico di cui all'art 69, comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm. La relativa documentazione attestante è da tenere agli atti.

Nel caso vengano rendicontate spese riferite a personale dipendente a tempo determinato o indeterminato impiegato nelle attività di realizzazione/funzionamento delle infrastrutture funzionali alla manifestazione, dovranno essere prodotte buste paga attinenti al periodo della specifica attività. Per questa fattispecie di spesa, occorre la seguente documentazione:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, in data antecedente alla realizzazione della manifestazione, di assegnazione di incarico di attività e riportante il nominativo della/e persona/e incaricata/e, la qualifica, il tipo di contratto, il costo orario previsto dal contratto di lavoro, il numero di ore settimanali contrattuali, l'incarico attribuito per la realizzazione delle attività di realizzazione/funzionamento delle infrastrutture funzionali alla manifestazione, la descrizione dell'attività svolta e le ore da dedicare. La relativa documentazione attestante è da tenere agli atti.

Nel caso di ore di lavoro straordinario, le spese saranno rendicontate secondo le modalità previste al precedente paragrafo e saranno riconosciute con riferimento al normale costo orario. La quantificazione del costo per il lavoro straordinario sarà quindi calcolata moltiplicando il numero di ore per il normale costo orario rendicontato sulla base della documentazione di cui al precedente paragrafo.

Per le voci di spesa “materiali”, “servizi appaltati”, “manutenzione”, i giustificativi di spesa da rendicontare nella presente categoria e ritenuti fiscalmente validi sono le fatture regolarmente emesse dai fornitori e accompagnata dal documento di pagamento.

Per la voce di spesa “energia” il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura, la ricevuta rilasciata dal fornitore, oppure, nel caso di utenze, anche i bollettini postali e le

ricevute MAV facilmente riconducibili alla manifestazione (necessariamente successivo alla data di presentazione della domanda di contributo al fine di dare prova dell'effetto incentivante dell'aiuto)

Per la voce di spesa "affitto", il documento di rendicontazione comprovante la spesa è la fattura/ricevuta regolarmente emessa dai fornitori, la fattura di noleggio e dovrà essere accompagnata dal documento di pagamento.

7 ENTITA' EROGABILE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo spettante, avverrà in una unica soluzione, previa verifica della relativa rendicontazione.

Successivamente alla realizzazione della manifestazione, il disavanzo viene ricalcolato sulla base delle spese e delle entrate rendicontate: il disavanzo considerato per la determinazione dell'erogazione del contributo regionale, è relativo al bilancio della manifestazione, ossia all'elenco di tutte le voci di spesa (ammissibili e non) concernenti la manifestazione a cui sono sottratte tutte le voci di entrata presenti nell'allegato.

Nel caso di rideterminazione del contributo regionale ai soggetti beneficiari, verrà data tempestiva ed adeguata comunicazione.

8 OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI AI CONTRIBUTI RICEVUTI

Si ricorda che in attuazione del D.L. 34/2019, convertito in legge 28 giugno 2019 n.58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" il soggetto beneficiario è obbligato a pubblicizzare nelle modalità previste e entro i termini prescritti, il beneficio economico dando evidenza dell'aiuto di stato ricevuto in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato oppure, per soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, nei propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili, oppure in assenza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria entro il termine di approvazione del bilancio annuale o entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo.

Per le attività di pubblicazione il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a:

- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Il mancato rispetto degli obblighi determinerà una eventuale riparametrazione del contributo concesso e l'applicazione di una penale pari al 10% sullo stesso.

RIFERIMENTI

Direzione Generale Sport e Giovani – Unità Organizzativa sostegno al sistema sportivo.

sport@pec.regione.lombardia.it

sport@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 12 giugno 2020, n. 51
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 51 del 12 giugno 2020 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, PEC per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 legalmente domiciliata;

Contro

la Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, pubblicata nel B.U.R. Supplemento n. 15 del 10 aprile 2020, recante: «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'art. 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12», limitatamente agli articoli 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 10, commi 1, 2, lettere b), b1) e b2), e 3; articoli 4, comma 2; 6; 12, comma 4; 15, comma 1, lettera a); 11; 13, comma 1, lettera h); 17, comma 1; come da delibera del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2020.

Nel B.U.R. del 10 aprile 2020, Supplemento n. 15, è stata pubblicata la legge regionale della Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, recante: «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni supra indicate.

La legge regionale qui impugnata, infatti, disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e la determinazione del canone, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Numerose disposizioni di tale legge regionale, sono censurabili in quanto presentano aspetti di illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione, che attribuiscono allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile e tutela del paesaggio, violando altresì lo stesso art. 117, terzo comma della Costituzione, con riguardo alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e gli articoli 42 e 43 della Costituzione, i quali impongono alla legge di riconoscere un indennizzo ai privati che subiscano, anche attraverso l'imposizione di obblighi, limitazioni nella disponibilità o nell'utilizzo di beni di loro proprietà o comunque necessari per lo svolgimento di un'attività d'impresa.

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, per contrasto con gli articoli 42, 43 e 117, secondo comma,

lettera l) della Costituzione, e terzo comma, in riferimento agli articoli 25 e 26 del regio decreto n. 1775/1933; 12, decreto legislativo n. 79/1999 (norme interposte).

L'art. 2 della legge regionale n. 5/2020 dispone, al comma 1, il passaggio delle opere di cui all'art. 25, comma 1, del regio decreto n. 1775/1933 (c.d. opere bagnate) in proprietà alla Regione, così come disciplinato dal legislatore statale all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999.

La disposizione, tuttavia, prevede anche:

- l'appartenenza dei beni in parola al patrimonio della Regione;
- la proprietà delle opere stesse;
- la possibilità di costituire diritti di godimento diversi dalla proprietà, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso e la perdurante validità della concessione nonché diritti reali a beneficio di enti strumentali della Regione o di società da essa partecipate direttamente o indirettamente.

Così testualmente l'art. 2:

«1. Alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio.

2. Le opere di cui al comma 1 appartengono al patrimonio della Regione ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999 e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell'utilizzo idroelettrico.

3. La proprietà delle opere di cui al comma 1, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi. Sulle medesime opere possono essere costituiti, a favore dei terzi assegnatari delle concessioni a termini della presente legge, diritti di godimento diversi dalla proprietà, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso e la perdurante validità della concessione. Su tali opere possono, inoltre, essere costituiti diritti reali a beneficio di enti strumentali della Regione o di società da essa partecipate direttamente o indirettamente. Esse possono essere, altresì, conferite agli stessi soggetti, ferma restando la loro inalienabilità se ed in quanto destinate alla produzione di energia idroelettrica».

La stessa norma dispone inoltre, ai commi 5 e 6, l'acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1 («Ai fini dell'acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al comma 1, nel caso ciò fosse necessario per l'assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 e seguenti, del regio decreto n. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 12, comma 1-ter, lettera n) del decreto legislativo n. 79/1999. La giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali per la valutazione del prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

6. I beni di cui al comma 5 possono essere acquisiti dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni. Ai fini dell'applicazione del termine triennale di avviso preventivo di cui all'art. 25, comma 3 del regio decreto n. 1775/1933 si assume, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, che tale preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 dicembre 2023 di cui all'art. 12, comma 1-sexies del decreto legislativo n. 79/1999»).

Orbene, le descritte previsioni regionali travalicano le competenze legislative regionali delegate dal legislatore statale, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter del citato decreto

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

legislativo n. 79/1999, «... le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ...».

Nella parte in cui disciplinano la proprietà dei beni in questione e la costituzione di diritti di godimento e reali sui medesimi, infatti, le disposizioni impugnate invadono la competenza esclusiva dello Stato, in quanto vanno ad incidere su una materia riconducibile all'ordinamento civile ex art. 117, comma 2, lettera l), con conseguente illegittimità, esorbitando anche dalla delega conferita dal legislatore statale.

La portata della norma regionale, infatti, risulta particolarmente ampia, in quanto, come detto, non solo al primo comma dispone il passaggio delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933 in proprietà alla Regione (e tanto era stato già disciplinato dal legislatore statale all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999, proprio perché, in difetto di tale specificazione, tali beni avrebbero continuato a passare in proprietà dello Stato, ex art. 25, regio decreto n. 1775/1933), ma disciplina anche: a) l'appartenenza dei beni in parola al patrimonio della Regione; b) la proprietà delle opere stesse (non cedibile a terzi); c) la possibilità di costituire «diritti di godimento diversi dalla proprietà, fermo restando il mantenimento della destinazione d'uso e la perdurante validità della concessione»; (comma 3) «diritti reali a beneficio di enti strumentali della Regione o di società da essa partecipate direttamente o indirettamente» (soggetti, questi ultimi, ai quali la Regione prevede la possibilità di conferimento delle opere, «ferma restando la loro inalienabilità se ed in quanto destinate alla produzione di energia idroelettrica»).

Le previsioni regionali travalicano evidentemente la delega conferita dal legislatore statale (art. 12, comma 1-ter, decreto legislativo n. 79/1999), secondo cui «... le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ...». Nella parte in cui disciplinano la proprietà dei beni in questione e la costituzione di diritti di godimento e reali sui medesimi.

I beni cui il legislatore statale fa riferimento, infatti, e per i quali dispone il passaggio in proprietà alle regioni senza diritto al compenso, sono quelli (e solo quelli) di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933, ovvero: tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico (beni che rientrano nel demanio idrico, come può evincersi anche da Corte costituzionale, sentenza n. 133/2005, su conflitto di attribuzioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico).

Altra è la facoltà di cui all'art. 25, comma 2 del citato regio decreto n. 1775/1933, ora riconosciuta in capo alle regioni: «... di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. (...)». La stessa norma precisa all'ultimo comma che «Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione».

La previsione regionale, invece, finisce per estendere il regime di regionalizzazione previsto per le opere «bagnate» ad una cerchia più ampia di beni che potrebbero ricadere nella definizione di cui all'art. 25, comma 2, regio decreto n. 1775/1933 (che ricomprende edifici, macchinari, impianti di utilizzazione, trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione) per i quali è previsto un diverso regime di valorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera n) del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Oltre ciò, lo stesso art. 2, al comma 4, prevede che restino a carico del concessionario uscente gli interventi di manutenzione necessari per la sicurezza, fino al subentro dell'aggiudicatario, senza prevedere che al riguardo sia riconosciuto al primo alcun indennizzo («4. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario può

richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933. La realizzazione di interventi di manutenzione, necessari per la sicurezza, resta a carico del concessionario uscente fino al termine di cui all'art. 3, comma 12.»).

Né, per gli interventi da porre in essere tra la scadenza della concessione e il subentro dell'aggiudicatario, tale indennizzo potrebbe essere incluso nell'indennizzo in generale riconosciuto al concessionario uscente per gli investimenti, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, realizzati nel periodo di validità della concessione.

Orbene, nella misura in cui la suddetta disciplina esclude l'indennizzo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria posti in essere a sue spese dal concessionario uscente per assicurare la sicurezza degli impianti (e del territorio), la stessa risulta illegittima per contrasto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, che non prevede né consente di imporre agli operatori tale genere di oneri; nonché con l'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933, il quale prevede espressamente che l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dal concessionario nell'ultimo quinquennio della concessione sia a carico dello Stato. La norma regionale, peraltro, laddove esclude l'indennizzo per gli interventi di manutenzione anche straordinaria, introduce un ovvio disincentivo all'effettuazione di tali interventi, o comunque un incentivo alla minimizzazione degli stessi, con conseguente rilevante pericolo per la sicurezza degli impianti.

La norma regionale risulta quindi in contrasto con gli articoli 117, terzo comma della Costituzione, per violazione delle sopracitate norme interposte, da considerarsi principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, integrando, altresì, un contrasto con gli articoli 42 e 43 della Costituzione. Questi ultimi, in particolare, impongono alla legge di riconoscere un indennizzo ai privati che subiscano, anche attraverso l'imposizione di obblighi, limitazioni nella disponibilità o nell'utilizzo di beni di loro proprietà o comunque necessari per lo svolgimento di un'attività d'impresa.

Con conseguente ulteriore illegittimità della relative disposizioni regionali impugnate.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, comma 2, lettere b), b1) e b2) e comma 3 della legge Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, per contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in riferimento all'art. 12, comma 1-ter, decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (norme interposte).

L'art. 10, comma 1 della legge impugnata lede illegittimamente l'obbligo di disciplinare con legge regionale la materia de qua, imposto dal legislatore statale; oltre ciò, dal combinato disposto delle norme contenute nell'art. 10, comma 2, lettere b), b1) e b2), e comma 3, risulta l'illegittima sottrazione al procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, della fase di selezione delle proposte progettuali presentate.

Nel dettaglio.

Il citato art. 10, al comma 1 stabilisce che: «Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'art. 9, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati».

Per quanto qui di interesse, riguardo alle singole fasi in cui si articolano le procedure di assegnazione, l'art. 10, comma 2, prevede poi che «Le procedure di assegnazione di cui al comma 1, si articolano nelle seguenti fasi:

- a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione (...);
- b) procedimento unico di valutazione e selezione delle istanze e della relativa documentazione tecnico-progettuale, presentate in esito alla fase di cui alla lettera a), che comprende le seguenti attività:
 - b1) istruttoria e valutazione delle proposte progettuali presentate ai fini della loro selezione e individuazione della proposta progettuale su cui effettuate le successive attività;
 - b2) verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, autorizzazione

paesaggistica e ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, e conseguente adeguamento della proposta progettuale selezionata in esito all'attività b1)».

La Regione, quindi, scompone il procedimento unico di valutazione in più fasi, la prima delle quali volta alla selezione - sulla base di apposita istruttoria - ed individuazione delle proposte progettuali su cui effettuare le successive attività. Tuttavia, al comma 3, il medesimo art. 10, viene specificato che soltanto «l'attività tecnico-amministrativa di cui al comma 2, lettera b2), si svolge tramite conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), alla quale partecipano, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lettera m) del decreto legislativo n. 79/1999, tutte le amministrazioni centrali o locali, gli enti e i soggetti ai quali, a termini di legge, compete assumere un atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato», escludendo quindi da tale ambito l'attività di cui al comma 2, lettera b1) (istruttoria, valutazione e selezione delle proposte progettuali).

La nuova disciplina, pertanto, risulta illegittima, ponendosi in contrasto con il novellato art. 12 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, che, al comma 1-ter, prevede quanto segue: «(...) le regioni disciplinano con legge (...) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: [...]

(lettera m)) «le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei riti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione, comunque e denominata, prevista dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'art. 6, comma 4-bis della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Deriva da ciò l'illegittimità delle disposizioni impugnate sotto un duplice profilo:

- da un lato l'art. 10, comma 1, risulta illegittimo in quanto rinvia ad un successivo provvedimento regolamentare di dettaglio la disciplina del predetto procedimento, mentre la legge statale impone alla Regione di disciplinare con legge le modalità sulla base delle quali la stessa, in quanto amministrazione procedente, è chiamata a valutare i progetti presentati all'esito delle procedure di assegnazione;
- dall'altro (combinato disposto art. 10, comma 2, lettere b), b1) e b2) e comma 3) sottrae al procedimento unico (cui, tramite lo strumento della conferenza di servizi, partecipano tutte le amministrazioni interessate) la selezione delle proposte progettuali presentate; mentre la disposizione statale prescrive espressamente che tale valutazione avvenga nell'ambito di un procedimento unico finalizzato - ancor prima che alla valutazione - alla «selezione delle proposte progettuali presentate».

Sul punto va ricordato che l'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ha inciso sensibilmente sulla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche (di cui all'art. 25, primo comma del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse e conferendo alle regioni, già titolari della funzione amministrativa di rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, la potestà di legiferare sulle modalità e sulle procedure di assegnazione delle medesime concessioni, seppure nel rispetto di principi e parametri indicati dalla legge statale.

Rispetto a tale quadro, è evidente che la novella legislativa, nel delineare il nuovo assetto regolatorio della materia (connotato

- come detto - dal riconoscimento di nuove prerogative in favore delle regioni), ha contestualmente introdotto, in un'ottica di compromesso, una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente, evidentemente riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. In tale contesto si inserisce e si giustifica la previsione dettata dall'art. 12, comma 1-ter, lettera m) che, includendo nell'ambito del procedimento unico la selezione (a monte) delle proposte progettuali presentate, riscontra l'esigenza di assicurare - anche a tali fini - il coinvolgimento delle amministrazioni statali, a garanzia della controllabilità della scelta effettuata in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale, di una maggiore trasparenza del procedimento stesso e, in ultima analisi, a garanzia del rispetto di quegli stessi principi che la riforma legislativa in esame, come detto, ha inteso salvaguardare.

Stante quanto precede, riservare alla sola sfera di competenza regionale l'attività di selezione dei progetti presentati, di fatto imprimendo un indirizzo univoco di valutazione in ordine a quell'unico progetto individuato, sminuisce la rilevanza della previsione di un procedimento unitario, in patente contrasto con la ratio sottesa alla previsione medesima, volta a salvaguardare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e della tutela ambientale, in un'ottica di valorizzazione della produzione idroelettrica nazionale e di tutela e conservazione del bene acqua.

Per le ragioni esposte, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la disposizione statale dettata dall'art. 12, comma 1-ter, lettera m) e, più in generale, con il nuovo assetto regolatorio della materia, per come delineato dalla novella legislativa recata dall'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e con la ratio alla stessa sottesa, disposizione che costituisce norma interposta, determinando la violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione con riguardo alla già citata materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

3. Illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2; 6; 10, comma 3; 12, comma 4; 15, comma 1, lettera a) della legge Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma della Costituzione, in riferimento agli articoli 12, comma 1-ter, decreto legislativo n. 79/1999 e agli articoli 14 e 28 dello statuto della Regione Lombardia (Legge regionale statutaria n. 1 del 30 agosto 2008), come norme interposte.

Posto quanto precede, ulteriori disposizioni della legge regionale impugnata risultano violare il principio di legalità, in quanto rinviano la disciplina di aspetti essenziali a norme future di rango inferiore alla legge ordinaria regionale, quali regolamenti e delibere di giunta o bandi di gara, senza indicare i criteri guida della successiva potestà regolamentare della giunta - che lo stesso statuto vigente della Regione Lombardia individua quale organo esecutivo e non deliberativo (art. 28), essendo la potestà legislativa regionale esercitata in via esclusiva dal consiglio regionale (art. 14: «1. Il consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione»).

La materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, è infatti demandata alla legislazione concorrente, all'interno della quale l'art. 12 (in particolare il comma 1-ter) si pone come norma nazionale di riferimento, che rimanda taluni compiti regolatori alla legislazione regionale. In contrasto con tale disposizione, diverse norme della legge impugnata rinviano - senza principi, indirizzi o indicazioni entro cui muoversi - a regolamenti o delibere di giunta (non leggi regionali, quindi) il compito di disciplinare alcuni aspetti di tali materie.

Ciò comporta la violazione della riserva di legge regionale contenuta nell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (norma interposta), ponendosi le norme impugnate in contrasto con un principio fondamentale, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato, in quanto relativa a materia di legislazione concorrente, cioè la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, comma 3 della Costituzione).

Nel dettaglio, da tale profilo illegittimità sono affette:

- la disposizioni contenuta nell'art. 4, comma 2 («2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la giunta regionale stipula intese con la Regione o provincia autonoma

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

- confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà»), che individua nella giunta regionale l'organo deputato alla stipula di intese con la Regione o provincia autonoma confinante, per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione di derivazione interregionali; ciò, senza definire le specifiche modalità procedurali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni tra le regioni e province autonome interessate. Ed in assenza della legge regionale di riferimento, come detto, risulta violata la riserva di cui al citato art. 12 (in particolare il comma 1-ter);
- l'art. 6, il quale rimanda al regolamento regionale la disciplina di valutazione dell'interesse pubblico all'uso delle acque. Rinvio del tutto generico, in quanto prevede solo la partecipazione dei «comuni territorialmente interessati» («Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati.»), e non contiene specifici indirizzi procedurali che garantiscano la considerazione dell'interesse nazionale, anche in termini di partecipazione dello Stato al procedimento, in ragione dell'ampiezza della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e del rapporto sussistente tra potere legislativo regionale e i principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria. Principi fra cui quelli applicabili alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come confermati dalla recente sentenza di codesta Corte costituzionale n. 148 del 2019;
 - l'art. 10, comma 3, che rinvia alla disciplina secondaria per la partecipazione delle amministrazioni dello stato alla conferenza di servizi finalizzata alle autorizzazioni al progetto di concessione. In proposito va evidenziato che l'art. 12, comma 1-ter, lettera m) del decreto legislativo n. 79/1999 richiama espressamente gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi, e quindi la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel procedimento valutativo dei progetti presentati, secondo il quale la legge regionale è chiamata a coinvolgere le varie amministrazioni ministeriali per gli aspetti di relativa competenza. Su tale profilo, quindi, la norma regionale contrasta con la norma nazionale;
 - l'art. 12, comma 4 («La giunta regionale definisce ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, tenuto conto della tipologia degli impianti oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza»), che demanda a una delibera di giunta la facoltà di imporre, nel singolo bando per l'aggiudicazione della concessione, «ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa; patrimoniale e finanziaria» per i partecipanti, senza che a monte la legge regionale abbia disciplinato i criteri e i limiti di tale facoltà; con ciò determinando la concreta possibilità di violazione del principio di libera e paritaria concorrenza, costituzionalmente tutelato;
 - l'art. 15, comma 1, lettera a) («1. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:
 - a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua»), che rinvia ad una delibera di giunta l'individuazione di condizioni generali per gli obblighi e i vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del

territorio, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, anche con riferimento alla possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene.

Tutte le norme citate, come visto, pur impattando sulla materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», senza alcun indicazione in merito ai principi o all'indirizzo da seguire, demandano la competenza regolatoria alla giunta regionale, con ciò violando la riserva di legge regionale sancita dall'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79/1999.

Con conseguente palese illegittimità costituzionale delle stesse.

4. Illegittimità costituzionale degli articoli 6, 11, 13, comma 1, lettera h) e 17, comma 1, della legge Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, per contrasto con gli articoli 9, 42, 43 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in riferimento agli articoli 12, comma 1-ter, decreto legislativo n. 79/1999 e 132, 142, comma 1, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), quali norme interposte.

Profili di illegittimità costituzionale presentano inoltre le disposizioni contenute negli articoli 6, 11, 13, comma 1, lettera h) e 17, comma 1 della legge regionale in esame.

Nel dettaglio.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 («Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare ...», infatti, le regioni sono richiamate espressamente al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, tra i quali rientra necessariamente la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione, costituenti interessi costituzionali primari ai sensi dell'art. 9 della Costituzione. Come è noto, le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, aventi a oggetto l'utilizzo di acque pubbliche a fine di produrre energia da fonti rinnovabili, incidono necessariamente sullo stato dei corsi d'acqua, i quali costituiscono beni paesaggistici tutelati ope legis dall'art. 142, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1. «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente milleseicento metri sul livello del mare per la catena alpina e milleduecento metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico».

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale in esame, la procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione di un bando. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e individua il Responsabile unico del procedimento (RUP).

Orbene, nell'ambito dei contenuti del predetto bando, l'art. 13, al comma 1, lettera h), prevede la specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza. Tali livelli minimi sono meglio definiti al successivo art. 17, ai sensi del quale «La giunta

regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, ovvero dalla pianificazione di bacino provinciale più specifica, ove esistente, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
- b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;
- c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;
- d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità».

La giunta regionale, quindi, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, attenendosi alle prescrizioni del Piano regionale di tutela delle acque, del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po o della pianificazione di bacino provinciale più specifica, ove esistente.

La disposizione è illegittima.

I medesimi interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale, infatti, avrebbero dovuto essere definiti nel rispetto, altresì, del piano paesaggistico, così come la tutela, già prevista all'art. 17, primo comma, lettera d), in favore dell'ecosistema, della natura e della biodiversità avrebbe dovuto essere estesa, altresì, ai valori paesaggistici dei corpi idrici.

Le citate norme regionali, dunque, risultano illegittime costituzionalmente in quanto omettono del tutto di considerare il ruolo centrale assegnato dall'ordinamento al piano paesaggistico e l'evoluzione della disciplina della materia della tutela del paesaggio nel senso della necessaria copianificazione dei beni tutelati, che scaturisce a sua volta dall'assetto costituzionale della materia delineato dalla riforma costituzionale del 2001.

È di tutta evidenza, infatti, che le norme regionali in esame, incidenti su beni paesaggistici tutelati ope legis, non possano prescindere dalla normativa di settore in materia paesaggistica, la quale costituisce parametro interposto alla tutela costituzionale riservata al paesaggio, costituente valore primario e assoluto (Corte costituzionale n. 367 del 2007).

Sul punto, la circostanza che l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 non contenga un esplicito riferimento al piano paesaggistico non esclude comunque l'obbligo della Regione, nell'attuare le previsioni della legge statale, di subordinare espressamente ogni e qualsivoglia decisione pubblica concernente la modifica dello stato dei luoghi in relazione ai corsi d'acqua, costituenti beni sottoposti a tutela, alle previsioni del predetto piano, da adattarsi previa intesa tra lo Stato e la Regione.

Non può ritenersi, infatti, che i criteri dettati dal legislatore statale per l'esercizio della potestà legislativa regionale alle lettere da a) a p) del comma 1-ter di detto art. 12 siano gli unici principi cui la medesima potestà legislativa deve attenersi, e ritenuti esaustivi anche di questi ultimi.

Nel dettare i criteri per l'esercizio della delega, il legislatore statale ha stabilito, alle predette lettere da a) a p), quali siano i profili che la Regione deve specificamente regolare, indicando talora il ventaglio delle scelte nell'ambito delle quali deve essere definita una specifica opzione (ad esempio, la lettera e) richiede la fissazione di precisi requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica degli operatori, e indica a tal fine anche appositi requisiti minimi).

È tuttavia indubitabile, come sopra detto, che, nell'esercizio delle medesime attribuzioni legislative, la Regione sia tenuta ad osservare anzitutto i principi fondamentali dell'ordinamento statale, tra i quali rientra il necessario rispetto del quadro ordinamentale tracciato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il quale è stata esercitata la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione).

Se, quindi, il legislatore non ha inteso elencare espressamente e dettagliatamente tutti tali principi, è nondimeno evidente che la Regione non avrebbe potuto esimersi dal darvi concreta e specifica applicazione.

In particolare, la Regione avrebbe dovuto espressamente inquadrare l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate mediante la propria legge nel contesto del piano paesaggistico elaborato previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (norme interposte).

Né il richiamo al piano paesaggistico può ritenersi implicito negli sporadici richiami al paesaggio, all'autorizzazione paesaggistica e alla pianificazione territoriale contenuti nella legge regionale.

Basta considerare, al riguardo, che nessuna previsione della legge in esame assicura che la tutela del paesaggio e il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche siano inquadrati nell'ambito delle previsioni del piano paesaggistico, cui spetta in via esclusiva la valutazione complessiva dell'assetto delle aree tutelate e delle trasformazioni ivi ammissibili sotto il profilo paesaggistico.

Manifestamente insufficiente è anche il richiamo alla «pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale» contenuto all'art. 6. Si tratta, infatti, di una locuzione generica, che non solo non dà esplicito rilievo al piano paesaggistico, ma ne pretermette anche il ruolo di necessaria sovra ordinazione rispetto a ogni altro strumento pianificatorio (cfr. art. 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Peraltro, la norma prevede che la giunta regionale debba soltanto «tenere conto» di tutto il complesso degli atti pianificatori genericamente richiamati, e non necessariamente osservarli. Il richiamo, peraltro, è comunque limitato al solo profilo della valutazione dei diversi possibili usi delle acque, ma non anche alle modalità di realizzazione delle concessioni di derivazione idroelettrica.

In base alle considerazioni sopra esposte le disposizioni regionali in esame sono costituzionalmente illegittime, in primis, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e dell'art. 9 della Costituzione, nella parte in cui, all'art. 17, comma 1, non subordinano la definizione degli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nell'ambito delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, al rispetto delle previsioni del piano paesaggistico, approvato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

In tal senso, va ulteriormente osservato che il punto di equilibrio tra poteri statali e regionali nella materia della tutela e valorizzazione del paesaggio, risponde a un fondamentale principio, che sorregge l'intero sistema della tutela: la codecisione e la compartecipazione necessarie tra Stato e Regione in tutte e tre le fasi in cui si articola la tutela paesaggistica, ossia individuazione, pianificazione e gestione, quest'ultima esercitata mediante il rilascio delle autorizzazioni degli interventi relativi ai beni tutelati.

In questa prospettiva, scopo del piano paesaggistico è quello di evitare che, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, e non nell'ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al predetto strumento pianificatorio, secondo la scelta operata al riguardo dal legislatore nazionale.

Si tratta di una scelta di principio la cui validità e importanza è già stata affermata più volte da codesta Corte, la quale ha avuto modo di sottolineare l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte costituzionale n. 86 del 2019). In particolare, si è rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (Corte costituzionale n. 182 del 2006; la sentenza n. 272 del 2009). In particolare, codesta Corte ha affermato che «La disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene quindi a «funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007). Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di tale «materia obiettivo» non implica una preclusione assoluta all'intervento regionale, purché questo sia volto all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi livelli di tutela» (sentenza n. 66 del 2018).

Il piano paesaggistico, in quanto piano sovraordinato a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sia urbanistica, sia settoriale (cfr. art. 145 del Codice), quindi, costituisce l'architrate del sistema della tutela del paesaggio e, per così dire, la «Costituzione del territorio».

Spetta, conseguentemente, alle regioni, nel disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative loro demandate, di assicurare che tutte le determinazioni concernenti i beni tutelati siano necessariamente inquadrati nel contesto di disciplina dettato dal predetto piano, pena la violazione dei precetti costituzionali sopra richiamati.

Conseguentemente le norme regionali contenute negli articoli 6, 11, 13, comma 1, lettera h) e 17, comma 1, invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione - rispetto al quale le citate previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte - ponendosi altresì in contrasto, con il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione di cui all'art. 9 della Costituzione.

Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata, limitatamente alle norme sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 10, commi 1, 2, lettere b), b1) e b2), e comma 3; art. 4, comma 2; 6; 11; 12, comma 4; 15, comma 1, lettera a); 13, comma 1, lettera h); 17, comma 1 della legge della Regione Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, pubblicata nel B.U.R. Supplemento n. 15 del 10 aprile 2020, recante: «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 5 giugno 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2020;
2. legge regionale Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, pubblicata nel B.U.R. Supplemento n. 15 del 10 aprile 2020.

Roma, 8 giugno 2020

L'avvocato dello stato:
Generoso Di Leo
Il vice avvocato generale:
Ettore Figliolia

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 615 del 4 novembre 2020

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione di immobili e realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico di Moglia (MN) Colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 - Rettifica ordinanza 25 settembre 2020, n. 608

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art.3- bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 «*Legge di Stabilità 2014*», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art.3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):

- agli interventi di cui all'art.3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r.14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «*Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale*»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 2.2 «*Esercizio dei pubblici poteri*».

Premesso che con ordinanza 25 settembre 2020, n. 608, la Struttura Commissariale ha aderito all'Accordo di programma per la realizzazione di interventi di rivitalizzazione del centro storico colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto della delibera di Giunta comunale n. 95 del 13 ottobre 2020 con la quale il Comune di Moglia modifica, a seguito dell'erronea suddivisione delle somme parziali rispetto all'articolazione dei finanziamenti possibili tra Struttura Commissariale e D.G. Presidenza, la spesa relativa ai costi di realizzazione degli interventi di rivitalizzazione del centro storico indicando € 6.224.379,00 in luogo di € 5.664.416,00 di finanziamento precedentemente richiesti alla Struttura Commissariale;

Preso atto della richiesta di rettifica del finanziamento inviata dal Comune di Moglia in data 14 ottobre 2020, agli atti della

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 10 novembre 2020

Struttura Commissariale protocollo C1.2020.3299 del 14 ottobre 2020;

Preso atto del riscontro del Comune di Moglia, protocollo C1.2020.3513 del 2 novembre 2020, alla richiesta di chiarimenti della Struttura Commissariale del 16 ottobre 2020 prot. C1.2020.3330;

Dato atto per quanto sopra riportato, di dover rettificare il punto 4. del dispositivo dell'ordinanza 25 settembre 2020, n. 608;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di sostituire integralmente il punto 4. del dispositivo dell'ordinanza 25 settembre 2020, n. 608, così come di seguito riportato:

- «di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato alla realizzazione degli interventi di rivitalizzazione degli immobili CS25, CS26, CS29 e CS31 per un importo massimo di 6.224.379,00 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012»;

2. di confermare tutto quanto riportato nell'ordinanza 25 settembre 2020, n. 608 e qui non espressamente modificato;

3. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare il testo integrale della presente ordinanza nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché di pubblicare il presente atto e l'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Attilio Fontana